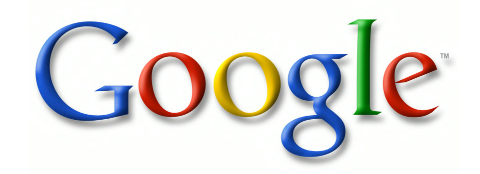
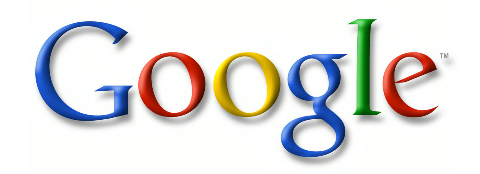
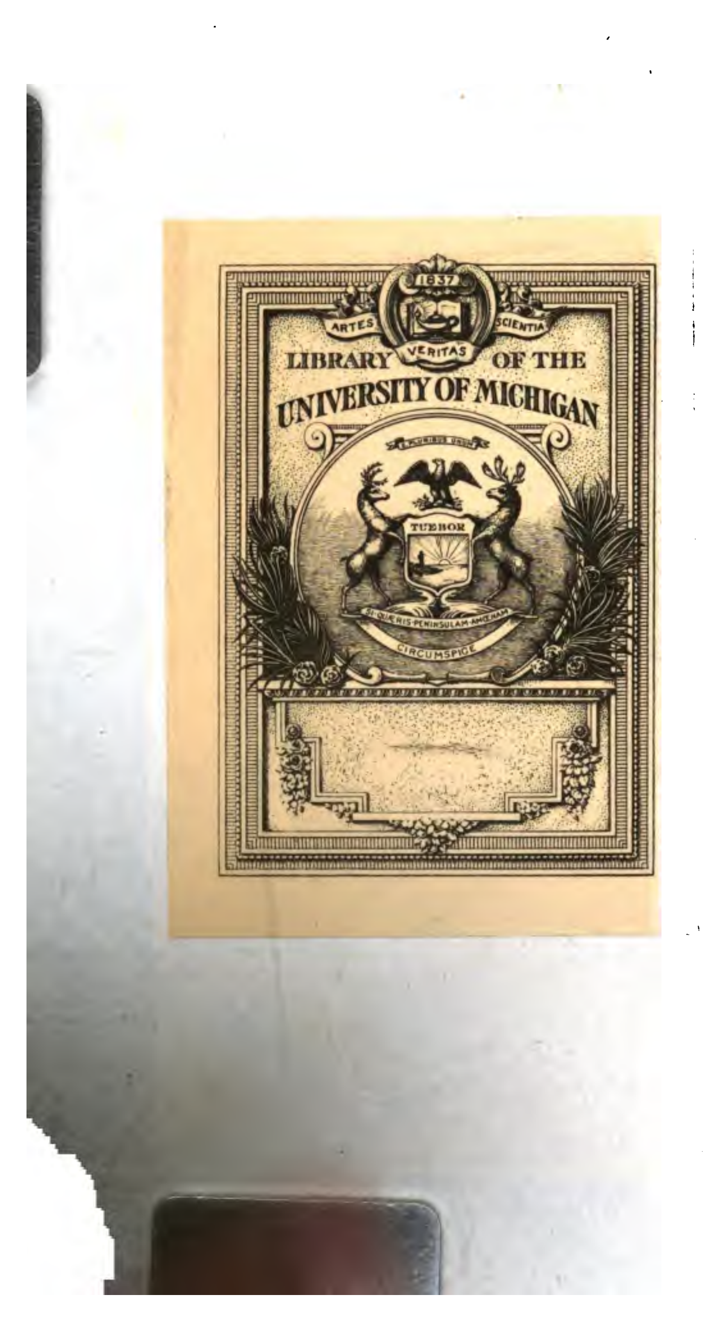





1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

ED ALTRE

RELATIVE

ALLA SUA STORIA CIVILE
DEL REGNO DI NAPOLI

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

ED ALTRE

RELATIVE ALLA SUA STORIA CIVILE

DEL REGNO DI NAPOLI

TOMO II

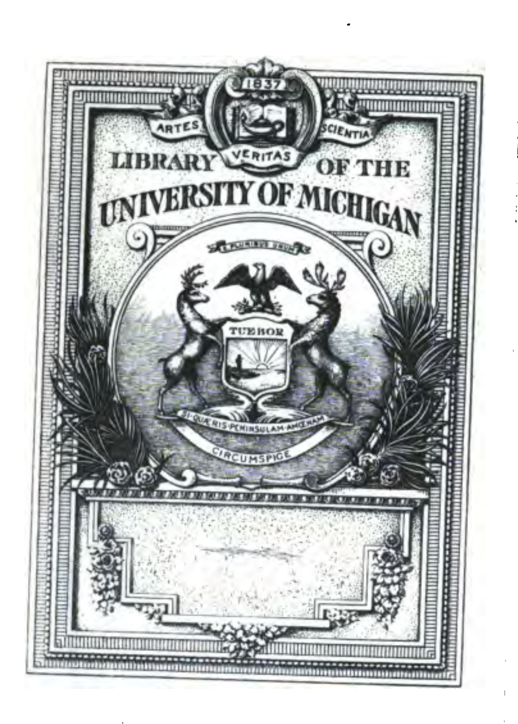
CAPOLAGO

Cantone Ticino





MDCCCXLI


1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

nato, non fecero cosa nuova, o strana, ma conformandosi alle leggi romane, ed a ciò che il concilio di Toledo aveva approvato, e sant' Isidoro commendato, niente di nuovo stabilirono quando, nella legge 7, tit. 13 al lib. 2 delle leggi loro, comandarono che non si potesse in un medesimo tempo aver moglie e concubina, perchè ciò sarebbe stata poligamía, la quale presso a' Longobardi, non men che presso i Romani era abborrita, dovendosi ciascuno contentare o di una moglie, ovvero, questa mancando, di una sola concubina; e se non ci dee parere cosa strana, che nella legge precedente si permetta il divorzio *causa fornicationis*, molto men la ci dovrà sembrare, se nella susseguente si permette il concubinato: *Nulli liceat*, dice la legge 6, *excepta causa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, et deinde aliam copulare. Nulli liceat*, segue la legge 7, *in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem et concubinam.*

Nè discacciati d'Italia i Longobardi da' Francesi, Carlo M., Pipino, Lotario e gli altri imperadori d'Occidente, che come re d'Italia governarono queste nostre province, mutarono niente sopra ciò, ritenendo il concubinato come prima; siccome è chiaro dai Capitolari stessi di Carlo Magno e degli altri imperadori di Occidente, ove al lib. 7, c. 366, tomo 1, *Edit. Baluz.*, pure si legge: *Qui uxorem habet, eodem tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet concubinae.* Anzi questa legge stessa, che tra le longobarde leggiamo, si vede aver l'iscrizione di Lotario che la confermò, e tra le longobarde

fu unita. Nè può dubitarsi che avesse in Italia avuta forza e vigore anche dopo che da quella ne furono scacciati i Longobardi, eziandio quando da' Normanni furono conquistate queste nostre province, che ora compongono il nostro regno di Napoli: perchè la compilazione che fu poi fatta di queste leggi de' Longobardi, seguì nei tempi dei Normanni, i quali parimente ritennero il concubinato, e perciò non riputarono cancellarla da quel volume.

Quanto i Normanni fossero stati osservantissimi delle leggi longobarde, già fu da noi diffusamente dimostrato nel decimo libro della nostra Storia civile, capo 11. Le leggi allora dominanti erano le longobarde, e ciascun tribunale, secondo quelle, diffiniva le sue cause. Quindi i nostri professori tutti s'applicavano allo studio delle medesime; e non essendo state sin allora raccolte in un solo volume, nel quale, e gli editti dei re longobardi, e quegli che dagl'imperatori di Occidente, come re d'Italia erano stati promulgati, fossero stati uniti insieme per uso de' tribunali, finalmente in tempo de' Normanni se ne fece la prima compilazione. La più antica è quella che ancor si conserva nell'archivio del monasterio della Trinità della Cava, la quale, secondo le congetture del giudiciosissimo Camillo Pellegrino, nell'appendice, al lib. 1, *Hist. princ. Longob.*, fu fatta da un Capuano nell'entrar dell'undecimo secolo, intorno all'anno 1001 o poco dopo. L'altra più vulgata, che ora in alcune edizioni si vede aggiunta al volume delle Novelle di Giustiniano, ed anche in un picciolo volume a parte,

divisa in tre libri, e distinta in più titoli, si crede esser stata fatta ne' tempi dell'imperatore Lotario II e del nostro Ruggiero I, re di Sicilia, nel decimosecondo secolo, intorno all'anno 1136 da Pietro Diacono, monaco cassinese; ed ancorchè alcuni dubitano se ne fosse stato egli l'autore, e ciò per gli argomenti che furono da noi rapportati nel citato capo 11, num. 1, non può però dubitarsi che fosse fatta intorno a questi tempi, perchè alcune leggi che ella racchiude, si vedono allegate ne' libri de' Feudi, nel lib. 1, tit. 10, e nel lib. 2, tit. 21 e 28, siccome avvertì Burcardo Struvio, *Hist. Juris Gothici et Longob.*, § 2.

In tutte due queste compilazioni fatte nell'undecimo e duodecimo secolo, nè l'autor della prima, che fu un dottor capuano, nè l'autore della seconda, o fosse stato Pietro Diacono, monaco cassinese, o qualunque altro d'ignoto nome, ebbero difficoltà ovvero scrupolo d'inserire nelle compilazioni suddette quella legge che permetteva il concubinato; nè potevano averlo, giacchè una consimile la vedevano registrata ne' Capitolari di Francia, che il concubinato a questi tempi, almeno a riguardo de' laici, non era stato ancora in Occidente proibito per legge espressa di alcun principe. E quindi non dovevano cotanto maravigliarsi Almenanno, Teodoro Beza ed i loro settari, e biasimare cotanto il monaco Graziano, che nel suo Decreto ci avesse inserito il canone del concilio di Toledo, e la sentenza di sant'Isidoro, quasi che, permettendosi ivi il concubinato, si parlasse di una congiunzione illecita e disonesta, com'era riputata ne' tempi ne' quali essi scris-

sero. Graziano fece quella sua Raccolta in Bologna nel monasterio di San Felice nel pontificato di Eugenio III, durando ancora il regno del nostro Ruggiero I, re di Sicilia, intorno all'anno 1151; e c'inserì que' luoghi che parlavano del concubinato de' Romani dalle leggi sin allora approvato, e non ancora condannato in Occidente per legge di alcun principe.

In questi medesimi tempi erasi fatta la compilazione da Pietro Diacono, o qual altro si fosse, delle leggi longobarde, dalla quale non escluse o cancellò quella legge che parimente lo permetteva, e conteneva l'istessa sentenza del canone del concilio, e di sant'Isidoro.

Or, riducendo quanto abbiamo finora detto al nostro proposito, si conosce da ciò più chiaramente con quanta verità fosse stato da noi narrato nella nostra Storia civile, lib. 11, capo ultimo, in fine (occorrendomi parlare de' figliuoli che Ruggiero I, re di Sicilia, procreò da quattro sue concubine) che non doveva sembrar strano, se questo principe, cotanto pio e religioso, avesse nel suo palazzo, quando non aveva moglie, tenuto successivamente più concubine. Non era certamente a' suoi tempi avuto il concubinato per una congiunzione affatto illecita e vergognosa, come poi divenne. Le leggi longobarde, di cui i Normanni furono esatti osservatori, la permettevano. Graziano nel suo Decreto, ch'ebbe tanta autorità, che trasse i migliori canonisti di quei tempi a farvi glosse e comenti, e non meno nel fôro per le decisioni delle cause, che nell'accademia di Bologna e nell'altre scuole d'Italia, era

pubblicamente esposto, non ebbe scrupolo d'inserirvi il canone del concilio Toletano, che lo permetteva. I Capitolari de' re francesi, e più l'esempio di Carlo Magno e degli altri principi di Occidente lo qualificavano per tale, quale i Romani, i Greci e gli Ebrei lo reputarono. Non doveva dunque a que' tempi riputarsi in Occidente un tal costume cotanto biasimevole e vergognoso, quanto ora si sente, sicchè Ruggiero dovesse perciò aversi per effemminato e molle; siccome per tale non ebbero certamente i Francesi il loro Carlo Magno, che pure da più concubine lasciò vestigi dell'umana fragilità e debolezza, per soccorrere alla quale fu da' prudentissimi Romani il concubinato istituito, e nella loro repubblica introdotto (1).

CAPO XIII.

Come il concubinato cominciò a proibirsi per le loro Novelle dagl' imperadori d'Oriente, le quali in Occidente non ebbero forza, nè autorità alcuna.

Le Novelle degli altri imperadori d'Oriente, di Basilio il Macedone, di Lione il Filosofo, suo figliuolo, di Costantino Porfirogenito, suo nipote, che nel nono e decimo secolo proibirono in Orien-

(1) Vedi Coint., *Annal. Eccl. Franc.*, all'anno 773, numero 2 e seg. - Du-Fresne, in *Glossar. Lat.*, vocabolo *Concubina*. - Tommaso, *de Concubin.* - Boemero, *Jus. Eccles. Protest.*, tomo 2, lib. 3, tit. 2, § 16 e segg.

te il concubinato, non ebbero nelle province di Occidente alcun vigore, come quelle che erano state sottratte dal loro imperio, ed ubbidivano ai propri prìncipi, che se n'erano resi assoluti signori e veri monarchi, siccome deve essere a tutti noto, e fu da noi diffusamente dimostrato nel sesto e settimo libro della nostra Storia civile.

Basilio il Macedone, essendo stato con istrano esempio di fortuna nell'anno 866 acclamato imperadore d'Oriente, ed avendo associato all'Imperio Costantino, e nominati Cesari Lione ed Alessandro, suoi figliuoli, diede poi nell'anno 879 il titolo d'imperadore a Lione, il quale per lo studio e somma perizia delle leggi, della storia e della filosofia acquistossi, ad imitazione di Antonino, il cognome di filosofo. Questi imperadori, emoli della gloria di Giustiniano, siccome nella loro nuova compilazione de' Basilici cercarono di oscurare la di lui fama, così furono tutti intesi per le loro Novelle e Costituzioni a mutare e variare quanto avea quel principe nel suo Codice e nelle sue Novelle stabilito.

Basilio riputò che dovesse dagl'imperadori abolirsi il concubinato, non meno che credette di non doversi soffrire più in quello usura alcuna; e siccome riprovando ciò che gli altri imperadori, suoi predecessori, aveano permesso, promulgò una sua costituzione rapportata da Armenopulo, per la quale condannò l'usure, così per l'altra sua Novella, che si legge presso Leunclavio, *in Jure Graeco-Romano*, lib. 2, num. 2, titolo 1, tolse in Oriente il concubinato, dichiarandosi ch'egli non conoscerebbe per l'avvenire

altra congiunzione per legittima, che il matrimonio.

Lione, suo figliuolo, sebbene, come si disse, rivocasse la costituzione riguardante l'usure, stimò nondimeno confermare quella riguardante il concubinato; poichè credette, contro ciò che gli altri savissimi imperatori anche cristiani aveano riputato, che potendosi aver per moglie quella che si teneva per concubina, non fosse da permettersi altra congiunzione per legittima, che il matrimonio, e perciò a niun patto volle ammettere questo terzo stato tra il celibato ed il matrimonio. *Nihil enim* (dice egli nella Novella 89) *inter caelibatum et matrimonium, quod reprehendi non debeat, medium invenias. Conjugalis vitae desiderio teneris? Conjugii leges serves necesse est. Displicent matrimonii molestiae? Caelebs vivas, neque matrimonium adulteres, neque falso caelibatus nomine culpam praetexas.* Rivocò pertanto la legge de' suoi predecessori, che permetteva il concubinato, e seguendo i dettami di sant'Ambrogio e di Salviano, promulgò una sua Novella, che si legge fra le sue costituzioni al num. 91, dove, imputando ad errore ciò che i suoi predecessori aveano sopra ciò stabilito, così dice: *Ne ergo hoc legislatoris erratum dedecore nostram rempublicam afficere sinamus; itaque lex illa in aeternum sileto. Ab illa enim non modo religionis verum etiam naturae injuria, secundum divina, christianisque convenientia praecepta, prohibemur. Et quidem si cum fontem habeas, sobrie inde haurire divino praecepto moneare; qua ratione cum puras aquas haurire liceat, lutum tu mavis? Tum tametsi fontem non*

habeas, rebus tamen vetitis uti non potes. Caeterum vitae consortem invenire difficile non est.

Costantino Porfirogenito, suo figliuolo, fu pure del medesimo sentimento, e per una simile costituzione rapportata da Armenopulo, *in Epitome juris*, lib. 4, tit. 6, in fine, confermò quanto suo padre avea stabilito. *Quoniam autem*, ei dice, *apud majores nostros permissam fuisse concubinae communionem reperimus, cuicumque cum ea familiariter, ac domestice degere vellet; non absurde nos facturos putavimus, si hujus quoque sanctionis mentionem faceremus, ne nobis commissa respublica defaedaretur nuptiis inhonestis, ac non decentibus: qua causa moti jubemus, ne cui exinde in suis aedibus concubinam habere liceat, quando perexiguum, aut nullum omnino discrimen inter concubinatum, et fornicationem statuimus. Sed si cum ea communionem aliquam habere gestiat; contractum matrimonialem cum ea inito, observata legis solemnitate. Si vero eam legitimae uxoris appellatione indignam existimat, nullam per concubinatum communionem cum ea exercito, sed eam repellito, et uxorem accipiat, quam judicarit sibi e re fore.*

Queste costituzioni poterono in Oriente abolire il concubinato, ed ebbero quivi il loro sperato successo; poichè ammettendosi i mariti al sacerdozio, nè obbligando la Chiesa greca i preti a lasciare le loro mogli, non fu difficile cosa, che potendo così i laici, come gli ecclesiastici aver le mogli, che si astenessero dalle concubine.

Ma in Occidente tutto al rovescio andò la bisogna. Le Novelle di questi imperadori greci non

ebbero forza e vigore alcuno. Anzi i capitolari di Carlo Magno e degli altri imperadori d'Occidente, suoi successori, le leggi de' Longobardi, che in Italia erano le dominanti, massimamente appresso di noi nel regno de' Normanni, permettevano il concubinato; ed i molti concili tenuti nel decimo ed undecimo secolo, che procurarono estirparlo da' preti, ebbero inutili successi. Poichè, trattandosi nella Chiesa latina nello stesso tempo di togliere a' preti non men le concubine che le mogli, volendo esigere da essi una esatta continenza; questo appunto fece che, resistendo essi, non si potesse così facilmente sterminare in Occidente il concubinato, come s'era fatto in Oriente. Gli ecclesiastici furono quelli che ostinatamente si opposero, resistendo col fatto a' tanti concili che il detestavano; perchè non si volendo loro permettere nemmeno le mogli, non volevano abbandonare le concubine.

CAPO XIV.

Come finalmente fosse stato il concubinato proibito anche in Occidente.

Avevano già in questi tempi varii concili adunati in Occidente, ciò che gli altri padri della Chiesa avevano ne' loro sermoni esortato, incominciato per mezzo de' canoni a proibire a' preti il concubinato. Non altrimenti che fu fatto dell'usure, che le proibizioni, specialmente quelle fatte nel concilio Niceno, Illiberitano, d'Arles e di Laodicea, riguardavano l'ordine ecclesiastico

solamente, dal quale con molta ragione se ne pretendea una vita più esemplare e monda, si fece del concubinato. Prima si parlava de' chierici; poi, siccome cresceva l'accortezza e potenza ne' pontefici romani a pari della negligenza dei prìncipi e loro magistrati, si stese anche la proibizione a' laici, e perciò si vede che nel concilio di Trento s'usarono nella sessione 24, c. 8, quelle parole: *Concbuinarios tam solutos, quam uxoratos cujuscumque status, dignitatis et conditionis existant.* Non vi era concilio, che non si ragunava in questo decimo ed undecimo secolo in Occidente, in Roma o altrove, in cui non si declamasse contro a' chierici concubinari, perchè lasciassero ed avessero in errore il concubinato. Lo dipinsero perciò al mondo per la più nefanda ed obbrobriosa congiunzione, peggiore dello stupro, dell'adulterio e dell'incesto. Ma poichè nel tempo stesso s'inculcava che dovessero lasciare le mogli, e non potessero esser assunti agli ordini sacri, se non professavano voto di castità, tutti que' concili ebbero in questi tempi utile successo. Non vi era vescovo, nè prete, nè diacono, nè minimo chierico, che non avesse la propria concubina, e, tolto ogni rossore, non facevano difficoltà tenerle pubblicamente nelle proprie case, e quivi nudrire ed allevare i figliuoli nati da quelle. Pier Damiano può essere di tal costume a noi buon testimonio, il quale cotanto lo biasima e detesta nelle sue opere.

Assunto al pontificato Niccolò II, pose costui ogni studio per abolirlo affatto, e tenne perciò un concilio in Roma contro tali concubinari, mi-

nacciando loro severe pene e gravi castighi; e poichè in queste nostre province, ond'ora si compone il regno di Napoli, il concubinato si praticava più che in ogni altra parte d'Italia, ed era pubblicamente da' preti ritenuto, per estirparlo gli piacque nell'anno 1059 tenere un altro concilio in Puglia, nella città di Melfi, dove più severamente condannò e ne detestò l'abuso, imponendo severissime pene a' concubinari, e depose perciò il vescovo di Trani. Ma che pro? Tutti questi suoi sforzi ebbero inutil successo: non potè svellersi la mala radice, e parea quasi che impossibile che i preti potessero distaccarsene. Storia civile, tomo 2, lib. 10 in principio.

Ma innalzato poi al trono pontificale il famoso e terribile Ildebrando, che sotto nome di Gregorio VII resse la chiesa di Roma, costui impiegò tutti i suoi talenti per estirpare affatto dall'ordine ecclesiastico non meno il concubinato, che le mogli. Fu perciò fiero ed inesorabile, nè per il suo zelo risparmiò fatica e travaglio, nè curò esporsi a' più perigliosi casi, purchè venisse a capo del suo intento.

Non curò l'implacabil odio, il biasimo, le bestemmie, le calunnie, l'invidia e la maldicenza di tutto l'ordine ecclesiastico, che perciò pubblicamente lo malediceva, esecrava ed abborriva. Chi legge la sua vita scritta da Paolo Bernriedense, data in luce da Gretsero gesuita, non trova che spesse imprecazioni, anatemi e terribili minacce contro tali concubinari, e contro coloro che, assunti al sacerdozio, volessero ritenere le mogli. Severamente comandò, rinnovando gl'i-

stituti degli antichi canoni della Chiesa latina, che i preti non potessero aver mogli, e quelli che l'avessero, dovessero tosto lasciarle, ovvero esser deposti dal sacerdozio; nè potesse per l'avvenire ammettersi alcuno al sacerdozio, se non faceva voto di una perpetua continenza. Fremeva perciò tutto l'ordine ecclesiastico, chiamandolo eretico, perturbatore e novatore. Ecco ciò che ne scrive Lamberto Scafnaburgense, all'anno 1074, pag. 212: *Hildebrandus papa cum episcopis Italiae conveniens, jam frequentibus sinodis decretaverat, ut secundum instituta antiquorum canonum presbiteri uxores non haberent; habentes, aut dimittant, aut deponantur. Nec quisquam omnino ad sacerdotium admittatur, qui non in perpetuam continentiam, vitamque caelibem profiteatur. Hoc decreto per totam Italiam promulgato, crebras litteras ad episcopos Galliarum transmittebat, praecipiens, ut ipsi quoque in suis ecclesiis similiter facerent, atque a contubernio sacerdotum omnes omnino faeminas perpetuo anathemate resecarent. Adversus hoc decretum protinus vehementer infremuit tota factio clericorum; hominem plane haereticum, et vesani dogmatis esse clamitans, qui oblitus sermonis domini, quo ait: non omnes capiunt hoc verbum, qui potest capere capiat; et apostolus: qui se non continet, nubat; melius est enim nubere, quam uri; violenta exactione homines vivere cogeret ritu angelorum, et dum consuetum cursum naturae negaret, fornicationi, et immunditiae frena laxaret; quod si pergeret sententiam confirmare, malle se sacerdotium, quam conjugium deserere; et tunc visurum eum, qui homines sorderent, unde gubernan-*

dis per Ecclesiam Dei Plebibus Angelos comparaturus esset. Nihilominus ille instabat, et assiduis legationibus episcopos omnes socordiae et desidiae arguebat; et nisi ocyus inj unctum sibi negotium exequerentur, se censura in eos animadversurum minabatur.

Lo stesso scrissero Mariano Scoto, Sigeberto Gemblacense, Alberico e 'l monaco Herveldense, all'anno 1074; Golochero, *de gestis Treving.*, numero 39; Goffredo di Viterbo, parte 17, p. 499; Giorgio Calisto, *de Conjugio Clericorum*, e Gasparo Zieglero, *de Diaconis veteris Ecclesiae*, c. 14. E furono compilati speciali trattati sopra questo soggetto, cotanto commendandosi la sentenza del vescovo Pafnutio, il quale come narrano Socrate, lib. 1, c. 11; Soźomeno, lib. 1, c. 23; *Histor. Tripartita*, lib. 2, c. 14, rapportata anche da Graziano, Distin. 31, can. 12; Niceforo, lib. 8, c. 19, fortemente s'oppose ad alcuni padri del concilio di Nicea, che aveano ciò proposto, e persuase al concilio non doversi impor legge alcuna di celibatò a' preti, e che, assunti al sacerdozio, non dovessero lasciar le mogli, siccome fu fatto. Infra gli altri Alboino, prete, scrisse, *de Conjugio sacerdotum per Hildebrandum papam damnato*, contro l'Epistola di Bertoldo di Costanza, *de Caelibatu clericorum.*

Giacomo Cuiacio, al libro 3 delle Decretali, *tit. de Cler. Conjug.*, riprende Lamberto, che scrisse aver Ildebrando ciò comandato *secundum instituta antiquorum canonum*, dicendo non esser ciò vero. *Idque*, ei dice, *Lambertus Schafnaburgensis, monacus Herveldensis, in lib. de rebus gestis*

Germanorum scribit: Gregorium VII fecisse secundum instituta antiquorum canonum; quod non est verum. Ma in ciò viene a torto ripreso Lamberto, poichè la Chiesa, specialmente latina, prima di Gregorio per più suoi canoni stabiliti in varii concilii, che vengono rapportati da Gonzalez, nei Comm., al lib. 3 delle Decret, *tit. de Cleric. Conjug.*, c. 1, aveva sempre inculcato a' preti il celibato; e che i maritati ascesi al sacerdozio si astenessero di usare colle loro mogli; ma questi canoni non ebbero nelle province d'Europa uniforme osservanza e vigore.

In Ispagna, come scrissero Mendoza e Gonzalez ne' Commentari sopra il concilio Illiberitano, canone 33, se non a' tempi di Gregorio VII, non si tolse affatto a' maritati di poter ritenere la moglie, passando al sacerdozio. Questo pontefice, avendo tratto colle minacce e col rigore al suo partito i vescovi nazionali, in tutte le maniere volle tôrre dal clero le mogli, e coll'effetto l'ottenne in questa provincia, come rapporta Cuiacio nel luogo citato. *Jus vero illud occidentale* (ei dice), *non admittendi maritos in clerum, nisi ab uxoribus diverterint, in Italia fertur introduxisse Gregorius VII.* Quindi ne fu cotanto da' preti odiato, e con brutti scherni da essi proverbiato e motteggiato, e quando ramingo e profugo gli convenne in Salerno ricovrarsi, e quivi sotto la protezione de' nostri prìncipi normanni menare una vita tutta oscura e privata, talchè di cordoglio morissene in quella città, non tralasciarono i preti motteggiarlo con distici e altri versi lionini, ove a quei tempi era riposto tutto l'acume e perizia

dell'arte, e fra gli altri con quello rapportato dall'istesso Cuiacio, che diceva così:

Nudipes Antistes, non curat clerus ubi stes.
Dum non incedis, stes ubicumque velis.

Egli è però da notare che, sebbene in Italia a questi tempi fosse stato il concubinato e 'l matrimonio interdetto a' preti, in alcune chiese della nostra Puglia e Calabria, ove era in questi tempi ritenuto ancora il rito greco (poichè prima erano sottoposte al trono costantinopolitano), gli stessi pontefici romani, restituite che furono al trono romano, non osarono far novità alcuna, e insino a' tempi d'Innocenzio III si legge che questo pontefice prescrisse all'arcivescovo d'Acerenza, che non facesse difficoltà di consecrare il vescovo eletto d'Anglona, suo suffraganeo, ancorchè figliuolo d'un sacerdote greco. *Nos igitur* (gli dice Innocenzio, *in cap. Cum olim* 6 *de Cler. Conjug.*), *attendentes quod orientalis ecclesia votum continentiae non admisit, quoniam orientales in minoribus ordinibus contrahunt, et in superioribus utuntur matrimonio jam contracto; mandamus quatenus, nisi pro eo quod inter Latinos Graeci hujusmodi conversantur, regionis consuetudo repugnet; si alliud canonicum non obsistat, ad confirmationem, et consecrationem ejusdem sine dubitatione procedas.*

Cuiacio nel luogo allegato riputò cosa degna da notarsi questa Decretale d'Innocenzio; ma non si maraviglierà chi, leggendo la nostra Storia civile, vedrà nel libro 8, capo ultimo, che la chiesa di Acerenza, innalzata poi a metropolitana, ed alla

quale furono attribuiti per suffraganei i vescovadi d'Anglona e di Tricarico, era prima sottoposta al trono di Costantinopoli.

Travagliò ancora Ildebrando d'introdurre lo stesso in Germania ed in Francia. Ma in Germania i suoi decreti e proibizioni non ebbero alcun effetto, e si sa quanto siasi travagliato in questa provincia per introdurre il celibato ne' preti, ed insino all'ultimo concilio di Trento fu questo un punto che tenne esercitate le penne e gl'ingegni de' più valenti teologi di que' tempi, per rintuzzare le fervorose domande de' Germani, che pretendevano doversi permettere non meno la comunione *sub utraque specie*, che il sacerdozio ai maritati. In Francia ed in Germania scrisse Gregorio spesse e pressanti lettere a' vescovi di quelle province, che nelle loro chiese sforzassero i preti a lasciar le mogli. Ma non ebbe nel suo pontificato gran successo, siccome è manifesto dall'epistola di Udalrico, vescovo di Augusta, scritta al pontefice Niccolò III, *de Caelibatu cleri*, e da ciò che il Battista, poeta mantuano, cantò del matrimonio di sant'Ilario e di alcuni vescovi della Francia, i versi del quale sono rapportati dal Cuiacio, *loco citato*, che soggiugne: *Galliam et Germaniam jus illud non recepisse, aut certe tardius, et quam aegre recepisse, ut constat ex Epistola ad Nicolaum III. Udalrici, episcopi Augustani de Caelibatu cleri, et ex eo etiam, quod de sancti Ilarii, et episcoporum Gallorum matrimonio Baptista Mantuanus, alter poeta mantuanus, cecinit.* E narra questo medesimo scrittore che non si perfezionò quest'opera in Francia, se non nel pontificato di

Calisto II. Questi, nato di regal stirpe, come quegli che era figliuolo del conte di Borgogna, ai re di Francia per sangue cotanto vicino, essendo arciduca di Vienna e cardinale, fu assunto al trono pontificio l'anno 1119, e fra le sue cure più principali, pose ogni studio di fare osservare in Francia i divieti di Gregorio VII, e per la sua autorità e gran clientela finalmente l'ottenne, non senza mormorazione e biasimo di tutto il clero di Francia, che non si ritenne pure di maledirlo e proverbiarlo co' suoi motti e versi lionini, rapportati dallo stesso Cuiacio, che fino a' suoi tempi erano in Francia vulgatissimi, e correvano per le bocche di tutti: *Calistus vero II* (ei dice) *tandem effecit, atque perfecit, ut et Gallia non reciperet, vel retineret maritos in clerum; denique nec sivit clericos ullas sibi uxores adsumere: quamobrem et in illum feruntur hi versus lionini:*

O bone Calixte, nunc omnis clerus odit te.
Olim presbyteri poterant uxoribus uti,
Hoc detruxisti tu quando papa fuisti;
Ergo tuum festum nunquam celebretur honestum.

Rinnovò ancora Calisto le proibizioni che i preti non potessero aver concubine, ed Antonio Agostino, *in Epitome Juris Pontif. Veter.*, tomo 1, lib. 7, tit. 16, 17 e 18, rapporta le parole del concilio che tenne in Roma, riguardante i preti di Francia, a' quali proibì affatto non meno le mogli, che le concubine. *Presbyteris* (si legge nel canone 3, tit. 17), *diaconibus et subdiaconibus concubinarum et uxorum contubernia penitus interdicimus.*

Ma ancorchè questo pontefice togliesse affatto le mogli a' preti di Francia, non per questo potè togliere in questa provincia il concubinato. L'ordine ecclesiastico si oppose sempre vigorosamente, sicchè bisognò ricorrere all'autorità del principe per dar freno a' loro concubinati; e quanto si potè fare, fu che a' tempi del re Lodovico VI si togliessero le concubine a' preti, diaconi e sottodiaconi, e si permettessero a' chierici d'inferiori ordini. Presso del Du-Fresne nel suo Glossario, *Mediae et infirmae latinitatis*, vocabolo *Concubina*, si legge una carta di questo re, dove si prescrive così: *Ut clerici ejusdem ecclesiae, sicut usque modo vixerunt permaneant: hoc tamen praecipimus ut presbyteri, diaconi, subdiaconi nullatenus deinceps uxores vel concubinas habeant. Caeteri vero cujuscumque ordinis clerici propter fornicationem licentiam habeant ducendi uxores.* E bisognò travagliare lungo tempo appresso, perchè quivi s'estirpassero non men da' laici, che da' chierici; e Cuiacio, al titolo del Codice *De concubinis*, rapporta che sino a' suoi tempi era ritenuto ancora il concubinato da' Guasconi e da coloro che abitavano ne' Pirenei, ancorchè l'altre nazioni di Francia l'avessero tralasciato. *Hodie* (ei dice) *in usu non sunt concubinae, et abutitur vulgus eo nomine, dum scorta vocat concubinas: hic semimatrimonii usus in desuetudinem abiit. Audio tamen eum retinere districte Vascones et Pirenaeos. Aliae nationes Galliarum non novere concubinatum.*

Ma presso gli Svizzeri insino a' tempi di Zuinglio non pure si tolleravano a' preti le concubine, ma quelli che aveano qualche uffizio di Chie-

sa, i paesani parrocchiani non li ricevevano, se non si fossero prima provveduti di una concubina; riputando così esser sicuri che non insidiarebbero l'onestà delle loro mogli e figliuole. Zuinglio, quando declamava che dovessero concedersi a' sacerdoti le mogli, questo appunto inculcava che, siccome lo facevano ritenendo le concubine, perchè non doveva loro permettersi aver le mogli? Siccome narra Sleidano, *Comment. de statu Religionis*, lib. 1, pag. 44, dell'edizione di Courtenau, anno 1559, dicendo: *Zuinglius auctor est apud Helvetios, ut sacerdotibus maritis nullam faciant molestiam. Nonnullis in ipsorum Pagis hunc esse morem, quem novum quempiam ecclesiae ministrum recipiant, ut jubeant eum habere concubinam, ne pudicitiam aliorum tentet. Eam consuetudinem videri quidem a multis prudenter esse receptam, ut quidem eo tempore, et in illis doctrinae tenebris atque depravatione. Quod autem illi de concubinis tunc fecerunt, idem nunc esset de legitimis uxoribus instituendum ubique.* Niccolò di Clemangis, famoso e pio teologo nel tempo del concilio di Costanza, in diverse sue opere mise in prospetto la sregolatezza e la general depravazione de' costumi del clero; ma spezialmente in un trattato che intitolò: *de Praesulibus simoniacis*, p. 365, ci lasciò scritte queste notabili parole: *Taceo de fornicationibus et adulteriis (clericorum), a quibus qui alieni sunt, probro caeteris ac ludibrio esse solent, spadonesque aut sodomitae appellantur. Denique laici usque adeo persuasum habent nullos caelibes esse, ut in plerisque parochiis non aliter velint presbyterum tolerare, nisi concubinam ha-*

beat, quo vel sic suis sit consultum uxoribus, quae nec sic quidem usquequaque sunt extra periculum.

Non meno bisognò travagliare in Italia, perchè affatto il concubinato si togliesse a' laici ed ai chierici. Per questo istesso che Gregorio VII volle in tutti i modi togliere a' preti le mogli, non potè mai ridurgli a lasciar le concubine. Declamava Gregorio contro i preti concubinari, e con anatemi terribili e pene rigorosissime procurava estirpare da essi un così pernicioso costume. Ma i prelati audacemente resistevano col fatto, e niente curavano tanti divieti e scongiuri, anzi perciò pubblicamente lo maledicevano, lo chiamavano eretico, novatore, ambizioso, crudele e senza fede, altiero, perturbatore de' regni e delle province, autor di sedizioni e di guerre crudeli, e che voleva co' suoi imperiosi modi stabilire un dominio insoffribile nella Chiesa e nel sacerdozio; e per discreditarlo anche fra' Cristiani, ed incolparlo di quell' istesso per cui mostrava tanto abborrimento, non si ritennero di calunniarlo che si contaminasse con sozze libidini colla contessa Matilde, e che nello stesso tempo che voleva che gli altri si astenessero dal concubinato, non perciò egli lasciava gl' impudici amori di questa principessa, ritenendola nel suo proprio palazzo di giorno e di notte. Procuravano di render verisimile l' impostura con fare avvertire a molti che questa contessa, mentre visse Gozelone, duca di Lorena, suo marito, non si curò mai di seguirlo e di tenergli compagnia, ma lasciandolo in Lorena, non volle uscir mai d' Italia; e morto il marito, con tutto che subito avesse potuto rimari-

tarsi con uno dei più potenti principi d'Europa, per gli Stati floridissimi ch'ella possedeva in Italia, con gran parte del Genovesato, il marchesato di Toscana, la Marca d'Ancona, e altre buone terre e città, contuttociò, per non lasciare gl'impudici amori del papa, differì quanto più potè il rimaritarsi la seconda volta con Azone, marchese estense; nè con questo secondo marito ella vi durò lungo tempo, che, sotto pretesto che Azone era a lei congiunto in quarto grado, volle poi separarsi da lui, tanto che, sebbene dopo contratto e consumato il matrimonio si fosse trovata questa parentela, Gregorio, col quale Matilde consultò il caso, la consigliò che dovesse affatto astenersi dal consorzio del nuovo marito, siccome narra Enea Silvio, lib. 3, decade 2 del Biondo con queste parole: *Quae mulier* (parlando di Matilde) *mortuo primo viro, Azonem, marchionem estensem, qui prioris viri consanguineus fuerat sibi quarto gradu conjunctus, ignorans accepit maritum; et cum per aliquod menses illi concubuisset, re cognita Gregorium consuluit, quod agere deberet. Ille mulieri imperavit, ut a consortio novi viri abstineret.* Da ciò, e non altronde, nacque la favola che Gregorio avesse avuto la contessa Matilde per sua concubina, e che nel sinodo tenuto in Wormazia nel 1076 fosse stato questo pontefice accusato non meno di negromanzia, che di adulterio, come riferisce Hoffman, *in Lexico*, vocabolo *Mathildis*. Ecco come appunto narra questo fatto Lamberto Scafnaburgense, all'anno 1077, p. 247: *Mathilda, derelicta ducis Lotharingorum Gozolonis, filia Bonifacii marchionis et Beatricis comitissae. Haec*

vivente adhuc viro suo quamdam viduitatis speciem, longissimis ab eo spatiis exclusa, praetendebat, cum nec ipsa maritum in Lotharingiam extra natale solum sequi vellet, et ille ducatus quem in Lotharingia administrabat, negotiis implicitus, vix post tertium, vel quartum annum semel Marcham Italicam inviseret: post cujus mortem romani pontificis lateri pene comes individua adhaerebat, eumque miro colebat affectu. Cumque magna pars Italiae ejus pareret imperio: et omnibus quae prima mortales ducunt, supra caeteros terrae illius principes abundaret; ubicumque opera ejus papae indiguisset ocyus aderat, et tanquam patri, vel domino sedulum exhibebat officium. Unde nec evadere potuit incesti amoris suscipionem; passim jactantibus regis fautoribus, et praecipue clericis, quibus illicita, et contra scita canonum conjugia prohibebat, quod die ac nocte impudenter papa in ejus voluptaretur amplexibus; et illa furtivis papae amoribus praeoccupata, post amissum conjugem, retro secundas contrahere nuptias detrectaret. Sed apud omnes sanum aliquod sapientes luce clarius constabat, falsa esse quae dicebantur. Nam et papa eximie, tamque apostolice vitam instituebat, ut nec minimam sinistri amoris maculam conversationis ejus sublimitas admitteret; et illa in urbe celeberrima, atque in tanta obsequentium frequentia, obscaena perpetrans latere nequaquam potuisset.

Fu veramente cosa da stupire, che nel nostro regno, ancorchè passato poi agli Svevi ed agli Angioini, e che questi principi, conformandosi a tanti e sì innumerabili canoni stabiliti in tanti concili, avessero ancora essi proibito il concubi-

nato a' laici: anzi Carlo II d'Angiò impose pena della perdita del quarto alle concubine scomunicate, se, passato l'anno, non si emendassero e persistessero nella scomunica; contuttociò siccome fu facile estirparlo da' laici, che, potendo aver mogli, lasciavano volontieri le concubine, così anche in questi ultimi tempi durò la medesima difficoltà per estirparlo da preti, i quali non essendo loro permesso d'aver moglie, non potevano a verun patto ridursi a lasciar le concubine, ed era cosa maravigliosa il vedere che pubblicamente le tenevano nelle proprie case, e passavano come gente della loro famiglia. Ed arrivarono a tale estremità, che pretesero di dover ancora godere dell'esenzione del fôro, come lor famigliari; nè si sono vergognati alcuni scrittori stampare ne' loro volumi, che le concubine de' chierici debbano godere dell'esenzione, per essere *de familia Clericorum*, e che i principi secolari non possano fare statuti penali contro di esse, nè punirle di sorte alcuna; ed Ancarano essendo stato richiesto da Carlo Malatesta, se poteva imporre pene contro le concubine de' preti, rispose francamente di no, perchè eran esenti dalla sua giurisdizione, come rapporta Fulvio Pacciano, *de Probationibus*, lib. 1, cap. 26, num. 60. *Quibus addenda erant, quae notavit Ancharanus, de quo Marsilius non facit mentionem in c. 3, ex n. 28 in q. 23, col. 46, ext. de Regul. Jur. in VI, ubi consultus a Carolo de Malatestis principe religiosissimo, respondit, quod principes saeculares non possunt facere statuta poenalia contra concubinas clericorum, nec ullo modo eas punire.*

Anzi a' tempi del re Roberto, figliuolo del re Carlo II d'Angiò, avendo il giustiziero della provincia di Principato citra voluto procedere contro le concubine scomunicate de' preti per l'esazione del quarto, in esecuzione del capitolo del re Carlo II, per esser passato l'anno, e non curavano farsi assolvere con lasciare il concubinato, alla svelata si opposero tutti i chierici della città e diocesi di Marsico, querelando il giustiziero al re Roberto, che ardiva ancora dalle loro concubine esigere la multa; e furono così audaci e fervorose le loro dimande, che quel buon re si arrese a' loro strepiti, e nell'anno 1317 ordinò al giustiziero, che non procedesse contro le loro concubine in virtù del suddetto capitolo del re Carlo suo padre, nè tampoco le molestasse nelle persone, nè nei beni, ma che lasciasse il castigo di quelle a' prelati delle chiese, come si legge nel suo ordine indirizzato al suddetto giustiziero, rapportato da Bartolomeo Chioccarelli nel tomo 10 de' suoi Manoscritti giurisdizionali, e fu da noi avvertito nel lib. 19, capo ultimo, § 3 della nostra Storia civile.

Bisognò pertanto travagliare lungamente per estirpare dall'ordine ecclesiastico il concubinato, e la difficoltà non era tanto co' laici, che co' chierici; e perchè presso di noi già i nostri re, specialmente dell'illustrissima casa d'Angiò, non solo l'avevano proibito a' secolari, ma vi aveano imposta pena della perdita del quarto, perciò per estirparlo da' chierici bisognò in tutti i concili che si tennero appresso declamar tanto contro il concubinato; e perchè ne avessero abborrimen-

to, e lo lasciassero con effetto, dipingerlo per una congiunzione illecita, abominevole e peggiore dell'adulterio, dell'incesto, dello stupro e di qualunque altra nefanda libidine, e molto più orrenda se si praticasse dagli ammogliati.

Il concilio di Basilea, il cui decreto emanato nella sez. 20 è rapportato da Gonzalez nel c. 6, *de Cohabit. Cleric. et mulier.*, e da Labbè, tomo 12, *Concil.*, con serie e gravi ammonizioni lo vietò al clero. Leone X nel concilio lateranense, sez. 9, declamò contro i chierici che ritenevano sino a' suoi tempi le concubine, stendendo la proibizione che si legge *Decret.*, tit. 16, cap. 1, non solo a' chierici, ma ancora a' laici, inculcando che se ne astenessero affatto.

E finalmente il concilio di Trento nella sez. 24, *de Reform.*, c. 8, lo detestò ed abolì, ed i prìncipi del secolo davano tutto il favore a' loro divieti, perchè fossero eseguiti non meno contro i chierici, che contro i laici, per quanto s'apparteneva alla scomunica ed altre pene spirituali che contro i concubinari stabilirono. E perchè questa materia del concubinato si vide in questi ultimi tempi più trattata da' canoni, che dalle leggi de' prìncipi, e le incessanti e spesse proibizioni si facevano più da' prelati della Chiesa, che da' magistrati secolari, le quali abbracciavano non meno i chierici che i laici; quindi forse nacque la pretensione degli ecclesiastici di riputare il concubinato, non meno che pretesero dell'usure, delitto ecclesiastico, e di pretendere perciò la cognizione anche sopra i laici, o almeno che si dovesse stimare di fôro misto, e per-

ciò darsi luogo alla prevenzione. Ma presso di noi questa pretensione non fu fatta loro valere, nè si è mai permesso, fuori della scomunica, di procedere contro a' laici con pene temporali, siccome da noi fu rapportato nel libro 33 della nostra Storia civile, capo 7.

Parimente l'istesso capo 8, *de Reformatione*, sez. 24, del concilio Tridentino di sopra riferito non fu presso di noi ricevuto, per quanto concerne le pene temporali, che si procurano stendere anco a' laici; e fu uno de' notati dal reggente Villani nella relazione che fece al re Filippo II de' capi di quel concilio, che non si dovevano accettare nel regno, perchè in quello, oltre della scomunica, di che non si muove agli ecclesiastici alcun dubbio, nè si vuole che i vescovi possano cacciare dalle terre delle loro diocesi le concubine che, passato l'anno, durando nella scomunica, non lasciassero il concubinato, e di vantaggio si riserba a' prelati d'infliggere loro que' maggiori castighi che stimeranno convenienti, e per maggior disprezzo dell'autorità secolare si soggiunge che se vi sarà bisogno si permette loro d'invocare l'aiuto del braccio secolare: quasi che se lor verrà in acconcio di farlo coll'opera de' propri esecutori, bene starà. Ciò che nel nostro regno non s'è mai permesso; ed avendo alcuni vescovi ardito di farlo, e proceduto alla carcerazione de' laici per cagione di concubinato, ne furono ben ripresi da' nostri vicerè, siccome fu praticato col vescovo di Gravina, col vescovo di Boiano, coll'arcivescovo di Cosenza, e con altri prelati, i di cui esempi po-

tranno vedersi nella nostra Storia civile, al libro 33, capo 3, § 1.

Cotanto s'ebbe a travagliare nel nostro regno per estirpare affatto il concubinato de' laici, e molto più de' chierici. Cospirando insieme non meno le leggi de' prìncipi, che i canoni della Chiesa a severamente proibirlo, quindi il concubinato, che a' tempi antichi era riputata una congiunzione legittima e permessa, divenne illecita e obbrobriosa; e se ora chiamiamo pure queste congiunzioni, concubinati e concubine, *abutitur vulgus eo nomine*, come ben disse Cuiacio, poichè tali congiunzioni non meritano il nome di concubinato, ma di furtive congiunzioni, si fanno di soppiato e celatamente, perchè contro il prescritto non meno de' canoni, che delle leggi civili, e non possono dirsi come prima legittime, perchè non hanno al giorno d'oggi veruna assistenza di legge, anzi sono da quelle riprovate ed abborrite. E le concubine presenti dovrebbero dirsi piuttosto amiche o pellici, che concubine. Non si tengono palesemente in casa, nè si commette loro l'economia e la cura delle cose domestiche, come già si costumava, quando erano riputate semimogli. Non si attende ora a vedere se quelle siano sciolte o maritate, ovvero se si congiungono con un altro parimente sciolto; non si cura più, se in tal congiunzione sia serbata la dovuta fede, o violata; anzi elle regolarmente si mischiano con altri, nè con maritale affetto si ritengono.

E se ora si ritenessero pubblicamente in casa, tanto maggiore sarebbe lo scandolo e la vergo-

gna, perchè essendo state severamente proibite da' canoni e dalle leggi, e non ammettendosi verun altro stato, che il coniugale o il celibato, quel terzo stato, che, posto in mezzo fra questi due, prima era riputato un congiungimento legittimo, perchè dalle leggi approvato, ora meritamente dovrà stimarsi per illegittimo ed obbrobrioso; e perciò non doveva alcuno offendersi di quello che io soggiunsi nella mia Storia civile nel fine del libro 11, quando dissi: « Così il tem» po muta le cose, e fa che quel che prima era » onesto, rendasi poi biasimevole e vergognoso ». È forse cosa nuova che le cose le quali non sono intrinsecamente cattive, e che secondo i varii costumi delle nazioni, secondo i tempi e le tante altre circostanze possono ricevere varii cambiamenti, ora abbiano una sembianza, ed ora un'altra ne acquistino varia e difforme? Ciò che s'appartiene al governo politico dell'Imperio, o alla disciplina della Chiesa, sta sottoposto a tali cambiamenti. Quante volte le nostre leggi, ciò che prima stimarono legittimo riputarono poi proibirlo e condannarlo; quant'altre la Chiesa stessa ciò che prima approvò, stimò dipoi riprovare ed abolire? Non si verrebbe mai a capo se si volessero qui annoverare i tanti esempi che confermano questa verità, essendo innumerabili. Le purgazioni per mezzo de' ferri infuocati, o delle acque ferventi o gelate, furono non men da' principi che da' sommi pontefici ammesse e commendate, insino a prescriverne particolari riti ed esorcismi. Dipoi furono riputate non men empie che ridicole. A que' tempi, come saviamente av-

vertì Aventino, *Annal. Bojor.*, lib. 4, *Istud tunc erat sapere, fidem in Deo habere, omnem spem in ipso collocare. Nostro saeculo nihil minus, quippe nihil aliud est, quam delirare, Deumque immortalem irritando ad iracundiam provocare.* Il qual autore termina il suo discorso appunto con simile epifonema, dicendo: *Solet idem factum, ut video, diversis statibus, hic pietatis, alibi erroris nomen accipere.* Potrebbe ancora essere di documento ciò che del divorzio per l'adulterio della moglie la Chiesa greca permise, e la latina riprovò: quello che la Chiesa stessa latina praticò del celibato de' preti, la quale prima reputò non dover escludere dal sacerdozio i maritati, nè obbligarli, assunti a quello, a lasciar le mogli; ciò che, come si è veduto, non volle negli ultimi secoli più permettere, obbligando tutti ad una esatta continenza, ed esigendone perciò voto di castità. Prima dunque era riputato lecito ed onesto a' maritati ascesi al sacerdozio di poter ritener le mogli; e quando nel concilio di Nicea si pensò da alcuni Padri di obbligare i preti a lasciarle: *Cumque* (dice Socrate, lib. 1, c. 11) *hac re in medium proposita, singulorum sententiae rogarentur, surgens in medio episcoporum consessu Paphnutius, vehementer vociferatus est, non esse imponendum clericis et sacerdotibus grave hoc jugum: honorabiles nuptias, et torum immaculatum esse dicens; ne ex nimia severitate damnum potius inferrent Ecclesiae.* E pur ora sembrerebbe cosa non pur non dicevole ed onorabile, ma pur troppo vergognosa e biasimevole, se fra noi si vedessero i preti colle mogli a lato. Sarebbe perciò da desiderare ne'

miei accusatori un più caritatevole zelo, ed una maggior perizia e contezza di quelle cose delle quali, non essendo bene intesi, si vogliono mettere a censurarle, e non dar alle mie parole interpretazioni così strane ed impertinenti, che esse non meritano. Io ne' due luoghi additati parlo del concubinato di que' primi tempi, quando era riputata una congiunzione legittima, e perciò non dovevano sì rabbiosamente scagliarsi contro sentimenti cotanto puri ed innocenti, che si leggono eziandio ne' canoni stessi della Chiesa, e ne' suoi più santi e insigni dottori, ne' quali senza alcuna maraviglia o rincrescimento, anzi con ammirazione e con plauso vengono tutto dì letti e commendati (1).

CAPO XV.

Reputa superstiziosi i pellegrinaggi.

Questa imputazione, non meno che l'altre dipende da quel pregiudizio per cui per lo più gli uomini sogliono misurare con i costumi presenti l'usanze antiche, e colle nuove riforme i passati abusi de' secoli più incolti e barbari, pieni di superstizione e d'ignoranza. Non altro ho io esclamato, e grido ancora, se non che la mia storia non si legga a pezzi, ma seguitamente, perchè

(1) Vedi intorno a questo soggetto Chemnit., *Examen Concil. Tridentin.*, par. 3, p. 494 e segg. - Boemero, *Jus Eccl. Protest.*, tomo 2, lib. 3, tit. 2 e 3. - Bingham, *Orig. Eccl.*, lib. 4, c. 5. - Lenfant, *Preservatif contre la réunion avec le Siége de Rome*, tomo 4, lettera I.

l'immagine di un secolo sarà tutt'altra del precedente e del susseguente. Non bisogna confondere i costumi, o gli abusi antichi con i nuovi. Intanto la storia viene commendata per la maestra e condottiera della nostra vita, perchè, ponendoci innanzi agli occhi i tanti e varii stati delle cose mondane, possiamo quindi apprendere un'esatta norma, onde possiamo regolare i nostri affetti, le nostre opinioni e giudizi. La cagione onde furono mossi alcuni a dire che io riputassi superstiziosi i pellegrinaggi, non fu altra, fuorchè descrivendo io nella mia storia, libro 5, capo ultimo, lo stato lacrimevole in cui si vide la disciplina ecclesiastica nell'ottavo secolo, la prodigiosa ignoranza in cui gli uomini vivevano, e la deplorabil corruttela de' loro costumi, dico de' pellegrinaggi non più che queste parole: « Per l'ignoranza e superstizione de' po- » poli i pellegrinaggi erano più frequenti ».

Chi avesse tenuto avanti gli occhi lo stato di quel secolo e de' due seguenti ancora, ne' quali l'ignoranza presso a' popoli fu veramente prodigiosa, e l'eccesso e superstizione de' frequenti pellegrinaggi fu tale, che bisognò, per la loro corruttela ed abuso, che non meno i particolari concili per mezzo de' loro canoni, che i principi co' loro capitolari vi dassero freno e riparo, perchè i disordini non arrivassero all'ultima estremità; assai moderate e sobrie avrebbe dovuto riputare quelle mie quattro parole.

Chi può dubitare che il pellegrinaggio non sia un'opera pia e meritoria, e che quando s'intraprende come un'opera laboriosa e di penitenza,

non sia una cosa gratissima a Dio ed alla sua Chiesa? Nè io aveva potuto dar sospetto alcuno che di ciò ne dubitassi, poichè in questa stessa mia opera al libro 8, in principio, vengono da me cotanto commendati i pellegrinaggi de' nostri primi Normanni, intrapresi veramente con ispirito di vera pietà e religione: siccome i tanti altri pellegrinaggi che fra noi si costumavano ne' santuarii di Monte Cassino e del Monte Gargano per esercizio di penitenza e di somma pietà, e per lo zelo che si aveva della nostra religione.

Ma l'ignoranza profonda di que' secoli, e specialmente dell'ottavo, la quale, siccome gli uomini malvagi precipita nell'ultime sceleratezze, così gli uomini religiosi gli fa passare in superstiziosi, aveva corrotta un'opera sì pia e meritoria, facendo divenire superstizioso un atto sì religioso. Non vi è altro più efficace mezzo che l'ignoranza per far più speditamente questo, per altro breve, passaggio; cioè da religione a superstizione, non essendo altro la superstizione, come la definisce san Tommaso 2, 2, quest. 93, art. 2, ed i più gravi teologi, che *superfluus cultus*, cioè quel culto sregolato ed eccessivo che da sè non porta l'uomo a Dio, nè raffrena la concupiscenza della carne, ma per un certo fanatismo, ovvero credendo che altrimenti facendosi le divozioni non abbiano tanta forza ed efficacia, gl'ignoranti per lo più s'inducono ad oprarlo. Così il famoso Giovanni Gersone, nel lib. *de directione cordis*, consid. 16, mette fra le superstizioni quella credenza, *quod sanctus Antonius plus habeat virtutis*

in curando sacrum, ut ajunt, ignem, quam alii sancti. Parimente, *quod in hac ecclesia dedicata Beatissimae Virgini ipsius virtus sit potentior, quam in alia ad faciendum miracula, et succurrendum invocantibus se; et hoc praesertim ratione talis, vel talis imaginationis suae, vel ratione solitae peregrinationis illic continuatae.* Nella stessa classe mette quest'insigne teologo il culto de' santi piuttosto per novena, che per settimana o quintana. Il padre Jacopo Passavanti nel suo Specchio della vera penitenza novera molte di consimili superstizioni, e le condanna nel capo 5, dove tratta della terza scienza diabolica, p. 255, *Edit. Flor.*, anno 1725: « E quello che è detto delle parole, si dice del digiuno, del silenzio, delle messe, delle venie e dell'andate fatte sotto certe osservanze di tempo o di novero, credendo che altrimenti non fossero valevoli, come si dice de' dodici lunedì di santa Catterina, del venerdì di san Niccola, delle messe di san Gregorio, del mercoldì di san Lorenzo, del silenzio de' dodicimila martiri, e di tutte simili cose. E non si dica però che le messe, il digiuno, l'orazione e gli altri beni non sia bene a fare, ma quelle osservanze di tempo, del novero e di certi modi non sono nè lecite nè buone. E che la vanità e la cupidità delle genti mortali voglia porre leggi alla divina giustizia, che per loro opere, o loro parole, o loro andate, o loro offerte si traggano infra certo tempo anime di Purgatorio, questa è grande presunzione e pericoloso errore a credere, o a dire ». Il dottor Navarro, nell'*Enchiridio*, cap. 11, num. 24, ne por-

te altri esempi: *Qualis est* (come ei dice), *caerimonia quaedam orandi ante solis ortum; vel audiendi sacrum a sacerdote qui vocetur Joannes; vel dicendi bis alleluja, vel pater noster, quando semel est dicendum*. E moltissimi altri possono vedersi presso Genetto, *in primum praeceptum Decalogi*, quest. 9.

Ora i pellegrinaggi in questi secoli incolti si resero frequenti, non perchè erano regolati dallo spirito di Dio, a cui non piacciono se non quando s'intraprendono come un' opera laboriosa e di penitenza, ma per una superstiziosa credenza che adorar Dio e' santi in una chiesa più che in un' altra, fosse cosa più santa e di maggior perfezione; o perchè credeano che prendere i sacramenti o le indulgenze in una chiesa, fosse assai meglio che prenderle nella propria parrocchia, o in altre chiese di sua patria, dove potevano ugualmente guadagnarsi. Ma se la superstizione si fosse contenuta sin qui, sarebbe stata comportabile. Molti avevano opinione che, visitando la tomba di un santo o d'altro, con lasciarvi una limosina, ovvero con erigere una magnifica chiesa, sarebbero saldati già tutti i conti con Dio, e sarebbe fatta una buona pace con lui, senza passare alla contrizione de' peccati, alla restituzione della roba maltolta ed alla emendazione della vita. Folco, conte d'Angiò, angariava i suoi sudditi, rubava, e non vi era rapina che non commettesse sopra i deboli, e credeva saldar con Dio queste partite con andare in pellegrinaggio sino a Gerusalemme, per farsi quivi flagellare da due suoi servidori colla fune al collo dinanzi al se-

polcro di Nostro Signore, siccome rapporta Michele, signor di Montagna, ne' suoi Saggi, lib. 1, c. 40, e co' danari che avea rubati fondò da' fondamenti una magnifica chiesa nella campagna di Tours, e voleva che l'arcivescovo di Tours, nella di cui diocesi era quella stata fabbricata, venisse a consecrarla. Ma il santo vescovo rifiutò di andarvi, e gli fece dire, come rapporta Glabro Ridolfo, scrittore contemporaneo dell'undecimo secolo, lib. 2, *Hist.*, c. 4, che *hoc potius illi videbatur competere, ut primitus si quid injuste diripuerat alicui, restitueret; sicque princeps justo judici Deo propria, quae voverat, offerre deberet.* Ma furono in ciò troppo diversi i sentimenti del romano pontefice; e quel che n'avvenne sopra questo rifiuto; della collera di Folco, dell'avarizia ed ambizione di Roma, e della divina indignazione, perchè non s'imputi a mia temerità, meglio sarà trascriverlo colle parole stesse del santo abbate Ridolfo, che, *loco citato*, così siegue questa veramente memoranda e degna storia: *Cumque igitur ista Fulconi a suis perlata fuissent, diutina feritate resumpta, nimium indigne ferens episcopi responsa, insuper comminatus illum valde, ac sublimius inde, quod valuit, adegit consilium. Mox denique copiosa argenti, ac auri assumpta pecunia Romam pergens, Joanni papae causam suae profectionis exposuit; ac deinde poscens quod ab illo optaverat, plurima ei munerum dona obtulit. Qui protinus misit cum eodem Fulcone ad praedictam basilicam sacrandam unum ex illis quos in B. Petri, apostolorum principis, ecclesia cardinales vocant, nomine Petrum, cui etiam praecepit ut, veluti romani pontificis*

authoritate assumpta, quidquid agendum Fulconi videbatur, intrepidus expleret. Quod utique audientes Galliarum quique praesules, praesumptionem sacrilegam cognoverunt ex caeca cupiditate processisse; dum videlicet unus rapiens, alter raptum suscipiens, recens in romana ecclesia schisma creavissent; universi etiam pariter detestantes, quoniam nimium indecens videbatur ut is qui apostolicam regebat sedem, apostolicum primitus ac canonicum transgrediebatur tenorem. Cum insuper multipliciter sit antiquitus authoritate roboratum, ut non quispiam episcoporum in alterius dioecesi istud praesumat exercere, nisi praesule, cujus fuerit, compellente aut permittente. Igitur die quadam mensis maji congregata est innumerabilis populi multitudo ad dedicationem scilicet praedictae ecclesiae. Ex quibus multo etiam plures illuc Fulconis terror ob suae elationis pompam convenire compulit. Episcopi tantum, qui ejus ditione premebantur, coacti interfuere. Caepta igitur die constituto satis pompatice hujusmodi dedicatione, atque peracta, missarumque ex more solemniis celebratis, postmodum quique ad propria rediere. Denique imminente ipsius diei hora nona, cum flabris lenibus serenum undique consisteret caelum, repente supervenit a plaga australi vehementissimus turbo, ipsam impellens ecclesiam, ac replens eam turbido aere, diu, multumque concutiens; deinde vero solutis laquearibus universae ejusdem ecclesiae trabes, simulque tota per pinnam templi ejusdem occidentalem in terram corruentes eversum ierunt. Quod cum multi per regionem factum comperissent, nulli venit in dubium, quoniam insolens praesumptionis audacia irritum constituisset votum;

simulque praesentibus, ac futuris quibusque, ne huic simile agerent, evidens judicium fuit. Licet namque pontifex romanae ecclesiae ob dignitatem apostolicae sedis caeteris in orbe constitutis reverentior habeatur; non tamen ei licet transgredi in aliquo canonici moderaminis tenorem. Sicut enim unusquisque orthodoxae ecclesiae pontifex, ac sponsus propriae sedis, uniformiter speciem gerit Salvatoris, ita generaliter nulli convenit quidpiam in alterius procaciter patrare episcopi dioecesi.

Moltissimi altri, per lo solo pellegrinaggio che per Roma intraprendevano, credevano di rimaner liberi e sciolti da tutti i delitti commessi, senza che fosse lor bisogno della contrizione de' peccati, della penitenza ed assoluzione de' propri sacerdoti; e questa perniciosa superstizione si dilatò tanto nella moltitudine del volgo stolto ed ignorante, che fu d'uopo, per toglierla dalla mente degli sciocchi, che il concilio di Selingstad, tenuto nell'anno 1022, nel canone 18, espressamente la condannasse. Ecco le parole del citato canone: *Quia multi tanta mentis suae falluntur stultitia, ut in aliquo capitali crimine inculpati, poenitentiam a sacerdotibus suis accipere nolint, in hoc maxime confixi, ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi dimittat peccata; sancto visum est concilio, ut talis indulgentia illis non prosit, sed prius juxta modum delicti poenitentiam sibi datam a suis sacerdotibus impleant, et tunc Romam ire si velint, ab episcopo proprio licentiam, et litteras ad Apostolicum deferendas accipiant.*

S'intraprendevano ancora tali pellegrinaggi specialmente in Gerusalemme, e nella spedizio-

ne di Terra Santa in Palestina, da giovanetti e da femmine, i quali, mescolandosi insieme nei lunghi e disastrosi viaggi, non vi era laidezza che non commettessero, e non si contaminassero di abbominevoli libidini. Si tralasciavano le arti ed i mestieri, non senza gravissimo danno della repubblica, e sovente, intraprendendosi da' capi di casa, questo portava l'abbandonamento delle famiglie; cosa che san Paolo, I *ad Timoth.* 5, disse esser peggiore dell'apostasia e dell'infedeltà. Non si teneva conto delle robe, delle mogli e de' figliuoli; ma i mariti ed i padri, abbandonando le loro case, non si curavano esporre a pericolo l'onore delle loro mogli e figliuole. Memorabili sono però le parole di Guglielmo, arcivescovo di Tiro, nel lib. 1, c. 6 della sua Storia, che compilò di questa Guerra Sacra: *Dividebatur*, ei dice, *maritus ab uxore, uxor a marito, patres a filiis, filii a parentibus, nec erat charitatis vinculum, quod huic fervori posset facere praejudicium, ita ut e claustris multi egrediebantur monachi, et inclusi de carceribus; nec tamen apud omnes erat in causa Deus, sed quidam ne amicos desererent, quidam ne desides haberentur, quidam sola levitatis causa, aut ut suos declinantes deluderent, aliis se adjungebant. Omnes ergo ex causis variis properabant. Non erat in regnis occidentalibus, qui aut aetatis, aut sexus vellet esse memor aut aliquibus persuasionibus deterritus ab incepto desisteret. Sed omnes indifferenter manus dabant; omnes unanimiter corde et ore votum profitebantur.*

Sin dai tempi di san Girolamo un'opera cotanto pia, quanto era il pellegrinaggio, cominciò a

contaminarsi; ond'egli lodò tanto sant'Ilarione che, essendo nato in Palestina, ed ivi dimorando, non avesse visitato Gerusalemme, se non una volta sola, per la vicinanza del luogo e per non mostrar far poco conto de' luoghi sacri. Or se a ragione vien lodato sant'Ilarione, che tutto vicino che fosse a Gerusalemme, sia stato così ritenuto ad andarvi, per non parere di rinchiuder Dio in un luogo angusto, come non potrà dirsi che da ignoranza e superstizione non procedesse in que' secoli barbari tanta frequenza di pellegrinaggi intrapresi da una turba infinita di gente, che abbandonavano le proprie case e' figliuoli, e tutti coloro di cui dovevano aver maggior cura e pensiero? Perciò esclamava san Girolamo, *Epist. ad Paulin. de Institut. Monachi. Non Hierosolymis fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est.* Canone 71, *Gloria*, cau. 12, quest. 2.

La malvagità che negli uomini è più comune e connaturale, che la probità, secondo che Dio stesso nel Genesi VIII, 21, ce ne fece accorti dicendo: *sensus enim, et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua*, ci sforza a credere che quando ad un'azione possono concorrere più fini, uno legittimo, ma laborioso ed arduo, l'altro pravo, ma comodo e vantaggioso; i più, donde nasce la frequenza di quell'azione, sian mossi dall'utile, anzi che dall'onesto. Ciò posto, noi ravvisiamo nelle storie de' secoli andati che tali pellegrinaggi godevano varie franchigie e privilegi, onde ci si fa credere che la moltitudine piuttosto da questo spinta fosse, che da altro, e per conseguenza si può ben giudicare

che sia stata la loro più superstizione che religione. De' loro privilegi fa lunga menzione il Du-Cange, *in Glossar.*, voce *Crucis Privilegium*, n. 2, e 'l gesuita Giacomo Gretsero, ne' suoi libri *de Sacris peregrinationibus et religionis causa peregrinantibus*, il quale nel lib. 2, cap. 12, afferma: *Haec peregrinorum Romam concurrentium multitudo causam dedit nonnullis abusibus.*

Ma quel che poteva più adescare l'umana debolezza, era il beneficio della tregua, di cui si fa menzione al titolo delle Decretali, *de Tregua et pace*, in vigor della quale credevasi che in certe stagioni dell'anno dovessero cessare tutte le ostilità private, accordandosi quindi sicurezza e favore a' pellegrini, i quali durante il lor pellegrinaggio, non potevano esser molestati dai loro creditori, come se fossero *Legati causa Reipublicae*, come dice Giovanni Andrea, secondo il testo nella legge 2, § 3, *Legatis*, *ff. de Judiciis*; ed il cardinale Ostiense appresso il Panormitano, nel c. 1, num. 6, *de Clericis peregrinant.*, insegna che non si possa procedere contro di un pellegrino da un giudice ordinario o delegato, se prima non sia fatta la prevenzione. Vedi Du-Cange, *in Glossar.*, voce *Crucis Privilegium*, e voce *Tregua*. Grande incentivo in vero era questo per la gente rovinata e decotta!

L'altro stimolo per l'umana cupidità era, il non essere obbligati a pagare dazi ed altre gravezze. Dal concilio Vernense, celebrato sotto Pipino nell'anno 755, fu ciò stabilito nel can. 22 con tali parole. *Peregrini qui propter Deum vadunt, telonium non solvant.* E che questo sia il signifi-

cato della voce *telonium*, può vedersi presso il Du-Cange nel suo Glossario. Il medesimo si ha dal canone *Si quis Romipetas* 23, causa 24, questione 3.

La storia ancora ci assicura che in que' secoli per tali fini mondani s'intraprendevano i pellegrinaggi. Alcuni sotto abito mentito di pellegrini andavano, tramando congiure; altri per isfuggire le pene dovute a' loro delitti. E questo abuso era sì allargato e pernicioso, che bisognò reprimerlo anche con leggi de' principi; siccome fece Carlo Magno col famoso Capitolare d'Aquisgrana dell'anno 789, c. 77 (presso il Baluzio, *Capitul. Regum Franc.*, tomo 1, p. 239), il quale, per estirparlo, stabilì questa legge: *Item ut isti mangones et cocciones, qui sine omni lege vagabundi vadunt, per istam terram non sinantur vagari; et deceptiones hominibus agere. Non isti nudi cum ferro, qui dicunt se data sibi poenitentia ire vagantes. Melius videtur, ut si aliquod inconsuetum et capitale crimen commiserint, ut in uno loco permaneant laborantes, et servientes, et poenitentiam agentes, secundum quod sibi canonice impositum sit.*

Moltissimi altri erano mossi, o da curiosità di veder paesi, o da voglia di procacciarsi da vivere, o da spirito di libertinaggio e d'allegria per andare così in tresca, ch'è quello che dicesi dal nostro volgo *far la birba;* e bene allo spesso si azzuffavano, e facevano questioni e risse nelle stesse chiese che andavano a visitare, siccome della chiesa di San Giacomo di Compostella ci attesta Gonzalez, al titolo *de Cleric. Peregrin.* Quindi tutti i concili tenuti in questi medesimi seco-

li, de' quali io parlo, furono tali pellegrinaggi qualificati per superstiziosi e di pernicioso scandalo, e sopra tutto il concilio Cabillonese II, celebrato nell'anno 813, stabilì un canone, che è il quarantesimoquinto, le di cui parole, rapportate anche dal Baronio a quell'anno, sono le seguenti: *Nam et a quibusdam, qui Romam, Turonumve, et alia quaedam loca sub praetextu orationis inconsulte peragrant, plurimum erratur. Sunt presbyteri et diaconi et caeteri in clero constituti, qui negligenter viventes, in eo se purgari a peccatis putant; et ministerio suo fungi debere, si praefata loca attingant. Sunt nihilominus laici, qui putant se impune aut peccare, aut peccasse, quia haec loca oraturi frequentant. Sunt quidam potentum, qui acquirendi census gratia, sub praetextu romani, seu turonici itineris, multa acquirunt, multosque pauperum opprimunt, et quod sola cupiditate faciunt, orationum, sive sanctorum locorum visitationis causa se facere videri affectant. Sunt pauperes, qui vel ideo hoc faciunt, ut majorem habeant materiam mendicandi; de quorum numero sunt illi qui circumquaque vagantes, illo se pergere mentiuntur, vel quia tantum sunt vecordes, ut putent, se sanctorum locorum sola visione a peccatis purgari: non attendentes quod ait beatus Hieronimus: Non Hierosolimam vidisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. De quibus omnibus domini imperatoris, qualiter sint emendanda, sententia expectetur.*

Quindi leggiamo ancora ne' trapassati secoli, essendo la moltitudine di tali pellegrinaggi veramente prodigiosa, come suole accadere quando simili frenesie ingombrano la plebe ignorante,

che Roma stessa fu costretta, sotto pena di scomunica, a proibirgli, vietando che niuno più andasse in pellegrinaggio a Gerusalemme, siccome si legge nell'Appendice di Ottone Frisingense, c. 40, e presso Alteserra, *in Decretal. Innocentii III in* c. 3, *de Cler. Peregr.* E sebbene il divieto si appoggiasse ancora alla ragione, perchè si pagava perciò un certo dazio a' Saraceni, contuttociò bisognava credere che, oltre il gran profitto che ne veniva a' Saraceni per quel numero infinito di pellegrini, dovette conoscere il papa che quelle gran caravane di pellegrini erano piuttosto menate da ignoranza e superstizione, che da spirito di vera religione; imperciocchè, se avesse ravvisato esser quelle dirette da lodevol fine, non avrebbe sì aspramente vietato a' Cristiani opera cotanto fruttuosa, per quel solo motivo che si pagasse un dazio agl'infedeli, poichè veggiamo che oggi per il mantenimento de' luoghi sacri permette che col danaro *ad redimendam vexationem* si appaghi l'ingordigia de' Turchi.

E qual maraviglia poteva nascere da quelle mie poche parole, che gli abusi introdotti ne' pellegrinaggi avessero tanto deformato la loro frequenza, che da atti di penitenza e di religione gli avesse trasformati in vane opere di superstizione ed ignoranza, se lo stesso abbiamo veduto intervenire nelle spedizioni delle crociate? Egli è certo appresso tutti i cattolici, che prender la croce, e con essa le armi per la liberazione di Terra Santa, sia opera grandemente accetta a Dio. Ma chi dicesse che la frequenza delle crociate avesse avuto fomento più dall'ignoranza e dalla

superstizione, che dalla prudenza e dallo spirito di Dio, per avventura non sarebbe errato, nè altro direbbe che quel che confermano tutte le storie, e quel che dimostra il disuso in cui sono ite, e l'infelice fine a cui, toltone la prima, che si fece sotto Gottofredo Buglione, quasi tutte l'altre mal capitate terminarono; anche quella che s'intraprese dal re Luigi di Francia, e l'altra predicata da san Bernardo, ove promise glorioso evento, che poi non riuscì; e non solo gran mortificazione recò al santo, ma lo costrinse fare di sè stesso l'apologia a papa Eugenio, nel lib. 2 *de Consideratione*, cap. 1.

Nè ad altra cagione comunemente si attribuiscono tali sventurati eventi, se non che alla corruttela, dissolutezza e ribalderia de' crociati, che credevano, presa quella croce e la spada per causa di Dio, esser loro lecita ogni brutalità, rapina e crudeltà; onde dobbiamo persuaderci che l'infinita giustizia di Dio avesse in abominazione di benedire quell'armi che, benchè prese per giusta causa, erano però maneggiate da gente così scelerata e rea, siccome ne fanno testimonianza Ottone Frisingense, *de gestis Friderici*, lib. 1, c. 60; Ruggiero Hovedeno ne' suoi Annali, Giacomo de Vitriaco, cap. 82; e da essi il padre Maimbourg, *Hist. des Croisades*, lib. 4, nell'anno 1149.

Ma finalmente che direbbero costoro se negli ultimi nostri tempi un cardinale, qual fu il padre Francesco Maria d'Arezzo nelle sue prediche recitate nel palazzo apostolico, impresse prima in Roma, e poi ristampate in Milano, condannasse per le ragioni stesse, come dannevoli piutto-

colti, la frequenza di tali sregolati pellegrinaggi esser derivata da superstizione ed ignoranza, può da ciò inferirsi, che assolutamente condanni il pellegrinaggio. Quanti autori cattolici hanno condannato la frequenza della comunione stessa dell'altare? Sarebbe pur troppo ingiusta conseguenza inferire da ciò, che abbiano condannata la comunione medesima. Molto più ingiusti, iniqui e maligni saranno coloro che da quelle mie poche parole vorranno inferire che io perciò riputassi inutili e superstiziosi tutti i pellegrinaggi che s'intraprendono da' fedeli ne' più famosi e celebri santuari delle province del mondo cattolico.

CAPO XVI.

Reputa inutili e superstiziose le orazioni e' sagrifizi, affine di liberar l'anime de' defunti dal Purgatorio.

Più sfacciata e nera calunnia non si è giammai intesa di questa, che ora si propone, così se si riguardano le mie parole, che tutt'altro contengono, come l'animo maligno e perverso di avermi voluto attaccare in cosa così grave, quanto si è un articolo stabilito di fede. Se si riguardano le mie parole, la calunnia è chiara; poichè io, dopo aver parlato de' pellegrinaggi (nella medesima pagina del tomo 1), non soggiunsi altro, « che in questi medesimi tempi, cioè nell'ottavo » secolo, le orazioni ed i sacrifizi affine di liberar » l'anime de' loro defunti dal Purgatorio, erano » vie più raccomandati, e molto più praticati ».

Si parla quivi dell'orazioni e suffragi per i morti, non come cosa allora introdotta per superstizione, ovvero per ignoranza, come lividamente mi s'imputa; ma che in questi tempi tali suffragi erano più che prima raccomandati, e molto più praticati, poichè si videro con frequenza moltiplicare le private messe in più cappelle che si erigevano nelle chiese, quando prima in un altare, che era il maggiore, al cospetto di tutto il popolo una, o al più due solenni se ne celebravano, e nulla più, come ne possono esser a noi testimoni le nostre antichissime chiese, le quali, secondo la loro antica architettura, mostrano ancora che un altare solamente, che era il maggiore, era collocato in mezzo nella parte più alta delle chiese, e non vi erano picciole cappellette, le quali si veggono aggiunte di poi, secondo che la frequenza de' sagrifizi in appresso più raccomandata e molto più praticata ricercava. Nè dee sembrare cosa strana, che in un secolo ora siensi rese più frequenti alcune particolari divozioni, ora meno in un altro, dando sovente le antiche alle nuove luogo, siccome tutto dì veggiamo intervenire moltissimi altri riti ed usanze. La prudenza però e lo spirito di Dio dee regolare tutte queste cose; altrimenti se la regola del proprio comodo, qualche mondano interesse n'è il direttore, il passaggio è molto corto e spedito, che un'opera di pietà e di religione passi in superstizione, o in empietà.

Qual cosa più santa e meritoria può riputarsi giammai, che pregare per l'anime de' defunti, e per mezzo del sacrifizio delle messe intercedere

per la loro liberazione dalle pene, nelle quali gemono nel Purgatorio? Eppure in ciò vi può essere superstizione e perniciosa lusinga che, in cambio di recar suffragio all'anime de' morti, si cagioni la perdizione dell'anime de' vivi. Quanti ripongono il presidio della salvezza della loro anima, non già nello studio di tenerla monda dalla contagione del secolo, e nel procurar in vita di sollevar le vedove e gli oppressi, ma, credendo di saldare ogni conto con Dio, sono tutti intesi a fabbricar cappelle sontuose, moltiplicare i sagrifizi e far celebrare delle messe in tutti gli altari? Quanti rubano in vita alle chiese vive, cioè a' fedeli, che sono nella comunione della Chiesa, per lasciare alle chiese morte, ampliandole, ed erigendovi cappelle ed altari luminosi e risplendenti di agate e di topazzi? Leggasi il famoso teologo Bossuet, vescovo di Meaux, il quale nella sua Politica estratta dalla Scrittura Sacra, al lib. 7, parte 2, propos. 11, fa vedere quanto pernicioso sia quest'abuso introdotto nel cristianesimo.

Del rimanente il volere da ciò dedurre che io riputassi inutile il pregare per i morti, ovvero negassi il purgatorio, è una calunnia pur troppo sfacciata. Io in più luoghi della mia istoria detesto, come errore gravissimo, una tale bestemmia; anzi, riputando che i Greci scismatici fossero in questa credenza, parlando nel lib. 8, c. 3 della mia storia, della diocesi di Cattaro, la quale era tutta sottoposta al metropolitano di Bari, dico che presentemente in buona parte è occupata da' Turchi, e che il rimanente ritiene ancora il rito greco scismatico, e con esso molti perniciosi

errori, e fra gli altri di negare il primato al pontefice romano, di negare il purgatorio, e la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo.

Ancora rapportando io al lib. 32, cap. 5, § 1 della mia opera l'empie eresie di Lutero, fra le altre sue follíe, reputo quella di negare il purgatorio.

Parimente nello stesso libro 32, c. 5, § 1, narrando l'insidiose maniere che praticava in Napoli Pietro Martire Vermiglio per insinuare in quella città di soppiatto la perniciosa dottrina di Lutero sopra questo punto del purgatorio, dico che costui, spiegando quel passo di san Paolo, *Epist. I, ad Corinth.*, c. 3. *Si quis autem superaedificat*, diede gran sospetto che non ben sentisse del purgatorio, talchè dal vicerè don Pietro di Toledo gli fu fatta proibire l'esposizione che egli faceva in san Pietro ad Ara sopra l'epistole di san Paolo. Dunque non vi è uomo, per quanto maligno e velenoso sia, che possa sopra di ciò sospettare della mia sana dottrina; donde parimente si convince che i miei detrattori hanno contro di me úsate le armi più ree ed infernali che potesse loro somministrare l'astio ed il livore, ed una malignità pur troppo sfacciata e detestabile.

CAPO XVII.

Qual forza e vigore debbano avere le proibizioni de' libri fatte in Roma, e massime nel regno di Napoli.

Dalle animose imputazioni che io con troppa libertà e livore abbia favellato della corte di Roma, e delle sue sorprese che tutto dì, per istabilirsi nella pretesa monarchia, tenta sopra la giurisdizione ed imperio de' principi, e che avessi perciò disseminate nella mia opera dottrine false, temerarie, scandalose e scismatiche, e pur troppo ingiuriose alla gerarchia ecclesiastica ed a tutti gli ordini della Chiesa, fu mossa Roma nel dì 1.° luglio 1723, con suo decreto a proibirla.

Il decreto della proibizione de' miei libri interposto in Roma dalla congregazione del Santo Uffizio il dì 1.° luglio del 1723 fa conoscere con molta chiarezza ed evidenza che i qualificatori che furono deputati ad esaminargli, con tutto che premuti e stretti da un inondamento di frati e monaci che innalzarono i loro gridi e schiamazzi, tanto che insino a Roma se ne sentì il fremito ed il rumore, con tutto che il nunzio di Napoli Vicentini, che si credette offeso da questa storia, avendo io per dura necessità del mio istituto dovuto narrare ciò che accadde a lui in Napoli, ed al suo tribunale della nunziatura in tempo del governo del conte di Daun, avesse fatte in quella corte pur troppo animose relazioni contro tali libri, rappresentandogli per empii ed ere-

ticali, e che bisognava usar rimedi forti ed esemplari non men contro di essi, che contro l'autore; nulladimeno i qualificatori stessi, così agitati e scossi da tanti e sì furiosi venti, non poterono stender tanto il loro rigore ed animosità, sicchè potessero qualificare i miei libri per ereticali, che contenessero proposizioni d'eresia, come esageravano i miei detrattori, cioè che io negassi il Purgatorio, l'ordinazione ne' vescovi, essere inutili le orazioni per i morti e molti altri consimili errori, falsamente attribuitimi, secondo che s'è potuto vedere dalle imputazioni che sinora si sono intese.

Eppure essi sono così proclivi a ciò fare nella censura de' libri che loro si commette, che nelle più ordinarie proibizioni si leggono quasi sempre queste parole: *Continentes doctrinas et propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, haeresim sapientes, imo etiam haereticas.* Il decreto fu in cotal forma concepito:

Decretum feria quinta, die 1 *julii* 1723.

In congregatione generali Sanctae Romanae, et Universalis Inquisitionis, etc. habita in Palatio Apostolico coram SS. Domino Nostro Innocentio, divina providentia papa XIII, *ac eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus in tota republica christiana contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a Sancta Sede apostolica specialiter deputatis; SS. Dominus Noster Innocentius* XIII, *habitis prius plurium insignium in Sacra Theologia magistrorum ac professorum, nec-*

non venerandae congregationis S. R. E. et venerabilis Inquisitionis qualificatorum consultationibus, ac auditis votis dominorum eminentiss. et reverendiss. DD. S. R. E. cardinalium in tota republica christiana generalium inquisitorum, libros typis editos, et in quatuor tomos divisos, quibus titulus est: Dell'Istoria civile del regno di Napoli, libri quaranta, scritti da Pietro Giannone, giureconsulto ed avvocato napoletano, in Napoli 1723, per lo stampatore Niccolò Naso, *prohibendos atque damnandos censuit, prout praesenti decreto, autoritate apostolica omnino prohibet et damnat, uti continentes doctrinas et propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus ecclesiae ordinibus, et toti ecclesiae hierarchiae, praesertim Sanctae Sedi apostolicae, erroneas, schismaticas, atque impias, et haeresim ut minimum sapientes. Hos igitur libros sic prohibitos et damnatos Sanctitas Sua vetat, ne quis, cuiuscumque sit status et conditionis, ullo modo, et sub quocumque praetextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, et quocumque idiomate impressos apud se retinere, et legere audeat, sed eos ordinariis locorum, aut haereticae pravitatis inquisitoribus statim, et cum effectu tradere et consignare teneatur sub in Indice librorum prohibitorum contentis, aliisque poenis arbitrio Sanctitatis Suae infligendis.*

Antonius Lancionus S. R. et universalis inquisitionis notarius.

(L. S.)

Die 6 julii supradictum decretum affixum et publicatum fuit ad valvas basilicae Principis Apostolorum, Palatii Santi Officii in acie Campi Florae, ac aliis locis et consuetis Urbis, per me Petrum Remolatium, sanctissimae Inquisitionis cursorem. Romae, typis Reverendiss. Camerae Apostolicae, 1723.

Questo decreto smentì i miei calunniatori, che declamavano in ogni angolo i miei libri per eretici, poichè, per appoggiare il divieto, bisognò ricorrere ad altri mezzi. Il concilio di Costanza distinse negli autori varii gradi d'errori, che bisogna rapportargli colle parole di Melchior Cano, il quale nel suo famoso trattato *de Locis Teol.*, lib. 12, c. 6, in fine, intorno a ciò si distinse sopra tutti gli altri teologi. *Accepimus enim*, ei dice, *e Concilio praesertim Constantiensi alias propositiones haereticas esse* (e di queste i censori romani non ne poterono qualificare neppur una ne' miei libri), *alias erroneas, alias sapientes haeresim, alias temerarias, alias scandalosas, alias piarum aurium offensivas.* Fu adunque questa proibizione non appoggiata ad altro, che alle imputazioni fattemi d'aver io scritto con troppo astio e livore contro Roma e suoi procedimenti, onde qualificarono alcune mie proposizioni per erronee, scismatiche, sediziose, temerarie ed ingiuriose alla loro monarchia, ch'essi chiamano gerarchia, delle quali accuse intendo io purgarmi in questo capitolo, e farle conoscere eziandio per animose e false. Questo decreto gli fece ancora rimaner delusi e tutti di ghiaccio, perchè quando crede-

vano che questa proibizione dovesse essere la più tremenda e formidabile, e che dovesse contenere le formole più spaventose e terribili, videro dipoi uscirne fuori una delle solite ed ordinarie.

Hanno i curiali di Roma stabiliti pure certi gradi in queste proibizioni, che furono accuratamente osservati da valenti teologi, ed ultimamente dal padre Martino Harney, Domenicano, teologo di Lovanio, il quale nel libro che compose contro Antonio Arnaldo, *de S. Scriptura linguis vulgaribus legenda* (al lib. 1, cap. 20, num. 3, pag. 275) dice: *Habent librorum condemnationes gradus suos; nam inter communiter usitatas aliud est e. g. decretum quod edit Sacra Congregatio ad Indicem, aliud est, quod Congregatio S. R. Inquisitionis; item an Sanctissimus annuat tantum, an etiam mandet; rursus an pontifex maximus in tertia persona loquens inducatur, et an in prima, et peculiari diplomate, sive brevi (nam hoc est multo gravius) librum damnet, praesertim si poena excommunicationis latae sententiae cum derogantibus, ut ajunt, clausulis apponatur.* Così credevano questi miei accusatori che la proibizione de' miei libri dovesse farsi con particolar diploma o breve, e non per via di semplice decreto. Credevano che dovessero alcune proposizioni dichiararsi non solo scandalose e temerarie, ma anche ereticali; ma poi videro che quanto si potè a duri stenti arrivare, i qualificatori non poterono far altro (senza però disegnarle) che di dire, *haeresim ut minimum sapientes.* Si credevano che la proibizione dovesse stendersi anco a' manoscritti, ma si vide poi ristretta a' soli impressi, o da impri-

mersi; che il papa dovesse introdursi a parlare in persona prima, e non in terza, con quel *prohibet et damnat;* che dovessero fulminarsi scomuniche terribili contro i detentori e lettori, l'assoluzione delle quali fosse riserbata al solo sommo pontefice: e non dirsi semplicemente, *sub poenis in Indice librorum contentis*, che niente ha di positivo; poichè al proposito notò Van-Espen, *Juris Eccles.*, parte 1, tit. 22, c. 4, num. 19: *Poenae variae sunt pro varietate librorum prohibitorum; neque juxta hodiernum Congregationis stylum solet exprimi quo ex capite liber proscribatur; incerta quoque manet poena quam contravenientes incurrunt.*

Credettero che premurosamente dovesse comandarsi che i libri dovessero consegnarsi agli inquisitori, ovvero agli Ordinari de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent;* siccome suol ordinarsi nelle proibizioni dei perniciosi libri. Ma poi videro che niente di questo si leggeva nel decreto, ma usandosi le consuete formole, solamente si dice: *Sed eos ordinariis locorum, aut haereticae pravitatis inquisitoribus statim, et cum effectu tradere et consignare teneantur.* Si maravigliavano ancora che non si leggessero nel decreto quelle pressanti e gravi formole *etiam de motu proprio, et ex certa scientia et matura deliberatione nostra, denique apostolicae potestatis plenitudine;* ed altre simili spaventose e terribile clausole.

Questa istessa proibizione dunque così semplice ed ordinaria, e fuori d'ogni loro aspettazione, avrà dovuto smentirgli di tante ree calun-

nie che imputarono a' miei libri; ed avrà potuto ancora bastantemente chiarirgli che Roma stessa non gli ha riputati cotanto scelerati, empi e sacrileghi, quanto essi gli andavano per le piazze, ne' confessionari e sin sopra i pulpiti declamando; e tanto maggiormente avranno potuto di ciò ricredersi, se della mia proibizione avranno fatto confronto colle proibizioni che gli anni scorsi, nel pontificato di Clemente XI, uscirono per i libri stampati in Napoli in difesa dell'editto del nostro augusto monarca, col quale si vietava potersi conferire benefizi del regno a' forestieri. Uscirono, come ciascuno sa, nell'anno 1709 tre nobili scritture, dettate sopra questo soggetto da tre insigni giureconsulti napoletani, nelle quali non fu altro lo scopo di questi celebri scrittori, se non che di mostrare che l'editto del re, di doversi conferire tutti i benefizi del regno a' suoi nazionali, fosse conforme non meno alle consuetudini e statuti dell'altre nazioni del mondo cattolico, ma a' canoni stessi in più concili stabiliti, alle costituzioni medesime de' sommi pontefici, alla dottrina de' padri antichi della Chiesa, ed alla comune sentenza de' più gravi teologi e canonisti.

Tanto bastò a Clemente XI per proibirle tutte e tre, non già per via di decreti, ma con due suoi terribili brevi, uno sotto la data de' 17 febbraio dell'anno 1710, l'altro sotto i 24 marzo dell'anno stesso, co' quali le dichiarò false, temerarie, sediziose, erronee ed ingiuriose alla Sede apostolica, eversive dell'unità e primato della Chiesa romana, distruttive della libertà ed immunità

ecclesiastica, sospette d'eresia, *imo etiam haereticas.* Di più, *motu proprio, ex certa scientia, et matura deliberatione, deque apostolicae potestatis plenitudine* le condanna, proibisce, le riprova anche manoscritte, e che debbano tosto consegnarsi agl'inquisitori, ovvero Ordinari de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent.* E coloro che contravverranno, siano scomunicati *ipso facto, absque alia declaratione,* dalla quale scomunica *nemo per quemlibet, nisi per nos, sive romanum pontificem pro tempore existentem absolvi possit.* Perchè chiaramente si comprenda, non meno quanto perversi ed iniqui fossero stati gli empi giudizi che sopra i miei libri fecero costoro, che di quanto peso debbano a noi essere simili proibizioni; non ci rincresce di trascrivere qui, in grazia di coloro che non gli hanno letti, le copie di questi due brevi, a fine che ciascuno maggiormente conosca al loro confronto il gran divario che vi è fra l'una e l'altra proibizione; e che se della prima non si tenne fra noi conto alcuno, molto meno debba tenersi di quest'ultima.

Copia del primo breve.

« *Sanctissimi D. N. Clementis, divina providen-*
» *tia Papae XI damnatio et prohibitio nonnullo-*
» *rum librorum sub titulis:* Ragioni del regno di
» Napoli nella Causa de' suoi Benefizi ecclesia-
» stici, che si tratta nel Real Consiglio della Mae-
» stà del re, nuovamente a tal affare ordina-
» to, ec.; *De re Beneficiaria Dissertationes tres, ubi*

» *Caroli Austrii, Hispaniarum regis, Pii, Felicis,*
» *Victoris, P. P. Augusti, edictum, quo fructuum ca-*
» *pionem in sacerdotiis externorum, et vacantium*
» *clericorum jubet, tum summo, tum optimo jure*
» *recte, atque ordine factum demonstratur, etc.*
» Considerazioni Teologico-Politiche fatte a pro
» degli editti di Sua Maestà Cattolica intorno alle
» rendite ecclesiastiche del regno di Napoli, ec.;
» *Clemens papa XI ad perpetuam rei memoriam.*
» *Cum, sicut nobis innotuit, in lucem prodierint*
» *nonnulli libri sub titulis infrascriptis, etc.*; Ragio-
» ni del regno di Napoli nella Causa de' suoi Be-
» nefizi ecclesiastici, che si tratta nel Real Con-
» siglio della Maestà del re, nuovamente a tal af-
» fare ordinato, 17 giugno 1708; *De re Benefi-*
» *ciaria Dissertationes, ubi Caroli III Austrii, Hi-*
» *spaniarum regis, Felicis, Victoris, P. P. Augusti*
» *edictum, quo fructuum capionem in sacerdotiis*
» *externorum, et vacantium clericorum jubet, tum*
» *summo, tum optimo jure, recte atque ordine fa-*
» *ctum demonstratur. Rex qui sedet in solio judicii*
» *dissipat omne malum intuitu suo. Prov. 20. Anno*
» *domini* 1708; Considerazioni Teologico-Politi-
» che fatte a pro degli editti di Sua Maestà Cat-
» tolica intorno alle rendite ecclesiastiche del re-
» gno di Napoli; parte prima nell'anno 1708.
» *Venerabiles fratres nostri S. R. E. cardinales,*
» *in tota republica christiana contra haereticam*
» *pravitatem generales inquisitores, a Sede aposto-*
» *lica specialiter deputati, auditis librorum hujus-*
» *modi censuris sibi relatis, illos tanquam conti-*
» *nentes propositiones falsas, male sonantes, teme-*
» *rarias, seditiosas, erroneas, Sedi apostolicae in-*

» *juriosas, Unitatis et Primatus ejusdem S. R. E.*
» *eversivas, libertatis et immunitatis ecclesiasticae*
» *penitus destructivas, suspectas de haeresi, schis-*
» *mati et haeresi proximas, immo etiam haereti-*
» *cas respective, omnino damnandos et prohiben-*
» *dos esse censuerint. Hinc est, quod nos, pro com-*
» *missa nobis divinitus Gregis Dominici cura, ani-*
» *marum pretioso Salvatoris et D. N. J. C. san-*
» *guine redemptarum periculis atque detrimentis,*
» *quae ex illorum librorum lectione et usu provenire*
» *possent, pastorali sollicitudine, quantum in Do-*
» *mino possumus, occurrere volentes, de memora-*
» *torum cardinalium consilio, ac etiam motu pro-*
» *prio, ac etiam ex certa scientia, et matura deli-*
» *beratione nostri, deque apostolicae potestatis ple-*
» *nitudine, libros supradictos, et eorum quemlibet,*
» *ubicumque alio idiomate, seu quavis editione, et*
» *versione huc usque impressos, ac manu descri-*
» *ptos, aut in posterum imprimendos et describen-*
» *dos, tenore praesentium damnamus et reproba-*
» *mus, ac legi et retineri prohibemus; ipsorumque*
» *librorum, et eorum cujuslibet impressionem, de-*
» *scriptionem, retentionem, lectionem et usum om-*
» *nibus, et singulis Christi fidelibus, etiam specifica*
» *et individua mentione et expressione dignis, sub*
» *poena excommunicationis per contrafacientes*
» *ipso facto, absque alia declaratione incurrenda,*
» *a qua nemo per quemquam, nisi per nos, seu R.*
» *Pontificem pro tempore existentem, praeter quam*
» *in mortis articulo constitutus absolvi possit, om-*
» *nino interdicimus. Volentes et apostolica autho-*
» *ritate praecipientes, ut quicumque libros praedi-*
» *ctos, vel aliquem eorum penes se habuerint, illos,*

» seu illum statim ac praesentes litterac ad eorum » notitiam pervenerint, teneantur tradere atque » consignare locorum Ordinariis, vel haereticae » pravitatis inquisitoribus; qui exemplaria sibi tra» dita illico flammis aboleri curent. In contrarium » facientibus, non obstantibus quibuscumque, etc.
» Ut ipsae praesentes litterae omnibus facilius in» notescant, nec quisquam illarum ignorantiam » valeat allegare, volumus pariter, et auctoritate » praefata decernimus, ut illae ad valvas basilicae » Principis Apostolorum et Cancellariae apostoli» cae, nec non Curiae generalis in Monte Citorio, » et in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex » cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illa» rumque exempla ibidem affixa relinquantur. Sic » vero publicatae, omnes et singulos, quos concer» nunt, perinde afficiant et arctent, ut si unicuique » illorum personaliter intimatae et notificatae fuis» sent, utque earum praesentium litterarum tran» sumptis, seu exemplis etiam impressis, manu ali» cujus notari publici subscriptis, et sigillo personae » in ecclesiastica dignitate constitutae munitis; ea» que prorsus fides ubique locorum, tam in judicio, » quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis » praesentibus, si forent exhibitae, vel ostensae.

» Datum Romae apud Sanctum Petrum sub an» nulo Piscatoris, die 27 februarii 1710, pontifica» tus nostri anno X. F. Oliverius.

» Anno a nativitate D. N. J. C. 1710, februarii » Indictione 3.ª, pontificatus summi in Christo Pa» tris et D. N. D. Clementis, divina providentiae » Papae XI, anno X, supradictae literae apostoli» cae affixae et publicatae fuerunt ad valvas basi-

» *licae Principis Apostolorum, Cancellariae apo-*
» *stolicae, et aliis locis solitis et consuetis Curiae*
» *generalis, in Monte Citorio, et in acie Campi*
» *Florae, per me Andream Graecum, apostolicum*
» *cursorem.*

» *Joseph Bertioli, promagister cursorum.*

» *Romae, ex typographia reverendae Camerae*
» *Apostolicae*, 1710.

COPIA DEL SECONDO BREVE.

» *Sanctissimi D. N. D. Clementis, divina provi-*
» *dentia Papae XI, nova damnatio ac prohibitio*
» *libri sub titulo:* Considerazioni teologico-politi-
» che fatte a pro degli editti di Sua Maestà Cat-
» tolica intorno alle rendite ecclesiastiche del re-
» gno di Napoli.

« *Librum cui titulus:* Considerazioni teologico-
» politiche fatte a pro degli editti di Sua Maestà
» Cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del
» regno di Napoli; *damnavimus et reprobavimus,*
» *ac legi, seu retineri prohibuimus, et alias prout in*
» *praedictis nostris litteris die* 17 *februarii proxi-*
» *me praeteriti expeditis, quarum tenorem praesen-*
» *tibus pro plene, et sufficienter expresso, ac de*
» *verbo ad verbum inserto haberi voluimus, uberius*
» *continetur. Cum autem in nostris litteris praefa-*
» *tis titulo libri hujusmodi, ex priori ejus pagina*
» *transcripto, praeter superius relata legantur*
» *etiam haec verba,* Part. 1, nell'anno 1708, *atque*
» *exinde, sicut ad apostolatus nostri notitiam per-*
» *venit, a nonnullis dubitatum fuerit, num ejusdem*
» *libri damnatio ac prohibitio etiam ad secundam*

» *ejus partem anno* 1709, *ut accepimus in lucem* » *editam, extendatur, seu potius ad primam ejus* » *partem dumtaxat anno* 1780, *ut praefertur, ty-* » *pis impressam, restricta sit. Hinc est, quod nos* » *injuncto nobis caelitus apostolicae servitutis mu-* » *nere quamcumque dubitandi ansam hac in re pe-* » *nitus praecidere, animarumque periculis parare,* » *utpote continentem propositiones falsas, temera-* » *rias, seditiosas, erroneas, Sedi apostolicae prae-* » *fatae injuriosas, jurisdictionis et libertatis eccle-* » *siasticae destructivas, usque etiam in schisma ma-* » *nifeste tendentes, et haeresi proximas, damnan-* » *das et prohibendas esse censuimus, consilio, ac* » *etiam motu proprio, ex certa scientia, et matura* » *deliberatione nostri, deque apostolicae potestatis* » *plenitudine, librum praedictum, quoad utramque* » *ejus partem ubicumque, et quocumque alio idio-* » *mate, seu quavis editione, et versione huc usque* » *impressum, vel manu descriptum, aut, quod ab-* » *sit, in posterum imprimendum, et describendum,* » *tenore praesentium denuo damnamus et reproba-* » *mus, ac legi, seu retineri prohibemus, ipsiusque* » *libri, ac cujuslibet ejus partis impressionem, de-* » *scriptionem, retentionem, lectionem, et usum om-* » *nibus, et singulis Christi fidelibus, etiam specifica* » *et individua mentione et expressione dignis, sub* » *poena excommunicationis per contrafacientes ip-* » *so facto, absque ulla alia declaratione incurren-* » *da, a quo nemo a quoquam, praeterquam a no-* » *bis, seu romano pontifice pro tempore existente,* » *nisi in mortis articulo constitutus absolutionis be-* » *neficium obtinere valeat, omnino interdicimus.* » *Volentes, et authoritate apostolica mandantes,*

» *ut quicumque librum supradictum, vel aliquam* » *eius partem penes se habuerit, illum, seu illam,* » *statim atque praesentes litterae ei innotuerint, lo-* » *corum Ordinariis, vel haereticae pravitatis inqui-* » *sitoribus tradere atque consignare teneatur. Haec* » *vero exemplaria sibi sic tradita illico flammis* » *aboleri curent. In contrarium facientibus, non* » *obstantibus quibuscumque etc.*

» *Ut autem eaedem praesentes litterae ad om-* » *nium notitiam facilius perducantur, nec quisquam* » *illarum ignorantiam allegare possit, volumus, et* » *authoritate praefata decernimus, illas ad valvas* » *basilicae Principis Apostolorum, ac Cancellariae* » *apostolicae, nec non Curiae generalis in Monte* » *Citorio, et in acie Campi Florae de Urbe ab ali-* » *quo ex cursoribus nostris, ut moris est, publicari,* » *illarumque exempla ibidem affixa relinqui; ita* » *ut sic publicatae omnes et singulos quos concer-* » *nunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum* » *personaliter notificatae et intimatae fuissent. Ipsa-* » *rum vero litterarum transumptis seu exemplis,* » *etiam impressis, manu alicujus notarii publici sub-* » *scriptis, et sigillo personae in ecclesiastica digni-* » *tate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem,* » *tam in judicio, quam extra, ubique locorum ha-* » *beri, quae haberentur eisdem praesentibus, si exhi-* » *bitae forent, vel ostensae.*

» *Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub an-* » *nulo Piscatoris, die* 24 *martii* 1710, *pontificatus* » *nostri anno X, F. Oliverius.*

» *Anno a nativitate SS. D. N. D. in Christo Pa-* » *tris et D. N. D. Clementis papae XI, anno X,* » *supradictae litterae apostolicae affixae et publi-*

» catae fuerunt ad valvas basilicae Principis Apo-» stolorum, Curiae generalis in Monte Citorio, et » in acie Campi Florae, et aliis locis solitis et con-» suetis Urbis per me Ludovicum Capelli, apostoli-» cum cursorem. Joseph Bertioli Magnus Cursor.

» Romae, ex typographia reverendae Camerae » apostolicae 1710 ».

Ora se queste proibizioni non isgomentarono anche le coscienze timorose e pavide, sicchè non proseguissero di leggere quelle scritture, le quali non contengono che una valida difesa delle ragioni del regno, e de' diritti di Sua Maestà intorno a' suoi benefizi; molto meno dovrà sgomentare quest'ultima, non cotanto rigorosa e terribile, sicchè tralascino la lezione di questi libri, i quali non trattano che delle cose accadute nel regno nel corso di quindici secoli, per ciò che si appartiene alla temporale ed ecclesiastica polizia di quello, e ne' quali vengono sostenute le supreme regalíe ed altre preminenze de' nostri principi contro gli attentati ed abusi dell'ecclesiastica giurisdizione.

Non si sgomenti dunque alcuno di questa proibizione, perchè i curiali romani dovevan farla, ed avrebbero mancato al loro debito se gli avessero lasciati correre liberi e franchi; ed avrebbero gravemente offeso le leggi onde la corte di Roma regola ora quest'importante affare della proibizione de' libri, se avessero fatto altrimenti. Essi credono che qualunque libro che non vada a seconda delle loro stravaganti massime, special-

mente in cose giurisdizionali, debba subito proibirsi; affinchè poi se venisse nelle occasioni di qualche contesa allegato in contrario, si possa tosto rispondere che non fa autorità, perchè proibito dalla Sede apostolica.

Nè dee alcuno sorprendersi, quando legge in simili proibizioni quelle spaventose parole: *propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, injuriosas omnibus Ecclesiae ordinibus, et toti ecclesiasticae hierarchiae, praesertim Sanctae Sedi apostolicae, erroneas, schismaticas, atque impias, et haereses ut minimum sapientes;* poichè queste parole, che ora si sono introdotte in Roma per formolario in quasi tutte le proibizioni, non hanno più quel senso del quale parla il concilio di Costanza e dottamente espose Melchior Cano, *loco citato*, lib. 12, c. 10; ma hanno significazione tutta diversa e lontana dal comune parlare e dal comune scrivere de' più savi teologi, e dinotano tutt'altro secondo l'applicazione ed il nuovo vocabolario di Roma.

Tuttociò che si scrive contro l'intraprese che fa la corte di Roma sopra la giurisdizione ed imperio de' principi, e perciò che debbano questi procurare di contenerla ne' suoi limiti con opporsi a' di lei attentati, si chiama dottrina sediziosa ed eversiva della loro pretesa monarchia, che essi cuoprono sotto il manto di primato: quello che si scrive per porre argine alla loro pretesa libertà e licenza, si chiama dottrina destruttiva dell'immunità ecclesiastica: si chiamano proposizioni false, temerarie ed ingiuriose quelle che si raggirano sopra la rilasciata disciplina,

ed i corrotti ed abominevoli loro costumi. Se si vogliono scoprire le molte superstizioni, dalle quali essi ricavano profitto e mantengono per rispetti mondani, si dice che siano sentimenti scandalosi, empi e che pizzicano d'eresia, o che offendono le pie orecchie. Se si detestano i rilasciati costumi de' frati e de' monaci, e le empietà e sceleraggini di taluni di essi, si qualificano per espressioni ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa; e se del clero ancora, si aggiunge a tutta l'ecclesiastica gerarchia. E con nuovo vocabolario si chiamano gli ordini religiosi de' frati e de' monaci, ordini della Chiesa, e la corte di Roma si cuopre sotto il nome di gerarchia ecclesiastica e di Sede apostolica. Tutto ciò che abbatte la loro pretesa monarchia, si chiama dottrina erronea, scismatica e sediziosa; per sediziosi e scismatici essi intendono tutti coloro che non riconoscono il papa per supremo monarca non meno dello spirituale, che del temporale.

Or se vorranno esaminarsi le proposizioni notate ne' miei libri per temerarie, sediziose, false, erronee, scismatiche, con questo nuovo vocabolario, certamente che molte ve ne saranno; ma se si vogliono ridurre a' veri e propri sensi, secondo che dottamente ne scrisse Melchior Cano, nel citato capo 10 del lib. 12, non se ne troverà pur una falsa, temeraria, ingiuriosa, ovvero empia, o erronea, e molto meno sediziosa e scismatica.

Non si potrà certamente ritrovar ne' miei libri proposizione alcuna falsa, perchè io contro il costume degli altri storici ho voluto astringermi a

leggi pur troppo dure e strette; cioè di non doversi credere alla sola mia narrazione, ma con ogni studio ho procurato additare nel margine gli scrittori contemporanei, o, almeno, i più esatti, per prova di quanto io veniva di rapportare. Saranno costoro falsi e non io. Forse vi saranno delle proposizioni erronee, avendo io facilmente potuto prendere degli abbagli, onde in alcuna parte avrò potuto errare; ma non sarà certamente stato l'errore volontario, ma cagionato dalla debolezza de' miei pochi talenti, ovvero dal tempo, del quale io non abbondava per esaminare più esattamente le cose; e di ciò nella prefazione ne ho dimandato a' miei lettori scusa e perdono, dicendo loro che alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esame, ma che non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso che non venirne mai a capo. Gli errori involontari meritano scusa e compatimento, e sempre che mi saranno manifestati, non solo renderò le dovute grazie a chiunque con carità cristiana me ne avvertirà, ma sarò prontissimo ad emendargli, e rimarrò contento, chè, scoperti, non daranno occasione agli altri di errar meco.

Molto meno potranno riputarsi alcune mie proposizioni ingiuriose, ovvero temerarie e scandalose, perchè io da semplice storico abbia rapportato del clero e degli ordini religiosi ciò che nelle antiche loro cronache ed annali trovasi notato, ed in che di poi l'umana fragilità gli ha fatti cadere. E molto meno, se della loro rilasciata disciplina e de' pravi costumi della corte di Roma

avessi io alcune volte favellato. Non debbono queste cose più riputarsi scandalose, o temerarie; pur troppo si sono rese familiari e comuni, nè ora fanno più ingiuria, nè per la loro notorietà apportano più nota di temerità a chi è costretto rapportarle. Il mondo già n'è pieno, e sta persuaso che molto più si fa di quello si dice.

Ma se mai alcuni libri potranno imputarsi di licenziosi e temerari, certamente non potranno questa taccia meritare i miei; poichè io in quelli non assumo di proprio arbitrio il carattere di declamatore, o che avessi forse a disagio, e senza che il mio uffizio ed istituto il ricercasse, voluto, come hanno fatto moltissimi, entrare a biasimare i loro corrotti costumi e la deformità nella quale hanno ridotta la chiesa di Dio. Ma cotali miei censori doveano riguardare che io aveva assunto in quest'opera il carattere di storico, ed agli storici non è raccomandato altro che di scrivere le cose come avvennero, senza adulazione o detrazione, ma con nettezza e verità. Non dee lo storico essere commosso nè dal timore nè dall'amore, non dee esser corrotto da doni, nè atterrito da minaccie: dee esser libero, ed amante non men della verità, che della libertà. Gravissimo in ciò è l'ammonimento del famoso Luciano, conforme per altro agli ammaestramenti de' più antichi savi della Grecia, il quale nel suo trattato, *Quomodo historia conscribenda sit*, diee quelle memorande parole nel § 41: *Talis igitur mihi sit historicus, metus expers, incorruptus, liber, fiduciae et veritatis amicus, qui Comici verbo, Ficum vocet ficum, Scapham dicat scapham: Non*

odio, neque amicitia tribuens cuiquam quidquam, non parcens, non misericordia, aut pudore vel verecundia tactus, judex aequus, benevolus omnibus eatenus, ne quid alteri justo plus tribuat, hospes in libris suis, nullius civitatis, suis ipse legibus vivens, regem agnoscens nullum, non quid hic vel ille existimaturus sit reputans, sed dicens quid factum sit. Ricercando dunque l'istituto della mia Storia civile del regno di Napoli di dover favellare non men della polizia e stato civile di questo regno, che dell'ecclesiastica e spirituale, non dovevo badare ad altro che alla verità, e dovevo posporre ogni altro interesse o contemplazione. *Unum enim hoc*, dice l'istesso Luciano, § 39, *historiae est proprium, et soli litandum veritati, si quis ad scribendam historiam accedat; reliquorum vero omnium cura abjicenda.*

Nè io poteva sfuggire, trattando della polizia del regno, di rapportare ancora la polizia dell'ordine ecclesiastico in quello stabilita. Poichè, siccome si è potuto osservare da ciò che si legge nella mia introduzione, il sistema presente del mondo cattolico non può comportare che la storia civile di ciascheduna regione possa andare disgiunta dalla storia ecclesiastica; poichè lo Stato ecclesiastico, gareggiando col politico e temporale de' prìncipi, si è per mezzo de' suoi regolamenti così forte stabilito nell'Imperio, e cotanto in quello radicato e congiunto, che ora non possono esattamente ravvisarsi i cambiamenti dell'uno senza la cognizione dell'altro. E se ciò ha luogo in tutte le province cristiane, molto più nel regno di Napoli, che è il più assorbito dal-

l'ordine ecclesiastico di tutti gli altri regni della cristianità. Sicchè, rapportando io nella mia storia i princìpi, i progressi e gl'incrementi di quest'ordine, e come siasi, così se si riguarda l'infinito numero e qualità delle loro persone, come gl'immensi loro acquisti e ricchezze, cotanto innalzato, per modo che poco gli resta per assorbire tutte le robe de' privati e l'imperio stesso temporale de' suoi regi, e le sue più alte e supreme regalíe; non dee ciò sembrare ad altri temerario ed ingiurioso; perchè siccome l'istorico viene astretto da tante leggi e legami di sopra rapportati, così, all'incontro, non si dee offendere alcuno, se, scrivendosi il vero, venga forse l'istorico ad altrui esser molesto, nè dee incolparsi colui, non essendo egli l'autore, ma un semplice rapportatore, siccome dice l'istesso Luciano, nel luogo citato. *Nam quod est justissimum, nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse, si quae infeliciter, aut stulte gesta sunt, narrabit: siquidem talium non est auctor, sed nunciator.*

Oltre che somma calunnia fu quella che tra que' popolari rumori sparsero i frati, che io del pontefice romano e della sua autorità parlassi con molto strapazzo, quando, sebbene io non acconsenta con gli adulatori della corte romana di farlo monarca, e di aver la chiesa di Dio per sua serva, non ho negato però nella sua persona il primato, ed avutolo, se non per principe, per capo certamente della Chiesa universale: anzi ho pur troppo stesi i confini delle regioni suburbicarie, e la sua potestà patriarcale sopra di quelle, la quale altri in troppo angusti termini avea-

no ristretta; ed ho condannate come attentati le sorprese che i patriarchi di Costantinopoli col favore degl'imperadori d'Oriente fecero sopra le chiese che appartenevano al trono romano, e commendati i nostri prìncipi normani, che, sottrattele poi dal costantinopolitano, l'ebbero restituite al romano.

Si aggiugne ancora, che, scoprendo io, secondo che il filo della storia portava, i molti attentati che si andavano commettendo di tempo in tempo dagli ecclesiastici in quel regno sopra la giurisdizione e l'imperio dei nostri prìncipi, era mancare al mio debito, se avessi taciuto i torti manifesti che usavano, ovvero con istile languido e servile avessi voluto scusare le loro intraprese contro le regalíe e preminenze reali, che si vedevano così miseramente oltraggiate. E pretendendo io non solo di soddisfare all'altrui curiosità, ma che i leggitori de' miei libri dovessero ricevere qualche frutto dalla loro lezione, ho creduto che non in altra maniera potessi loro giovare, se non palesando le cagioni de' mali, affinchè potessero quindi con facilità trovar efficaci rimedi per guarire le piaghe della ferita giurisdizione de' loro prìncipi.

Non poteva ancora tradire la mia patria, dissimulando i torti che tutto dì da Roma si ricevono, in defraudare i suoi nazionali de' propri benefizi, ed in permettere un così eccessivo acquisto de' beni temporali all'ordine ecclesiastico; e perciò ho creduto potermi valere della stessa libertà della quale i nostri Eletti in più memoriali dati alla maestà del nostro augusto monarca, che si

leggono nel secondo volume de' Capitoli e Grazie della città e regno, si sono valuti come per propria difesa, perchè si sottraesse il regno da' tanti aggravi ed abusi introdotti dagli ecclesiastici, specialmente ponendo freno a' loro smoderati ed eccessivi acquisti. E se senza nota di temerità e di scandalo si leggono ivi tante giuste querele, molto meno dovranno perciò i miei libri riputarsi per temerari e scandalosi.

Il voler poi riputare alcune proposizioni in quelli contenute per ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa, a tutta l'ecclesiastica gerarchia, e spezialmente alla Sede apostolica, sol perchè de' frati e de' monaci (che nel decreto s'appellano ordini della Chiesa) si sia parlato, e forse molto meno di quanto si avrebbe potuto; ovvero perchè della corte di Roma (cui si dà il nome di Sede apostolica) e de' suoi corrotti costumi siasi sovente ragionato per occasione de' suoi attentati sopra la giurisdizione de' nostri prìncipi, ovvero sopra i diritti e ragioni de' popoli oppressi: questa è una pur troppo animosa censura de' nostri qualificatori. Tralasciando che io non assunsi mai il carattere di declamatore, siccome hanno fatto moltissimi, quando è loro convenuto parlare degli abusi di quella corte, ma contenendomi nel mio istituto, non ho fatto altro che rapportare istoricamente ciò che a noi è accaduto; nè debbono cotali rapporti riputarsi ingiuriosi, sempre che sono fondati in una fedele e vera storia, ed appoggiati ad autori gravi e d'intiera probità e dottrina.

E che direbbero dunque questi qualificatori,

se sotto la loro censura cadessero l'opere di san Bernardo, il quale perpetuamente declama contro tanti e sì abominevoli costumi della corte di Roma, e contro i tanti abusi che vedeva introdotti, i quali col suo zelo procurava togliere ed estirpare? Che delle opere di Giovanni Gersone e di tanti altri insigni padri della Chiesa, e di tanti dotti e rinomati teologi? Saranno pur costoro riputati ingiuriosi alla Santa Sede ed a tutta la gerarchia ecclesiastica?

Ma intorno a ciò io voglio espormi ad un cimento, il quale sarà forse da molti stimato pericoloso, cioè d'esporre i miei libri al confronto delle prediche del cardinale d'Arezzo, cappuccino ed oratore apostolico. Che se ne faccia il paragone con conferire i miei luoghi che forse costoro reputano ingiuriosi, cogl'innumerabili che troveranno in quelle prediche, e dopo fattone il paragone, non altro giudice voglio, che essi stessi a determinare se l'opera mia al confronto di quelle possa notarsi di temeraria ed ingiuriosa. Io sono sicuro che a tal confronto qualificheranno la mia per modesta e sobria.

Se alcune volte sono stato tirato dalla necessità del mio istituto a favellare della palese ed a tutti nota dissolutezza e deformità di Roma, odasi quel che sopra ciò ne scrisse il cardinale d'Arezzo nella predica 4.ª del primo tomo, p. 44 dell'edizione di Milano, dove scongiura e declama che debbano divertirsi i popoli ed ammonirsi che non vadano a Roma, per migliorare forse nello spirito, perchè per gli esempi perniciosi e mali costumi degli ecclesiastici ne riceveranno

detrimento e corruzione. Si vale però delle riferite parole di san Girolamo, che dissuadeva san Paolino di andare in Gerusalemme; e rivolgendo ed adattando quel che il Santo Padre diceva di quella città, a Roma, ecco come egli esclama: « Roma, per l'amor di Dio, vivi in maniera, che » il livore e l'eresia con maschera di zelo non ab» biano a strappar la penna dalla mano di san Gi» rolamo, e scriver di te a' popoli lontani quan» to egli scrisse di Gerosolima a Paolino. Quanti » che vengono a Roma per migliorare lo spirito, » se vedessero in Roma non solamente vivere, » ma passeggiare con baldanza *et scorta, et scur» ras, et mimos,* ritornati a' loro regni, o fedeli, » o infedeli, andrebbero vociferando per le piaz» ze e per i circoli, che il concorrere a Roma non » è ormai divozione, ma frenesia! *Summae stulti» tiae est dimittere patriam, et inter maiores popu» los periculosius vivere.* Quanti venuti a Roma per » abbracciare la fede, accomodando la loro cre» denza non a' suoi dogmi, ma a' suoi costumi, » urlerebbero: *non credam!* Però ti supplico a vi» vere sì santamente, che come il mondo crede » per le leggi che da te ode, creda altresì per gli » esempi che in te rimira; affinchè i suoi nemici » non abbiano occasione di corrompere l'Evan» gelio e farne satira, e dove Cristo dice a Tom» maso: *quia vidisti, credidisti;* essi non possano » mai dire de' popoli, che ti credono e non ti ve» dono, *crediderunt, quia non viderunt* ».

Io certamente dell'ambizione ed ingordigia che hanno gli ecclesiastici d'arricchirsi, e de' ruinosi danni che all'ordine ecclesiastico hanno appor-

tato le ricchezze, non ne parlo con tanta abominazione, facendo paragone tra Roma chiamata la città santa, e Roma idolatra, come fa questo cardinale nel tomo 1, nella predica 12.ª, p. 139, dove, dopo d'aver rapportato che in Roma idolatra, per salire al delubro della Concordia, che era fabbricato sul Campidoglio, vi era una scala di cento gradini, e che quel tempio nella più elevata parte racchiudeva la cassa della moneta, per lo che non poteva ben divisarsi se chi andava al tempio, andasse per fermarsi a piè dell' altare, o per avanzarsi all' erario, soggiunge di Roma cattolica queste parole: « Iddio guardi la Chiesa, » che la superstizione di Roma idolatra fosse sta» ta ereditata con altri riti poco religiosi da Roma » cattolica, e che fosse anco a' dì nostri il tempio » di sotto e l'erario di sopra, l'altare nell'infimo » luogo, e nel supremo il gazofilacio; però che in » cotal guisa si potrebbe restare in dubbio se chi » entra nel servizio della Chiesa aspiri a' misteri » del tabernacolo, o al profitto che si ritrae dal» l'erario. Io credo costantemente che lo spirito » degli ecclesiastici sia sincero: ad ogni modo » questo vedere tanta calca su per le scale del » tempio, e tanti sforzi per salire più alto, e tanti » urti per respingere indietro i competitori, può » fare che si sospetti da chi non penetra i santis» simi fini della prelatura romana, che sopra il » tabernacolo ci sia l'erario, ove si aspiri ».

E parlando nella predica 56.ª al tomo 2, p. 152, de' danni che apportano agli ecclesiastici le ricchezze, dice così: « Roma, questi tuoi tanti tesori » a te fanno sperare, a me fanno temere. Vengo-

» no Babilonii a Roma, rapiti dallo strepito dei » miracoli del Vangelo, e trovano che, in vece » di parlare, si ostentano tesori. Tu speri che i » tuoi tesori ti conciliino riverenza, ed io temo » che stuzzichino l'invidia de' tuoi nemici, *ut au-* » *ferant omnia in Babylonem.* Temo che Iddio, » il quale ha fondato la Chiesa sopra i miracoli, » non sopra i tesori, vedendo che ai miracoli » siano succeduti i tesori, e che, come piangeva » Salviano, *quantum tibi copia accessit, tantum di-* » *sciplina recessit,* per addurti agli antichi mira- » coli non ti abbia un giorno a spogliare degli » accumulati tesori ».

E nella predica 79.ª, al § 20, p. 433, proseguendo il favellare della stessa materia, pur dice: « Che la Chiesa cresciuta in grandezza, in » favore, in opulenza, cominciarono a temersi gli » scapiti, perchè l'amore fu da taluno trasferito » dalla Chiesa agli emolumenti ed agli onori che » dalla Chiesa sperava: e perchè si cominciò a » prezzare più la manna delle prebende e la ver- » ga del dominio, che le Tavole della legge, pe- » rò si videro rinnovati nella Chiesa i rigori del- » l'Arca, e si provocò la pesante mano di Dio » con ribellioni, con laceramenti, con scismi, » con eresie ».

Leggasi ancora la predica 22.ª del tomo 1, p. 273, dove dice che lodevolmente la potestà secolare dee prender la cura di correggere le dissolutezze degli ecclesiastici; e lo comprova coll'autorità di sant'Isidoro Pelusiota, il quale narra che ne' suoi tempi la licenza de' chierici per la dissimulazione de' prelati era passata sì

oltre, che i prìncipi secolari si prendevano la libertà di correggerli, e di far argine con la loro autorità ad innondazione così perniciosa; e perchè un tal vescovo per nome Cirillo si doleva con Isidoro, che i laici si arrogassero tanta autorità sopra i ministri dell'altare, esenti per privilegio divino dalla loro giurisdizione, rispose il santo all'accorato pastore: « Monsignore non vi dole» te, imperocchè: *Bene consulunt, aguntque re*» *ges; non enim sacerdotium laedere propositum est* » *iis; sed laesam dignitatem ab iis qui non debite* » *administrant, satagunt vindicare* ».

Si faccia ancora confronto di quello che io dico degli spogli crudeli che soffrono i vescovi nella loro morte, anzi di quello che scrissero gli stessi Chiumazzero ed il vescovo di Cordova nel loro celebre Memoriale dato a Filippo IV, con quel che ne declamò questo insigne oratore apostolico nella predica 31.ª del tomo 1, § 9, p. 383. « Posti questi infelici prelati nell'ultima agonia » di morte (dice questo cardinale), i parenti, i » famigliari, gli amici, i collettori delle spoglie » a che pensano? All'anima del vescovo? No. Al » conforto del moribondo? No. Ad assistergli da » prelati cristiani? No. Altri pensano a succeder» gli nella dignità, altri nei titoli, altri a conse» guire parte di sue pensioni, di sue badíe, pri» ma ancora che vachino, e pensano tutti assie» me allo spoglio. Girano, s'aggirano, scorrono » da per tutto. Incatenano i cellai ed i granai; » chiudono e segnano con più sigilli, che non » aveva il libro veduto da san Giovanni, sì le » casse, come gli scrigni. Registrano quanto rac-

» chiudono le credenze e le guardarobe. Si assi» curano de' libri de' conti dell'entrate e de' cre» diti (chè quanto a' debiti non pensano soddis» farli); fanno esatti inventari e rigorosi seque» stri; e tutto ciò talora sugli occhi per anche » non chiusi dell'agonizzante prelato, *et ante» quam mortuus sit Aaron, expoliant eum vestibus » suis.* Tutti si affannano, tutti contendono, e tutti » dicono con voci tumultuanti, *velocius spolia de» trahe, cito praedare.* E se trovano che questi mo» ribondi leviti non abbiano consegnate, come » già san Lorenzo, nelle mani de' poveri le fa» coltà delle loro chiese, affinchè fossero traspor» tati da essi ne' tesori del cielo: se trovano *hor» rea impleta saturitate, et torcularia redundantia » vino:* se trovano *quod argentum thesaurizave» rint, et aurum, et non fuerit finis acquisitionibus » eorum,* e se trovano finalmente che lo spoglio » sia dovizioso; *laetantur coram eis, sicut exultant » victores capta praeda, quando dividunt spolia, » quia omnis violenta praedatio cum tumultu.* E » all'anima del vescovo, che, amareggiata dalla » memoria delle negligenze passate, tormentata » dalle angustie e dalle trafitture de' rimordi» menti presenti, e spaventata dall'imminenza » del giudizio futuro, e dall'eternità vicina, pro» va doppia agonia, chi ci pensa? diciamo il ve» ro, o signori, chi ci pensa, chi? Nessuno ».

Odasi ancora questo cardinale, quando nella predica 12.ª del tomo 1, § 10, p. 142, declama contro l'abuso di darsi facoltà a' vescovi di testare, e de' loro ambiziosi testamenti, per aver posto costoro nel fango ogni loro cura. « Se taluno

» assunto al vescovado (dice quest'insigne ora-
» tore) si dolesse con incessanti querele di non
» esser provveduto a sufficienza, di non poter
» mantenere con decoro i suoi famigliari, imban-
» dire modestamente le tavole, e sovvenire op-
» portunamente alla necessità del suo popolo e
» della sua Chiesa; se appena nominato ad un
» vescovado, invece d'informarsi dello stato delle
» anime e di meditare la riforma de' costumi, si
» ponesse ad esaminare accuratamente i registri
» delle rendite, delle vigne, degli oliveti, e ciò
» spremerebbe dagli occhi e da' cuori di tutti i
» buoni, gemiti d'alto dolore e lagrime di vivo
» sangue: che sarebbe, se dopo tante amare do-
» glianze di scarsi provvedimenti, facesse poi alla
» morte a favore de' nipoti testamenti sì alieni
» della moderazione evangelica, che lasciasse un
» ragionevole timore di sua eterna salute? Io non
» dico, vedete, che de' beni paterni e delle fa-
» coltà acquistate con lodevoli industrie fuori del
» santuario non si possa testare dagli ecclesiastici
» a favore de' loro congiunti. Si può, chi non lo
» sa? Lo permettono i sacri canoni: non vi è legge
» umana o divina che lo vieti. Ma che un mini-
» stro del sacro altare, che è messo dispensatore
» de' beni della sua Chiesa, dopo avere spremuto
» dentro gli scrigni e dentro gli erarii quanto san-
» gue di Cristo è avanzato a' suoi calici, lo faccia
» poi colare alla morte dentro i pozzi di casa; che
» con la penna destinata a commentar gli Evan-
» geli, da' quali è tanto commendata la povertà,
» scriva testamenti e codicilli che paiono copiati
» da quello del riccone descritto da san Luca e

» condannato da Dio; che un sacerdote, il quale
» quanto tempo ha servito all'altare, altretanto
» si è doluto di non poter mantenersi con decoro
» convenevole al suo grado, smentisca tra le ago-
» nie quelle querimonie, con lasciare monti d'o-
» ro per feudi, per maggioraschi, per principati;
» che sappia che qualunque superfluità ritenuta
» da' sacerdoti, singolarmente se proviene dal ga-
» zofilacio del tempio, è un furto solenne fatto
» agli altari, a' seminari, a' poveri, a chi marci-
» sce nelle prigioni ed a chi pericola o nell'o-
» nestà fra le insidie de' licenziosi, o nella fede
» fra le catene de' barbari; che non possa negare
» essergli superfluo tutto ciò che gli avanza al-
» l'onesto sostentamento, e che avanzandogli tan-
» to, quanto forse non lasciano alle loro illustri
» famiglie i senatori del secolo; ad ogni modo vi-
» va quieto, e muoia senza temere condennagioni
» sempiterne. Sacri prelati, non so che dire. *Ego*
» *non judico quemquam;* ma non oso neppure op-
» pormi a san Bernardo, che dice: *Ministri eccle-*
» *siae qui stipendiorum superflua, quibus egeni su-*
» *stentandi forent, impie sacrilegeque sibi retinent,*
» *duplici profecto peccant iniquitate, quod et alie-*
» *na diripiant, et sacris in suis vanitatibus abu-*
» *tantur.* Non oso oppormi a' sacri canoni, i quali
» detestano somiglianti disposizioni, e le danno
» per nulle, e francamente risolvono: *Ut gene-*
» *raliter bona quaelibet per ecclesiam acquisita, ad*
» *eam in clericorum obitu deferantur* ».

In ciascheduna quasi delle sue prediche sono molti altri luoghi che fanno vedere non doversi attribuire a temerità o licenza, favellare in sì fatta

guisa della caduta della disciplina della Chiesa. Dovranno dunque le prediche di costui riputarsi ingiuriose agli ordini della Chiesa ed alla gerarchia ecclesiastica? Dovranno forse riputarsi perciò temerarie, scandalose, ovvero offensive delle pie orecchie? E se si dirà che a costuí era lecito, come oratore apostolico, dentro le pareti del sacro palazzo declamare contro i depravati costumi della corte di Roma, e l'ambizione de' suoi prelati; ma non sarà lecito ciò fare ad altri, che non sono deputati a questo sacro ministerio di predicare la parola di Dio; si risponde che tutto andava bene, se la cosa si fosse finita nella sola declamazione che si faceva a viva voce sopra il pulpito a porte chiuse; ma il papa poi permise che queste medesime prediche si fossero impresse in Roma e pubblicate per tutta l'Italia in lingua popolare, sicchè sino il volgo l'intendesse; anzi ne fu permessa una seconda edizione in Milano, tanto che ora quest'opera corre per le mani di tutti, nè però è riputata scandalosa, temeraria ed ingiuriosa agli ordini della Chiesa, ma è tutto dì letta e commendata da uomini pii e religiosi, poichè si declama contro abusi già palesi e noti. Nè si fa perciò ingiuria ad alcuno, ovvero si cagiona scandalo, nè meno alla minuta gente ed a' pusilli, i quali ne sono pure abbastanza intesi, e consimili detti corrono già come proverbi per le loro bocche.

Anzi come saviamente avverte il famoso teologo Melchior Cano, lib. 12, *de locis Teolog.*, c. 10, non debbono i teologi prudenti qualificare le proposizioni che leggono in alcun libro, per male

sonanti, per ingiuriose, per offensive delle pie orecchie, ovvero empie, perchè il volgo sciocco ed imperito se ne scandalizza e le sente con orrore; sarà questo scandalo farisaico, e perciò da non curarsene. I farisei trovarono anche di che scandalezzarsi nelle parole istesse di Cristo Signor Nostro, e perciò la stolida e superstiziosa moltitudine, imbevuta di false opinioni intorno agli abusi delle particolari divozioni a' santi, delle idolatrie che fanno alle immagini, e di tante altre loro superstizioni, non dee dar regola e norma alla condannagione de' libri. Costoro subito ti qualificheranno per luterano, se non consenti alle vane loro superstizioni. Non è questo giudizio da commettersi all'ottuso e grossolano ingegno del volgo, ma dee in ciò avere la maggior parte più la prudenza, che la teologia stessa. Ecco come prudentemente sopra ciò discorre il savio Melchior Cano, *loco citato:*

Pharisei, audito Christi verbo, scandalizabantur: plerisque discipulis durus erat illius sermo: turbis habere daemonium videbatur. Nec est ambiguum hoc tempore esse pharisaeos quosdam, esse stolidam turbam et multitudinem falsis opinionibus obtusam, certos demum esse discipulos quibus est sermo veritatis durissimus. Hi, si abusus reprehendas, qui in imaginibus colendis, et ornandis in Sacellis, templis, monasteriis, sepulcrorum monumentis sempiternisque memoriis condendis, sunt plurimi; si affirmes in hujuscemodi interdum, vel potius nimium saepe, plus vanitatem valere, quam religionem, diabulum, quam Christum; hi, inquam, fortasse dicent te luteranis opinionibus occupatum intolerabiles so-

nos fundere. Non est igitur habenda ratio vulgi promiscui, imbecillis, perturbati, imprudentis, sed prudentis, sinceri, pii, incorrupti. Nec theologia modo requirenda est, sed pietas ac prudentia, sine qua nullae aures possunt consentaneos sonos, abhorrentesque discernere.

Non dovevano dunque, e per gli esempi e per le ragioni addotte, riputare i miei qualificatori niuna proposizione de' miei libri per temeraria, scandalosa ed ingiuriosa agli ordini della Chiesa, e potevano certamente risparmiare quell'espressione animosa, che vi fossero delle proposizioni per somma calunnia ingiuriose; e non attribuire ad altri quello che è proprio de' frati e de' monaci loro compagni, poichè in calunniare essi ne tengono il vanto; onde non è di ragione che altri usurpi questa, che è lor dovuta parte. Egli è vero che, secondo il loro linguaggio, e pur troppo loro familiare ed ordinario, non suona tanto disonorata questa voce calunnia; perchè si vede che il cardinale Bellarmino istesso non fece difficoltà di dire nella risposta all'Apologia di Giovanni Gersone, che questo insigne teologo avea calunniato sopra il senso e l'intelligenza che si potrebbe dare ancora alle parole di san Gregorio. È una frase troppo lor pronta e famigliare, che l'usano spessamente senza consolazione alcuna di parole. S'è potuto scorgere dalle calunnie di sopra riferite, inventate contro la mia opera, quanto in quest'arte fossero eccellenti. Oltre che non si sa vedere qual calunnia si possa imputare a' miei scritti, quando io non rapporto se non la pura storia de' successi, così come avven-



nero; nè ho voluto che si credesse alla mia sola narrazione, ma ho sempre additato nel margine gravissimi autori, e per lo più contemporanei, che gli rapportano. Saranno dunque essi calunniatori, e non io. Ma che vi vuole per dire così a caso due parolette? Costa ciò poca fatica. Bisogna provarlo, e non fare come il cieco, irato e furioso, che a torto ed a dritto fracassa e calca ciò che gli è fra' piedi e gli si para avanti.

Qualificar poi proposizioni che sappiano d'eresia, è una cosa molto pericolosa. Ci vuole molta prudenza, ed un animo assai pacato e placido, per darne diritto giudizio; ciò che non era da sperare da' miei censori, cotanto agitati e scossi da tumultuosi stuoli di frati e di monaci. Non dipende dalla sola teologia, specialmente da quella che è professata ne' chiostri, dar sopra ciò esatto parere; ma si richiede un fino discernimento ed una consumata prudenza. Non bastano le definizioni scolastiche e gli argomenti di una specolativa disciplina; ma bisogna riguardar più cose, ed attentamente osservare le più minute circostanze. Alcune proposizioni che si leggono nell'Evangelio stesso, lette ne' libri degli Ariani, daranno altro sapore; e come dice Melchior Cano, *loco citato*, di sant'Atanasio: *Quae in Evangelio Christi dulcis erat super mel et favum, eadem propositio in Arii libros transfusa sapiebat haeresim, eratque ejus gustui vel amarissima. Atque ut idem vinum ex vase uno sapit picem, ex altero non sapit, et res eadem illud olet, unde sit, e caeno male, ex arcula muliebri bene; sic una et eadem oratio ex uno corde et ore odorem spirat jucundissimum, ex altero*

teterrimum; ex uno saporem suavem servat, ex altero insuavem. Quemadmodum etiam videmus aquam e radicibus et canalibus per quos transit, aliud atque aliud olere et sapere. Non itaque e rerum ipsarum orationumque natura sapor, odorve omnis existimandus est, sed tum res, tum orationes ipsae e venis aliquando et viis per quas permeant, saporem et odorem accipiunt. Saporem igitur propositionum, ut dixi, non tam scientia, quam prudentia dijudicat. Quocirca quae propositio haeresim sapiat; quae contra non sapiat; non teologi quivis, sed prudentes solum, atque experientes poterunt judicare.

I miei libri non potevano dar sapore alcuno che offendesse l'altrui palato, nè odor molesto che lo fastidisse, nè di ciò alcun sospetto. Erano scritti da un cattolico in una città, che passa piuttosto per superstiziosa che per miscredente; stampati con permissione pubblica del consiglio supremo del principe; pubblicati non di soppiatto, ma palesemente, e che portano in fronte il nome proprio dell'autore, e dedicati al più pio e religioso principe del mondo cattolico. Furono esposti nelle più frequenti librerie, e palesati al mondo con tutta la buona fede, e con confidenza che non vi fossero cose che offendessero la nostra santa religione; e quel che è più, scritti da me, assumendo il carattere di un semplice storico, e con unico intendimento di scrivere la storia civile di un regno, e di non intrigarmi in questioni di dogma ed in controversie di religione, non essendo ciò nè del mio istituto, nè della mia professione, ma di tessere una storia che fosse

di profitto a' nostri compatrioti, e specialmente a' magistrati, agli avvocati ed a coloro che fossero curiosi delle nostre memorie. Non ho preteso di riformare i rilasciati costumi dell'ordine ecclesiastico, nè i loro abusi, ma semplicemente, portando così l'istituto di una storia civile, far avvertiti i nostri magistrati e coloro che hanno in mano le redini del governo, a non farsi sorprendere da' continui attentati che si commettono sopra la giurisdizione del principe, e sopra le ragioni e prerogative de' popoli e della nazione. Non era perciò da dar io sospetto alcuno di miscredenza, nè le mie proposizioni dovevano prendersi, se non in senso cattolico e pio, lontano affatto da ogni mal odore e sapore.

Non ho insegnata alcuna nuova dottrina che fosse sospetta, nè mi sono avanzato ad asserire proposizione che fosse pure poco lontana dalla sana dottrina e dal sincero sermone della Chiesa. Alcuni non si sono arrischiati nè meno qualificar per sospette d'eresia e male sonanti queste proposizioni, cioè: *Graduationes et magisteria universitatum esse vana gentilitate introducta, et tantum prodesse Ecclesiae, quantum diabolum. Silvestrum et Costantinum errasse Ecclesiam dotando. Ecclesiam romanam esse synagogam Satanae. Electionem papae a cardinalibus per diabolum fuisse introductam. Item papam non debere dici sanctissimum propter officium; alioquin diabolus diceretur sanctus, quia est officialis Dei. Item plures Romae nunc salvari ex conjugatis, quam ex clericis. Item monacatum non esse pietatem. Item romani episcopi monarchiam post D. Hieronymi tempus*

exortam esse. Item Phocam instituisse, romanam Ecclesiam omnium esse Ecclesiarum caput.

Di queste e consimili ne fece catalogo Melchior Cano nel citato libro 12, *de locis Teologicis*, c. 10, il quale dice che giudicare che queste proposizioni abbiano sapore d'eresia, sia d'un palato pur troppo dilicato.

Or dove mai ne' miei libri si potranno trovare proposizioni a queste consimili, sicchè si possano qualificare per male sonanti e che sappiano d'eresia? Ne mostrino pur una, che volentieri emenderemo l'involontario errore e cambieremo le nostre parole, conformandole a' veri e cattolici sensi, affinchè ogni equivoco o dissonanza sia da quelle lontana.

Ma il fatto sta, che non pur non potrà additarsene una che abbia sapore d'eresia, ma nemmeno che sia scandalosa. Dice Melchior Cano, *loco citato*, che quella propriamente sia scandalosa proposizione, *in qua scandalum notari potest.* E quali son gli esempi che questo insigne teologo adduce di queste proposizioni scandalose? Eccogli: *Qualis illa fuit enumeratio incommodorum auricularis confessionis; in qua incommodorum enumeratione, tanto cum Germaniae scandalo, Erasmus versatus est. Tales illae sunt sive commentitiae fabulae, seu narrationes etiam verae, quibus monachorum occulta vitia vel finguntur, vel deteguntur. Sic propositiones illae scandalosae sunt. Praelatus malus vere est fur et latro. Per censuras ecclesiasticas clerus populum suppeditat, et avaritiam multiplicat. Sacerdotes criminose viventes sacerdotii polluunt potestatem. Clerici epistolis decre-*

talibus studentes stulti sunt. Dantes eleemosynam fratribus mendicantibus sunt excommunicati. Confirmatio juvenum, clericorum ordinatio, locorum consecratio, reservantur episcopis propter cupiditatem lucri temporalis et honoris. Universitates et collegia vanitate hominum sunt inducta. Leguminibus, et piscibus venter inflatur, et turget, atque adeo ad concubitum, et venereas voluptates aptissimus redditur.

Mostrino pur una i miei qualificatori di queste o consimili proposizioni ne' miei libri, e poi con ragione le qualificheranno per scandalose.

È un gravissimo errore, come saviamente avvertì Melchior Cano, confonder lo scandalo del volgo ignorante, che si dice farisaico, e lo scandalo che produce il mal esempio, talchè i deboli ed imbecilli siano spinti ad imitarlo ed a precipitarsi negli stessi vizi e dissolutezze.

Scandalose certamente saranno (o siano favole, ovvero storie) quelle tante novellette che manifestano gli occulti vizi de' monaci, le loro laidezze, le nefande libidini e gli altri loro impudici costumi; perchè la gente volgare e semplice dal di loro esempio si rende più proclive ad imitarli. Ma se si riprendono gli abusi che fanno delle loro particolari divozioni, le tante superstizioni introdotte per tirar dal volgo non men la riverenza e l'ossequio, che danari; i tanti traffichi indegni che sopra ciò commettono; i tanti miracoli finti per fini mondani; e le tante cabale e negoziati per arricchire; se si riprende nell'ordine ecclesiastico l'ambizione, l'ardente sete dell'oro e dell'argento, di dominare e di stendere la loro

giurisdizione sopra quella de' principi: non è questo recar scandalo, ma rimedio e salute. Scandalose certamente, se fosse così, sarebbero l'opere tutte de' Padri antichi della Chiesa, di san Bernardo, di Giovanni Gersone e di tanti altri, e sopra tutte, come s'è veduto, le prediche del cardinale d'Arezzo. Non bisogna dunque dall'animosità farci bendar gli occhi, e ciò che sembra molesto e dispiacente, qualificarlo per temerario, scandaloso, malsonante ed ingiurioso. Non basta per saldar queste piaghe un rimedio cotanto facile e pronto; ci vuole emendazione e riforma, e ritirarsi indietro ne' primi istituti, che furono incorrotti e puri, ed in cotal guisa si sottrarranno da questi rimproveri; altrimenti sin tanto che durerà la loro corruttela, non ostante le proibizioni e divieti, saranno sempre rinfacciati e ripresi de' loro scandalosi vizi. E che ci vuole a fare un decreto proibitorio, senza sentire l'autore del libro che si pretende condannare, senza additare le proposizioni, nè specificare quali siano le scandalose, quali le offensive, le temerarie, le sediziose, o scismatiche? A ragione dunque, di consimili decreti nel nostro regno di Napoli, specialmente quando siano proferiti dalla congregazione del Sant'Ufficio, non si tiene conto, e molto più quando non sia a quelli conceduto regio *Exequatur*, senza di cui qualunque decreto o scrittura che vien da Roma, non ha presso di noi forza o vigore alcuno; ciò che dimostreremo nel capitolo seguente.

CAPO XVIII.

Che consimili decreti nel regno di Napoli non possano aver forza e vigore alcuno, e molto meno debbano obbligare le coscienze degli uomini ad osservargli.

Non accade qui ripetere quanto degli abusi di questi decreti proibitorii fu da noi lungamente rapportato nel lib. 27 della Storia civile al cap. 4, § 2. Chi avrà dinanzi agli occhi quel capitolo, conoscerà manifestamente che è un abuso intollerabile ciò che si pretende da Roma, di far valere questi suoi decreti proibitorii in tutte le province della cristianità, senza che i prìncipi gli approvino, e senza che i popoli gli accettino. Conoscerà ancora che tutti i prìncipi non hanno mai voluto soffrire che ne' loro domìni un tal abuso s'introducesse, ma hanno comandato a' loro vescovi nazionali ed alle università de' loro regni, che prima tali decreti esaminassero; e quelli esaminati e corretti, si presentassero ad essi per interporvi il regio placito, e se ne comandasse poi l'osservanza, secondo il loro *Exequatur* e la loro censura, non già per quella di Roma. E ciò eziandio quando le proibizioni si siano fatte con particolar bolla o breve del papa stesso. Anzi l'istesso indice proibitorio, che chiamano Tridentino, non ostante la bolla del pontefice Pio IV che voleva che da tutti fosse osservato, fu posto in Ispagna sotto rigoroso esame; e dal re Filippo II fu commesso a' collegii ed uni-

versità di ciascun regno, che attentamente lo rivedessero. Fu ciò eseguito con molta prontezza; ed alcuni libri, fra gli altri l'opere di Carlo Molineo, che nell'Indice tridentino era arrolato fra gli autori di prima classe, non furono vietati; alcuni furono permessi; altri con picciole espurgazioni parimente concessi. Quindi sursero in Ispagna ed altrove gl'indici espurgatorii; perchè i prelati, e l'università ed i collegi di ciascuna provincia vollero in ciò avervi anche la loro parte, e credettero che la loro censura fosse più esatta per le province ove dimoravano, e che il principe sa meglio ciò che nel suo Stato possa apportar quiete, incomodo o disordine, che non si sa di fuori. Così in Ispagna s'introdusse lo stile di farsi questi Indici; e dall'indice espurgatorio fatto compilare per comandamento del cardinale Gasparo di Quiroga, arcivescovo di Toledo, e generale inquisitore di Spagna, ed impresso nel 1601 manifestamente si vede che in Ispagna l'indice tridentino istesso non fu giammai in tutto e secondo il suo rigore ricevuto, come rapporta Van-Espen, *de Usu placiti Regii*, par. 4, c. 2, § 3. Questo scrittore istesso rapporta essersi fatta osservare in Fiandra dal medesimo re Filippo II l'istessa vigilanza, poichè, divolgato che fu quell'indice in quelle province, non fu perciò ciecamente ricevuto, ma per autorità regia fu dato anche quivi ad esaminare, ed essendosi osservato che in quello si proscrivevano molti libri d'ogni facoltà e scienza, di alcuni de' quali castigati e purgati da alcuni errori, o false opinioni poteva aversi buon uso, e leggersi con utilità

esempi che ci suggeriscono i Codici di Teodosio e di Giustiniano ed i più gravi e rinomati autori, che gl'imperadori, dopo la censura de' vescovi e del concilio, essi proibivano i libri degli eretici, e gli condannavano al fuoco. Il proibire, il bruciare, e molto più il vietarne la vendita e la stampa, il farne inquisizione o ricerca, il comandare che si portino i libri al vescovo o all'Inquisizione, sospendere i stampatori dal loro uffizio, impor loro sovente pene pecuniarie, come si pretende, anzi si comanda ora; erano riputati atti di giurisdizione sopra cosa temporale, non semplice censura. I padri del concilio Niceno I dannarono semplicemente i codici di Ario, e poi Costantino M. fece editto proibendogli e condannandogli ad esser bruciati; e l'istesso fu fatto de' libri di Porfirio, siccome rapporta Filesaco, *de Sac. Epis. Auctor.*, c. 1, § 7, fog. 14. I padri del concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e l'imperatore promulgò legge, proibendone la lezione e la difesa, come può vedersi presso Liberato, *Breviar.*, cap. 10, e nella legge 6, *C. Just. de Haeret.* Il concilio di Calcedonia condannò gli scritti di Eutiche, e gl'imperadori Valentiniano e Marciano fecero legge, dannandogli ad essere bruciati; come si legge nel Codice di Giustiniano *L. quicumque, § nulli et § omnes C. de Haereticis* e presso Evagrio, lib. 1, c. 2, e Socrate, lib. 1, c. 6. Tanto che fu stimato un grave attentato sopra la potestà de' prìncipi quello di papa Lione, quando nell'anno 443 fece bruciare in Roma molti libri dei Manichei; non appartenendo alla Chiesa se non la censura, ma la proibizione e bruciamento al prin-

cipe, siccome avvertì Fevret, *de l'Abus*, lib. 8, c. 2, n. 7. Lo stesso, restituito l'imperio in Occidente da Carlo M., vediamo essersi praticato da questo savio imperadore, come è chiaro da' suoi Capitolari, lib. 1, c. 78; e così fecero tutti gli altri prìncipi ne' nuovi domìni che si stabilirono in Europa; e senza andar lontano, Carlo V nel 1550 pubblicò in Brusselles un terribile editto contro i Luterani, nel quale, fra l'altre cose, proibì rigorosamente i libri di Lutero, di Giovanni Ecolampadio, di Zuinglio, di Bucero e di Giovanni Calvino, i quali da trent'anni erano stati impressi; ed avendo commesso a' teologi di Lovanio che gli facessero un'indice di tutti i libri di eretici ed altri sospetti d'eresia, l'università de' teologhi di Lovanio, al primo che fecero, ne aggiunsero uno più diffuso; e l'imperadore con suo speciale editto emanato nel 1556 fece pubblicare quest'Indice, ed insieme la proibizione da esso fatta de' libri in quello contenuti, come rapporta Tuano, *Hist.*, lib. 6, e si legge l'editto nella compilazione fatta degli editti di Fiandra, parte 1, lib. 1, rubr. 7, di che fece anche menzione Van-Espen, *in Jure Eccles. Univers.*, parte 1, tit. 22, cap. 4, num. 5.

È cosa manifesta che a' prìncipi debba ciò appartenere, poichè ad essi importa che lo Stato non solamente da' libri satirici, sediziosi, scostumati e pieni di falsa dottrina non venga perturbato, ma anche da perniciose eresie. E siccome ai vescovi s'appartiene perciò la censura, perchè la disciplina e la dottrina della Chiesa non sia corrotta, così a' prìncipi importa che lo Stato non si corrompa, e che i suoi sudditi non

s'imbevino d' opinioni che ripugnano al buon governo.

La Chiesa, oltre la censura, non si attribuì per più secoli questa autorità di proibire, o far bruciar libri. E sebbene si legga un decreto sotto nome del concilio romano convocato nell'anno 494 sotto il pontificato di Gelasio I, nel quale si dichiara di quali libri debba la Chiesa romana valersi, e di quali non debba permetterne la lezione, nulladimeno, siccome fu osservato da' savi teologi, ed è chiaro dalle parole del decreto istesso, quivi si parla della pubblica lezione che si faceva de' libri nella Chiesa, in tempo de' divini uffizi, ad istruzione ed edificazione del popolo; poichè, crescendo in que' tempi tuttavia gli Atti de' mártiri, compilati da ignoti autori e pieni di falsi rapporti, la Chiesa romana fu sempre vigilante di non ammettere, senza maturo esame, la di loro lezione negli ecclesiastici uffizi, siccome dicono le parole del canone, rapportato da Graziano nel suo decreto, distin. 15, can. 3, *Sancta Romana. Sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in sancta romana Ecclesia non leguntur, quia et eorum qui conscripsere, nomina penitus ignorantur, et ab infidelibus, aut idiotis superflua, aut minus apta, quam rei ordo fuerit, scripta esse putantur.* Donde chiaramente si convince che quivi si parla della proibizione de' libri deputati alla pubblica lezione della Chiesa in tempo degli uffizi divini; siccome notò assai a proposito Van-Espen nel luogo citato, num. 2. *Haec satis ostendunt*, ei dice, *hoc unum voluisse synodum, a pubblica lectione, et*

divino officio amovere quidquid vel speciem falsitatis, aut aliquam fabulae mixturam habere videbatur, quod adhuc manifestius circa finem decreti indicatur his verbis: Caeterum qui libri in ecclesiasticis officiis per anni circulum a nonnullis legantur pro fidelium aedificatione, adnotandum censuimus. Itaque, soggiunge questo insigne teologo al num. 3, *catalogus, sive Index ille librorum nequaquam dici potest Index librorum prohibitorum, juxta usitatam modernam phrasim; nimirum Index exhibens libros, omnibus tam privatim, quam publice legi prohibitos: qui librorum Index ante proxime elapsum saeculum extitisse non reperitur.*

Non prima che nella metà del secolo decimosesto incominciossi da' romani pontefici a francar questo passo; i quali, volendo emulare in ciò gl'imperadori e' prìncipi d'Europa, si posero ancora essi a far indici proibitorii; e se la cosa si fosse fermata qui, sarebbe stata comportabile, ma in decorso di tempo fu preteso anche, come senza rossore volle sostenere il cardinal Baronio, che non a' prìncipi, ma a' soli pontefici romani s'appartenesse il proibire i libri di qualunque sorta che fossero. Il primo dunque che osò di farlo, fu il nostro Paolo IV, romano pontefice, il quale, mentre fu cardinale, essendo di grande autorità presso il pontefice Paolo III per la sua severità di costumi ed austerità di vita, si adoprò tanto con questo pontefice, che gli fece innalzare cotanto il tribunale dell'Inquisizione di Roma, e lo rese così spaventoso per tante rigorose leggi e nuove forme introdotte, che, assunto poi egli al pontificato, agli già stabiliti rigori

aggiungendovene altri nuovi più terribili, rese questo tribunale d'orrore e di spavento non solo presso le nazioni straniere, ma all'istessa Italia ed a Roma medesima; tanto che, lui morto, i Romani, la prima cosa che fecero, bruciarono il tribunale e le carceri, ed a quanti prigioni vi erano, diedero la libertà. Egli, credendo che non vi fosse mezzo più efficace per estinguere tanti novelli errori surti nella Germania, che il tribunale dell'Inquisizione, chè lo credeva un forte ariete contro l'eresia, e la più valida difesa della Sede apostolica, fu tutto applicato a porlo con rigorose costituzioni in maggior vigore. E vedendo che l'imperadore Carlo V, secondo la censura de' teologi di Lovanio, aveva pubblicato in un suo editto il di loro Indice de' libri che riputavano doversi vietare, e con severe pene ne aveva proibita la lezione, comandò ancor egli nell'anno 1557 a' suoi inquisitori di Roma, che formassero ancor essi un indice de' libri che stimavano doversi proibire. Questi ne fecero uno pur troppo numeroso e terribile, poichè, avendolo distinto in tre classi, nella prima vi posero i nomi di coloro i libri de' quali volevano che tutti ed in tutto si proibissero, di qualunque argomento si fossero, anche se fossero profani, e che niente appartenessero alla dottrina e disciplina della Chiesa o a' buoni costumi; ancorchè molti di quei nomi fossero di autori veri cattolici. Nella seconda classe si contenevano i libri uno per uno dannati, non proibendosi gli altri scritti de' medesimi autori. La terza abbracciava tutti gli scritti senza nome d'autore, con aggiugnervi una clau-

sola generale, colla quale si proibivano tutti gli anonimi stampati dall'anno 1519 in poi; e finalmente si aggiungeva un catalogo di sessanta stampatori colla proibizione di tutti i libri che si fossero nelle loro stamperie impressi, di qualunque autore ed in qualunque idioma.

Questo Indice fu nell'anno 1559 dagl'inquisitori di Roma terminato, e da Paolo IV nel medesimo anno fu fatto pubblicare, e comandato che si ubbidisse in tutta la repubblica cristiana. Van-Espen, *Jus Eccl. Univ.*, parte 1, tit. 22, cap. 4, num. 6 e 7.

Questa fu la prima proibizione de' libri generale che uscì da Roma, ed il primo indice generale de' libri proibiti che si pretendeva da Paolo IV, doversi ciecamente ubbidire. Ma quest'istessa sua intemperanza e sommo rigore usato, il manifesto attentato ancora praticato di voler proibir libri d'ogni professione, per solo odio che si ha coll'autore, ancorchè non contenessero falsa dottrina o timore di corruzione di costumi, e il metter mano all'autorità de' principi, fece che di questo indice e di questa proibizione non se ne tenesse conto alcuno, nemmeno dall'istesso pontefice Pio IV, suo successore. E l'istesso Spondano all'anno 1557, § 5, narra che Paolo IV fu il primo che, non contento della proibizione de' libri degli eretici, volle promulgarne una universale, con mettervi pene non pure spaventevoli, ma eccedenti anche la sua potestà spirituale. Di questo pontefice egli scrive: *Quod primus extiterit, qui universalem omnium perniciosorum librorum cujuscumque argumenti, etiamque pro-*

phani, a quibuscumque etiamque religione catholicis scriptoribus, vel etiam a suspectis typographis de quacumque arte editorum Indicem contexere studuerit; cum ad eum usque diem librorum prohibitiones, tam a pontificibus, quam ab imperatoribus factae nunquam excessissent terminos librorum haereticorum, aliive pestilentes lege prohibiti fuissent, nisi quorum authores etiam damnati extitissent.

Notò ancora questo scrittore il sommo rigore usato da Paolo, soggiungendo: *Illud in hoc Indice Pauli rigidius visum, quod poena legentibus libros eo catalogo comprehensos, ac prohibitos, denunciata erat excommunicatio latae sententiae pontifici reservata, privatio et incapacitas quoruncunque munerum, ac sacerdotiorum, perpetua infamia cum aliis poenis arbitrariis. Quo factum est, ut Pius IV, Pauli successor, rigorem hunc temperans, totum illud librorum negotium ad concilium Tridentinum retulerit.*

Non tenutosi pertanto alcun conto dell'indice di questo pontefice, e rimessosi questo affare da Pio IV al concilio di Trento, fu dato il carico, come s'è già rapportato, ad alcuni Padri di esaminarlo, e non avendo il concilio potuto terminarlo per la fretta che s'ebbe di finirlo, Pio IV vi diede compimento, ed uscì fuori un nuovo Indice colle sue regole, delle quali abbastanza è stato da noi favellato. Questo nuovo Indice riuscì tutto difforme da quello del pontefice Paolo IV, ma con tutto che avesse emendato in gran parte il rigore di quello, non fu però, come s'è detto, ricevuto senza precedente esame e bene-

placito regio negli Stati d'altri prìncipi. Per la qual cosa, scorgendosi dal pontefice Sisto V che ne' domìni de' prìncipi cristiani, nello stesso tempo che da Roma si cominciò a fare indici proibitorii de' libri, si badava molto alla promulgazione ed accettazione di quelli, credendo questo affare di somma importanza, e che la congregazione del Santo Uffizio, occupata in più gravi affari di religione, non potesse con quella vigilanza che si richiede attendervi, istituì una nuova congregazione di cardinali, la quale perciò fu chiamata dell'Indice, composta di cardinali, che si eleggono a beneplacito del papa, di un segretario dell'ordine di San Domenico, e di un perpetuo e fisso consultore, il quale è il maestro del sacro palazzo, parimente domenicano, oltre di molti altri religiosi teologi, che si chiamano consultori.

Questa nuova congregazione, dice il cardinale de Luca, *in Relatione Romanae Curiae*, disc. 19, fu eretta come vicaria e coadiutrice della congregazione del Sant'Uffizio, di maniera che rimase presso questa prima la potestà di attendere anch'ella alla revisione e proibizione de' libri; anzi sovente è accaduto che un libro proibito con decreto della congregazione dell'Indice, sia stato poi con altro special decreto proibito da quella del Sant'Uffizio; e dipoi anche con particolar breve del pontefice; siccome si praticò nella proibizione del libro di Amadeo Guimenio, il quale ai 5 d'aprile dell'anno 1666 fu proibito dalla congregazione dell'Indice, e posto nell'indice de' libri proibiti, dipoi a' 12 settembre dell'anno 1675

fu di nuovo proibito con ispecial decreto della congregazione del Sant'Uffizio, e finalmente a' 16 settembre 1680 con particolar breve di papa Innocenzio XI. Vedi Van-Espen, *Jus Eccl. Univ.*, parte 1, tit. 22, c. 4. E perchè, prima che sotto Paolo III si fosse eretta la congregazione del Sant'Uffizio, il maestro del sacro palazzo aveva il pensiero e la cura dell'impressione e di rivedere ed espurgare i libri, perciò anche da poi fu introdotto che il maestro del sacro palazzo nella probizione vi avesse anche la sua parte; di maniera che si veggono in Roma aperte quattro sorgenti, ond'escono tante proibizioni: il papa stesso coi suoi brevi, la congregazione del Sant'Uffizio, la congregazione dell'Indice ed il maestro del sacro palazzo.

Si procurò dalla corte di Roma per questo, che i vescovi non s'ingerissero più nella proibizione o espurgazione de' libri che uscivan nelle loro diocesi; ed in effetto gli riuscì in Italia, e specialmente nel nostro regno, dove niun vescovo ardisce da sè proibire o correggere alcun libro, e Roma ciò lo stimerebbe per grande attentato, attribuendo a sè questa potestà, e spogliandone tutti i vescovi di questa provincia. Ma non così felicemente potè profittare nell'altre province d'Europa, dove non pure i vescovi, ma anche le università ne hanno la loro parte, e molto più i principi, i quali non hanno mai sofferto ne' loro domìni un simile attentato; e quantunque in Italia avesse ella fatto delle sorprese, ed a' vescovi per dura necessità fosse convenuto cedere, per non essere riputati sediziosi, con-

trastando la sua monarchia, che per via di queste congregazioni si finì di stabilire, contuttociò per quel che s'appartiene a' prìncipi, nè in Venezia, nè in Napoli stessa, quando s'abbia voluto usare la debita vigilanza, si sono fatti valere simili Indici, o decreti proibitorii di Roma, ad esempio degli altri principati oltre i monti.

Si è veduto che con tutto il rigoroso esame fatto sopra l'Indice chiamato Tridentino, e la bolla di Pio IV indi emanata, non fu quella esente da ulteriori esami in Ispagna, Francia, Germania e Fiandra. Quanta poi dovette essere la loro vigilanza, quando si accorsero che in Roma si badava troppo sopra questa materia, e che, oltre il papa, vi erano due congregazioni ed il maestro del sacro palazzo che tutto giorno non facevano altro che proibir libri, e che tuttavia l'Indice romano per le giunte di Sisto V e di Clemente VIII e di tanti decreti d'ambe queste congregazioni, e per tanti editti del maestro del sacro palazzo cresceva in immenso, proibendosi qualunque libro che usciva, nel quale si difendevano le regalíe di qualche principe, e si facevano vedere le intraprese della corte di Roma sopra la loro autorità e giurisdizione, e' diritti delle nazioni! Van-Espen, *Jus Eccles: Univ.*, parte 1, tit. 22, c. 4, e *De Usu Placiti Regii*, parte 4, c. 2, 3 e segg.

Conobbero i prìncipi e queste nazioni che il modo che si teneva in Roma in queste due congregazioni non poteva essere che loro pregiudiziale e ruinoso, e che erano inevitabili le proibizioni di qualunque libro che non andasse a se-

conda delle stravaganti massime di quella corte; poichè i cardinali che compongono queste due congregazioni, ond'escono tali decreti, non esaminano esso i libri, ma si commette l'esame ad alcuni teologi, i quali, se sono impiegati nella congregazione del Sant' Uffizio, sono chiamati qualificatori, se in quella dell'Indice, consultori. Questi sono per lo più frati, i quali, secondo i pregiudizi delle loro scuole, regolano le censure; ciò che non si accorda colle loro massime, reputano novità, e come opinioni ereticali le condannano. I casuisti, che si hanno fatto una morale a lor modo, giudicano pure secondo que' loro princìpi. Ma il maggior pregiudizio nasce quando si commette l'affare a' curiali stessi, ed agli uffiziali e prelati di quella corte per esaminare libri attinenti a cose giurisdizionali. Può da sè ciascuno comprendere quanto in ciò prevalgano i loro pregiudizi, dal gran concetto che hanno dell' ecclesiastica, e dal poco della temporale giurisdizione. Si sa quanto da costoro s'innalzi sopra modo l'autorità del romano pontefice sopra tutti i prìncipi della terra, sino a dire che il papa può tutto, e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose; che i prìncipi ed i magistrati siano invenzioni umane, e che convenga ubbidir loro solamente per la forza; onde il contrafare le loro leggi, il fraudare le gabelle e le pubbliche entrate non sia cosa peccaminosa, ma solo gli obbliga alla pena, la quale o colla fuga, o colla frode non soddisfacendosi, non perciò restano gli uomini rei innanzi alla Maestà Divina, compensandosi col pericolo che si corre: ma per

contrario, che ogni cenno degli ecclesiastici senza pensar altro, debba esser preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. Sono tanti Arghi, e molto solleciti e vigilanti, perchè non si divulghi cosa contraria a queste loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga sperienza noto, che la corte di Roma a niente altro bada più sollecitamente che à proscrivere tutti i libri che, sostenendo le ragioni de' principi, le loro prerogative e preminenze, gli statuti e consuetudini de' luoghi, e le ragioni de' loro sudditi, contrastano queste nuove loro massime e perniciose dottrine. Vedi Antonio Arnaldo, *Difficultés proposées a M. Steyaert*, parte 9, diffic. 93; Van-Espen, *Jus Eccl. Univ.*, parte 1, tit. 22, c. 4; e *De Usu Placiti Regii*, parte 4, cap. 1.

Fatte che hanno questi qualificatori, o siano consultori, le loro censure, le riferiscono a' cardinali, i quali senza esaminarle, in conformità di quelle condannano i libri. E lo stile d'oggi in formare tali decreti è pur troppo curioso. Si condanna semplicemente il libro, senza esprimersi e disegnarsi niuno particolare errore, che avrebbe forse potuto dar occasione alla proibizione, ma generalmente come contenente proposizioni scismatiche, sediziose, erronee, scandalose, eretiche, false, empie, che sanno d'eresia, e cose simili; senza impegnarsi però a spiegare quali siano l'ereticali, le scismatiche, ec., ma sovente si liberano da questo, che per essi sarebbe un grand'intrigo, con una parola *respective*, lasciando l'autore ed i leggitori nella stessa incertezza

ed oscurità di prima: talchè se l'autore vorrà emendarsi di qualunque errore che forse involontariamente sarà trascorso nella sua opera, non ha modo di farlo. Van-Espen, *De Usu Plac. Regii*, parte 4, cap. 1, §§ 1, 2, 3, e *Jus Eccles.*, parte 1, tit. 22, c. 4.

Parimente a questi decreti sogliono andar congiunte alcune clausole penali contro i lettori e detentori de' vietati libri, che sovente toccano la temporalità de' sudditi, e conturbano i privilegi ed i costumi delle province. Sovente per alcuni errori che si trovano sparsi in un libro, che a' professori ed alla repubblica sarà utilissimo, si proibisce intieramente il libro, onde lo Stato viene a riceverne incomodo e danno. Ed in fine tante e sì spesse proibizioni che tutto giorno escono da queste congregazioni, se si facessero a' ciechi occhi da' prìncipi ubbidire, ne' loro Stati si cagionerebbe gran danno a' suoi sudditi, specialmente a coloro che vivono colla mercanzia dei libri o coll'arte della stampa. Si è sovente veduto che libri in altre province cattoliche stampati colle debite licenze, perchè poi in Roma si è trovata in quelli qualche cosa contraria per qualche rispetto a quella corte, si sono subito proibiti. I poveri autori restano delusi, e molto più il libraio ed i mercadanti, che si vedono proibiti di poter vendere le loro merci con loro notabile rovina e danno.

Più pernicioso ancora sarebbe il non resistere alla presunzione che si ha, che tali decreti si pubblichino e s'affiggano in Roma, obblighino tutti all'osservanza; niente curando che siano pubbli-

cati ed intimati secondo che prescrivono i canoni; cioè che siano mandati a' vescovi, i quali debbono notificargli a' parochi, e questi alla plebe, perchè lor siano noti, come insegnano i più gravi scrittori, e, per tralasciare altri, l'autore *de Libertatibus ecclesiae Gallicanae*, lib. 2, c. 3, n. 20, il quale dice: *Decreta ecclesiastica primum quidem episcopis, ab istis deinde inferioribus sacerdotibus, et a sacerdotibus plebi sunt intimanda, adeo ut si alia via proferantur, in suscipionem merito veniant, nec satis sit, ut fidelibus quoquo modo innotescant.* Marca, *de Concord. Sacerd. et Imper.*, lib. 2, c. 15; Van-Espen, *de Promulg. LL. Eccles.*, parte 1 e 2.

Per queste ragioni ne' principati d'Europa fu introdotta inconcussa pratica di non ammettere qualunque decreto che venga da Roma per mezzo di queste congregazioni, ovvero editti proibitorii che si facciano dal maestro del sacro palazzo; onde senza un rigoroso esame e senza il beneplacito regio simili decreti proibitorii non hanno avuto forza, nè vigore alcuno. E molto meno lo hanno i decreti che si fanno dalla congregazione del Sant'Uffizio in que' paesi dove questo tribunale non è conosciuto. Sarebbe veramente un grande attentato, e specialmente nel regno di Napoli, dove questo tribunale si ha in orrore, e dove ora per la beneficenza del nostro augusto monarca si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i suoi decreti. Non si potrebbe ammettere cosa più perniciosa e rovinosa di questa. Sarebbe mandar a terra tutti gli sforzi e' sudori de' nostri maggiori che ce ne liberarono, e le tante benignissime grazie concedute perciò dai

nostri re a questo loro fedelissimo regno. A tali decreti non può mai darsi *Exequatur Regium*, perchè sarebbe offendere e contravenire all'ultime grazie del nostro invittissimo principe.

Sin dall'anno 1695 questa congregazione dei cardinali del Sant'Ufficio per mezzo di un suo editto, che pubblicò in Roma, nel quale, secondo il procedere di quel tribunale, si prescrivevano a' vescovi ed inquisitori varii regolamenti, come dovessero nelle loro diocesi esercitare il loro uffizio santissimo, avea tentato occultamente che un tal editto si pubblicasse in una diocesi del regno, e si ubbidisse, poichè essi pretendono che senza esame e senza regio assenso, o *Exequatur*, i loro editti o decreti pubblicati solamente in Roma dovessero obbligare tutte le nazioni. Ma nel regno di Napoli vi si fece valida resistenza, e l'editto non fu fatto valere. E per simili attentati si ebbero poi a' nostri tempi fervorosi ricorsi al nostro principe, che teneva allora collocata la sua sede regia in Barcellona, il quale con una regal carta, spedita a' 28 agosto dell'anno 1709 ed indirizzata al cardinale Grimani, allora vicerè in questo regno, precisamente comandò che non si dasse esecuzione alcuna a qualunque bolla, breve, o altra provisione che venisse da Roma dalla congregazione del Sant'Uffizio, concernente affari d'Inquisizione, o che avessero a quelli la minima, anzi la più remota connessione; come si legge nel dispaccio regale al tomo 2 dei Capitoli e Grazie di Carlo VI, p. 231. (Storia civile, lib. 32, cap. 5, § 3.)

Questa sola ragione sarebbe sufficiente, per-

chè del decreto proibitorio de' miei libri, come proferito dalla congregazione del Sant'Ufficio, non si debba tener conto alcuno, e grave attentato sarebbe, e pur troppo ruinoso l'ubbidirlo. Deve a noi esser incognita questa congregazione del Sant'Ufficio di Roma, e che niente a noi si appartenga. Promulghi ella editti e decreti a sua posta, chè niente toccano a noi. Avranno presso i Napoletani l'istessa forza e vigore, che i decreti del regno della Cina o del Mogol. Dobbiamo di tali decreti mostrarci affatto ignari, e come non pervenuti a nostra notizia, non solo perchè non esecutoriati con placito regio, ma anche perchè non sono stati pubblicati nemmeno secondo il prescritto de' canoni stessi. Non si veggono dal papa fatti in un concilio, o almeno in concistoro. Sono tali decreti di congregazioni incogniti *alla Chiesa*: e questi tribunali appartengono più allo stato politico della corte di Roma, che alla gerarchia, ovvero alla Santa Sede. I gesuiti medesimi conoscono questa gran differenza fra i decreti di queste Congregazioni e quelli della Sede apostolica; ed i libri proibiti da tali decreti, ancorchè approvati dal papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Ecco ciò che ne scrisse il padre Fabri, gesuita, nel suo *Prodromus veritatis*, p. 22; che, sebbene porta il nome del padre Neuser, francescano, non si può metter in dubbio che non sia del Fabri, il quale acremente rimproverò ad Errico, che aveva detto il libro di Pietro Halloix essere stato condannato dalla Chiesa: *Falsum est, Henrice*, ei dice, *in Petrum Halloix ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam; ejus tantum liber a*

Sacra Congregatione confixus est, et prohibitus singulari Eminentissimorum decreto, approbato a papa, non tamen ab Ecclesia, et Sede apostolica ex cathedra. Perciò tali decreti, come di tribunali secolari, non hanno nè possono tenere forza alcuna oltre i confini dello Stato del papa. Nè gli altri prìncipi, senza precedente esame e loro beneplacito gli fanno valere ne' loro Stati, spezialmente in materia di proibizione di libri.

Non riconoscono le altre nazioni queste Congregazioni, o sia del Sant'Ufficio, o sia dell'Indice, per loro legittimi e competenti tribunali, a' cui decreti proibitorii dovessero ubbidire. La Francia è a tutti noto che non riconosce queste due Congregazioni nuove, da Paolo III e Sisto V erette per rendere l'autorità del papa più assoluta, e per reprimere quella de' cardinali; ed Antonio Arnaldo, *Difficultés proposées a M. Steyaert*, parte 9, diffic. 100, ha ben dimostrato che non men la Francia, che tutti gli altri Stati, che non riconoscono i tribunali dell'Inquisizione e dell'Indice, non sono meno cattolici degli altri.

In Ispagna, narra Salgado, *de Supp. ad S. S.*, parte 2, c. 33, che que' re, avendo avvertito che in Roma in queste due congregazioni non si faceva altro che proibir libri, solo perchè in quelli si difendevano le regalíe e la giurisdizione regia, e le ragioni della nazione e de' loro sudditi, ordinarono che simili decreti o editti del maestro del sacro palazzo fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' regni fossero ritenuti, e non permessa la loro pubblicazione, e molto meno l'esecuzione;

affinchè non si allacciassero le coscienze de' sudditi per queste proibizioni, non ad altro fine decretate, che per annientare le ragioni de' principi e delle nazioni. Nè l'inquisizione di Spagna permette che si promulghi l'Indice proibitorio emanato dalla congregazione dell'Indice di Roma, ma ne assume ella il peso e l'esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi indici e nuovi espurgatorii, niente attendendo a ciò che si faccia in Roma la Congregazione dell'Indice; e non solo ciò pratica ne' regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel regno di Sicilia, come ne rende a noi testimonianza l'istesso Salgado, *loco citato*, c. 33, num. 45. *Nec in Sicilia*, ei dice parlando dell'Inquisizione spagnuola, *permittit expurgationem, et prohibitionem emanatam a Congregatione de Indice Romae existente publicari, nisi prius per consilium ipsum supremum Sanctae Inquisitionis Hispan. illi libri prohibiti expurgati noviter, et accurate examinentur, et expurgentur, ita ut si quid prohibitionis, aut expurgationis dignum reperiat, sub Censura dumtaxat sua, non attenta quae a Congregatione de Indice emittitur, publicantur. Super quo*, ei soggiugne, *plurima exempla prae manibus habui ex registris hujus supremi Consilii, quae facile hic potuissem inserere, nisi defessus calamus tam ingentem laborem recusaret.* Vedi la Storia civile, libro 27, capo 4, §§ 1 e 2.

Non pur nella Sicilia, ma molto meno nelle province di Fiandra, che ubbidivano al loro imperio, non fecero i re di Spagna valere cotali decreti o indici proibitorii, che tutto dì escono da

queste congregazioni di Roma. Non si fecero valere in Fiandra le tante proscrizioni de' libri, che per più bolle de' romani pontefici, per più decreti della Congregazione del Sant' Uffizio e di quella dell'Indice si emanarono in tutto il decimosesto secolo. Non si tenne conto della bolla di Urbano VIII emanata nel 1643, che comincia *In Eminenti*, per la quale era proscritto il libro di Cornelio Giansenio, vescovo d'Ipres, intitolato: *Augustinus*. Non de' tanti decreti proferiti in Roma dalla Congregazione del Sant'Uffizio sotto i 6 settembre 1657, per i quali fra le altre opere furono proibite le lettere di Lodovico Montalto, ovvero dell'incomparabile Pascale, volgarmente dette le Provinciali. Anzi in quel medesimo anno dal consiglio di Brabante fu avvertito l'arciduca Leopoldo, che governava quelle province, che vigilasse sopra queste tante proibizioni di libri che uscivano da Roma; e que' consiglieri gli dirizzarono una loro consulta nella quale l'ammonivano che trascurare questo punto sarebbe lo stesso che rovinar l'imperio del principe, perchè già con lunga sperienza s'era veduto che Roma non fa altro che proscrivere que' libri che difendono la regia autorità: tanto che ricevere que' decreti senza esame e senza placito regio era lo stesso che permettere che il papa possa proscrivere ed interdire al re di far editti e di far imprimere libri o scritti, per i quali siano difese le ragioni sue regali e de' suoi vassalli. E confermando tutto ciò con esempi di fresco accaduti, gli ricordarono che d'intorno a quattro anni erano stati in Fiandra impressi due scritti, uno sotto

il titolo *Jus Belgarum circa bullarum receptionem;* l'altro intitolato: *Defensio Belgarum contra evocationes, et peregrina judicia.* In quelli non si toccava niun dogma o articolo di fede, ma unicamente si difendevano le ragioni di sua maestà, di non voler ammettere bolla senza il placito regio. Ciò non ostante erano stati da Roma con decreto pontificio proscritti; tanto che bisognò che il consiglio del Brabante con suo decreto facesse cassare ed annullare la proibizione; e l'arresto si legge presso Van-Espen nel suo trattato *De Placito Regio, in Appendice*, lettera *O.*

Parimente avendo papa Alessandro VII nel 1665 proscritto per sua bolla molte opere, e fra l'altre due censure della Facoltà di Parigi, la bolla non solo in Francia, ma nemmeno in Fiandra non fu fatta valere; e così parimente fu fatto di altre proibizioni de' libri, de' quali Van-Espen, nel citato trattato, parte 4, c. 3, 4, 5 e 6, fa lungo catalogo. Ciò che fu fatto sempre con gran saviezza e maturità, perchè non è conveniente che l'uso e le costumanze di una provincia abbiano a ricevere alterazione e sconvolgimento per simili decreti che escono da Roma; e meglio fanno i principi ed i vescovi di ciascheduna nazione ciò che conviene ne' propri Stati e diocesi, che chi ne vive lontano. Quindi Van-Espen, nel *Jus Eccles.*, parte 1, tit. 22, c. 4, num. 35, dopo aver rapportato che in Ispagna non ha veruna forza nè vigore l'Indice proibitorio romano; dice che lo stesso, per notoria ed inconcussa pratica, si osserva nella provincia di Fiandra, dove molti autori sono tutto dì senza scrupolo alcuno

letti e citati, ancorchè fossero stati con simili decreti proibiti da Roma. *Sed neque hisce in provinciis, ei dice, Indicem librorum prohibitorum in omnibus receptum esse notoria Belgii praxis evincit. Quis enim inter jurisconsultos, aut juris studiosos scrupulo angitur, aut cui scrupulus movetur, dum passim legunt Commentaria Joannis Schneidwini ad Institutiones Justiniani; Commentaria Francisci de Amaya in tres posteriores libros Codicis; Commentaria Donelli Enucleati, Opera Andreae Corvini, Matthei Wesembecii, aliosque libros quamplurimos Decreto Romano in Indicem librorum prohibitorum relatos.*

Chi mai in Fiandra, non meno che in Francia, ha avuto scrupolo di leggere le opere di Carlo Molineo, secondo l'espurgazione che essi ne fecero, non ostante le rigorose proibizioni di Roma? Se ne offese di ciò papa Clemente VIII, vedendo che, non ostante l'Indice romano, per cui erano state queste affatto proibite, venivano lette particolarmente in Francia e nelle province di Fiandra, le cui università e censori avendole solamente espurgate di alcuni errori, le permettevano; tanto che giravano per le mani di tutti i giureconsulti ed altri professori di lettere, e tenute in sommo pregio. Clemente, riputando ciò a gran dispregio della Sede apostolica, a'.21 agosto dell'anno 1602 cavò fuori una terribile bolla, colla quale sotto gravissime pene e censure proibì di nuovo assolutamente tutti i suoi libri, anche gli espurgati, dicendo che *non aliter quam igne expurgari possint.* Rivocò pertanto tutte le licenze date, e volle che per l'avvenire affatto non si con-

cedessero; e quindi nacque lo stile che nelle licenze che danno in Roma, quantunque siano ampissime, con permettere anche la lezione di libri laidissimi e perniziosi, si soggiunge sempre: *Exceptis operibus Caroli Molinei.* Fu pubblicata questa bolla secondo il solito in Roma a' 26 agosto 1602, ed affissa *ad Valvas Basilicae Principis Apostolorum, et in Acie campi Florae*, soggiungendosi, che a tutti *ita arctent ac afficiant, perinde ac si omnibus et singulis intimatae fuissent.* Ma che pro? Niente valse questa bolla nè in Francia, nè nelle Fiandre, nè in Germania, nè altrove. Le opere di questo insigne giureconsulto niente perderono di pregio, nè venivano meno citate da' professori allora che prima. Tutti i giureconsulti, ed ogni pratico le aveva per le mani, ed era più studiato quest' autore, e più frequentemente allegato nel fôro, che Bartolo e Baldo; e si rese così necessario, che, come dice Bertrando Loth, *in Resolut. Belg.*, trat. 13, quest. 2, art. 7, in Francia e nelle Fiandre niuno insigne pratico ed avvocato può starne di senza, particolarmente nell'Artesia, dove le consuetudini di quella provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di quest' autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità hanno ottenuta ne' loro tribunali. I prammatici francesi le hanno così familiari, che non vi è aringa o scrittura che si faccia che non sia piena di allegazioni tratte da quelle in qualunque materia, sia di ragione civile o canonica; e l'ultima edizione fatta in Parigi di tutte le opere di quest' autore, procurata per opera ed industria di Giovanni Pinson il Giovane, celebre avvocato di Pa-

rigi, fa maggiormente vedere qual conto si fosse tenuto della proscrizione di Roma. Fu divulgata questa nuova edizione in Parigi in cinque volumi in foglio, con espresso privilegio del re, dove non si è risparmiata spesa, perchè l'impressione riuscisse magnifica ed esatta. Nè dalla Francia poteva altrimenti sperarsi, essendosi sempre in quel regno usata sopra ciò la debita vigilanza: leggendosi tra le prove delle libertà Gallicana, *C.* 10, num. 11, un'aringa fatta dall'avvocato del re Dionisio Talon, nel parlamento di Parigi per occasione di un consimile decreto proibitorio emanato dalla congregazione del Sant'Ufficio di Roma, dove fa vedere che simili decreti non debbano pubblicarsi, nè farsi valere, come pregiudizialissimi alla corona ed allo Stato; ed avverte che fare il contrario, cagionerebbe gravi disordini, poichè da queste congregazioni tuttavia l'Indice romano proibitorio ed espurgatorio de' libri si va accrescendo, ed alla giornata prende aumento, e si proscrivono libri in diminuzione delle regalíe del re e della libertà della Chiesa gallicana; siccome eransi avanzati a proibire sino gli arresti del Parlamento contro Giovanni Chastel, l'opere dell'illustre presidente Tuano, la libertà della Chiesa gallicana ed altri libri concernenti la persona del re e la sua regal giurisdizione. Vedi Van-Espen, *De Usu placiti regii,* parte 4, c. 2, § 4, e c. 6, § 1.

Nè si creda che in Italia, con tutto che piena di pregiudizi e conculcata ed oppressa dalla vicina Roma, si fosse affatto in alcune province trascurata una tal vigilanza. Non la trascurò certa-

mente la repubblica di Venezia; nè i nostri vicerè istessi di Napoli, quando hanno voluto adempire le proprie obbligazioni ed invigilare al servigio del loro signore, hanno mancato nelle occasioni di mostrare il loro vigore e fortezza, col non far valere nel regno simili decreti.

In Venezia fu sopra la pubblicazione di un nuovo Indice fatto compilare da Clemente VIII nel 1595 molto dibattuto. Durò questa negoziazione, come narra il padre Paolo, servita, nella storia dell'Inquisizione al cap. 29, quattro mesi. Dalla parte pontificia v'intervennero il cardinale Priuli, patriarca di Venezia, il vescovo d'Amelia, nunzio apostolico, e frà Vincenzo da Brescia, inquisitor generale di Venezia, e dalla parte della Repubblica i primi senatori di quella. Dopo un rigoroso esame fatto sopra quell'Indice, fu per ispezial concordato, formato a' 24 agosto 1596, quello accettato con molte dichiarazioni e riserve; stabilendosi sopra ciò nuove capitolazioni, e fra le altre la settima contenente che, dandosi libertà ai vescovi ed inquisitori di poter nell'avvenire proibir altri libri non espressi nell'Indice, si dichiara che s'intende de' libri contrari alla religione per cagion d'eresia, o forestieri, o con finte licenze stampati: nè si faccia in avvenire proibizione alcuna senza giustissima causa, e con participazione del Sant'Uffizio ed intervento de' chiarissimi signori assistenti, tanto in Venezia come nello Stato. E nell'ottava fu stabilito, che la regola ivi prescritta del giuramento da darsi a' librari e stampatori, non si dovesse eseguire nel dominio veneto. Con tali e simili limitazioni fu

accettato quell'Indice, tanto che fra le ordinazioni stabilite dal consiglio di quella repubblica spettanti all'ufficio dell'Inquisizione, raccolte in trentanove capitoli dal medesimo padre servita, loro teologo, dopo essersi nel vigesimottavo comandato che non si pubblicasse in Venezia bolla pontificia, ovvero ordine alcuno delle Congregazioni di Roma nè nuovo, nè vecchio senza darne conto prima al principe, si aggiunge nel ventesimonono, che parimente non si permetta in quel dominio essere pubblicata o stampata niuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsivoglia autorità dopo il 1595, se non osservate le condizioni del concordato fra la Sede apostolica e la serenissima repubblica, conchiuso l'anno 1596 a' 24 agosto. Ma con tutto che questo concordato fosse stato fatto con comune e libero consenso d'ambe le parti, non fu però per una sottil malizia tralasciato dagli ecclesiastici di mandarlo in obblivione e desuetudine, poichè, non potendo altro, trattarono che del concordato suddetto non si stampassero se non sessanta copie; e ciò non per altro, se non perchè, essendo innumerabili gli esemplari degl'Indici, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse quei documenti che danno l'autorità sopra a' libri agli ecclesiastici solamente, e la moderazione del concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse.

E camminandosi con questi passi in Roma, si osservò che non era anno, che sotto nome del maestro del sacro palazzo non uscisse un catalogo di nuove proibizioni con clausole, che debba

aver luogo in qualsivoglia città, terre e luoghi di qualsivoglia regno, nazione e popolo, e che obblighi ciascheduno eziandio senza pubblicazione, in qualsivoglia modo e maniera che verrà a notizia l'editto. Fu notato ancora che questi nuovi indici si mandavano agl'inquisitori, affinchè per mezzo de' confessori gli facessero mettere in esecuzione, ed in tal maniera si procurava deludere il concordato. E di vantaggio facendo stampare di nuovo l'indice del 1595 in Venezia, procuravano di farci inserir dentro tutte le altre nuove proibizioni, ed in questa maniera distruggere il concordato.

A questo fine il padre servita, adempiendo le parti di consultore e di teologo di quella repubblica, non inculcava altro se che si dovesse sopra materia sì grave ed importante usar di continuo la debita vigilanza a non permettere, anzi resistere a tali sorprese, e consigliava che, ristampandosi l'Indice del 1595, si avvertisse a non farvi inserire altri nomi di autori nuovi, e che insieme col suddetto Indice fosse stampato il concordato. Ed in effetto, secondo questo suo savio consiglio, essendosi ultimamente ristampate in Venezia le sue opere in due volumi in quarto, ed in fin di quelle al secondo tomo essendosi stampato l'indice del 1595, vi fu fatto ancora imprimere il concordato suddetto, che si legge alla pagina 481. Ciò che fu la cagione, perchè Roma pose tanti ostacoli, affine che questa edizione non seguisse, perchè gli premeva molto che tal concordato non fosse saputo, e finalmente se ne perdesse affatto ogni memoria.

Così in Venezia secondo i loro capitolari e concordati non si ricevono decreti proibitorii de' libri che escono dalle Congregazioni di Roma, nè si riceve condanna alcuna di libri, se ciò non si faccia con giustissima causa, e con participazione dell'uffizio dell'Inquisizione della repubblica, ed intervento de' chiarissimi signori assistenti, tanto in Venezia, quanto nello Stato.

I nostri re, non meno di quello che si praticava in Ispagna, in Sicilia e nelle Fiandre, volevano che lo stesso si osservasse ancora nel regno di Napoli intorno a questa materia della proibizione de' libri; e quando i vicerè spagnuoli vollero adempire le loro parti con somma attenzione e vigilanza, ci lasciarono sopra ciò non meno chiari ed illustri esempi. Quando il pontefice Clemente VIII, dopo l'aggiunta di Sisto V, accrebbe l'Indice romano, facendolo di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto il tempo del suo pontificato tenne così esercitate queste due Congregazioni ed il maestro del sacro palazzo, che non vi fu anno che da Roma non uscissero decreti ed editti proibitorii. Dal primo anno del nuovo secolo 1601 e per i seguenti anni, sino alla sua morte, non uscivano altro da Roma che questi decreti e questi editti, per i quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le professioni e scienze, sol perchè o gli autori eran separati dalla Chiesa, o perchè sostenevano le regalíe e altre ragioni de' prìncipi o delle nazioni, ovvero perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proscritti molti libri legali, fra

i quali, come si è detto, con molto rigore l'opere di Molineo, i trattati di Alberico Gentile, di Giovanni Corasio, di Scipione Gentile e di tanti altri. Infra questi il nostro reggente Camillo de Curte, uno de' più rinomati nostri giurisconsulti di que' tempi, diede in Napoli nel 1605 alle stampe una sua opera intitolata: *Diversorii Juris Feudalis prima et secunda pars*, nella seconda parte della quale trattò de' rimedi che sogliono praticarsi nel regno per difesa della giurisdizione regale, affinchè nè i regali diritti ricevan oltraggio, nè tutti i vassalli siano oppressi da' prelati, usurpando la regal giurisdizione. Dichiara in questo libro il solito stile, e per lunga usanza già stabilito di resister ad essi, cioè nel principio di farsi loro una, due o tre lettere ortatoriali; quando queste non bastano, di chiamarli in Napoli; non obbedendo alla chiamata, di sequestrar loro le temporalità, e finalmente, persistendo nella contumacia, di cacciarli dal regno. Modi legittimi, permessi ed approvati da una inveterata pratica in tutti i regni de' principi cattolici. Ma il libro appena fu dato alla luce, ch'ecco si vide nel medesimo anno uscir da Roma un editto, col quale, fra gli altri libri, venne anche severamente proibito questo con tali parole: *Camilli de Curtis secunda pars Diversorii sive Comprensorii Juris Feudalis. Neapoli, apud Constantinum Vitalem*, 1605, *omnimodo, et sub anathemate prohibetur*, come si legge nell'editto del 1605 sotto Clemente VIII nell'Indice de' libri proibiti.

Il conte di Benavente, che trovavasi allora vicerè di Napoli, intesa la proibizione, non volle a

patto veruno concedere *Exequatur* all'editto; anzi a' 14 dicembre del medesimo anno mandò una grave consulta al re Filippo III, nella quale, fra le altre cose occorsegli in materia di giurisdizione, gli diede ragguaglio di questa proibizione fatta del libro del reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano que' rimedii e diritti di S. M. che ha in simili occorrenze, rappresentando al re, che contro questi abusi bisognava prendere risoluti e forti spedienti; perchè altrimenti, ciò sofferendosi, non vi sarebbe chi volesse difendere la regal giurisdizione, come si vede dalla consulta che si legge fra' Manoscritti del Chioccarello al tomo 17, *de Tipograph.*

Parimente nell'anno 1627, sotto il pontificato di Urbano VIII, dalla congregazion e dell'Indice uscì un decreto de' 4 febbraio di quell'anno, dove, oltre la proibizione dell'opere legali di Treutlero, di Ugon Grozio e della storia della giurisdizione pontificia di Michele Roussel, fu anche proibito un libro che don Pietro Urries avea allora pubblicato in Napoli in difesa del rito 235 della nostra Gran Corte della vicaría intorno a' requisiti del chericato, da riconoscersi da quel tribunale; e perchè quel rito, ancorchè antico, non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della corte di Roma, fu tosto il libro proibito. *Petri de Urries liber inscriptus: Æstivum otium ad reperitionem ritus* 235 *M. C. Vicariae Neapolitanae*, come si legge nell'*Indice librorum prohibitorum sub Urbano VIII, anno* 1627, 4 *februarii.* Ma il duca d'Alba, vicerè, non fece valer nel regno quel decreto, e ne scrisse al re, da cui

ne ricevè risposta sotto li 10 agosto del medesimo anno, maravigliandosi della proibizione fatta in Roma di quel libro, dove non si difendea che un rito antichissimo della vicaría del regno, siccome leggesi nella lettera del re tra' Manoscritti del Chioccarello, tomo 17.

Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere i nostri diritti, le nostre patrie leggi ed istituti; poichè noi, affinchè non riceviamo bolle, brevi, decreti, editti, ed in fine ogni altra provvisione che viene da Roma, senza *Exequatur Regium*, ne siamo comandati da legge scritta, stabilita sin dall'anno 1561, quando in qualità di vicerè governava il regno il duca d'Alcalà; e l'abbiamo impressa ne' volumi delle nostre Prammatiche, e si legge sotto il titolo *de Citationibus Pragm.* 5, requisito che in conformità della legge è sostanziale e necessario, anche ne' decreti che vengono da Roma, per i quali si proibiscono libri. E molto più quando tali decreti non siano pubblicati secondo il prescritto de' canoni stessi. E tanto più quando escono dalla Congregazione del Sant'Uffizio, tribunale a noi non pur incognito, ma odioso e detestabile, a cui ancora per altra nuova legge del nostro monarca, stabilita in Barcellona nel 1709, non può darsi *Exequatur* alcuno, premurosamente ordinandosi che a quelli nel nostro regno non sia data forza nè esecuzione alcuna. Ed in ciò il regno di Napoli, quando si voglia usare il dovuto vigore e vigilanza, non ha che invidiare nè alla Francia, nè alla Spagna, nè alla Fiandra, nè a Venezia, nè a qualunque altro principato ben istitui-

to e regolato del mondo cattolico. Noi ancora *legem habemus*, per la quale questi decreti, quando non siano avvalorati di regio placito, si riputano nulli e di niun vigore ed effetto, e come se non vi fossero. Noi dobbiamo ubbidire alla legge del principe, che ci obbliga all'osservanza non solo per timore della pena, ma anche in coscienza; e perciò per compimento di quanto s' è proposto, bisogna togliere quest' altro pregiudizio dalle coscienze scrupolose e timide di alcuni semplici, i quali sono in un gravissimo errore, credendo che in ciò siano obbligati in coscienza ad ubbidire piuttosto a' precetti degli ecclesiastici, che alle leggi del principe. Vedi la nostra Storia civile, libro 27, capo 4, § 2.

CAPO XIX.

Non obbligano tali decreti in coscienza, ma sì bene la legge del principe.

È un errore troppo pernicioso all'autorità del principe quello che s' è procurato di seminare in questa materia di proibizione de' libri, che si debba ubbidire piuttosto al precetto del prelato che obbliga in coscienza, che alla legge del principe, che non obbliga se non per la pena temporale. Si è veduto nella prima parte al capo ultimo, che questa è una dottrina contraria alla Scrittura santa, a san Paolo ed a tutti i padri della Chiesa; poichè dice san Paolo con chiare parole che ognuno è obbligato ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza.

Quando alcuno comanda, non avendone autorità da Dio, allora chi non gli ubbidisce, non offende S. D. M., ma disubbidendo in quelle cose in cui l'autorità viene da Dio, egli stesso viene disubbidito ed offeso. L'autorità di proibire i libri prima unicamente s'apparteneva a' principi, e la sola censura in materia di fede agli ecclesiastici. Ed essendosi ora trasformata questa dottrina, che non si bada più agli articoli di Fede, ma alla giurisdizione e temporalità de' beni mondani, essendo questa appartenenza del principe, il suddito è obbligato piuttosto di ubbidire al principe che a' precetti degli ecclesiastici, che comandano nelle cose temporali. Non avendo essi in quelle autorità alcuna da Dio, non è peccato il disubbidirgli.

È ormai a tutti noto che non tanto si curano in Roma gli errori della religione, quanto se sia scritta cosa in diminuzione dell'autorità ecclesiastica; e perciò sono tutti intesi a proibirne tosto la lezione, e procurano che i libri permessi siano solo quelli che si scrivono in diminuzione dell'autorità secolare, ed in esaltazione dell'ecclesiastica; e tali libri non vanno più a numero, ma a migliaia. Quei del popolo che intendono lettere, non possono legger altro. I confessori parimente altra dottrina non sanno; nè per approvargli si ricerca saper altro che questo. Onde regna una perversa opinione universale, che il principe ed i magistrati siano invenzioni umane, anzi tiranniche: che convenga ubbidir loro per la forza solamente, perchè il contravenire alle leggi, il fraudar le pubbliche entrate non obbli-

ga a peccato, ma solo alla pena, la quale chi non paga, opera sì che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà divina. E per lo contrario che ogni cenno degli ecclesiastici, senza pensare ad altro, debba essere preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. Non mancano in Italia persone pie e dotte che tengono questa per verità; ma questi non possono nè scrivere nè stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, ma subito proibita; anzi poco si pensa a' libri d'eretici, massimamente se trattano degli articoli della religione. Ma se alcuno viene che difenda l'autorità temporale del principe, e dica che anche gli ecclesiastici sono soggetti alle pubbliche funzioni, ovvero giustiziabili, se violano la pubblica tranquillità, questi sono libri dannati e perseguitati più degli altri. Ed oltre a ciò sono arrivati sino a corrompere i libri degli autori antichi, levando nel ristampargli tutto ciò che poteva servire all'autorità temporale de' principi.

Or qual coscienza sì scrupolosa e timida potrà esservi al mondo giammai, che, conoscendo il fine di queste proibizioni, si atterrisca ora, quando le vede uscir di Roma, sicchè debba osservarle ed ubbidirle? Ed ubbidirle contro la legge del principe, che comanda che a tali decreti non si presti ubbidienza alcuna, se non saranno avvalorati dal suo placito regio? Uomo perciò non è obbligato di credere, come ben a lungo ha dimostrato l'incomparabile Arnaldo nelle *Difficultes proposées a Mr. Steyaert*, parte 9, diffic. 93, quest. 1, che tutte le proibizioni de' libri che si sono fatte e si faranno in Roma, siano fatte con

giustizia e con ragione. Poichè se si trattasse di una semplice censura o proibizione di una dottrina o dogma in generale, che non ha alcuna mistura di fatto, ma che si raggirasse al puro diritto, certamente la Chiesa, unita in un concilio, definendola, non potendo in ciò errare, tutti i fedeli a ciechi occhi sono obbligati di credere che la deliberazione siasi fatta con giustizia e con ragione. Ma quando si tratta di materia di fatto, sempre che non vi sia rivelazione, niuno può avere questa presunzione che non possa fallare; anzi non solo il papa, ma la Chiesa stessa in un concilio può nel fatto errare. E molto più sono soggetti ad errare in questa materia di proibizione di libri, che dipende dall'esame che si commette ad altri, da' semplici rapporti de' quali, o errando essi, o non intendendo il senso dell'autore, ovvero, pregiudicati da contrarie massime, qualificheranno proposizioni per altro innocentissime per eretiche e scismatiche. Le opere di Teodoreto furono condannate nel quinto concilio Generale; le lettere di papa Onorio furono nel sesto concilio eziandio condannate. Ma scoperti gli errori di fatto commessi nel loro esame, furono tolte le proibizioni, le quali niuno ebbe per infallibili, sicchè non s'avessero potuto ritrattare.

Il modo stesso e le regole stabilite in Roma intorno a queste proibizioni convincono che non tutte debbonsi credere fatte con ragione, sicchè abbiano ad obbligare le nostre coscienze ad osservarle. Il fine di queste proibizioni ed il suo buon uso è che si facciano perchè i lettori, e

spezialmente gl'incauti e gl'ignoranti, non siano contaminati da perniciosi errori e false credenze, che possono corrompere non meno la loro fede, che i loro costumi. Ma tali Congregazioni e le regole stesse dell'Indice niente a ciò riguardano. Sarà un libro puro ed innocente, senza alcun errore: se non porterà in fronte il nome dell'autore, il luogo ove siasi stampato, e da chi, per le regole dell'Indice rimane *ipso facto* proibito, e sotto pena di scomunica vietata a tutti la lezione. Il libro conterrà dottrine contrarie a quelle de' qualificatori e de' consultori, che non toccano la religione, e non meno sarà cattolico l'autore che le difende, che i contrari che le impugnano; e contuttociò il libro come erroneo sarà proibito. Tratterà un altro libro *de Gratia*, ovvero *de Auxiliis*, ma perchè vi è generale proibizione, che tutti i libri stampati o che si stamperanno sopra questo soggetto, siano *ipso facto* proibiti, perciò se ne vieta a tutti la loro lezione, ancorchè nel libro non vi sia errore alcuno.

Molti altri libri saranno innocentissimi, anzi pieni di carità e di zelo; ma perchè forse scritti con fervore, tosto si proibiscono, non per altro se non *ob acerbitatem styli.* Moltissimi altri se ne vietano per l'odio che si ha al solo nome dell'autore, con tutto che i libri siano utili ed innocenti. Or qual teologo o confessore sarà cotanto spigolistro, che ponga scrupolo a' suoi penitenti, o proibisca loro di leggere cotai libri, ove non è timore alcuno di contaminarsi nella credenza e ne' costumi?

I moltissimi esempi accaduti sopra questa ma-

teria di proibizioni erronee ed imprudenti, convincono eziandio che non debbano riputarsi tutte fatte con giustizia e con ragione, sicchè dovessero obbligar tutti a chiusi occhi ad osservarle. Fu vietato il libro di Giovanni Tritemio, *de Steganographia*, come creduto magico, ma tosto si scoprì l'inganno, e se ne permise poi a tutti la lezione.

Il libro del cardinal Bellarmino, *de Romano Pontifice*, fu proibito da Sisto V, il quale non si contentava che costui avesse data al papa la potestà indiretta sopra le cose temporali, perchè la voleva diretta: e durò la proibizione sin tanto che quel papa visse; ma dopo la sua morte fu riputato savio consiglio de' cardinali di cancellarlo *ex Indice probrosorum scriptorum*. L'opere del Padre Natale d'Alessandro, ancorchè innocentissime, e sol perchè, secondando la dottrina della Chiesa gallicana, si sostenevano in quelle i quattro articoli, furono eziandio proibite; ed a' tempi nostri da Clemente XI con tanto rigore, che gli eccettuava sino nelle licenze. Contuttociò da' savi non fu tenuto conto di tal proibizione, ed ora si sente che il presente pontefice Benedetto XIII le abbia fatto cassare *ex Indice librorum prohibitorum*.

Molti altri libri è evidente che non contengono errore alcuno, anzi sono utilissimi per le scienze e per le arti liberali e meccaniche, e pure ci vengono proibiti da Roma. Che vi è di male in Grozio, *de Jure Belli et Pacis?* nelle storie del presidente Tuano, nell'opere del Galileo e di tanti altri, di cui Arnaldo al luogo citato fece numeroso catalogo, difendendole per sane ed innocenti, e

che piuttosto recano all'uman genere utilità grandissima, tanto è lontano che dalla loro lezione possa alcuno contaminarsi nella fede e ne' costumi? Anzi questo ammirabile scrittore avverte che sovente Roma vigila, ove non dee, ed è sonnacchiosa ove dovrebbe vigilare. E narra che da Napoli eragli stato avvisato che l'opere di Pietro Gassendo avevano cagionato perniciosi effetti in alcuni, i quali, troppo innamorati della filosofia d'Epicuro, restituita da colui nel suo antico lustro, e de' libri di Lucrezio, a pochi prima noti, non ben sentivano dell'immortalità delle nostre anime. Eppur da Roma non s'intese uscire proibizione alcuna delle medesime. All'incontro l'opere di Renato Des-Cartes, che abbatte sino all'ultima evidenza una dottrina cotanto pestilenziale, e che con valide prove, dimostrate nelle sue meditazioni, fa conoscere che il nostro corpo, sottilissimo che sia, organizzato pure e posto nella maggior armonia che si voglia, non può produrre il nostro pensare, e che la mente ed il corpo siano due sostanze per sè distintissime, e che perciò l'una non dipenda dalla corruzione e scomponimento dell'altra, sono state da Roma rigorosamente proibite; anzi soggiacque agli stessi fulmini l'opera insigne di questo ammirabile filosofo, per la quale aveva dimostrato per falsa l'opinione di coloro che dicevano, l'immortalità dell'anima doversi credere per la sola fede, e che non vi fosse ragione alcuna fisica, metafisica o morale, per la quale si potesse provare che le nostre anime insieme non muoiano coi nostri corpi. Dunque soggiugne Arnaldo (dopo aver recati

moltissimi altri simili esempi), come dovremo riputare tutte le proibizioni de' libri che escono da Roma per giuste e fatte con ragione, quando l'evidenza delle cose seguíte sopra questo soggetto ci dimostra il contrario? Dovranno dunque senza esame ed a chiusi occhi riceversi, e senza farne prima scrutinio allacciare le nostre coscienze, e renderle timorose e pavide dove non vi deve esser timore alcuno? Se i tribunali ond'escono, non sono infallibili; se i giudici possono ingannarsi, anzi se a' giudici stessi che le proferiscono non siamo obbligati ubbidire, come dice la Scrittura santa, san Paolo, san Bernardo e tutti i padri della Chiesa, se non quando comandano cose che sono conformi alla legge di Dio, come con una soggezione stolida ed insensata dovremo osservarle e metterci in una miserabile ed indegna schiavitudine? Nè per un'altra incontrastabile ragione possono tali proibizioni obbligare le nostre coscienze, e specialmente nel regno di Napoli, quando siano emanate dalla Congregazione del Sant'Ufficio, tribunale a noi incognito, i cui decreti debbono riputarsi, come se non vi fossero, o se venissero dalla Cina, i quali però non ci devono per rispetto alcuno obbligare.

Ed anche se venissero dalla congregazione dell'Indice, non meno potranno obbligarci nel fôro interno, poichè ambedue queste Congregazioni non sono Chiesa, nè i loro decreti sono conciliari, ma piuttosto di tribunali laicali, i quali potranno aver forza nello stato temporale di Roma, non già in tutta la cristianità.

Il cardinale stesso De Luca, nella relazione che

sa de' tribunali di Roma, qualifica queste Congregazioni per tribunali della corte di Roma, non già della Sede apostolica. *Ejus tantum liber* (diceva il cardinale Fabris del libro di Pietro Halloix) *a Sacra Congregatione confixus est, et prohibitus singulari Eminentissimorum decreto, approbato a papa, non tamen ab Ecclesia, a Sede apostolica et ex Cathedra.*

Quindi da quasi tutte le nazioni d'Europa non sono riconosciuti, e gli hanno come tribunali incompetenti ed estranei, e che perciò non possano obbligare niuno; ond'è che si rivocano a nuovo esame e si riformano, e sovente le proibizioni d'intieri libri si ributtano affatto senza nemmeno obbligare ad espurgargli, ma si permette distesamente la loro lezione.

E molto meno qui vale quell'argomento che, siccome non è in nostra facoltà esaminare i decreti del magistrato e del principe, così non è a noi concesso esaminare quelli che escono da tali Congregazioni, non essendo altra in ciò la nostra parte, che di ubbidire. Sarebbe troppa presunzione questa, alcuni altri dicono, volersi un privato costituir giudice, e molto più in causa propria. E perchè egli non si può ancora ingannare? Pure Martino Steyaert s'era avanzato a dire: *Profecto si Ecclesiae judicium in libro prohibendo errare potuit, quomodo non potius timet, ne erret suum? Et quomodo hoc non est se in judicem erigere supra ipsos judices a Deo constitutos?* Ma l'incomparabile Arnaldo nel luogo citato, diff. 95, quest. 11, fa vedere quanti paralogismi contenga questa espressione rettorica di Steyaert. Pri-

mieramente qui non si tratta di giudizio della Chiesa o della Sede apostolica, la quale pure in tali proibizioni, per contenere mistura di fatto se non siano rivelati, sta, come s'è detto, soggetta a falli ed errori. Questi che compongono le due Congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice non sono giudici costituiti da Dio, non sono nostri vescovi, o nostri parrochi destinati da Dio per il ministerio spirituale. Sono giudici mondani, che compongono tribunali secolari, niente riguardando la condotta delle nostre anime, di cui i vescovi sono i più immediati ispettori. Le deliberazioni che escono da tali tribunali, non sono decreti conciliari, che potessero obbligare i fedeli all'osservanza, o almeno concistoriali, che fossero fatti dal papa nel suo concistoro, coll'intervento ed approvazione de' cardinali, ma di congregazioni particolari, e per conseguenza non hanno forza alcuna per obbligare quelle nazioni, che non le riconoscono per tribunali loro competenti; e perciò non solo sono rimessi a nuovo esame, ma sovente si rifiutano affatto, nè si fanno valere.

Ma anche se fossero del papa e del proprio vescovo, se intieramente esaminati non si conosceranno sussistenti, forse perchè non comandassero cose conformi alle leggi di Dio, bisognerà alle volte ubbidirle, per non recare scandalo, ma in coscienza non obbligheranno. E qui bisogna ricordar di nuovo la gran differenza che frammezza tra l'ubbidienza che si dee al principe ed a' suoi magistrati, e quella che si dee al papa ed a' prelati. La Scrittura Divina, che dell'una e del-

l'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue: dell'ubbidienza a' prelati ha detto (*ad Hebr.*, XIII): « Ubbidite a' prepositi vostri, perchè » vigilano per l'anime vostre, per renderne con» to »; ma dell'ubbidienza dovuta a' prìncipi, ci dice (*ad Rom.*, XIII): « È necessario star soggetti, » non solo per l'ira ma per la coscienza ». Non ha da comandarmi il mio prelato se non quelle cose che appartengono alla salute dell'anima mia, perchè per ciò vigila; ma sebbene uno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, perchè Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare che il prelato non vigili sopra altro che sopra l'anima, e non dorma, ovvero non creda di vigilare, e sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi e vigilare insieme meco, sicchè quando dubiterò se il mio prelato vigili o dorma, ricorrerò all'altrui consiglio.

Se io conoscerò dunque, che tante e sì incessanti proibizioni di libri, che escono tutto giorno da Roma con tanta vigilanza e sollecitudine, sia un vigilare sopra altro, che sopra la salute dell'anima mia, sia perchè non si scuoprano le sorprese che tutto dì si fanno sopra la giurisdizione de' prìncipi, e per maggiormente stabilire una potenza tutta mondana e temporale, non perchè a' lettori vi sia timore di portar nocumento la lezione di qualche innocente libro, allora io mi consiglierò con me stesso, e non ubbidirò in coscienza al precetto del prelato, e se il mio consiglio non basta, ricorrerò a que' teologi e giu-

risconsulti, che avrò per i più dotti, buoni e prudenti; da' quali appieno informato e chiarito, la mia coscienza sarà quieta, seguitando il loro consiglio. Ed in effetto quanti savi teologi e confessori hanno liberato da questi timori panici le coscienze de' loro penitenti, con permetter loro la lezione di alcuni libri proibiti da Roma per mondani rispetti, non già perchè vi sia in essi timore alcuno di potersi contaminare di qualche errore, massimamente se i lettori saranno dotti, discreti e prudenti!

E se conoscerò che il mio prelato dorma, o creda di vigilare, e sogni, io certamente non debbo dormire e sognare con lui, ma vigilare quanto posso, perchè Cristo me lo comanda.

È ormai a tutti palese che colla medesima facilità colla quale Roma proibisce i libri, colla stessa suol poi conceder licenza di poterli leggere, senza precedente esame, senz'altra cognizione e senz'altro documento fuor di quello ch'espone colui che la cerca. Essi dicono: la sua coscienza ci penserà; se espone il falso ovvero se non avrà forze bastanti, o dottrina, o probità per non lasciarsi ingannare o corrompere, non gli gioverà la licenza che ottiene. Or se il mio prelato dorme in concedere così a ciechi occhi queste licenze, dovrò io perciò anche dormire e leggere libri perniciosi, pieni di false dottrine, scostumatissimi e ricolmi di mille laidezze, sicchè possa contaminarsi non meno il costume, che la mia credenza? Certo che no; debbo astenermene, ancorchè io avessi ottenuto da Roma mille licenze. Queste non tolgono il pericolo, nè niente

ciale all'anima mia, anderei da' teologi per consiglio, ed il principe me lo dovrebbe permettere, e se non lo facesse, direi: *obedire oportet magis Deo, quam hominibus.* Ma se mi comandasse che io introducessi nella città, o non portassi fuori alcuna sorte di robe o merci, che io pagassi una contribuzione o un dazio, che guardassi le mura della città, ed in somma quando mi comandasse cosa che servisse per mantenere la tranquillità, la quiete e la sicurezza dello Stato, che impedisse i tumulti ed altre novità che possono portar scandalo o perturbazione; in tutte queste cose, poichè sono commesse alla sua pubblica cura, non dee il privato interporvi il suo giudizio, ma seguire quello del suo principe, poichè in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, e non dovrò pensarvi sopra, ma ubbidire, *et propter iram, et propter conscentiam.* Così quando il principe per quiete del suo Stato, o perchè non s'inducano novità che possono portar scandalo o perturbazione, mi comanda che io non debba ubbidire qualunque decreto che viene da Roma, senza il suo placito regio, e quando con suo spezial rescritto impone rigorosamente che non eseguiamo nel suo Stato decreti della congregazione del Santo Uffizio di Roma, io debbo non solo *propter iram*, ma in coscienza ubbidirlo; poichè la cura della pubblica tranquillità spetta tutta al principe: il privato non vi ha dentro parte alcuna, se non l'esecuzione, e però non ha da pensarvi.

Ma la cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo prelato; il suddito vi ha dentro la parte prin-

cipalissima, per lo che a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' prelati, e i decreti del principe e de' suoi magistrati, perchè a questi bisogna ubbidire, sebbene non si vede la cagione, in questi bisogna avvertir bene se, quando il principe comanda, ordini cosa che tocca al suddito, per prontamente eseguirla, poichè avendo Dio a lui solo commesso di ciò la cura, e niente a me, devo ciecamente ubbidirlo; ma quando il prelato comanda, tratta di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Al principe sarò obbligato ubbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia utilità temporale privata, imperciocchè è necessario anteporre il bene pubblico al privato; ma non dovrò già ubbidire al prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio prelato. Tutto l'errore sta nel volere dare al prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il ministerio ecclesiastico in un giudizio forense. Non hanno che fare i decreti che escono dalle Congregazioni e da' tribunali della corte di Roma, colla salute dell'anima mia: sono questi giudizi forensi, che si appartengono più tosto al ministerio secolare che all'ecclesiastico.

E perciò, siccome tutti i cristiani sono obbligati ad esser soggetti ed ubbidienti a' loro prelati nelle cose spirituali e pertinenti alla salute delle loro anime nel fôro divino, e quando comandano secondo la sua divina legge, così nelle



cose temporali, non essendo i principi ad altri soggetti che a Dio, dal quale immediatamente viene la loro potestà, debbono in coscienza tutti i loro sudditi assolutamente ubbidirgli, poichè Dio ha dato al principe questi due mezzi di esser ubbidito, cioè per timor della pena temporale, e per coscienza, siccome san Paolo ha tante volte inculcato; ed è gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciare disseminare l'opposto, contro la dottrina cattolica professata da' padri antichi della Chiesa, ed insegnata da' più savi e rinomati teologi della cristianità. Dovrà pertanto in questi casi più tosto morder la loro coscienza lo scrupolo di non ubbidirsi alle leggi del principe, la cui autorità venendo da Dio, egli stesso vien disubbidito ed offeso, che qualunque altro rispetto, che non può essere se non mondano, e che più tosto è ruinoso alla loro salute: tanto è lontano che possa recar sollievo, e metter le loro anime in istato di quiete e di tranquillità.

CAPO XX.

Motivi che si supplica il regio Collateral Consiglio ad avere presenti nella deliberazione da prendersi intorno a' libri proibiti del consiglier Grimaldi.

In prima dee considerarsi che monsignor nunzio non ha chiesto che si dia l'*Exequatur* al decreto proibitivo di Roma de' 30 ottobre 1726, come dovrebbe farlo, per quello che s'insegna da Van-Espen, *De Promulg. Leg. Eccles.*, parte 4, c. 1,

§ 2; c. 4, § 1; e c. 6, §§ 1 e 2, riferendo Salgado e Talon, e *in Jure Eccles. Univers.*, parte 1, tit. 22, c. 4, numero 35. Ed oltre a questo, l'autore dello Sconvolgimento della libertà della Chiesa di Francia, parte 1, c. 21; Stochmans, *De Jure Belgarum circa recept. Bullar.*, c. 1, num. 10, e, per tralasciare gli altri, il famoso Graziano, gesuita, *De Jure et more prohibendi libros*, c. 28, dice: *Illud tamen in hac tota de libris disputatione observandum moneo, fieri posse, ut aliter se res habeat, quoad lectionem librorum prohibitorum in locis, ubi vel bulla Coenae, vel Index librorum prohibitorum receptus non est, vel certe quoad omnia receptus non est.* E dopo aver allegato Navarro, così segue a dire: *Haec Navarrus: quae diligenter notanda sunt pro remedio multorum scrupulorum.*

Verità conosciuta dalla stessa corte romana, poichè nella prefazione dell'Indice stampato in Venezia nel 1586, dice in questa guisa: *Quoniam vero iidem Patres intelligebant propterea quod in aliquibus provinciis libri prohiberentur, quorum lectione viri privati docti magno incommodo afficierentur.* Dunque essa stessa confessa che in alcuni luoghi non sia punto ricevuto l'Indice, come è in Napoli, sicchè non sarebbe strano se si domandasse l'*Exequatur* di detto decreto. Ma la corte romana stando ora nella più alta pretensione che niun decreto, breve e bolla, che da essa dimana, abbia mestieri del regio *Exequatur*, ben si conosce che le sue pressanti premure sono affinchè il regio Collaterale per secondare il genio di essa corte debba di pianta fare una novella

proibizione più severa ed atroce di quella fatta dal papa, così de' libri già cacciati alla luce, come de' due libri *addendi* promessi nell'avviso al lettore, con che vuole che i contravenienti siano tenuti non solamente alle pene imposte dal papa, ma anche a quelle che s'imporranno dal regio Collaterale; di modo che quella proibizione de' libri fatta dal magistrato secolare, che sin ora Roma ha stimata pregiudiziale a' suoi diritti, quando da sè il principe s'ingerisca in quella, siccome espressamente sostenne il cardinal Baronio nel tomo 12 degli Annali, all'anno 1188, ora stima che si possa fare dal principe, a richiesta nondimeno solamente del papa; stimando che a quella debba venire il principe, non come giudice della dottrina, e come conoscitor degli errori, ma che ciecamente debba aggiugner quella nuova e severa proibizione, seguendo a chiusi occhi in tutto e per tutto i dettami di Roma. Or che questa sia una cosa pregiudicialissima alla regal giurisdizione ed al buon governo de' vassalli di S. M. C. costa dalle seguenti ragioni. Egli è prima d'ogni altra cosa da considerare, esser questa una novità non mai intesa, e una pretensione assai strana della corte romana: poichè, sebbene prima era costume degli ecclesiastici di ricorrere agl'imperadori per la proibizione de' libri degli eretici solamente, ad ogni modo ciò era, quando gli ecclesiastici non vietavano detti libri, nè gli proibivano di leggersi sotto censure ed altre pene ecclesiastiche, ma solamente gli dannavano, cioè gli detestavano e proscrivevano; e di più ciò facevano de' libri esa-

minati, palesemente uditi i loro autori, come dice Bouchel nel Dizionario canonico, nella parola *Libri*, e lungamente Graziano nel trattato citato. Ma oggidì precisamente si è introdotto da Paolo IV a questa parte di proibire tutta sorte di libri, senza sentir nessuno, e senza palesare a niuno sotto giuramento gli errori che contengono. Dal che ne segue, che non possono, nè devono i magistrati secolari seguire il giudizio che la corte romana ne forma al buio. Onde quando ad esempio di Roma il magistrato secolare dovesse proibire il libro, ciò sarebbe certamente farlo ciecamente su l'autorità, e fondare il suo giudizio sul cenno di Roma: cosa la quale è una novità senza esempio.

Ma per scendere più al particolare, noi ci faremo a dire in questa maniera. O dovrà il principe secolare proibire i libri vietati da Roma senza cognizione della loro malvagità, o bontà, e della loro condizione, seguendo come cieco la condotta di quella, senza porre in uso la facoltà che Dio gli ha dato per far quella condanna, oppure dovrà ciò fare con piena cognizione e ad occhi veggenti. Se il primo, ne seguiranno grossi inconvenienti, perchè, dato una volta questo esempio, converrà sempre seguirlo in tutti i libri proibiti da Roma, specialmente ne' libri che sono fatti per difesa de' diritti di Sua Maestà, i quali non lascia la corte di Roma di aspramente censurare; e in tal guisa il magistrato secolare sarebbe fabbro di tal proibizione, onde resteremmo noi privi della nostra difesa e della nostra ragione. Una volta che saranno proibiti i libri del

Grimaldi, solamente perchè sono stati proibiti da Roma, non si potrà vietare di proibire i libri fatti per la regalía del nostro augustissimo padrone dallo spettabile duca presidente Argento, dalla F. M. del reggente Riccardi, e dallo stesso consigliere Grimaldi, perchè furono proibiti da Clemente XI con una bolla nella forma più orrida che mai. Che si potrà rispondere per non farlo, quando sia richiesto di farsi dal nunzio? Se si pretende dalla corte romana, che non altro se non che la sola autorità del papa si debba seguire, ed in entrambe le sorte de' libri quella ha il suo vigore; anzi con maggior forza si ritrova espressa in questi, che in quelli: dunque ugualmente debbonsi trattare.

Ma supponiamo pure che possa farsi distinzione tra le due sorta de' libri, cioè tra quelli che non appartengono alla regal giurisdizione, e tra quelli che le spettano; che quelli possano proibirsi, e a rispetto di questi si debba resistere alle premure che ne farebbe il papa. Chi ei assicurerà che in quei libri, che par che contengano materie non spettanti al principe, in effetto non vi siano punti giurisdizionali per cui singolarmente gli abbia Roma vietati? Come accade ne' presenti libri del Grimaldi, poichè, oltrechè nell' avviso al lettore del primo tomo si rivolge a' prìncipi, al cui incarico pone la riforma de' teologi per il bene della repubblica cristiana, vi è dove tratta della recezione de' decreti e bolle della corte romana, tomo I, pag. 236, ove disamina se si debbano ammettere: il che in sostanza è buttare i fondamenti del regio *Exequatur*.

Ed in effetto il censore il crivella, dicendo: « Que-
» ste sono proposizioni non che scandalose e te-
» merarie, ed a' sommi pontefici ingiuriosissi-
» me, ma sospette altresì d'eresia, se non ere-
» tiche ». Nel terzo tomo poi più svelatamente si tratta e disamina l'*Exequatur* regio, e che le bolle devono pubblicarsi ne' luoghi ove s'indirizzano. Questi punti quivi si trattano con fortezza, non ostante che l'argomento principale di questi libri è di teologia e di filosofia.

In oltre è cosa d'aversi in somma considerazione, che si tratta di denigrare la fama e l'onore, non dico d'un pubblico e supremo ministro, ma almeno di un uomo probo e chiaro, con un severo decreto del Collaterale, il quale dovrà spargersi per i cantoni della città di Napoli, allorchè si facesse il preteso divieto de' libri; quando per altro si sa che questa sorta di decreti proibitivi de' libri di Roma non sono stabili, ma revocabili e modificabili, essendo di materia di disciplina; imperocchè san Bernardo, epistola 180, scrivendo ad Innocenzio II ebbe ad affermare: *Hoc solet habere praecipuum apostolica Sedes, ut non pigeat revocare quod a se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum.* Di ciò ne abbiamo l'esempio in tempo di papa Benedetto II, il quale riprovò le opere di Giuliano, arcivescovo di Toledo; ma il decimoquinto concilio della medesima città non lasciò di sostenere che fossero ortodosse: a' quali sentimenti si rese il successore di Benedetto II. L'istesso avvenne ad Eugenio IV a riguardo di alcune proposizioni di Tostato, vescovo d'Avila. Egli è nobile l'esempio di

Giovanni Pico della Mirandola, il quale, essendo condannato da Innocenzio VIII come dal Breve che sta in fronte delle sue opere dell'edizione di Basilea, fu da Alessandro VI assoluto. L'istesso si praticò nel libro del padre Stefano Fagundez, gesuita, intitolato: *Quaestiones de Christianis Officiis:* il qual libro fu prima vietato; ma dopo intesasi l'Apologia del Fagundez, si permise con decreto de' 18 aprile 1630. Che diremo del libro *De Romano Pontifice* del cardinale Bellarmino, il quale, secondo attesta Foligati nella sua vita, prima fu proibito da Sisto V, ma poi da altri pontefici permesso, come propugnacolo della fede? Così ultimamente la Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro, e l'esercitazioni del padre Giacomo Serry, che erano dannate in prima classe, ora ne sono tolte. Questo stesso può sperare il Grimaldi delle sue opere, perchè avendo la singolar fortuna d'aver in mano la censura fatta in Roma, crede con evidenza mostrare, siccome ne ha dato un saggio attorno, che *obreptum et subreptum fuit Pontifici;* onde non è dovere che per un tale decreto del regio Collaterale s'abbia ad adombrare perpetuamente la sua fama, con rimanere le vestigia stabili di cose con altri non praticate.

E finalmente quando nel decreto del regio Collaterale si dovrebbero vietare i libri futuri, come pretende il nunzio, conterrebbe cose strabocchevoli per due capi. Il primo si è, perchè a qual fine servirebbe vietar ciò all'autore, se il signor vicerè il costrinse a portare in segreteria gli originali manoscritti? Sempre che quegli saranno in sue mani, come fia possibile tentarne l'impres-

sione? Che serve dar questo sfregio, qualora è cosa impossibile a succederne la stampa? Ma potrebbe essere che altri ne tenessero copie, onde di leggieri stampar si potrebbono. Ma se stanno in poter d'altri, come può l'autore saperlo, e sapendolo, come potrà togliere che non s'imprimano?

Il secondo capo si è, perchè pare troppo ardita la pretensione del nunzio: perchè quando mai si è veduto che si proibiscono stamparsi libri che non si sa cosa contengano? Possono contenere sentimenti probi, possono contenere spiegazioni e ritrattazioni delle stesse materie che si comprendono ne' libri già impressi, come ottimamente considera monsignor cappellan maggiore. Dunque a che ingiungere sì fatto ordine all'autore, tanto indiscreto ed irragionevole, cosa a che il mondo non consente, nè può l'equità del supremo senato del Collaterale permetterla? Ma si dirà forse da parte di monsignor nunzio, che sempre che nel presente decreto si è detto dal papa, che gli dannava in prima classe, s'intendono dannati non solo i libri espressi nel decreto, ma anche tutt'i libri passati e futuri, cioè editi ed edendi, come si dichiara nella prefazione dell'Indice, Venezia 1586, ove si spiega la forza di tal proposizione in prima classe. *In prima* (cioè classe) *non tam libri, quam librorum scriptores, qui aut haeretici, vel non, haeresis suspecti fuerunt. Horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant eorum scripta, non edita solum sed edenda etiam, prohibita esse.*

Ciò conferma Van-Espen *De Placito Regio*,

part. 4, cap. 2, § 2. Dunque sarà anco secondare il decreto del papa, se il Collaterale danna e vieta anche i libri futuri.

Ecco scoperta l'astuzia usata e l'arte, perchè tanto si preme per avere il decreto del Collaterale nel presente caso. Non è per altro, se non perchè dal Collaterale si venga a confermare ed approvare il decreto del papa, il quale condanna non solo i libri espressi nel suo decreto, ma i libri editi prima, che sono i libri fatti per difesa dell'augustissimo padrone. Questi sono, e non altri, i libri editi, e che come tali si tornano a condannare col presente decreto. Or sarà cosa tollerabile, che il regio Collaterale abbia a condannare que' libri che sono in difesa de' diritti di Sua Maestà cattolica, que' libri, dico, per cui Sua Maestà ha fatto degno l'autore dell'onor della toga? Questo è lo scopo, questo il fine dove vanno a terminare tutt' i disegni della corte romana.

Ora è tempo di vedere la seconda parte del nostro discorso. Però dobbiamo vedere se il Collaterale deve procedere all'interposizione di tal proibizione ad occhi veggenti, e con cognizione de' meriti della causa. Ed in vero pare che sia indifficultabile questa previa cognizione, perchè dove appoggerebbe, e sopra quali basi formerebbe il suo giudizio proibitorio? Quella facoltà che gli ha dato il principe di esaminar prima di formare il giudizio, è cosa necessaria alla sostanza del giudizio; altrimenti non giudizio sarà, ma una cieca voglia di condannare alla peggio i libri del Grimaldi. Se di questa facoltà voglia ser-

virsene, non avrà bisogno il Collaterale prima di far esaminare i detti libri, e vederne il fondo, e scandagliarne la dottrina, e poi proferire il giudizio, particolarmente quando si tratta di condannar con più acerbe pene i libri da lui approvati colla debita disamina del trascelto revisore? Quando mai si è veduto che queste cose siansi fatte senza rivolger minutamente i libri? Quando mai si è fatta una tal proibizione alla sola insinuazione di un personaggio il quale conserva verso l'autore tutta la malevolenza del mondo, per poter cantare trionfo contro di uno scrittore che ha impiegata la penna contro di lui, ed a favore del suo principe? Non si esamineranno que' libri nella revisione de' quali esclama il Grimaldi di essere stata in Roma oppressa la verità e soffocata? Non si crivelleranno que' libri, i quali mandati da prima alla sacra congregazione del Sant'Uffizio, da quella, poichè si conobbe non esservi quelle cagioni per cui ella è costituita, cioè, *in omnibus causis tam haeresim manifestam, quam schismata, apostasiam a fide, magiam, sacrilegia, divinationes, Sacramentorum abusus, et quaecumque alia, quae praesumptam haeresim sapere videntur, concernentibus*, come si ha nella bolla di Sisto V *Immensa aeterna Dei*, con cui diè forma a questo tribunale; non ravvisandosi, dico, nessuna di queste cause, gli rimise alla Congregazione dell'Indice, ove per altre cagioni più leggiere e minori delle suddette è solito censurarsi? Ma che pro! se si trovò il padre Gozzi, relatore, il quale gli procurò denigrare colle più alte censure che potesse. Non dovranno discutersi i libri

i quali non dall'intiero corpo di qualche università sono stati esaminati, come suol farsi, come dicono i gesuiti nel capo 22 del Voto di Platone, ove affermano: *Primo si volumina continent plura quae expurgari debeant, committitur alicui Academiae catholicae, ut juxta illius censuram libere possint legi, audito vel authore ipso, vel authoris aliquo vindice et defensore?* E di tal gravezza si reputò tal affare, che Sisto V, principale istitutore della Congregazione dell' Indice, spezialmente raccomanda simigliante cura alle università con lettere apostoliche del 1587 ove dice: *Ut Universitatum parisiensis, bononiensis, salmanticensis, aliarumque probatarum studia ad librorum expurgationem, et correctionem excitent, eorumque diligentiam et industriam requirant.* O almeno si solevano rimettere da Sisto V le revisioni a' cardinali, secondo si dice nel *Votum Platonis*, c. 22. Ma questi libri sono stati revisti da un fraticello, il quale nell'esame di essi aveva fisso nell'animo che era nata la sentenza prima di censurargli, poichè prima che fossero nelle sue mani per rivederli, o, per dir meglio, per trovar modo di proscrivergli, erano già condannati dalla corte romana, stante la soppressione della stampa di quelli, fatta per sua insinuazione. Sarebbe stata vanità lo sperare che tanto amore per la verità fosse stato in petto d'un fraticello, che ne avesse proferito giudizio esente da passioni.

Si dannano senza esame quei libri, sol perchè si veggono vietati in vigor di un decreto fatto con passi avanzati, che ben denotano l'artifizio con cui è concepito; perchè, lasciando in dispar-

te di essere il decreto spogliato di tutte quelle clausole censorie in globo, che sogliono apponersi in ogni decreto condannatorio, dalle quali almeno si odora, se non si sa, la cagione della proibizione, in questo solo decreto si fa lecito la corte romana di non pubblicare le censure in globo. Indi vedesi quella difformità tra il parere della sacra Congregazione, la quale gli condanna in forme comuni, e quello del papa, che in sentire la sola relazione del segretario sovrimpone la proibizione in prima classe. Ma ciò pur sarebbe poco, se di vantaggio non ci fosse. Si pongono sotto la medesima condanna così i libri stampati recentemente nel 1725, come le risposte stampate circa il cominciamento di questo secolo: libri che per lo spazio di ventisei anni sono stati immuni da ogni fulmine: libri che erano stati tre volte revisti nel Sant' Uffizio: libri che ogni uno gli sapeva e gli vedeva applauditi dal comune degli uomini, e daglistessi prelati della corte romana, ed ora si veggono fatti rei di somme colpe. Segno evidente che i malevoli del Grimaldi han fatto giocare degli artifizi ed inganni per sorprenderne la mente santissima del papa. E questi libri si dovranno condannare senza remissione? Se Roma appoggia le sue determinazioni in una semplice e nuda relazione di un frate, il quale è facile che abbia l'animo di mille prevenzioni e passioni ripieno, e sopra la medesima relazione ha la confidenza di denigrare la fama altrui, e di pregiudicarlo negl' interessi e nella stima, e oltra ciò appoggia le più ardite risoluzioni contro la persona dell' autore: il regio-

Collaterale, che è uso praticare altre massime di giustizia, assistito dalla legge naturale e civile, non sa, nè può appoggiarsi su di quella relazione a sè ignota, ma bensì, revisti e considerati i libri, potrà aggiugner la condanna più severa che desidera monsignor nunzio.

Ma quando debba ciò fare, egli ha da essere revisore trascelto, costituito in dignità independente dagli ecclesiastici e parrochi; altrimenti sarà difficile trovare un semplice prete o monaco, il quale abbia tanto spirito e zelo per la verità, che voglia contrastare ciò che è fatto a nome di Sua Santità. Parimente, dovendo ciò fare, non vorrà pregiudicare a ciò che il diritto divino, naturale, canonico e civile han determinato, che sia l'auter di quel libro ascoltato ed abilitato a proponer sua ragione. Ciò l'han conosciuto necessario a farsi (per non partirsi da' giudizi medesimamente ecclesiastici), non dico già negli antichi concili, ove sempre gli autori o i suoi discepoli sono stati intesi, ma ne' secoli posteriori nel celebre concilio di Laterano IV sotto Innocenzio III, ove si dannò il libro dell'abbate Giovacchino, e non si procedette a condanna, se non furono prima intesi i monaci del suo ordine, per esser egli morto. Nel concilio di Basilea, ove si vietò il libro di Agostino di Roma, arcivescovo di Nazaret, si ebbe avvedimento di avvisare l'autore, avvegnachè egli non volle intervenirvi, dicendosi in quello (Sessione 22): *Nec hac sententia personae praefati auctoris praejudicare intendit haec eadem Sancta Synodus, quia, etsi debite vocatus fuerit, causam tamen absentiae allegavit, et*

in aliquibus suis scriptis, et alias doctrinam suam determinationi Ecclesiae submisit. Che forse si appartarono i padri del concilio di Trento da questo sentimento? Certamente che no. Poichè la Congregazione istituita dal concilio per l'esame de' libri, prima esaminò questo punto, se dovevano intendersi gli autori; e benchè fossero varii i sentimenti, come suole accadere ne' pubblici congressi, al dire del Pallavicino nella Storia del concilio di Trento, libro 15, c. 18 e 19, ad ogni modo la maggior parte aderì al doversi sentire. E perchè ciò riusciva malagevole per la distanza del luogo, ove stavano gli autori, e per non sapersi ove fossero, perciò deliberarono nella sessione 18: *Haec autem omnia ad notitiam quorumcumque deducta esse vult, prout etiam praesenti decreto deducit, ut si quis ad se pertinere aliquomodo putaverit, quae vel de hoc librorum et censurarum negotio, vel de aliis quae in hoc generali Concilio tractanda praedixit, non dubitet a Sancta Synodo se benigne auditum iri.*

Non dissimile condotta tenne Leone X, quando, volendo dannare le proposizioni contenute nei libri di Lutero, volle invitarlo a dir prima le sue ragioni. Così in sostanza praticarono le Congregazioni di Roma stessa, quando si trattò di proibire il Talmud degli Ebrei; quando si agitò la causa della proibizione del libro della frequente comunione d'Antonio Arnaldo, le cui veci sostenne il signor de Bourgion; quando si trattò di poner nell'Indice il libro de' nuovi Cristiani del padre Tellier. Onde l'Inquisizione di Spagna ha nelle sue istruzioni di non proceder prima alla

condanna di un libro, se non una, o più volte si sia inteso l'autore, per sentire le sue difese. Onde dicono i gesuiti compilatori del libro intitolato: *Votum Platonis* (c. 22): *Tertio justissime se gerit Inquisitio Hispanica, cum ecclesiasticis doctoribus capita accusationum exhibet, nam cum ex Cap. De quibus, ab Innoc. I, et Cap De libell., a Leone IV, gravissime praecipiatur omnibus judicibus, et tribunalibus, ne ab exemplis Conciliorum Generalium in judicando recedant, necesse est eam audientiam ipsis praestare.* Quindi è che più gravi autori hanno insegnato che nella condanna dei libri è secondo il diritto ascoltar gli autori. Così sostengono i gesuiti in quel loro *Votum Platonis*, c. 22. Così anche il Rainaudo, *De bonis et malis libris*, num. 502, ed il padre Bagozio, gesuita, lib. 4, disp. 3, cap. 2, sez. 1; il Muratori, *De moderam. ingeniorum*, lib. 2, c. 5; Giacomo Boileau nella Considerazione rispettosa, considerazione 2; Fleury, nel Mercurio Storico-Politico del mese d'aprile 1710, e l'autore dello Sconvolgimento della libertà delle chiese di Francia, c. 7, num. 3. Laonde Tostato, vescovo Abulense, autore celebre, si querela de' censori romani, perchè gli occultavano i capi delle accuse, dicendo così nella sua Apologia all'arcivescovo di Toledo: *Ecce quanta iniquitas, et quanta divini et humani juris confusio; en ipsius naturae jura violata, ut constituto justitiae tribunali, ipsi reo defensionum copia denegetur, quam tamen saepe clamosis atque importunis vocibus, teste, ut ita dicam, tota Ecclesia, expetieram.*

Dal che conchiudono i padri gesuiti nel Voto

di Platone, cap. 22, in questa maniera: *Primo, ex generalibus principiis juris de audientia praestanda iis qui se gravatos arbitrantur. Secundo, ex mente Conciliorum, praesertim Tridentini et Basileensis, nuper allegatorum, et ex comuni sensu doctorum, praesertim S. Cypriani, S. Basilii, Abulensis, et aliorum plurium, quos pro re manifesta non expedit allegare. Tertio, ex praxi perpetua Ecclesiae Dei, quam inviolate universa Hispania observavit, praesertim post erectionem Supremae Inquisitionis, quae licet nulli Authori tribuat censuras qualificatorum, et earum fundamenta, si non sit reus cum fulminatione processus, attribuit seorsim positas propositiones, quae a censoribus condemnatae sunt, ut eas tueatur. Quarto, ex jure naturali et divino, cum praedictis circumstantiis debita est audientia, quod non levis, sed gravis sit infamia, quae ex prohibitione et expurgatione librorum emergit in Authores, Ordines, Academias, Provincias naturales: non leves etiam sunt impensae, quae fiunt in impressione librorum. Necesse igitur est, ut indubitate sint opera inexcusabilia, et pro culpa certa poena certa adhibeatur. Quinto, quia disciplina ecclesiastica gravissime laeditur, si propositiones probabiles condemnentur.*

A queste ragioni se ne aggiungono delle altre, che si considerano da' difetti che possono avvenire ne' relatori de' libri, i quali va minutamente notando Van-Espen, *De usu placiti Regii*, parte 4, c. 1, § 1, ed i gesuiti, *in Voto Platonis*, c. 22, dicendo: *Tandem ante conclusionem supponendum est, cum Judicium librorum integre pendeat ex aliorum relatione, praecipue cum multae sint proposi-*

tiones censura theologica notatae, nonnullas fraudes intercedere posse. Primo: Si cursim legant examinatores et mentem auctoris non calleant, aut ejus phrasim non percipiant. Secundo: Si examinatores viri docti videantur, nec tamen sint, aut quibusdam rebus excellant, unde gloriam nominis acquisiverint, et alias sibi traditas prorsus ignorent. Tertio: Si conspirent, et odio paciscantur. Quarto: Ex defectu partis, vel patroni, si aut elevata, aut depressa narratio proponatur judicibus. Quinto: Si ingenium habeant atrox et indolem crudelem, de quibus saepe conqueritur S. Hieronymus, nominatim in Praefatione in Esdram et Nehemiam, taxans hoc genus obtrectatorum suae doctrinae. Tandem: Si aliis modis tenebrae offundantur; quos Hostiensis in Prooemio Summae compilavit, ad novem capita reducens.

Quando dunque vorrà il regio Collaterale procedere cogli occhi aperti in questo affare, dovrà attendere a considerare le suddette cose, le quali sono indiffiéoltabili, che tutte si ripongono sotto la sua alta considerazione. Non avendo il Grimaldi altro in veduta, se non che non si pregiudichi a' diritti ed al decoro del suo sovrano, nel mentre che si tratta la causa di lui particolare.

Si deve aggiugnere una cosa, che si deve tener in gran considerazione, ed è ciò che accenna il grande Antonio Arnaldo nelle risposte a Steyaert, parte 9, diff. 93, num. 5; ove, annoverando le cagioni per cui soglionsi proibire i libri in Roma senza ragione, considera in questa guisa. Quando un autore si è reso odioso alla corte romana scrivendo contro le sue pretensioni, non si contenta proibire i libri che aveva fatti su quella

materia, ma passa sovente a proibire tutte quelle opere che non contengono cosa alcuna di male. Ciò ha fatto a riguardo di Carlo Molineo, savissimo giurisconsulto, il quale aveva avuto la sfortuna di esser impegnato nell'eresia per qualche tempo, ma poi ebbe da Dio la grazia di entrare nella Chiesa e di morire da buon cattolico; perciocchè egli aveva scritto contro l'abuso delle picciole date, ciò che fu in seguito di un regolamento di Arrigo II, e che egli aveva fatte altre opere, essendo eretico, che potevan meritare di essere censurate. Si sono proibite tutte le opere generalmente, ed ancora quelle di giurisprudenza, ove non vi ha niente se non di molto utile per il fôro e per i giudizi; e si è tant'oltre trasportata l'avversione che hanno a' suoi libri, che si eccettuano sempre nelle licenze che si danno a Roma di leggere libri proibiti, a coloro che le domandano.

CAPO XXI.

Risposta di Pietro Giannone, giurisconsulto ed avvocato napolitano, ad una lettera scritta da un amico, nella quale l'avvisava della poca soddisfazione d'alcuni in leggendo nel libro 13 della di lui Storia civile del regno di Napoli, al capo 1, la pretensione de' Napoletani intorno al dominio del mare Adriatico, e la storia dei trattati seguiti in Venezia con Federico I, imperatore, ed Atto di papa Alessandro III.

Gentilissimo signor mio.

A pari della sua cordialità ed affezione, che

non tralascia in tutte le occasioni di ricolmarmi de' suoi favori, crescono le mie obbligazioni verso la degnissima sua persona; ma sopra ogni altro devo riputar segnalatissimo questo che ora ricevo, cioè l'avviso che si è compiaciuta di darmi della poca soddisfazione che ha scorta in alcuni, in leggendo il capo 1 del libro 13 della mia Storia, ove tratto del dominio del mare Adriatico, e narro la lite di papa Alessandro III in Venezia, e ciò che coll'imperatore Federico I si trattasse; poichè mi dà occasione colle richieste fattemi e le difficoltà propostemi, di mostrarmi non men fedele storico, che buono e leale cittadino. Son persuaso che alcuni, non bene informati delle nostre napolitane memorie, e molto meno di quelle che sono più riposte, e non cotanto divolgate, avran creduto che avessi deviato dal mio istituto nel trattar del dominio di quel mare e di ciò che in Venezia accadde tra quel pontefice e l'imperatore. Ma coloro che avranno attentamente lette, non dico le accurate storie di quel regno, ma le opere dottissime del padre Paolo Sarpi, e spezialmente la continuazione della Storia degli Uscocchi, aggiunta a quella di Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara, ed i suoi prudenti e savi discorsi fatti d'ordine pubblico sopra il dominio del mare Adriatico, anzi l'Allegazione stessa del Frangipane, che va impressa tra le di lui opere, non avranno certamente riputato che fosse il trattarne fuori del mio istituto, e molto meno si daranno a credere che fosse ciò una nuova intrapresa de' Napoletani. Per soddisfare adunque non meno agli uni che agli altri, ed infor-

marla di quanto mi richiede sopra questi due punti di storia; affinchè possa nel tempo stesso sincerar sè medesima, e dileguar qualche nebbia che si fosse sparsa negli occhi di que' pochi che m'accenna, volentieri prendo l'occasione di mostrarle, che non poteva io scusarmi, senza grave mancanza, di trattarne, e dovendone per necessità trattare, non poteva, come buon cittadino napoletano, che scriveva la storia di Napoli e la dedicava a Cesare, non men arciduca d'Austria e signore delle province adiacenti, che re di Napoli e d'Ungheria, d'altra maniera parlarne, ed avrei mancato al mio dovere, se con tale opportunità non avessi abbracciato le massime de' miei maggiori.

I. Intorno al dominio del mare Adriatico.

Non potrà sapersi il motivo col quale io fui forzato a trattarne quasi di necessità, se non si porrà attenzione a' tempi passati, con ridursi a memoria quanto da' nostri maggiori fosse stato contrastato questo dominio a' Veneziani, per ciò che riguarda la libera navigazione in quel Golfo, spezialmente dal Capo d'Otranto al fiume Pescara, e sin dove il regno confina collo Stato della Chiesa romana, e che, secondo il più o meno potere delle classi marittime che scorrevano in quel mare, ciascheduno rinvigoriva, o rallentava la vicendevole pretensione. Io non ebbi ardimento in quel libro della mia storia di decidere la gran lite tra il *Mare liberum* di Ugone Grozio, ed il *Mare clausum* di Giovanni Seldeno; ma ciascheduno può accorgersi che il mio sentimento

sia, che sempre che i golfi si possano custodire con armate navali, le quali scorrano da per tutto, e gli tengan purgati e netti da corsari e altri predoni di mare, se ne possa acquistar dominio per quanto quell'elemento sarà idoneo di soffrirlo. Niun è che non conosca la gran differenza che intercede tra il dominare e'l possedere il mare, o gli ampi spazi della terra ferma ed immobile, la quale dalla natura stessa sovente o da monti, o da fiumi, o da valli vien circondata e divisa; onde è che l'Alpi furono riputate termini ben fermi, onde l'Italia fosse divisa da tutto il rimanente d'Europa, ed i Romani nella divisione delle province dell'Imperio non si valsero che di questi termini naturali. E quando pur questi mancassero, ben la terra per umano potere ed industria può esser terminata da confini stabili e manufatti, che possono essere custoditi da piazze di frontiera, validi presidi e barriere. Ma i seni o golfi del mare non potendo essere da confini terminati, non si possono dominare se non con la custodia e difesa (che è lo stesso che possederli) per mezzo di poderose armate navali, che spesso gli scorrano e riandino. Difficile sarà l'occupazione, ma più difficile sarà la possessione; e l'una e l'altra è necessaria per acquistare dominio. Ma non perchè ciò sia molto difficile, sarà impossibile l'ottenerlo, quasi che ripugnasse alla natura ed alle leggi delle genti. Dopo Ugone Grozio e Seldeno si sono impegnati valenti giurisconsulti di mostrare che non meno la terra, che il mare per diritto di natura possa occuparsi, e che il mare dalla sua prima origine non si fosse

acquistato per altro titolo che per l'occupazione e possessione indi ritenuta; siccome, per tacer d'altri, fino all'ultima evidenza ha dimostrato ai dì nostri Cornelio Bynkershoek, famoso giureconsulto olandese, in quella sua dottissima dissertazione *de Dominio Maris*, cap. 1 e 3, il quale, per non urtare nell'opposte sentenze di Grozio e di Seldeno, s'uniformò al Seldeno intorno al potersi occupare il mare, ma non disprezzò la dottrina del Grozio intorno alla possessione, che la richiede perpetua, e che si conserva per la navigazione e custodia perenne. *Dominium maris* (egli dice nel cap. 3) *prima ab origine non fuisse quaesitum, nisi occupatione, hoc est navigatione eo animo instituta ut qui libera per vacuum ponit vestigia princeps, ejus quod navigat maris velit esse dominus: certum est et porro consequi, non aliter id dominium retineri, quam possessione perpetua, hoc est navigatione, quae perpetuo exercetur ad custodiam maris, si exterum est, habendam: ea namque remissa remittitur dominium, et redit mare in causam pristinam, atque ita rursus occupanti primum cedit.* Richiede in breve che l'animo di colui che l'occupò, sia tale, che *post occupationem mare ita pergat possidere, ut vires suas explicet ad tuendum, quod nactus est, dominium.*

E non pur non ripugnano a questa occupazione le leggi di natura e delle genti, ma di fatto le storie c'istruiscono, che più nazioni ebbero dominio di mare, non pur di seno, o di golfo. Per tralasciarne moltissime, illustre è l'esempio del mare Mediterraneo occupato da' Romani, che ne ritennero il dominio per tutto il tempo che

il loro imperio si mantenne florido e possente: poichè, possedendo essi l'Europa, l'Asia e l'Africa, dalle quali il Mediterraneo è chiuso e circondato, ed essendo padroni di tutti i porti e dei due stretti Erculeo e Tracio, per i quali devono passare i navigli per potervi navigare, chi può dubitare che non si rendessero eziandio padroni di quel mare?

A tutto ciò si aggiunga che i Romani, per conservare la possessione e per conseguenza il dominio, vi mantenevano quattro classi marittime, le quali perpetuamente lo scorrevano. La prima era a Miseno, la seconda presso Ravenna, la terza in Frejus nella Gallia Narbonese, e la quarta in Bisanzio. Quindi l'imperatore Antonino nella legge *Deprecatio, D. ad L. Rhodiam de Jactu*, rispondendo ad Eudemone, gli disse: *Ego quidem mundi Dominus, lex autem maris*; poichè colui che domina tutta la terra intorno, ond'è il mare rinchiuso, può dar legge al mare stesso ed a tutti coloro che vi navigano. Ma bisogna che il mare sia custodito, poichè altrimenti la possessione si perde per l'instabilità dell'elemento, facile a ricevere armate straniere, che possano da per tutto scorrerlo ed occuparlo. Per la qual ragione Giovanni Seldeno, per prova del dominio del mare Britannico preteso dal re d'Inghilterra, non potè portare miglior argomento che la perpetua custodia che il re Edgaro ne faceva fare dalle sue armate: *qui omni aestate* (come sono le sue parole, lib. 2, *Maris clausi*, c. 10, trascritte dal monaco Malmesburiense), *emensa statim Paschali Festivitate, naves per omnia littora coadu-*

nari praecipiebat, et Insulam circumvectus, mare explorabat, ne quid piratae turbarent, viriliter hoc agens ad defensionem contra exteros regni sui. Or tale essendo la condizione del dominio del mare, mobile e vacillante, che se non sarà perpetuamente custodito e guardato, riesce cosa molto difficile e malagevole poterne avere una interrotta possessione: quindi se o sarà trascurata la custodia, ovvero, mancate le forze marittime di un principe, sorgerà altra potenza in mare più potente, e di numerosi navigli più florida e formidabile, d'uopo è che la forza minore ceda alla maggiore, ed il vincitore in guerra n'acquisterà il dominio, non altrimenti che la vittoria dà in mano del vincitore tutte le terre dalle quali averà scacciato il vinto. Così i Romani sotto Scipione, avendo vinti in mare i Cartaginesi, e toltegli le loro navi, dice Polibio, lib. 3, *devictis hostibus, imperio maris potiti sunt;* e gli Ateniesi, dopo la vittoria di Salamina contro i Persiani, dice Erodoto, che conseguirono l'imperio del mare. Così secondo le mondane vicende soggiacciono i mari a più spesse mutazioni e cangiamenti; onde sovente colui che dava prima le leggi al mare, le riceve poi da altro più poderoso e possente. Dopo la decadenza del romano Imperio non vi è dubbio che gl'imperadori greci, finchè le loro forze marittime ebbero vigore e sussistenza, conservarono il dominio del seno Adriatico; ma quelle poi mancando, ed avendone perduta la custodia, e per conseguenza la possessione, e dall'altra parte la serenissima repubblica veneta sempre più rendendosi potente in

mare, a proporzione delle forze sue marittime, che andavano aumentando, stendeva l'occupazione più oltre degli ultimi recessi di quel Golfo, che furono i primi suoi acquisti: siccome, opponendosi al favoloso, con non minor sincerità che dottrina scrisse il padre Sarpi, tanto più da commendarsi, quantochè, rifiutati i favolosi titoli de' suoi compatrioti stessi, s'attenne a questo titolo, come il più fondato e plausibile.

Quindi i nostri autori, riguardando la qualità del mare, uguagliano l'istabilità degli acquisti e delle perdite a quello che gli antichi giureconsulti romani nella legge 5, § 1, nella legge 6 in princ., *D. de rerum divis.*, e nella legge 4, § 1, *D. de acquir. rer. dom.*, scrissero di coloro i quali ne' lidi del mare, che sono a tutti comuni, fabbricano le loro case per la pescagione, i quali per tali edifizi si rendono padroni del suolo; ma se, dirute le case ed abbandonate, cesseranno di possederle, ritorna il luogo occupato *in pristinam causam*, sicchè altri che l'occuperà poi, se ne renderà padrone, non meno che il primo. Nel tempo che i Veneziani non meno contro gl'imperatori greci, che contro Carlo Magno e' suoi figliuoli difendevano colle loro armate la possessione del Golfo, non potevano certamente i Napoletani trarre alcun vantaggio in questa pretensione, come di forze marittime assai deboli ed impotenti.

I Longobardi, come a tutti è noto, si resero formidabili per gli eserciti terrestri, ma non avendo armate marittime, non poterono toglier a' Greci non pur la Sicilia, ma nemmeno le piaz-

ze marittime della Puglia e della Calabria, che lungamente si mantennero sotto l'Imperio greco, ancorchè fossero padroni di tutte le province mediterranee, ond' ora il regno di Napoli si compone.

I Napolitani cominciarono ad entrare in questa pretensione a' tempi de' valorosi Normanni, quando « resisi » (sono le parole del capo 1, § 1, lib. 13 della Storia civile) « questi potenti in ma-
» re, avendo discacciati i Greci dalla Sicilia, dal-
» la Puglia e dalla Calabria, non può dubitarsi
» che scorrevano a lor posta con poderose ar-
» mate l'Adriatico, e tralasciando cento altre oc-
» casioni ch' ebbero di navigarvi con armate,
» nell'anno 1071, quando il famoso duca Ro-
» berto Guiscardo fu chiamato in aiuto da Rug-
» giero, suo fratello, mentre era nell'assedio di
» Palermo, v'accorse egli con poderosa armata
» di cinquantotto navi, traversando l'Adriatico,
» come scrisse Lupo Protospata all'anno 1071.
» *Mense julii, dux transmeavit Adriatici maris*
» *pelagum, perrexitque Siciliam cum 58 navibus.*
» E ne' tempi che seguirono, essendo passate
» sotto la dominazione di essi Normanni tutte
» queste nostre province, il famoso Ruggiero I,
» re, non contento di tanti e sì sterminati acqui-
» sti, resosi potente in mare assai più che non
» erano gl'imperadori stessi d'Oriente, portò le
» sue vittoriose insegne non pur in Dalmazia,
» nella Tracia e sino alle porte di Costantinopo-
» li, ma corsero le sue poderose armate insino
» all'Africa, ove fece notabili conquiste di città
» e di province. Nè vi fu principe al mondo in

» questi tempi, che lo superasse per forze ma-
» rittime, ed armate navali, le quali sovente,
» combattendo con quelle dell' imperadore d'O-
» riente, anche potente in mare, ne riportò sem-
» pre trionfi e piene vittorie. Ciò si è potuto an-
» che conoscere dalle tante armate che mante-
» neva, tanto che, non bastando un ammiraglio
» per averne cura, fu d'uopo crearne molti, ai
» quali prepose un solo, che perciò fu chiamato
» *Admiratus admiratorum;* siccome era appella-
» to Giorgio Antiocheno, grand'ammiraglio nei
» tempi di Ruggiero, e Maione, ne' tempi di Gu-
» glielmo, suo figliuolo. E fu ne' tempi di que-
» sti re normanni così grande la loro potenza in
» mare, che non vi era lido o porto ne' loro do-
» mini, che (oltre d'esser provvista ciascheduna
» provincia d'ammiraglio) non avessero questi
» ancora altri uffiziali minori a loro subordinati,
» alla cura de' quali s'apparteneva la costruzio-
» ne de' vascelli e delle navi, di riparargli e di-
» sporgli per mantenere libero il commercio, e
» tener i porti in sicurezza, e ciò in tutta l'esten-
» sione de' loro reami ed in tutti i lati maritti-
» mi. Ed avendo l'Adriatico molti porti nella Pu-
» glia, e per tutta quell'estensione, che è la più
» grande di quel Golfo (ne' quali sovente anche
» le armate che venivano da Sicilia solevano ri-
» covrarsi), nel regno di Ruggiero, de' due Gu-
» glielmi e degli altri re suoi successori fu quel
» golfo sempre guardato, e ripieno di navi ed
» armate de' re di Sicilia. Anzi in congiunture di
» viaggi e di spedizioni navali i porti più fre-
» quentati e scelti a tal fine erano que' di Vesti,

» Barletta, Trani, Bisceglia, Molfetta, Giovenaz-
» zo, Bari, Mola e di Monopoli, oltre a quelli di
» Brindisi, d'Otranto, di Gallipoli e di Taranto;
» posti tutti quasi nell'Adriatico; ed i pellegri-
» naggi per Terra Santa in Soría sovente per
» l'Adriatico si facevano. L'armate di Federico
» ed Errico, imperadori, indifferentemente nei
» porti dell'Adriatico si fermavano: per l'Adria-
» tico si trasportava l'oste per Soría; ed in fine
» tutte l'altre imprese della Grecia e di Levante
» per questo golfo si disponevano. E sebbene nel
» regno degli Angioini non fosse stata tanta la
» potenza in mare de' re di Sicilia, nulladimeno
» non è che i due Carli d'Angiò e gli altri re di
» quella stirpe non avessero mantenute podero-
» se armate di mare, tanto che non avessero po-
» tuto disporre di quel golfo a loro arbitrio e
» piacere; siccome, quando dall'occasione si ri-
» chiedeva, il facevano ».

Ne' tempi posteriori, e particolarmente sotto gli Aragonesi di Napoli, dopo che Alfonso d'Aragona staccò il regno di Napoli dagli altri regni suoi ereditari, e lo lasciò a Ferdinando, suo natural figliuolo, non possedendo questi, siccome i suoi discendenti, altri regni che il solo di Napoli, cominciarono a mancare a' nostri re le forze di mare, ed all'incontro cresciute quelle di Venezia, nacque che, navigando essi nel golfo senza timore di armata di principe vicino, ne ripresero con vigore la custodia con impor legge a coloro che vi navigavano, non permettendo che entrassero in quelle armate navali. Nè frà Paolo Sarpi si dimenticò nella sua prima scrit-

tura composta d'ordine pubblico sopra il dominio del mare Adriatico, di valersi contro de' Napolitani della sommissione che il re Ferdinando usò colla Repubblica, scrivendo, che essendo fuggite due galee di questo re da' porti di Napoli, ed entrate nel golfo Adriatico, a quel re, egli dice: « Non gli fosse lecito il seguitarle, ma » mandò a pregare il serenissimo dominio, che » essendo entrate nel mar suo, volesse persegui- » tarle e prenderle ». Ma non si dimenticò pure questo accurato scrittore nell' ultima sua scrittura di rapportare il passo di Sabellico, e la pugna navale accaduta a' tempi di Federico, figlio del re Ferdinando, il quale con quarantatre galere e fuste passò tutto l'Adriatico, e fugò la numerosa armata de' Veneziani sino a vista del loro generale Marcello, e ponendo Lissa a ferro e fuoco, andò ad assalire Corfù, ponendo tanto terrore a' Veneziani, che, stavano, scrive il Sabellico, Decade 4, lib. 3, *existimantes actum esse de imperio maris*. Frà Paolo contraddice al detto del Sabellico, cioè che la Repubblica avrebbe perduto l'imperio del mare; ma non lo perdè, perchè nelle battaglie navali si attende l'ultimo successo, che fu a' Veneziani favorevole, i quali finalmente fugarono l'armata nemica, obbligandola a ritirarsi: non dubitando questo scrittore che si perde il dominio del mare, quando non sia custodito, e che nelle pugne navali, cacciati i possessori e vinti, la vittoria dia in mano al vincitore tutte le cose, e si trasferisca la giurisdizione sopra il mare a chi ne resta padrone, allegando perciò gli esempi de' Romani, che sotto

Scipione vinsero i Cartaginesi, e degli Ateniesi, che conseguirono l'imperio del mare dopo la vittoria di Salamina. Sempre dunque che con perpetua custodia il principe saprà conservarsi la possessione, sarà padrone del golfo, e siccome i vinti lo perdono, così se riacquistando forze maggiori sapranno discacciarne i vincitori, tornerà il mare *in pristinam causam*, d'esser di colui che l'occupa e custodisce. I Napolitani cederono al tempo ed alla forza maggiore de' Veneziani, i quali e per la debolezza de' principi vicini, e perchè sempre più resi potenti e formidabili in mare, aumentarono in guisa le loro classi, che giunsero nella declinazione della monarchia di Spagna sino a non permettere che l'armate stesse degli Spagnuoli potessero navigare in quel golfo. Ma nel regno di Filippo III sursero tra la corte di Spagna e la Repubblica brighe tali, che fecero rinnovare a' Napolitani la pretensione, e metterla in campo con maniere più strepitose che mai, poichè, per sostenerla con vigore, dieder fuori i loro giureconsulti più scritture legali, alle quali i Veneziani non tralasciarono nel medesimo tempo da' loro giureconsulti far dar ampie e voluminose risposte. La cui storia, forse ad altri ignota, o non avvertita, oppure uscita di mente a coloro che riputarono esser fuori del mio istituto trattarne, sarà ben a proposito qui rammentare, per toglier affatto qualunque nebbia che si fosse potuta spargere negli occhi di que' che mostravano poca soddisfazione d'aver io trattato del dominio di questo mare.

Ne' princìpi del secolo scorso nacquero fra la serenissima Repubblica e le corti dell'imperadore, dell'arciduca d'Austria e quella di Spagna varii disgusti, che poco mancò che non prorompessero in un'aperta e dichiarata guerra. Per ciò che riguarda le corti d'Alemagna, vi diedero occasione le scorrerie e depredazioni degli Uscocchi, che infestavano il Golfo, la storia delle quali fu tanto esattamente scritta dall'arcivescovo di Zara, e continuata poi fino a' suoi tempi dal padre Paolo Sarpi. Dopo varii avvenimenti si pensò di finire ogni contesa per via d'amichevole composizione. I ministri arciducali della corte di Gratz, che celatamente favorivano gli Uscocchi, perchè delle loro prede avevano parte, per differire l'adempimento della promessa fatta di tenergli a freno, proposero di terminar ogni contesa per via d'accordo; e per dar ingresso a questa trattazione, oltre il presentaneo affare degli Uscocchi, posero in campo di doversi anche trattare di comporre la controversia della libera navigazione del Golfo, che, cominciata fin da' tempi dell' imperador Massimiliano I, e continuata sotto Carlo V e Ferdinando, suo fratello, di Massimiliano II e Ridolfo, era ancora pendente. Ed ancorchè per parte de' Veneziani si dicesse che bisognava prima finire il negozio degli Uscocchi che era in piedi, e poi venire alla discussione di quell' altro affare spinoso, che non poteva servire ad altro che a portar in lungo l'esecuzione delle cose promesse, nulladimeno i consiglieri di Gratz non si mossero dalla loro risoluzione, ma si fermarono costantemente in questo, che

non occorreva parlare degli Uscocchi, se insieme non si parlava di quest'altro punto della libera navigazione.

Con questa occasione, ripugnando i Veneziani di venire a tal discussione, e tornandosi alle discordie di prima, sino a farsi vicendevoli rappresaglie, facevan le parti querele alle corti degli altri principi d'Europa; e gli Austriaci, rinnovando la controversia della libera navigazione, mettevan fuori le allegazioni ed i discorsi che al tempo dell'imperadore Ferdinando fece il loro avvocato Andrea Rapizio nella raunanza istituita in Friuli nel 1565 di cinque commissari, un procuratore e tre avvocati per parte, dove inculcava la libera navigazione nel mare Adriatico, essendo il mare libero ed a tutti comune: aggiugnendo che, sebbene alcuni dottori dicessero aver la Repubblica prescritto il dominio del mare Adriatico col lungo possesso, però che non lo provavano, ed a' dottori che affermavano una cosa di fatto, non si deve credere senza evidenza e chiara prova. Dall'altro canto per parte dei Veneziani si rinnovavano le risposte che fece il loro avvocato Giacopo Chizzola; ed il padre Paolo Sarpi nella Storia degli Uscocchi, interrompendone il filo, non mancò con una lunga digressione rammentarle minutamente: aggiugnendo gli atti possessivi per prova della prescrizione, ed i salvocondotti e licenze date dalla Repubblica a' re d'Ungheria, agli arciduchi d'Austria, ed agl'imperadori Federico III e Massimiliano I per navigare nel Golfo. Infra gli altri si esagerava il salvocondotto concesso a richiesta di Rodol-

so, conte di Sala, per nome di Ladislao, re di Napoli, e di Guglielmo d'Austria nel 1399 in decembre, acciocchè la sorella del predetto, sposata al sopranominato arciduca, si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con galee ed altri legni al numero circa di dodici, con condizione che sopra quelli non fosse ricevuto alcun bandito da Venezia. Si allegavano le lettere di Federico II al doge Giovanni Mocenigo dell'anno 1478 e del 1479, in data di Gratz, nelle quali richiede al doge che, avendo ordinato che fosse portato di Puglia e d'Abruzzo a' suoi castelli del Carso e dell'Istria certa quantità di frumento, dasse permissione d'essere liberamente portata. Si rammentava la lettera di Beatrice, regina d'Ungheria, scritta nel 1481 allo stesso doge, pregandolo di dar permissione che diverse cose che ella faceva venire da luoghi d'Italia, le fossero liberamente portate; siccome altre consimili del re Mattia d'Ungheria, di Anna, regina d'Ungheria, del 1502, e per ultimo una lettera del 1504 di Giovanni da Dura, ministro dell'imperadore Massimiliano, scritta al doge Leonardo Loredano. De' quali esempi e di tutti gli altri atti possessivi addotti allora dall'avvocato della repubblica Chizzola, si valse poi il padre Paolo nella prima scrittura del dominio del mare Adriatico, come si vedrà più innanzi.

Con tal occasione ne' principi del secolo scorso sino all'anno 1616, sin dove frà Paolo continuò la Storia degli Uscocchi, si rinnovò fra le corti austriache dell'imperadore e dell'arcidu-

ca, e la repubblica di Venezia la controversia della libera navigazione del Golfo, e diedesi motivo a nuove scritture e nuovi discorsi sopra questa materia.

Dall'altra parte nel medesimo tempo si rinnovarono più fervorose che mai le contese per lo stesso soggetto tra la corte di Spagna e la repubblica di Venezia per cagione di don Pietro Giron, duca d'Ossuna, mandato da Filippo III vicerè in Napoli nel 1616. Essendosi, come si è detto, il senato veneto per cagion degli Uscocchi disgustato coll'arciduca Ferdinando, fu d'uopo assistere all'arciduca, cotanto a lui stretto di parentela, e di sovvenirlo. Si aggiunse ancora che, per la morte di Francesco Gonzaga, duca di Mantova, per le cagioni rapportate da Battista Nani, storico veneto, lib. 1, Filippo III fu indotto ad entrare in questa nuova guerra accesa in Italia, ed opporsi al duca di Savoia; ed i Veneziani, all'incontro, favorivano il duca con forze e danari; onde maggiormente s'inasprirono i disgusti fra la corte di Spagna e la Repubblica. Contuttociò nè s'era fra la medesima e il re dichiarata guerra aperta, nè licenziati dalle loro corti gli ambasciadori. Ma il vicerè Ossuna, per l'odio ed avversione che aveva co' Veneziani, non solamente aderiva alla parte dell'arciduca, ma fomentava gli Uscocchi alle prede, favorendogli, dandogli ricetto, se erano da' Veneziani perseguitati, e gli allettava a ricovrarsi nel regno, con porto franco e co' premi quelli più accarezzando. E persuaso il vicerè che fosse una pretensione pur troppo insoffribile quella de' Veneziani

di riputarsi signori del Golfo, ed impedire in quello la libera navigazione, era tutto inteso col pretesto della guerra, che per cagion degli Uscocchi si faceva dalla Repubblica agli Stati dell'arciduca, ad armar vascelli per infestar l'Adriatico e molestar i Veneziani, minacciando di sorprendere i porti dell'Istria, saccheggiar isole e penetrare ne' recessi medesimi della città dominante. Spinse però dodici ben armati vascelli nell'Adriatico sotto il comando di Francesco Rivera; ed ancorchè la Repubblica, avendo comandato al Belegno d'accorrere colla sua armata per resistergli, obbligasse il Rivera a ritirarsi a Brindisi, non però l'Ossuna si ritenne d'inviare sotto Pietro di Leyva dicianove galere ad unirsi al Rivera, il quale, passato con questo nuovo soccorso a Santa Croce, e trovati in Lesina i Veneziani inferiori di forze, tentò di tirargli fuori a combattere, ma costoro, fermi alla difesa, sfuggirono il cimento: e quantunque i Veneziani, seriamente pensando all'importanza dell'affare, ingrossassero la loro armata, dall'altra parte non mancò l'Ossuna di accrescere la sua a diciotto navi e trentatre galere, la quale comparse sopra Lesina con animo di provocar la veneta alla battaglia. Le due armate però intorno a Lesina, ancorchè la spagnuola avesse provocato la veneta, non vennero mai a battaglia; sicchè il Leyva, vedendo che i Veneziani s'erano posti sulla difesa del porto, allargandosi, si diede ad altre imprese, i successi delle quali, e ciò che ne avvenisse sino alla pace, che finalmente, trattata a Parigi, si distese a Madrid, dove si conchiusero le condizioni di

essa, accettate dalla Repubblica, per esser stati accuratamente descritti dal Nani, possono leggersi nella di lui Storia Veneta, all'anno 1617, libro 3, a cui volentieri ci rimettiamo. Vedi anche la nostra Storia civile, libro 35, capo 4.

Con tal occasione disputandosi dal duca d'Ossuna a' Veneziani il dominio del Golfo con cannoni ed armate navali, non si mancò, per parte del medesimo, di farlo disputare anche da' giureconsulti con scritture ed allegazioni, le quali, non meno da' Napoletani che da' giureconsulti di altre nazioni, come Giovanni Battista Valenzuela e Lorenzo Motino, romano, si fecero uscir in campo. Scrissero per la libera navigazione, e che piuttosto il dominio di quella parte del Golfo che riguarda il regno, fosse del re di Napoli che de' Veneziani, dottissimi avvocati e ministri napolitani, e fra gli altri il famoso Giovanni Francesco da Ponte, celebre per le molte opere legali che ci lasciò. Tutte queste scritture furono unite insieme da Bartolommeo Chioccarello, celebre ed accurato investigatore delle napolitane memorie, il quale ne compilò una raccolta, che si legge nel tomo ventesimoprimo, *Varior.*, 5, dei Manoscritti della regal giurisdizione, sotto la rubrica del Dominio del mare Adriatico, se sia de' Veneziani, o più tosto de' re di Napoli.

Londorpio ne' suoi Atti pubblici, tomo 1, libro 2, cap. 15, fece pure raccolta delle scritture che uscirono a questi tempi con tal occasione, non meno di quelle date fuori per parte degli Spagnuoli e Napolitani, che per parte dell'arciduca d'Austria Ferdinando, affastellandoci anco-

ra la scrittura composta in difesa della repubblica da Francesco de Ingenuis, *de Jurisdictione Venetae Reipublicae in mare Adriaticum*, impressa in Genova in quarto nel 1619, la quale ultimamente si prese a confutare Giovanni Augusto de Berger, *de Imperio maris Adriatici*, stampato in Lipsia nel 1723. Per rispondere alle scritture de' Napolitani, la Repubblica riputò che non se gli potesse opporre altri con maggior vigore, che il rinomatissimo frà Paolo Sarpi; quindi per ordine pubblico gli fu data l'incombenza di farlo, siccome esattamente adempì al comando con que' due trattati, l'uno del dominio del mare Adriatico della serenissima repubblica di Venezia, e l'altro dello stesso dominio, e sue ragioni pel *jus Belli.* In amendue queste scritture il principale intento dell'autore fu di rispondere a' dottori napolitani, allegando contro a' medesimi que' medesimi atti possessivi della Repubblica esercitati co' re di Napoli, che furono rapportati dal Chizzola. Non trascurò gli esempi accaduti col re Ferdinando per le riviere della Puglia e per le due galee fuggitegli, mandando a pregare il Senato che, essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle e prenderle, siccome si legge alla pagina 421 dell'edizione ultima in quarto; colla sorella di Ladislao, re di Napoli, sposata con Guglielmo, arciduca d'Austria, la quale volendo il fratello ed il marito condurre per il mare di Puglia alla riviera di Dalmazia con dodici vascelli, tre galere e altri navigli, domandarono salvocondotto per i legni e per le persone, pagina 422, e con Manfredi, come tutore di Corrado, re del-

le Due Sicilie, ed anche poi fattosi re dopo la morte di Corrado, pagina 431. Ma nella seconda scrittura, ove si studia di provare il dominio del mare pel *jus belli*, si scaglia apertamente contro i dottori napolitani, lagnandosi che a bella posta andassero « a incontrar briga per essere ado» perati, e metter di sè medesimi necessità ai » principi loro in tali maneggi, massimamente » nel regno di Napoli, dove è fama che le con» tenzioni sono state maggiormente nutricate » per consentimento de' re ». Sono le sue parole che si leggono alla pagina 446. Risponde nelle seguenti pagine a' loro argomenti; e nella pagina 456 si prende ad impugnare Giovanni Francesco da Ponte, cui chiama uno de' dottori avversari, valendosi, per prova del suo assunto, e per maggiormente convincerlo, d'un passo del Ponte, *de potestate Proregis*, trascrivendone sino le parole, che sono queste: *Ubi rex fertur contra hostem cum exercitu, ibi est territorium regis, et tale territorium dicitur a potestate tenentis, et sicut dicitur (Gen. I.): Spiritus Domini ferebatur super aquas, sic fertur super mare potestas habentis jurisdictionem.* Risponde al caso allegato da' Napoletani della fuga data dall'armata di Federico a quella de' Veneziani, ed all'autorità del Sabellico allegata da' medesimi, e ritorce contro di loro il successo, dicendo che in quell'azione i Veneziani furono vincitori, e che l'armata di Federico si ritirò, ed i legni nemici sparvero come ombra, e che vi lasciarono il più bello da narrare; e del perdere nella guerra si fa conto in fine, e siccome nelle battaglie terrestri il vincito-

re si rende *jure belli* padrone del territorio, così nelle navali della giurisdizione del mare, allegando l'esempio de' Romani dopo ch' ebbero vinto i Cartaginesi, e degli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina. Gli rimprovera che essi aveano lasciato di dire che l'armata veneziana andò a prendere a forza Gallipoli, e che il re, vedendo sì grande rotta in casa sua, pensò alla pace. In fine, allegando altri esempi tratti dalla Storia di Napoli del Costanzo, e dando risposta agli altri argomenti, de' quali si erano valsi gli avversari nelle loro scritture, ch' egli aveva prese a confutare, terminò dottamente la sua difesa.

Nel medesimo tempo, non si sa se per privato studio, o per pubblico ordine, Cornelio Frangipane diede fuori alle stampe in Venezia quella sua Allegazione in difesa del dominio della repubblica di Venezia sopra il suo Golfo, sulla quale, a giudizio di uomini saggi, s'innalzano tanto le dotte scritture di frà Paolo, *quantum inter viburna cupressus*. Comunque ella sia, non vi è dubbio che Frangipane la compilò in risposta delle scritture date fuori da' Napoletani, siccome oltre di ciò che si legge nel corpo della medesima, manifestamente si conosce dal frontispizio, portando in fronte (così quella stampata in Venezia in quarto nell' anno 1618, come l'ultima ristampa fatta apparire in Almestad) questo titolo: « Allegazione o Consiglio in jure pel dominio » della serenissima repubblica di Venezia sopra » il suo Golfo, contro alcune scritture de' Napo» letani ».

Uscirono intorno a questi medesimi tempi al-

tre scritture in difesa della serenissima Repubblica, come quella di Angelo Maneocci, *de jure Venetorum et jurisdictione maris Adriatici*, stampata in quarto in Venezia l'anno 1617; l'altra del famoso giureconsulto Giulio Pacio, *de Dominio maris Adriatici pro Republica veneta*, in quarto, impressa in Lione nel 1619, quella di Francesco de Ingenuis, pure impressa l'anno medesimo, della quale s'è fatta memoria, l'altra di Giovanni Palazzi, ed altre di minor conto, che non fa d'uopo qui rammentare.

Or chi avendo innanzi gli occhi tutte queste brighe passate tra' Veneziani e Napolitani, intorno alla libera navigazione del mare Adriatico, si maraviglierà, se ultimamente, uscita fuori una nuova Storia civile del regno di Napoli, l'autore, che era un giureconsulto ed avvocato napolitano, il quale scriveva la sua Storia di Napoli, e che la dedicava a Cesare, nella cui augustissima persona s'univano le qualità di re di Napoli e di Ungheria, d'arciduca d'Austria e signore di tutte le altre adiacenti province ereditarie, avendo dovuto in più occasioni favellare del mare Adriatico, che bagna per la maggior parte uno de' suoi più distesi lati, dove ha ampii porti e spaziose marine, ne abbia trattato colle medesime massime e sentimenti de' suoi maggiori? Chi non conosce che il far altrimenti non sarebbe stato altro che esporsi all'ignominiosa taccia di avere mancato al dovere di buono e leale cittadino, ed alla fedeltà che ciascuno dee al suo proprio e natural signore? E tanto maggiormente dovea così fare, quantochè, adempiendo a queste sue do-

vute parti, adempì anche a quella di fedele storico, poichè non venne punto a decidere la controversia, nè in minima parte ad offendere la verità; ma la lasciò nel suo essere di prima, illibata ed intatta. Anzi a chiunque attentamente considererà il suo sentimento intorno al dominio del mare, cui egli non disgiunge dalla perpetua custodia e possessione, i signori Veneziani potranno ben contentarsi che nella Storia civile si riduca la controversia più tosto a questione di fatto che di diritto. E certamente che nella possessione la serenissima Repubblica sarà sempre a tutti gli altri preposta, poichè avendola ella sempre conservata colla perpetua custodia che ha tenuto e tiene del Golfo, avendo perciò sino da antichissimi tempi eretta una perpetua carica di capitan di Golfo per invigilarvi, saranno riputati ora certamente invasori coloro che oseranno sturbargliela. Nè più chiaramente poteva l'autore della Storia civile ciò denotare, quando in fine del suo discorso non tace che negli ultimi tempi della decadenza della monarchia spagnuola la Repubblica non permetteva che non entrassero in quello armate navali, che imponeva leggi a coloro che vi navigavano, che vendicava le prede che in esso si facevano, e che con sua licenza si permise il trasporto della sposa regina d'Ungheria, sorella del re Filippo IV, di cui fra poco favelleremo, e dopo tutto questo conchiude: « In tanta declina» zione si videro le nostre forze marittime al tem» po degli ultimi re di Spagna. Ma se si voglia » aver riguardo a' secoli andati, e spezialmente » a' tempi dei re normanni, con maggior ragione

» potean vantare il dominio di quel mare i re di
» Sicilia, che i Veneziani. Quindi è che presso di
» noi fra' manoscritti della real giurisdizione rap-
» portati dal Chioccarello si trovi notato per uno
» de' punti controvertiti, se il dominio del mare
» Adriatico sia de' Veneziani, o piuttosto de' re di
» Napoli ».

Mette dunque dinanzi agli occhi lo stato delle cose in che si ridussero nel regno di Filippo IV, rapportando molto indietro la pretensione dei Napoletani, cioè volendosi aver riguardo a' secoli andati, quando i re normanni eran potenti in mare non meno che ora lo sono i Veneziani. E se senza custodia di mare non si concede dominio, e molto meno possessione, ben da quello stesso che si legge nella Storia civile potrà comprendersi qual sia la conseguenza che da ciò se ne deduce.

Potrà in fine ciascheduno dedurla dal leggere nella medesima Storia civile (che in ciò l'autore volle che non discordasse da quella di Battista Nani) che gli sforzi del duca d'Ossuna riuscirono tutti vani, e che nella pace che si conchiuse dipoi a Madrid sotto Filippo III, come prima si lasciò alla Repubblica la custodia del Golfo, la quale sotto Filippo IV maggiormente rinvigorì le sue preminenze in quel mare, sino a non permettere che la sorella stessa del re con sue galere potesse passarlo; e questo successo non si dissimula, ma schiettamente si narra nel paragrafo stesso del dominio del mare Adriatico con tali parole:

« Giunsero i Veneziani insino a non permet-
» tere che altre armate potessero navigare il Gol-

» fo; siccome, con non picciolo scorno degli Spa-
» gnuoli, avvenne quando, essendosi casata Ma-
» ria con Ferdinando, re d'Ungheria, figliuolo di
» Cesare, sorella del re Filippo IV, e con nume-
» roso stuolo di galee e con pompa degna di tanti
» prìncipi giunta a Napoli, per passare per l'A-
» driatico a Trieste coll'istessa armata spagnuo-
» la, i Veneziani, per non pregiudicare al loro
» preteso dominio di quel mare, si opposero con
» tale ostinazione, che si dichiararono che, se gli
» Spagnuoli non accettavano la loro offerta di
» condurla essi colla loro armata, stessero sicuri
» che converrebbe alla regina tra le battaglie ed
» i cannoni passare alle nozze; tantochè bisognò
» vergognosamente cedere, e la regina, per la stra-
» da d'Abruzzo giunta in Ancona, fu ricevuta da
» Antonio Pisani con tredici galee sottili, che la
» sbarcò a Trieste ». (Nani, lib. 8, all'anno 1630).

Questo fatto, a chi ben lo considera, è il più sorprendente, nuovo e di più chiaro documento di quanti mai ne siano stati ne' passati tempi accaduti e che supera di lunga mano quanti atti possessivi abbian mai e l'avvocato della Repubblica, Chizzola, a' tempi dell'imperatore Ferdinando I, e frà Paolo a' tempi di Filippo III affastellati insieme per difesa del dominio del Golfo; poichè in quel consimile che narrano del salvocondotto chiesto alla Repubblica in nome del re Ladislao, perchè sua sorella, sposata coll'arciduca Guglielmo d'Austria, si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con dodici galere ed altri legni, almanco i navigli eran propri, e non somministrati dalla Repubblica. Oltre che il caso

non avvenne, poichè, sebbene frà Paolo nella scrittura sopra il dominio del mare Adriatico taccia questa circostanza, nulladimeno nella Storia degli Uscocchi non manca di soggiugnerla con queste parole: «Non fu però la sposa condotta, » perchè avendo il re differito alquanto tempo la » partenza della sorella, in quel mentre ella s'in» fermò, e passò all'altra vita ». Il caso che narra Tuano degli Inglesi, è interpretato come un grand'atto possessivo del dominio del mare Britannico che pretendono i re d'Inghilterra; eppure a riguardo di ciò che i Veneziani ottennero in quest'incontro colla sorella di Filippo IV e moglie di Ferdinando, re d'Ungheria, figliuolo di Cesare, è nulla, e sparisce come nebbia al vento. La regina Elisabetta, avendo inteso che Anna d'Austria, figlia di Massimiliano Cesare, sposata con Filippo, suo zio, dovea imbarcarsi ne' porti di Zelanda, e navigar nel mare Britannico per passare in Ispagna a suo marito, poichè s'arrogava l'imperio di quel mare, mandò ordine al suo ammiraglio Carlo Howard che colla sua armata, sopra la quale aveva mandata la più eletta nobiltà inglese, andasse ad incontrare la sposa, e l'accompagnasse per tutto quel tratto di mare con quella uffiziosità, maggior fasto e pompa che si conveniva a sì gran principessa, siccome fu prontamente eseguito. Gl'Inglesi cotanto magnificano questo fatto, adattando alla loro regina l'ambasciata che Nettuno mandò ad Eolo, espressa da Virgilio ne' suoi versi. Ma non devono di ciò molto gloriarsi, poichè finalmente la regina non pretese che la sposa dovesse lasciare i suoi navigli,

ed esser condotta pel mar Britannico sopra l'armata inglese, se intendeva passare in Ispagna; ma si contentò con termini uffiziosi ed urbani, che fosse solamente accompagnata e servita dalla sua armata, di che i Veneziani non furono contenti colla regina Maria. Ciò che s'interpretò ad uffizio di vicendevole amicizia, cercando allora la regina Elisabetta con tali apparenti colori coprire l'odio che internamente covava contro Filippo, siccome saviamente ponderò Tuano, gravissimo storico, scrivendo, lib. 47: *Eodem tempore Anna Austria, Maximiliani Caesaris filia, Filippo avunculo desponsata, ad maritum in Hispaniam tendens, a Zelandia solvit, ad quam per mare Britannicum deducendam, Elisabeth, quae sibi illius imperium, rebus apud nos turbatis, arrogabat, officiose Carolum Hovvardum bellica classe et selecta nobilitate misit, nondum renudato prorsus contra Philippum odio, et constantibus adhuc inter ipsam et familiam Austriacam mutuis amicitiae officiis.*

Or trattando in cotal guisa l'autore della Storia civile del dominio del mare Adriatico, il quale, ancorchè napolitano, non tralasciò, per l'uffizio che aveva assunto di storico, di rapportare un documento sì illustre, per il quale veniva, secondo l'ultimo stato delle cose, maggiormente a confermarsi la possessione del Golfo a' Veneziani, qual savio, prudente e giusto estimatore delle cose potrà imputarlo d'averne fuor del suo istituto, e con pregiudizio della serenissima Repubblica favellato e scritto? Sempre che ella persevererà nella perpetua custodia di quel ma-

re, ed agli auspizi suoi felici seconderanno per l'avvenire, siccome per lo passato, avventurosi successi, niuno potrà contenderle questa sì insigne prerogativa, e sarà riputato invasore colui che oserà turbarla da una sì perenne possessione e custodia. Onde con maggior ragione i Veneziani della loro repubblica che gl'Inglesi del loro re potranno valersi, ed opporre a chiunque volesse contrastargliela, i rammentati versi di Virgilio, e dire:

Non illi imperium Pelagi saevumque Tridentem,
Sed mihi sorte datum.

(Virgil., *Æneid.*, *lib.* I.)

Intorno poi a' trattati dell'imperador Federico Barbarossa, ed Atto di papa Alessandro III seguìti a Venezia, s'imputa da alcuni, come cosa di pregiudizio alla serenissima Repubblica, il non aver l'autore della Storia civile seguitata l'opinione volgare, che crede esser papa Alessandro gito a Venezia sotto mentito abito di pellegrino, e che quivi per molto tempo si fosse trattenuto o nascosto con fare il mestier di cuoco; che mentre l'imperadore Federico fu ad inchinarsegli, vedendolo prostrato a terra, il papa, superbamente recitando le parole del salmo LXVIII, gli avesse calcata co' suoi piedi la cervice; che i Veneziani avendo vinto Ottone, figlio di Federico, in una battaglia navale, portatolo questi in trionfo al papa, egli per gratitudine di aver debellato sì fiero nemico della Chiesa, avesse lor conceduto il dominio del Golfo, e perciò si fosse istituito il dì dell'Ascensione la festa dello spo-

salizio del mare; ed altre particolarità, e cose vane, le quali in altri tempi, per l'ignoranza della storia e della critica, erano condonabili, e dirò di vantaggio, che furono comportabili a Cornelio Frangipane stesso, che volle affastellarle tutte in quella sua allegazione, poichè, scrivendo egli più di un secolo addietro, quando non essendo state date alle stampe le cronache vecchie, e gli autori contemporanei, anzi l'epistole stesse di papa Alessandro, nè la critica sopra la storia erasi cotanto ben raffinata come ora, non fa meraviglia se, impegnato per quella causa, seguitasse i comuni errori.

Frà Paolo Sarpi per la profonda sua dottrina e gran penetrazione del suo spirito, non si fece in tutto abbagliare, e scoprì alcuni di tali errori, specialmente intorno al titolo che si supponeva del dominio del mare per privilegio di Alessandro, e dell'atto superbo del medesimo, che credeasi aver usato coll'imperadore Federico; ma per la stessa cagione della mancanza di codici antichi, ora in varie raccolte già tutti impressi, che metton in manifesta luce tutta questa storia, non potè intieramente ricredersi di tutti gli errori: e niun dubita, se, vivendo a' dì nostri, avesse osservati i tanti monumenti che la rendono chiara, che non gli avrebbe intieramente confutati, siccome han fatto gli accurati e prudenti storici che scrissero dopo di lui sino al presente. Anzi i documenti ritolti al tempo edace sono così evidenti, che insino gli scrittori siciliani, che erano più degli altri invasi di queste opinioni, se ne sono resi accorti, e l'istesso Ago-

stino Inveges di Palermo non potè prestar fede alcuna a que' siciliani scrittori che avevano di tali rapporti riempiti i loro volumi.

Nè dubitano ancora i dotti, che frà Paolo stesso non gli rifiuterebbe anch'egli di buona voglia, perchè tutto il favoloso che al vero si è sovrimposto, niente giova alla Repubblica, anzi in qnalche maniera l'offende; e siccome frà Paolo fece ben avvertiti i suoi compatriotti della favola che si avevano inghiottiti del privilegio di papa Alessandro, presentemente in tanta luce di storia devono i signori Veneziani riguardare che non sarebbe verun decoro della Repubblica, che durasse ancora nelle menti degli uomini quella credenza di aver un pontefice, come Alessandro III, così indegnamente trattato l'imperadore Federico, il quale, tutto umile e riverente, si prostrò a terra a' suoi piedi in faccia al doge, al patriarca, alla primaria nobiltà veneta, ed a tutto il popolo ivi concorso, ed avessero permesso di fargli usare un tale oltraggio.

Oltre che essendo stati i Veneziani i più efficaci e valevoli mediatori a comporre le contese che tra il papa e l'imperatore erano accese, ed essi avendo condotto Federico, certamente non avrebbero permesso che fosse stato dal papa sì indegnamente accolto. Nè all'incontro di Alessandro doveva ciò supporsi, il quale nelle stesse sue lettere scritte al capitolo cisterciense, ed ai vescovi Ruggiero eboracense ed Ugone dunelmense, che ora si leggono impresse sin nel Bollario romano, e delle quali si dirà più innanzi, smentisce l'impostura ed il gran torto che si è fatto alla memoria di quel gran pontefice.

Non credesi dunque che possa spiacere a' signori Veneziani quel che l'autore della Storia civile, nell'istesso capitolo del dominio del mare Adriatico, scrisse sopra queste vane credenze, essendo tali le sue parole: « Ma non meno deve » riputarsi vano quel che parimente scrissero, » che in quest'incontro papa Alessandro avesse » conceduto a'Veneziani ampissimi privilegi del» la superiorità e custodia del mare Adriatico, e » che quindi sia nata quella celebrità che ogni » anno costumàsi in quella città nel dì dell'A» scensione di sposare il mare; quasi che ad Ales» sandro appartenesse concedere il dominio dei » mari, siccome gli altri pontefici lo pretesero » della terra. Della moderazione di Alessandro » tali esorbitanze non dovevano credersi, e gran » torto si è fatto alla memoria di quel pontefice ».

La superiorità e la custodia di quel mare molto tempo prima i Veneziani se l'avevano acquistata sopra gl'imperatori greci, che l'abbandonarono, e per conseguenza non gli venne da alcun privilegio pontifizio. Quindi nel Bucentoro, costrutto nell'anno 1605, i savi veneziani d'allora fecero nella poppa del medesimo intagliare a lettere cubitali quel motto: *Sanguine partum*, per dinotare il vero e legittimo titolo del loro dominio; e la celebrità istituita nello sposalizio del mare è un atto consecutivo al dominio che si presuppone, la quale se si fosse istituita a' tempi di Alessandro, o dopo, nulla rileva. Egli è certo che Pietro Giustiniano nella sua Storia veneta, lib. 2, c. 27, per non entrar mallevadore del preciso tempo, si riporta alla tradizione col valersi della parola *ferunt*.

Molto meno dovrà dispiacere a' signori veneziani, se siasi scoperta sopra il vero qualche altra menzogna, poichè la verità della storia, che ora non si può nascondere, è quella che rende i medesimi degni di eterna lode e di eterna memoria, non già il favoloso sovrimposto. Chi può negare che quelle contese che ebbe il pontefice Alessandro III con Federico si terminassero per i potenti uffizi ed efficace mediazione de' Veneziani, i quali furono cagione che si dasse pace alla Chiesa, fosse Alessandro riconosciuto da tutti per vero pontefice, e si dasse fine ad uno scisma che per diciasette anni continui era durato? Ecco ciò che di vero si narra sopra la concordia seguìta fra il papa e Federico per la mediazione de' Veneziani, mentre il papa era a Venezia e l'imperadore a Chiozza.

Essendosi pubblicata una grida a Rialto d'ordine della Repubblica, che niuno avesse più ardito di favellare dell'entrata dell'imperatore nella città, se prima non l'avesse comandato il pontefice, quest'ordine del Senato ridusse Federico a parlare più benignamente degli affari della pace; ciò che riferirò colle parole stesse dell'autore della Storia civile, il quale a ragione seguì la fede di Romualdo, arcivescovo di Salerno, testimonio di veduta, affine che si conosca quanto in questo gravissimo affare abbia egli attribuito alla mediazione de' Veneziani.

« Pervenuta, egli scrive, a Federico in Chioz» za questa novella (cioè la grida pubblicata in » Rialto d'ordine della Repubblica) vedendosi fal» lita ogni speranza, cominciò a parlare benigna-

» mente co' cardinali che colà dimoravano, de-
» gli affari della pace; ed essendogli altresì aper-
» tamente detto dal suo cancelliere e dagli altri
» baroni tedeschi che bisognava finirla con Ales-
» sandro, e riconoscerlo per legittimo pontefice,
» finalmente alle persuasioni de' medesimi s'in-
» dusse d'inviar addietro a Venezia co' cardinali
» il conte Errico da Diessa a promettere con giu-
» ramento che, tosto che egli vi fosse entrato,
» avrebbe giurata e confermata la tregua colla
» Chiesa, col re di Sicilia e co' Lombardi, nella
» stessa guisa appunto che era stata trattata per
» i deputati d'ambe le parti. La qual cosa posta
» ad effetto dal conte, ne girono d'ordine del
» pontefice i Veneziani con sei galere a levar l'im-
» peratore, e 'l condussero insino al monastero
» di San Niccolò, e nel seguente giorno, avendo
» Alessandro udita la sua venuta, se n'andò con
» tutti i cardinali, con gli ambasciadori del re e
» co' deputati de' Lombardi alla chiesa di San
» Marco, ed inviò tre cardinali con alcuni altri a
» Federico, i quali assolvettero lui e tutti i suoi
» baroni dalle censure dalla Chiesa. Dopo questo
» andarono il doge ed il patriarca accompagnati
» co' primi nobili di Venezia a San Niccolò, e
» fatto salir l'imperadore sopra i loro legni, con
» molta pompa il condussero insino a San Mar-
» co, ove, per vedere sì famoso spettacolo, era
» radunata immensa moltitudine di popolo. E Fe-
» derigo, disceso dalla nave, n'andò tosto a' piedi
» di Alessandro, il quale co' cardinali e molt'al-
» tri prelati era pontificalmente assiso nel por-
» tico della Chiesa, e deposta l'alterigia della

» maestà imperiale, levatosi il mantello, si pro-
» strò dinanzi a lui col corpo disteso in terra,
» umilmente adorandolo. Dal qual atto commos-
» so il pontefice, lagrimando, da terra il sollevò,
» e baciandolo il benedisse; e poi, cantando i Te-
» deschi il *Te Deum*, entrarono ambedue in San
» Marco, donde l'imperadore, ricevuta la bene-
» dizione dal papa, se ne andò ad albergare al
» palagio del doge, ed il papa con tutti i suoi ri-
» tornò al solito ostello ».

Questo solo basta alla repubblica di Venezia per farla riputare benefica insieme, e benemerente della Sede apostolica, e che ben se le convengono questi elogi, d'essersi restituita per suo benefizio la dignità al pontefice romano. Furono i Veneziani quelli che, saputa la venuta d'Alessandro a Venezia, a grand'onore lo ricevettero, facendolo albergare nel monastero di San Niccolò del Lido, e nel seguente giorno dal doge, dal patriarca e da numeroso stuolo di vescovi con gran concorso di popolo fu condotto nella chiesa di San Marco, e di là si fece passare al palagio del patriarca, ch'era stato apprestato con gran pompa per suo alloggiamento. Nel portico della chiesa di San Marco, per la mediazione de' Veneziani, fu veduto l'imperadore, deposta l'alterigia della maestà imperiale e spogliato di tutti gli ornamenti imperiali, prostrato a terra, col corpo tutto disteso, a' piedi di Alessandro, umilmente adorandolo. Tutto il favoloso che i pittori o i poeti vi hanno aggiunto di loro capriccio, non merita alcuna attenzione; nè deroga punto alla sua gloria, anzi l'accresce, se, tolte via le

loro fantasie, rimanga il serio ed il vero per lei, sopra di cui saran meglio appoggiate le sue veraci lodi ed i ben dovuti e meritati encomi.

La vera pittura di questo famoso atto è quella che ci viene delineata dall'epistole stesse di Alessandro e da tutti gli antichi scrittori, e tanto ci deve bastare, togliendo il favoloso, che vi è sovrimposto, il quale è ingiurioso non meno a quel pontefice, che alla Repubblica stessa. Ecco come Alessandro stesso, descrivendo tutto il successo a due vescovi, Ruggiero eboracense ed Ugone dunelmense, glielo rappresenta. *Nono vero kal. augusti* (egli dice) *praefatus imperator, sicut tractatum fuerat et dispositum, venit ad ecclesiam Beati Nicolai, quae per unum miliare distat a Venetiis, et ibi tam ipse, quam archiepiscopi, episcopi et alii principes Teutonici regni, abrenunciantes schismati, per fratres nostros episcopos et cardinales, de mandato nostro, praesentibus quibusdam aliis, absolutionis beneficium meruerunt. Deinde venerunt Venetias, et ibi ante eeclesiam Beati Marci praedictus imperator, innumera multitudine virorum et mulierum praesente, et alta voce reddente gratias et laudes Altissimo, nobis, sicuti summo pontifici, obedientiam et reverentiam humiliter et reverenter exhibuit, et recepto a nobis pacis osculo, nos devote dextravit, et cum reverentia qua decuit, et devotione usque ad altare in ecclesiam introduxit. Sequenti vero die, in festo Beati Jacobi, ab eodem imperatore rogati, ad praedictam ecclesiam Santi Marci, solemnia celebraturi missarum, accessimus. Et nobis illuc venientibus praefatus imperator extra ecclesiam obviam venit, et dextero*

latere nostro devote suscepto, nos in ecclesiam introduxit, et peractis missarum solemniis, nos usque ad ipsius ecclesiae portam dextravit, et cum ascenderemus palafrenum nostrum ibi paratum, stapham tenuit, et omnem honorem et reverentiam nobis exhibuit, quam praedecessores ejus nostris consueverunt antecessoribus.

Questo insigne monumento si legge non meno presso Ruggiero Hovedeno negli Annali d'Inghilterra, parte 32, pag. 569, che presso Cherubino nel Bollario Romano, tomo 1, pag. 72 e 73, ed è trascritto da Burcardo Struvio. *Syntag. Hist. Germ.*, dissert. 17, § 47. L'istesso pontefice Alessandro nell'epistola *ad Capitulum Generale Cisterciense*, che si legge nella raccolta di Martene e Durand, tomo 1, pag. 1848, parlando di Federico, dice: *Venit Venetiam ad praesentiam nostram, et nobis sicut summo pontifici reverentiam et subjectionem impendit;* soggiungendo: *Imperator, recepto pacis osculo, in ecclesiam Beati Marci usque ad altare humiliter et devote nos dextravit.* Spiegando poi minutamente il successo con queste parole: *In festo Beati Jacobi, ab imperatore rogati, ad ecclesiam Sancti Marci ivimus, ibi celebraturi missarum solemnia, et cum audiret nos advenire, continuo nobis occurrit, et nos a dextro latere cum ea qua decuit reverentia et humilitate suscipiens, in praescriptam ecclesiam introduxit, et finita missa, quam a nobis indignis audivit, nos usque ad portam ecclesiam dextravit, et omnem honorem et reverentiam exhibuit, quam praedecessores ejus;* ec.

Alla testimonianza d'Alessandro concordano tutte le antiche cronache e gli autori quasi che con-

temporanei, che si leggono ora in varie raccolte a' dì nostri impresse.

Nel principio del secolo passato, allegandosi da' dottori napolitani e dal Baronio negli Annali ecclesiastici la cronaca, che allora correva manoscritta, di Romualdo arcivescovo di Salerno, e gli Atti di papa Alessandro di uno scrittore anonimo, frà Paolo gli disprezzò, e così ne ragiona: « Han prodotto per apparenza di testimonio uno » straccio scritto a penna d'un altro regnicolo, » ed un altro apocrifo senza nome, tornati sola- » mente a questo tempo tutti due a farsi leggere » de' successi di quattrocento anni ».

Ma che direbbe ora, se, oltre ciò, vedesse impresse tante altre crònache e scrittori, che concordano con Romualdo? Non pur negli Atti di questo congresso, ma nel cronografo sassone, all'anno 1177, si legge lo stesso: *Alexander papa, Venetiam adveniens, imperatorem in classe manentem expectat. In vigilia Sancti Jacobi imperator Venetiam venit, ubi diu expectatus et optatus, a cardinalibus, et episcopis, et nobilibus, et populi infinita multitudine honestissime suscipitur, et ante monasterium sancti Marci cum papa in osculo pacis in concordiam et pacem firmam rediit.*

Nella cronaca di Fossanova di Giovanni di Ceccano, all'anno 1177, pur si legge: *Nono kal. augusti venit imperator ad papam Alessandrum ad Venetias, et receptus est honorifice a papa.*

Goffredo vorsciense nella sua cronaca, c. 70, p. 324, scrisse lo stesso. *Nono kal. augusti venit Fridericus coram papa Alexandro apud Venetiam, et incredibili honore receptus est. Fridericus*

ante Alexandrum prostratus, et elevatus a pontifice, et deosculatus est.

Il cronista di Monte-Sereno, all' anno 1177, dice il medesimo. *Imperatoris animositas ad tantam mansuetudinem devecta est, ut in condemnationem erroris sui coram summi pontificis pedibus prosterneretur. Fertur autem, quod cum sublevandi eum papa moram faceret, Tidericus, Orientalis Marchio, qui cum imperatore aderat, quasi cum querela et redargutione exclamavit: Cur imperialem auctoritatem tantae injuriae subjecisset? Papa vero, idioma teutonicum non intelligens, inquisivit quid diceret Alemannus? quod cum didicisset, festinus accedens, imperatorem sublevavit, et ad osculum suum erexit.*

Nell'*Auctuarium Aquicinctinum*, all'anno 1177, si legge pure: *Primates regni, cum episcopis convenientes, Fridericum imperatorum ad dominum papam Alexandrum, discalceatum, et regiis ornamentis nudatum in Venetia, in loco, qui Altus Rivus nuncupatur, adduxerunt. Ipse vero cum tanta humilitate quod illi fuerat indictum implevit, ut illius extitisse opus sine dubio credatur, de quo dicitur: Cor regis in manu Dei. Sane quam timoratum Deo, et obedientem Ecclesiae, et domino papae se curaverit exhibere, lachrymis pedes ejus deosculando, et regis muneribus honorando, magnifice demonstravit.*

Quindi Gervasio tilberiense, nella decade 7, *Otiorum imperialium*, c. 19, p. 942, ebbe a dire: *Fridericum, quem atrocissimis morsibus in Gregem Dominicum saevientem vidimus, in brevi vinctum conspeximus catenis regni caelestis. In concilio si-*

quidem Veneto poenitentem imperatorem ad sinum Matris Ecclesiae regressum, intuiti sumus, cum summa humilitate stolam per manus sanctissimi papae Alexandri, quam dedit pater poenitenti filio, recepisse.

Nè d'altra maniera rapporta questo fatto Matteo Paris, all'anno 1177, dicendo: *Eodem anno Fridericus imperator venit ad pedes Alexandri papae, humiliatus satisfecit illi per omnia, et sic cessavit schisma.* Nel che sono conformi Arnaldo lubecense, libro 2, c. 17; Roberto del Monte, Corrado Uspergense, all'anno 1177; Alberico, all' anno 1179; Ottone di San Blasio, c. 23; Guglielmo neubringense, c. 2, e tutti gli altri scrittori prossimi, o almeno non cotanto lontani a que' tempi.

Ora in tanta luce non bisogna riputar affatto ciechi coloro che vogliono più tosto andar dietro alle fantasie de' pittori, ed in cotal guisa pascersi di favole, che riguardar la faccia del vero, che non meno manifesta la moderazione del pontefice Alessandro, che purga la repubblica di Venezia dalla taccia di aver sofferto un tal affronto in casa propria, che veniva a farsi ad un imperatore da essa caramente accolto e favorito?

Ma è di mestieri che qui si scopra l'origine onde si diede la spinta alla fantasia ed alle penne degli scrittori del decimoquinto e decimosesto secolo, ne' quali era poco nota la storia de' trapassati tempi, di prestar facile credenza a questi rapporti. Fu cosa molto facile a' pittori ed agli scrittori, rappresentando Federico con tanta sommissione essersi prostrato a terra con tutto il suo

corpo avanti i piedi del pontefice, di aggiugnervi ancora qualche cosa che gli paresse ben propria di lor capriccio, o fosse acconcia all'atto. Non mancò chi, sovvenutogli quel versetto del Salmo: *super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem,* riputasse che in quella positura di Federico, che aveva il capo a' piedi di Alessandro, questi calcandogli la cervice, avesse citato quel motto, come sommamente a proposito e ben proprio; onde quel che fu forse argutezza d'ingegno, passò poi per istoria vera. Molto meno di questo avrebbe bastato alla feconda fantasia de' pittori, i quali ben si sa quanto in ciò fossero veraci. A chi sono ignote le capricciose fantasie de' pittori nelle dipinture dei pellicani, del serpente che tentò Eva, del sacrifizio d'Abramo e di Jefte, d'Aman appeso ad un'altissima forca, di san Giorgio, di san Girolamo, e di san Luca, medico, fattolo divenir pittore? S'aggiunge che la favola prese tosto incremento a que' secoli incolti, perchè molto piaceva alla corte di Roma, che si credesse un imperatore essere stato così aspramente trattato da un pontefice: perchè, deprimendosi la maestà imperiale, maggiormente s'innalzava la papale; onde non dee sembrar cosa strana se nel pontificato di Pio IV, dopo scorsi tre secoli dal pontificato di Alessandro, nel palazzo lateranense se ne fosse comandata la pittura (secondo ciò che ne testifica il Frangipane) a Giuseppe Salviati, celebre pittore, e che da Venezia fosse stato chiamato. Nè si sapeva in altra città d'Europa che in Roma si faceva questa gran pompa d'un sì so-

lenne strapazzo usato all'imperadore Federico, facendosi passare per cosa certa e indubitata, sicchè fra poco tempo si cominciò a registrar dagli scrittori. Il primo fu Ermanno Schedelio, il quale da un supposto manoscritto veneto lo registrò nel Cronico wittembergense, folio 202. Costui diede poi la spinta a Giovanni Nauclero, il quale nel volume 2 *Chronici memorabilium omnium Gentium*, non si ritenne di scrivere: *Pontifex, universo adstante populo, imperatori jussit, ut se humi prosterneret, et veniam denuo postularet. At summus pontifex, Caesaris collum pede comprimens, ait: Scriptum est, super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. At Fridericus: non tibi, inquit, sed Petro, cui successor es, pareo. Et pontifex respondit: Et mihi, et Petro.*

Seguitarono poi gli altri, sulla fede di costoro, a scrivere il medesimo, come Antonio Sabellico, libro 7, *Rerum Venet.*, dec. 1, p. 200, il Muzioli, libro 18, all'anno 1177. Fortunato Elmo, cassinese, e tanti altri.

Ma Roma, che fomentò l'errore e diede corpo a quest'ombra, ben presto ne ricevè la ricompensa, poichè surta in Germania ne' princìpi del decimosesto secolo l'eresia di Lutero, e sempre più diffondendosi, si diede a' novatori opportunità, tra le marche di tirannia ch'essi andavano notando nel papato romano, di metter questa usata coll' imperadore Federico, come creduta vera; sicchè nell'anno 1545 diedero fuori un libro con una prefazione di Lutero, con questo titolo: della Tirannia di Alessandro III praticata

coll'imperadore Federico Barbarossa. Dipoi Geremia Hofmanno diede fuori una disputazione storica *De tyrannica ignominia, quam Friderico OEnobarbo imperatori intulit Alexander III*. E non guari dopo Giovanni Artopeo diede alla luce un'altra dissertazione: *Num Alexander III Fridericum Barbarossam conculcaverit pedibus?* Con tale occasione ne' tempi a noi più vicini vennesi a disputare più seriamente sopra di questo punto, e col soccorso delle nuove raccolte fatte degli antichi documenti e della critica, facilmente la favola fu scoperta. Quindi si posero a confutarla di proposito Giovanni Wagenseil, *in Disputatione circulari;* Lehmanno, *Chron. Spiren.*, libro 5, c. 56; Giorgio Remo nella dissertazione, *qua commentum esse putidum demonstratur conculcasse Fridericum I Alexandrum III papam;* Giovanni Burcardo Maio in un'altra dissertazione: *Imperatorem Fridericum OEnobarbum ab Alexandro III, pontifice, pede non esse conculcatum;* Cristoforo Augusto Heumanno, che diede alla luce altra dissertazione istorico-critica, *fabulam de Federico I imperatore a pontifice romano pedibus conculcato refellens;* Schiltero, *de libertate Ecclesiastica*, libro 5, c. 4, § 16, ed altri rapportati da Burcardo Struvio, *Syntag. Hist. Germ.*, dissert. 17, § 47. Donde avvenne che gli scrittori romani cominciassero anch'essi a cangiar stile, ed il cardinal Baronio nell' ultimo tomo de' suoi Annali Ecclesiastici all'anno 1177, § 124, la rifiutò pure come favola, siccome fece seguitandolo Giacomo Gretsero, *in Appendice ad Tractatum de munificentia principum in Sedem apostolicam.*

Si cominciò pure a dubitare della vittoria navale, che Nauclero, volume 2, gen. 45, p. 846, narra, come seguita in quest'anno 1177 con Ottone, figlio di Federico, sopra la cui fede si appoggiarono poi Kranzio, Pietro Giustiniani, Historia Veneta, libro 2, p. 26, ed altri moderni, non avvertendo che ben avrebbe potuto succedere una tal pugna tra l'armata veneziana e quella di Federico, comandata da Ottone, suo figlio, ma in tempi posteriori, e non in quest'anno 1177 ed in questi trattati pacifici, ne' quali i Veneziani entrarono come mediatori, non come nemici dell'imperatore Federico, e quando non vi era bisogno di combattimento navale, non avendo allora Federico armata che avesse potuto contrastare a quella de' Veneziani, ed alle galere che aveva mandato a Venezia il nostro re Guglielmo per difesa anche del papa. Non avvertendo eziandio che ripugna alla cronologia de' tempi, di essersi dato il comando di quest'armata ad Ottone, che era figlio quartogenito di Federico, e d'età allora infantile, non potendo avere nell'anno 1177 che cinque in sei anni (e peggio sarà se si voglia riportare nell'anno precedente, come alcuni pur dissero), essendo indubitato dalla storia che Ottone fu quartogenito di Federico, natogli da Beatrice, figliuola di Rinaldo, conte di Borgogna, colla quale Federico si sposò nell'anno 1156, ed è ancor certo che Errico, figliuolo di Federico, che gli successe all'Imperio, come nato nell'anno 1166 non aveva nel 1177 più che dodici anni; ed Ottone che era suo fratello quartogenito, certamente che non poteva allora

essere che di cinque in sei anni. Nel che, oltre il Sigonio, concordano tutti i più accurati storici germani, e fra gli altri Struvio, *Hist. Germ.*, e Simon Federico Hahn, *in Friderico I.* Per questa cagione, perchè gli scrittori antichi tacciono di questa pugna navale, alcuni dubitarono che fosse accaduta in quell'anno o nel precedente, ed in quello stato di cose nel quale, secondo le circostanze che l'accompagnavano, non vi fu d'uopo, nè occasione di venire a fatto d'arme. Se ne posero adunque meritamente in dubbio Lehman, *Chron. Spiren.*, lib. 5, c. 56; Conringio, *de finibus Imperii*, lib. 1, c. 11, p. 139; Struvio, *Syntag. Hist. Germ.*, dissert. 17, § 54, ed altri molti, fra' quali bisogna pure annoverare il cardinale Baronio, il quale, rapportandola nel tomo 12 all'anno 1177, non tralascia al § 13 di porla in dubbio.

Ma non perchè si fosse scoperto in alcuni scrittori e ne' pittori qualche eccesso nel rapportare e nel dipingere questi successi, non doveva riputarsi ingiuria quella che papa Urbano VIII tentò nel tempo del suo ponteficato, di far sopprimere nella sala regia del Vaticano l'elogio che da molti anni ivi era stato posto per gratitudine che la Sede apostolica doveva alla Repubblica, per avere per la sua mediazione restituita la dignità al pontefice, e data la pace alla Chiesa in tempi sì confusi e torbidi. Non era forse vero che la Repubblica onorificamente ricevè papa Alessandro? Che a piedi del medesimo nel portico di San Marco l'imperatore Federico, prostrato tutto a terra, l'adorò e gli promise fede e ub-

bidienza? Non era forse vero che fu restituita per benefizio della Repubblica la sua dignità al pontefice romano? Che importava, se alcuni scrittori e pittori di que' tempi, seguendo o il proprio capriccio, o i comuni errori, avessero, dove nulla rilevava, dato in qualche trascorso, ben sapendosi quanto stretta congiunzione sia fra' pittori e' poeti? A ragione dunque il senato veneto dell'ingiuria fattagli ne mostrò risentimento, facendo rifiutare l'ubbidienza al nunzio di papa Urbano, sicchè fu obbligata la corte di Roma di riporre le cose nello stato, in cui prima erano poste, non essendo questa la maniera per correggere qualche error leggiero, con un pubblico attentato far cessare ed abolire tutta la memoria riserbata a' posteri d'un sì chiaro ed illustre monumento.

Merita perciò ogni lode e commendazione la gran prudenza del senato veneto, il quale, non potendosi negare che ne' tempi incolti si fosse permessa molta licenza a' pittori e scultori di secondare i loro capricci, non con altro mezzo che col tempo edace, che tutto consuma, abbia, in luogo dell'antico e favoloso, surrogato il vero. Chiarissimo documento sarà quello che ora tutti vedono nel portico di San Marco, in quel luogo appunto, dove l'imperatore Federico, prostrato tutto a terra, adorò il pontefice romano.

O sian vere, o false le memorie che ci restano in alcuni scrittori, egli è certo che nell'Itinerario Italico, del quale, oltre il Frangipane, fa menzione Giovanni Fabricio, *in Oratione de utilitate Itineris Italici*, pag. 598, fra le cose più memorabili

della città di Venezia, così era descritto questo monumento: *Ante principem portam templi, inter angiporti ostia, lapis magnus rubeus quadratus est, in quo aeris quadrata itidem lamina infixa, foliis vestita, in qua Alexander III Friderici imperatoris collo pedem imposuit: ubi propterea litterae incisae leguntur: super aspidem et basiliscum ambulabis.* O sia falso o vero che a' tempi antichi si fosse ivi collocata quella pietra quadrata con lamina di bronzo, ove eran scritte quelle parole, siccome lo crede il Frangipane, che dice per l'ingiuria del tempo esser stata abolita, certa cosa è che il Senato volentieri fece perire quella memoria, ed in suo luogo fecene riporre un'altra, che si vede oggi, la qual non è che un segno di una figura romboide, lavorata di tarsia di marmo, senza motto alcuno, siccome pure e forse meglio la descrive il Fabrizio, dicendo: *Exiguum esse lapidem, solum pedis humani vix superantem, operis tessellati et varii coloris.* Questo solo bastando per mostrare a' cittadini e forestieri il luogo ove seguì quel grande e memorabil atto.

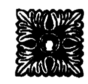
L'istesso Frangipane scrive che a' tempi antichi sul muro della porta della chiesa di San Marco era una pittura antica a fresco di Tiziano, dove era dipinto papa Alessandro che metteva il piede sulla gola dell'imperatore Federico, e che, quantunque oggi più non si veda per un incendio successo, con tutto ciò vien quella descritta in una lettera da Giorgio Vasari nelle Vite de' Pittori, e ne trascrive sino le parole, che sono: « Federico » Barbarossa alla porta della chiesa di San Marco » sta ginocchione dinanzi a papa Alessandro III,

» che gli mette il piè su la gola ». Ma fosse ciò stato vero o falso, ora è evidente che non vi è, ed il Senato non curò certamente farla più rifare, e fu contento che se ne cancellasse la memoria.

Rimane per ultimo la pittura della sala del maggior Consiglio di Venezia, e questa, dice il Frangipane, che era pur dipinta per mano di Tiziano, dove il papa si vedeva metter il piè su la spalla presso il collo dell'imperadore, ma che rimase pur arsa per l'incendio succeduto nel Palazzo pubblico. Questa fu rifatta dal Senato, ma non fu avvertito il nuovo pittore di aggiustare il sito delle gambe al papa, con farlo a piedi ritti, e si fece correre, come ora si vede. Il Fabrizio, che la vide, la descrisse così: *Ipsa autem pictura, ut curiositati vestrae satisfaciam, ita se habet. Papa stans, brachiisque a Venetorum duce, et cardinali quodam suffultus, pede sinistro cervicem imperatoris, gradibus solii pontificii incumbentis, comprimit, in eumque quasi hoc ipsi agendum esset, superbos oculos intendit, maxima hominum multitudine sacram tragaediam pariter spectante.*

Jacopo Spigelio nelle note al Ligurino di Guntero, pag. 434, narra aver anche veduta questa pittura a Venezia insieme con Giorgio Merula, ma soggiugne: *Quod autem Fridericus apud Venetias sub pedibus Alexandri succubuerit, veniam praeteritorum petendo, dicens: Non tibi, sed Petro, ut exprimit pictura, quam ego ipse vidi in Comitio (locus est in Palatio Veneti Ducis, in quo novi magistratus creari solent) cum ipso Merula, poeticum magis argumentum quam fidelem historiam crediderim.*

Non essendosi ciò avvertito allora, poco importa al Senato di farla mutare ora, ancorchè il cangiamento fosse leggiero, non essendo riposte in queste minuzie *Opes Graeciae;* ma non è da diffidare della somma prudenza de' gravissimi senatori, che, imitando l'esempio de' loro maggiori, i quali volentieri fecero perdere le due precedenti memorie, che venendo l'opportunità non abbiano a far ridurre la pittura alla sua giusta positura, la quale, per le cose già dette, recherà alla Repubblica maggior onore, e la renderà assai più degna di gloria e di eterna commendazione.



PARTE TERZA

CONTENENTE

La professione di Fede contro il padre Sanfelice
e la Risposta alle Annotazioni critiche del padre Paoli.

PROFESSIONE DI FEDE

Scritta da Pietro Giannone al padre Giuseppe Sanfelice, gesuita, dimorante in Roma, per la cui santità, fervoroso zelo, e calde esortazioni si è il medesimo convertito a quella credenza che egli inculca nelle sue Riflessioni Morali e Teologiche, co' dubbi propostigli intorno alla sua morale.

Molto Reverendo Padre.

Chi avrebbe potuto resistere, Padre santo, a' vostri pungentissimi coltelli ed a quelle ardenti spade onde tutte le vostre lettere sono infiammate e cinte? Chi, qualsifosse più audace e robusto, non si sarebbe dato per vinto agli invincibili ed irrefragabili vostri argomenti? Ogni vostro detto è sì forte e penetrante, che, non che il mio cuore, ma qualunque altro si fosse vie più duro ed impenetrabile che lo scudo stesso d'Aiace, si sarebbe intenerito ed in mille parti infranto. Vi siete adoperato tanto per la salute dell'anima mia, che certamente sarete per ciò al mondo unico e raro mostro. Non era però mestieri votar tante faretre e consumar tante munizioni. Bastavano quelle tre

ultime Lettere filosofiche che con tanta cordialità vi degnaste svelatamente indrizzarmi, affinchè fra noi due soli, ed a quattr'occhi, come dite, si tenesse ragione del fatto mio, per potermi toglier da ogni errore e da ogni inganno. Sebbene non so donde V. P. prendesse argomento di credere che io fossi seguace della filosofia d'Epicuro, e non più tosto della Cartesiana; ancorchè, a confessarvi il vero, io seguito la dottrina di Cartesio, per quanto insegnò, e disse vero, che in filosofia niuno dee militare sotto gli altrui stipendi, dietro particolar bandiera, nè giurar fedeltà ad alcun capitano, ma il suo solo duce e condottiere dee esser la sola ragione e la sola sperienza. Non so ancora come sia avvenuto ch'io non potessi leggere quelle vostre amorevolissime lettere, se non in istampa, dopo che dovevano essere passate sotto gli occhi di molti. Ma che poteva riparare in ciò la vostra bontà e modestia, se prima di mandarmele foste importunato a darle alle stampe in mezzo a Roma, perchè fossero da tutti lette? Oltrechè la vostra carità non dovea essere ristretta da sì angusti confini, nè doveva ammettere alcuno umano rispetto. Ella mi voleva convertito, ed importava poco della maniera, pubblica, contumeliosa, o incivile che si fosse. O inudito e memorando esempio d'amore e di carità! Purchè si salvasse un reo e scelerato uomo, non si è curata la P. V. apparire al mondo per un conviziatore, per un falsario, per un calunniatore, per un maligno e per un prodigioso ignorante, anzi per un frenetico e matto da catene. Ah quanto bene vi stanno impressi i senti-

menti di san Paolo, che non si curò d'esser riputato stolto in Atene e altrove, purchè adempisse bene la sua missione alla quale era stato da Dio eletto! A voi era stata destinata questa grand'opera della mia conversione, poichè ad un altro della vostra società, che si pose in Napoli su i pulpiti a tentar lo stesso, gli riuscì l'impresa senza successo e pur troppo infelice, essendo stato costretto a tacere ed a scappar tosto via; onde per conseguirla non dovevate curar punto nè lode, nè infamia, nè qualunque altra cosa che il mondo stima ed onora. Egli è vero che, se non il vostro, almeno dovea un poco toccarvi l'onore della compagnia a cui siete ascritto, la quale, se pur vi ha tenuta parte, ciò che gli uomini savi non possono affatto credere, non potrà farvi altra comparsa, che d'una madre che abbia nudrito in seno parto sì gentile e così bene accostumato, che limatolo poi co' ferri della sua morale, abbialo dato in fine alla luce del mondo per un più ben fatto e perfetto modello della medesima. Se più d'appresso aveste voi bene scorti i miei andamenti e la mia indole, come vantate, non avreste avuto bisogno di ricorrere, come il cane o il villano, dopo la percossa, a' digrigni, agli urli ed alle contumelie: avreste trovato un cuor docile e mansueto, ed un sol vostro argomento addirizzato con quella fina logica della quale vi mostrate espertissimo, avrebbe fatto in me più forza che non fece quello di frate Rinaldo a madonna Agnesa. Immantinente avreste da me udito quelle stessè parole che colui a suo pro s'intese: Chi saprebbe rispondere alle vostre savie parole? E pari sa-

rebbe stato il vostro contento, anzi incomparabilmente maggiore. Colui non ottenne che un fragile e caduco mondano piacere; voi, all'incontro, ne conseguite un eterno ed inestimabile, qual è quello d'aver posto in cammin dritto, che conduce all'eterna salute, un traviato e perduto.

Dal concetto che si ha delle vostre Riflessioni morali e teologiche, ben si vede chiaramente che per la mia conversione non sarebbe stato niente sufficiente, come già fu a' tempi antichi, se io vi avessi mandato la professione della Fede contenuta nel Simbolo chiamato Apostolico. L'avreste riputata molto difettosa e mancante. So che ne chiedete un'altra, che mi costerà non picciola fatica; perchè io intendo soddisfarvi in tutto, e pretendo non tralasciar alcuno degli articoli da voi creduti e che credete esser necessari per la salute delle nostre anime. E se pure ne scapperà qualcuno, perchè è ora quasi impossibile farne un esatto e compiuto catalogo, vi do ampia facoltà di aggiungervelo; anzi prego Voi ed i vostri amici, che chi più ne ha, più ne metta, poichè, oltrechè, così facendo, meglio le converrà il nome di Simbolo, io son disposto, trattandosi della salute dell'anima mia, di piegar il capo a quanto mi sarà suggerito dal vostro zelo e dalla vostra carità.

ARTICOLI PRIMARII E FONDAMENTALI.

I.

Primieramente io credo il pontefice romano essere signore di tutto il mondo, non meno nello

spirituale che nel temporale, e che non solo indirettamente, ma direttamente abbia autorità sopra tutta la terra e quanto in quella si move ed intende; e di potersi valere di tutti i mezzi, sieno spirituali, sieno temporali, di multe, carceri, esilii, relegazioni, ergastoli, fiamme infine e fuoco, perchè non sono adoperati, se non per fine della salute eterna del genere umano.

II.

Che perciò tutti i principi e somme potestà anche nel temporale sien a lui sottoposti, siccome fra i vostri moralisti m'insegna il gesuita Azorio nelle sue Istituzioni morali, libro 10, cap. 6, e che reggano i loro regni e province, non per immediata autorità che Iddio gli abbia concessa, poichè questo è un pregio del quale sol può vantarsi il pontefice romano, siccome m'insegnate nella vostra lettera 24 alla pag. 79; ma per autorità mediata conferitagli dal vicario di colui il quale disse: *per me reges regnant;* e che quindi sia nato quel costume del quale ce ne rende testimonianza il Cerimonial Pontificale, libro 1, titolo 7, di benedir il papa nella notte di Natale una spada, *quem postea,* sono sue parole, *donat alicui principi, in signum infinitae potentiae pontifici collatae, juxta illud: Data est mihi potestas in coelo et in terra.*

III.

Che da ciò ne deriva il diritto che ha il romano pontefice di spiantare i regni, e fargli risorgere a suo arbitrio, e che a questo proposito ben

se gli adatti quell'*Evellet et plantet. (Eccl.)*. Possa perciò deporre imperadori, re e qualunque altro principe da' suoi regni e Stati: prosciogliere i loro sudditi dal giuramento di fedeltà, ed assolvergli dal pagare i tributi: che possan questi resistere in faccia a' loro sovrani, se imporranno nuovi dazi e gabelle senza papale assenso. Possa in fine trasferire gl'imperi ed i regni da una famiglia in un'altra, e di gente in gente, investire delle terre e isole discoperte e da discoprirsi a chi sarà di suo grado, e renderle a sè tributarie. L'Imperio romano germanico essere suo beneficio, e perciò l'imperadore sia obbligato prestar giuramento al papa di fedeltà e d'ubbidienza; e perchè non si facesse errore in concepirlo, dico essersi saviamente fatto d'inserirne la formola nel Decreto che si legge nel canone 33, dist. 63, che incomincia *Tibi Domino*. Essere suoi uomini ligi i re di Germania, di Francia, di Spagna, di Inghilterra, di Scozia, d'Aragona, di Sicilia, di Napoli, d'Ungheria, di Polonia, della Russia, di Danimarca, della Croazia e Dalmazia, e di chi no? La sua dominazione stendersi non solo sopra la superficie delle terra continente, ma sopra il mare e sopra tutte le sue isole; talchè niente fu improprio a Bonifacio VIII di poter investire altri delle scoperte nel Mediterraneo, e ad Alessandro VI nell'Oceano Occidentale, tirando a sua posta linee da un polo all'altro, e ripartendo le terre del nuovo mondo discoperto a' re di Castiglia e d'Aragona. E che molto meglio possa adattarsi a lui quel titolo: *Ego quidem Mundi Dominus, lex autem maris*, che non fece l'imperador

Antonino, poichè del papa fu detto: *Dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.* Quindi non posso per tenerezza contener le lagrime dagli occhi, quando io leggo nella quarta Lezione del secondo Notturno dell'Officio di san Gregorio VII, che essendo egli figliuolo di un carpentiere, scherzando, come i fanciulli sogliono, colle schegge di legno che cadeano da' lavori del fabbro, senza che sapesse lettere, formò di quelle a caso quel vaticinio di Davide: *Dominabitur a mari usque ad mare.* - *Manum pueri*, così leggo nel Breviario, *ductante Numine, quo significaretur ejus fore amplissimam in Mundo auctoritatem.* Con ragione dunque Giulio III in una sua medaglia impressa non men dal Luckio, che dal vostro gesuita Bonanni, e che si conserva nel museo Cesareo di Vienna, fece intorno alla sua immagine mettere questa iscrizione: *D. Julius III, Reipubl. Christianae Rex, ac Pater.*

IV.

Che questa sua potestà non si restringa nella sola superficie della terra e del mare, ma si approfondi più in giù ne' due altri sotterranei mondi, nel Purgatorio e nell'Inferno. Seguitando perciò le pedate di Clemente VI, confesso con sant'Antonino, arcivescovo di Firenze, parte 3, titolo 22. *Papam tantam habere, tum in Purgatorio, tum in Inferis potestatem, ut quantum velit animarum numerum, quae in illis locis cruciantur, per suas indulgentias liberare et confestim in coelis et beatorum sedibus collocare possit.* E quella disputa

che verte fra' vostri teologi scolastici: *An Papa possit universum Purgatorium tollere*, io brevemente la risolvo, e dico di sì. Anzi se me ne darete permissione, io colla stessa prontezza risolverò quell'altra: *An clementior sit Papa, quam fuerit Christus, cum is non legatur quemquam a Purgatorii poenis revocasse;* e dirò che l'esperienza ci ha dimostrato esser assai più clemente, anzi clementissimo il papa per le tante liberazioni che da più secoli in qua sono seguíte, e tuttavia seguono di tante e sì innumerabili anime da quelle pene per le sue indulgenze. Per la qual cosa non ho più dubbio alcuno di credere la liberazione dell'anima di Falconilla e di tante altre, e spezialmente di quella dell'imperator Traiano dalle pene infernali per le preghiere di papa Gregorio Magno, gentili che stati si fossero; anzi ho per temerari que' presuntuosi ed impertinenti critici, i quali ultimamente hanno avuto ardimento di metter in dubbio una sì verace, fedele ed autentica storia, siccome non dubito che per tale la crediate ancor voi, e che se mai aveste avuta opportunità di prenderne perciò briga col padre Natale di Alessandro, colla vostra finissima logica e nerboruto stile l'avreste ben battuto e confuso per tanta temerità ed audacia ch'ebbe di riputarla finta e favolosa. Ammetto perciò per vera la dottrina di Felino nel C. *Si papa*, dist. 40, che siccome può liberare quante anime vorrà dalle pene infernali, così possa mandarvi a migliaia dell'altre a farle ivi eternamente penare. *Si papa*, dice quell'insigne decretista, *catervas animarum in Inferos detruderet, non tamen cuiquam liceret ex illo quaerere: Cur ita facis?*

V.

Confesso questa potestà non esser circoscritta dal nostro terraqueo globo, ma che sorvoli più in alto in tutta l'ampiezza del cielo, sicchè non pur possa esercitarla sopra i maligni spiriti, che hanno il lor soggiorno nell'aria, che col vostro Marchetti (perchè non mi fido nominarvi Lucrezio) chiamiamo cielo; ma vie più alto, e nell'Empireo stesso può correggere e comandare agli angioli del paradiso. Sicchè a quell'altra disputa fra i vostri pur agitata: *Utrum papa possit praecipere angelis,* io risolutivamente rispondo di sì, poichè fu data a lui potestà *in coelo et in terra;* siccome ebbe diritto di fare, e di fatto fece Clemente VI in quella sua bolla, la quale io credo che co' migliori critici la crediate per vera, poichè, sebbene nella vostra lettera decimanona, tomo I, pagina 404, francamente dite che non fu parto della penna di Clemente, però, secondo il costante vostro tenore, non apportandone prova, o almen congettura alcuna in contrario, crederò che si rimanga nel suo essere come prima, e per vera la teniate ancor voi, non potendo io supporre dalla vostra discretezza che abbiate tale presunzione che si debba credere alla vostra sola asserzione. In conseguenza di che tengo con voi che il papa può collocare e mettere nella possessione di quel regno celeste chi vuole, ed assegnargli quelle sedi e graduazioni che gli aggrada, nè possa essere a niuno impedita l'entrata in quello, sempre che gliene abbia egli spedito diploma, ancorchè vi repugnassero i vescovi, i cardinali e

tutto il mondo. Mi conformo perciò alla sana dottrina di Troilo Malvito, *in Tract. de Canoniz. Sanctorum*, 3 Dub., che m'insegna: *Papam habere tantam in coelo potestatem, ut quem velit hominem defunctum canonizare, et in divorum numerum referre, possit, etiam invitis episcopis et cardinalibus.* E perciò confesso la mia ignoranza di non aver saputo tanti papi santi, de' quali voi nella lettera decimanona, tomo 5, pag. 80 e 86 mi date notizia, e ch'io prima non leggeva nel mio Calendario, e detesto i temerari, sediziosi ed impertinenti rumori che si sono fatti in tutta l'Europa per aver voluto il presente pontefice far adorare per santo da tutto il mondo cattolico papa Gregorio VII, non conosciuto in molte province e regni che sotto il famoso nome di Ildebrando. Non reputo più perniciose alla potestà de' principi, e per sorgive di sediziose conseguenze quelle lezioni del suo Uffizio, nelle quali si celebrano come virtù eroiche ed ispirate da Divin Nume l'aver deposto l'imperadore Errico dal regno, e prosciolti dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi; anzi che fu ben fatto di farle passare ne' breviari, affinchè i popoli fra' divini uffizi e nelle pubbliche preci s'imbevino di quelle salutari e religiose massime. Egli è però vero che se il vostro libro delle Riflessioni, appena nato dopo la pubblicazione di quest'Ufficio gregoriano, non fosse stato bandito e proscritto, sicchè avessero potuto leggerlo que' temerari, vi sarebbe corso gran pericolo di non fargli maggiormente ostinare ne' loro errori, poichè il vostro zelo suole talmente accendersi per la salute

delle nostre anime, che allo spesso vi fa dare in frenesie e deliri tali, che fanno a tutti compassione, siccome vi è intervenuto anche sopra questo soggetto, lasciandovi scappar dalla penna, tomo 1, pag. 265, che quell'infame autore della Istoria civile mentisce quando scrive che Gregorio lasciasse appresso alcuni scrittori suoi contemporanei fama diversa; e come se fosse universale e comune il sentimento di tutti gli scrittori di averlo per santo, pio, misericordioso e giusto, stupite di tanta impudenza e temerità, ed esclamate: « E chi sono per vita vostra questi » scrittori contemporanei presso i quali lasciò » Gregorio sì mala fama? » Come (avrebbero detto que' temerari) così ignorante d'istoria è l'autor di queste Riflessioni, che non sappia quanto di Gregorio variamente si è scritto e pubblicato? Non sa egli dunque ciò che ne scrisse a suo pro Bertoldo Costanziense, all'anno 1073, Gerobo Reichersbergense ed alcuni altri; ed al rovescio i più numerosi esser quei che scrissero il contrario? Non ha egli letto, oltre il cardinal Benno, Alboino prete, Lamberto Scafnaburgense e il suo Continuatore, Alberto Stadense, Brunone, Goffredo Viterbiense, il Monaco Helvedense, il Cronografo Sassone, Corrado Wespergense, gli Annali Hildesheimensi, la Cronaca Spangenbergense, Golschero *De gestis Trevirorum*, Sigisberto Gemblacense, Alberico, Giorgio Calisto, Schiltero, Reichembergio e tanti e tanti altri? Non ha egli dunque mai letti i Dettati di Gregorio stesso ed i tanti propri monumenti che ci lasciò, i quali soli basterebbero a qualificarlo per un ambizio-

so, e che avesse voluto stabilire nella Chiesa un dominio insoffribile, tanto sopra lo spirituale, quanto sopra il temporale? Ed il fatto sta che vi manderebbero non a quegl'istorici che hanno ultimamente scritto delle cose di Germania più accuratamente e sopra autentici documenti, come ad uno Struvio, *Syntagm. Historiae Germ., in Henrico IV*, a Weltramo, allo scrittore della Vita d'Errico presso Urstisio, ed a Simone Hans, *Historia German.*, perchè, dopo esservene informato, subito gridereste: eretici, eretici; ma agli scrittori cattolici romani, siccome sono quasi tutti que' di sopra rammentati. Sicchè, se tanto è permesso ad un vostro umil discepolo, io vi consiglierei a non entrar in briga co' medesimi sopra punti d'istoria, perchè il concetto che si ha di voi, è che non ne sappiate verbo, e che, stante la vostra ritiratezza in speculare e riflettere sopra la vostra morale e teologia del mondo materiale e sensibile, e di quanto in quello sia accaduto, non ne sapete nulla, e ci state dentro sol per lasciarci letame. E questa è la ragione che vi ha fatto credere di potere impugnare un'istoria senza libri, come se aveste dovuto comporre un poema. Sicchè fate una volta a mio senno, e non v'impacciate di queste cose; ed abbiate a grado la proscrizione delle vostre Riflessioni, perchè se si fossero lette, si sarebbe molto scemata la divozione ad un sì chiaro e rinomato santo. Ma, rimettendoci in cammino, dico:

VI.

Che riconoscendosi nel papa sì alta, indefini-

ta, sovrana ed illimitata potestà ben gli stia il nome di Vice-Dio, che, non pur nelle pubbliche tesi, ma ne' libri stampati che se gli dedicano in Roma ed altrove, tutto dì leggiamo. Talchè tengo essersi oggi già decisa la questione, che pur si vede posta in campo: *Utrum papa simplex homo sit, an quasi Deus participet utramque naturam cum Christo.* Gli antichi chiosatori delle Decretali ci si confusero, e la Glossa *in praefat. Clem.* reputò che fosse non Dio, non uomo, ma un neutro tra queste due nature, *Papa nec Deus est, nec homo, sed neuter est inter utrumque.* Altri, riguardando sì alta ed illimitata potestà e che non era sottoposto ad alcuno, lo credettero non uomo, ma vicario di Dio, siccome c'insegnò la Glossa nel capitolo *Fundamenta, De elect., in* 6, dicendo: *Et in hac parte papa non est homo, sed Dei vicarius;* sicchè a ragione fugli attribuito il nome di Vice-Dio. E se V. P. non la stimasse bestemmia, io m' avanzerei con Agostino Steuco Eugubino, bibliotecario del papa, a chiamarlo anche Dio: poichè, se secondo questo scrittore, alla cui fede io m'attengo, così lo chiamava quel grande imperadore del mondo Costantino, anzi come Dio l'adorava, perchè non debbo anch' io così chiamarlo e adorarlo, che sono un verme della terra? *Audis* (mi sgrida quel bibliotecario *in lib. de Donat. Constant.*, pag. 141, edizione di Lione, dell'anno 1547) *summum pontificem a Constantino Deum appellatum, et habitum pro Deo? Hoc videlicet factum est, cum eum praeclaro illo edicto decoravit, adoravit uti Deum, ut Christi, ac Petri successorem: divinos honores ei, quod ejus potuit, contulit, velut vivam Christi imaginem veneratus est.*

VII.

Che difficoltà adunque posso aver io ora che a tutto ciò s' accoppiano le vostre esortazioni, anzi dimostrazioni, in credere che possa tutto tutto tutto? Non ho difficoltà da ora avanti di confessare con Baldo, nella legge ultima *C., de sent. rescind.*, che *papa est Deus in terris;* con Decio, *in cap.* 1, *de Constit.*, e con Felin., *in cap. Ego N., de jurejur.*, che *papa et Christus faciunt unum concistorium: ita quod excepto peccato, potest papa quasi omnia facere quae potest Deus, et a nemine potest judicari;* coll' Abate, *in cap. Licet., de elect.*, che ciò che *papa facit, facit ut Deus, non ut homo;* col cardinal Parisio, consil. 63, num. 162, vol. 4, che *Papa est quoddam numen, et quasi visibilem quemdam prae se ferens;* con Baldo stesso, *in cap. Ecclesias, Ut lite pend.*, che *Papa est causa causarum: unde non est de ejus potestate inquirendum, quum primae causae nulla sit causa;* collo Speculatore, *in tit. de leg., § nunc ostendendum*, verso 89, e con Giasone, in cons. 145, vol. 1, num. 3, e vol. 4, cons. 95, colonna pen., che *nemo potest dicere papae: cur ita facis?* E finalmente con tutti i Decretisti, che *de potentia papae dubitare sacrilegium est.* Non deve imputare V. P. a poco mio rispetto se io vengo in questi articoli ad annoiarla con citazioni di curiali, perchè alla pagina 78 del tomo 2 delle vostre Riflessioni mi sgridate ch' io siegua il costume degli eretici in spacciare queste odiose esagerazioni, che il papa possa tutto, senza additare que' curiali che così scrissero. Ecco per qual fine io ora gli addito,

che non è altro che per soddisfare in tutto al vostro zelo e cristiana carità, ed adempiere al desiderio che avete di vedermi purgato da questa macchia di aver in ciò seguìto il costume degli eretici.

VIII.

Qual difficoltà potrò ora avere di confessare, che possa tramutare il male in bene, l'ingiustizia farla giustizia, ed i vizi virtù; ed al rovescio il bene in male, la giustizia in ingiustizia, e le virtù in vizii, il quadrato in rotondo, ed il rotondo in quadrato? In fine che sia sopra, contro e fuori d'ogni legge e d'ogni dritto anco naturale ed apostolico. Confesso colla Glossa di Graziano, c. 15, quest. 6, c. *authoritatem*, e dico, *quod papa potest dispensare contra jus naturale et apostolicum.* Confesso con Lodovico Gomes, *in Reg. Cancell.*, che *Papa potest de injustitia facere justitiam.* Confesso con Baldo, *in l. Barbarius, de Officio Praet.*, che *Papa est omnia, et super omnia;* e col medesimo, *in cap. Cum super, de caus. propriet. et possess.*, che *Papa supra jus, contra jus et extra jus omnia potest;* con Ostiense, *in cap. Cum venissent, de judic.*, che *Papa potest mutare quadrata rotundis.* Sicchè non mi sembra più bestemmia quella che al rapporto del Varchi nella sua Storia di Fiorenza solea spesso aver in bocca il cardinal Lorenzo Pucci, che al papa, che tutto può, non si disdice cosa alcuna; anzi che tutte, ancorchè ingiustissime, gli fossero lecite. Posso ancora con franchezza decidere tutte quelle questioni che tennero lungamente esercitati i

vostri ingegni e le vostre scuole. *An papa possit abrogare id quod scriptis apostolicis decretum est. An possit novum articulum condere in fidei symbolo. An possit aliquid statuere, quod pugnet cum doctrina Evangelica. Utrum majorem habeat potestatem quam Petrus, an parem. An solus omnium non possit errare*, e mille e mille altre, delle quali i vostri religiosi d'ogni ordine, che vi sono tanto a cuore, ne hanno empiti più volumi: ch'io a tutte resolutivamente rispondo e dico di sì. Onde ammetto per veri e legittimi i dettami di papa Gregorio VII, e per niente stravagante la bolla *Unam sanctam* di papa Bonifacio VIII, l'altra in *Coena Domini*, e quante di simil farina se ne leggono nel Bollario romano, ed anche in quello di Clemente XI, dato ultimamente alle stampe *pro regimine Urbis et Orbis*. Confesso ora col vostro padre Bellarmino, tomo I, lib. 4, *de Rom. Pont.*, c. 5, che se il papa errasse, *praecipiendo vitia, vel prohibendo virtutes, teneretur Ecclesia credere vitia esse bona, et virtutes malas, nisi vellet contra conscientiam peccare. Tenetur enim in rebus dubiis Ecclesia acquiescere judicio Summi Pontificis, et facere quod ille praecipit, non facere quod ille prohibet; ac ne forte contra conscientiam agat, tenetur credere bonum esse quod ille praecipit, malum quod ille prohibet.*

IX.

Ora conosco e detesto il mio errore d'aver creduto che il pontefice romano fosse un pastore a cui fu commessa la cura di una greggia non sua, ma di Cristo, e che questi fosse il solo sposo e

il signore della sua Chiesa. E perciò chiedo perdono se tali sentimenti voi avrete scorti ne' primi miei libri dell'Istoria civile, e che a ragione gli avete altamente sgridati sì, ma non giammai convinti per falsi ed erronei. Contuttociò io ora li detesto, e quando prima san Paolo ed i Padri vecchi diceano che lo sposo della Chiesa era Cristo, io ora dico meglio, che sia il papa, e m'uniformo al detto di Bonifacio VIII, il quale nel *cap. Quoniam, de Immunit., in* 6, sè stesso così chiamò, dicendo: *nos justitiam nostram et Ecclesiae, sponsae nostrae, nolentes negligere* Anzi non la dirò più sposa del papa, ma sua serva; e non tanto m'induco a crederlo dall'insegnamento del vostro padre Bellarmino, ma da quello che leggo ancora nel Decreto di Graziano, che so che per voi passa per libro canonico, dove, c. 1, dist. 93, a chiare note si legge: *Papa is est cui tota parere debet Ecclesia.* E la ragione mi vien additata nel *cap. Inter corporalia, de translat. Episcop.*, poichè essendo un Dio in terra, deve in conseguenza la Chiesa tutta soggettarsi e dipendere da' suoi comandi; e così, *quando papa*, come ivi si legge, *dissolvit matrimonium, videtur quod solus Deus dissolvit, quia papa canonice electus, est Deus in terris;* e da Felin., nel *cap. Ego N., de jurejur.*, che pur m'intuona all'orecchio: *Papa gerit vicem in terris non puri hominis, sed veri Dei.* Sicchè, avendomi voi messo in questa buona strada, che per dritto cammino mi conduce alla vita eterna, non avete più da sgridarmi ed a disputar meco se il papa possa errare, o no; se sia sopra la Chiesa rappresentata in general Concilio; se abbia solo

egli il diritto di convocarlo; e se gl' imperadori abbian alcuna ragione di convocargli, o di esserne solamente intesi e consapevoli. Non avrete più occasione di contender meco del suo assoluto imperio sopra tutti i vescovi, arcivescovi e patriarchi, che non sono finalmente che suoi uffiziali e ministri, poichè egli lor dà tutta quella giurisdizione che esercitano nelle loro diocesi, ed i metropolitani, se non se gli mandasse il Pallio, *in quo est plenitudo Pontificalis Officii*, non varebbero un fico, nè potrebbero esercitare funzione alcuna pontificale nelle loro provincie; e perciò, come suoi uffiziali, meritamente vengon costretti a prestar giuramento di fedeltà al papa, siccome glielo prestano. Non mi fa ora più maraviglia che possa crear tanti vescovi quanti ne vuole ed in Asia ed in Africa, ed in tutta quanta è lata e grande la terra; che possa abbassargli ed ingrandirgli a sua posta; denudargli degli antichi lor diritti e prerogative, e ridurgli ad esser servi vilissimi, non pur suoi, ma de' cardinali, che sono oggi i primi ed i grandi della sua corte, ed al dire del vostro padre Pallavicino, suoi grandi senatori, che formano la reggia universale di sì gran principe.

X.

Non mi sorprendono più ora le cerimonie e le celebrità ch'io leggo nel libro del cerimoniale pontificale, quando vien eletto e incoronato un sì gran principe, ch'è il signore de' signori e il re de' re, e protesto essergli ben dovute. Eletto ch'egli è in Roma, s'incammina a San Pietro, e

i cardinali diaconi, che gli sono al lato, gli sostengono le fimbrie del pluviale. Ma chi gli alzerà la coda dietro? Se si troverà in corte l'imperadore, avrà egli quest'onore; se no, un re che per sua ventura vi si trovasse; altrimenti l'alzerà un laico più nobile; ed otto altri nobili, ovvero ambasciadori di prìncipi sosterranno le otto aste del suo baldacchino. *Caudam autem pluvialis*, sono le parole del cerimoniale, *portabit nobilior laicus qui erit in curia, etiamsi esset imperator, vel rex; supra eum octo nobiles, sive oratores portant umbrellam hastilibus octo sustentatam, quam hodie baldacchinum appellant.* Le acclamazioni devono esser concepite dal popolo consimili a quelle che si usarono quando fu eletto imperadore in Roma Carlo Magno, *Carolo Augusto, a Deo coronato, magno et pacifico romanorum imperatori, vita.* Così pure il cerimoniale fa gridare al popolo: *Domino nostro Innocentio, a Deo decreto summo pontifici et universali papae, vita.* Finita la consegrazione, viene elevato al soglio sopra una eminente sede, e deposta la mitra, se gli adatta sul capo il triregno, detto così perchè è ornato non di una, ma di tre corone. Queste tre corone, secondo m'insegna Angelo Rocca, *in Bibliotheca Vaticana Commentario illustrata*, p. 5, (Libro impresso in Roma l'anno 1591 nella stamperia Vaticana) rappresentano nel papa *tres potestates, hoc est imperatoriam, regiam et sacerdotalem, plenariam scilicet et universalem totius orbis auctoritatem repraesentantes.* Si dispone di poi una solenne cavalcata, nella quale cavalca il papa sopra un cavallo bianco ben corredato, sotto il bal-

dacchino sostenuto da otto nobili, ovvero ambasciadori. Ma chi, mentre cavalca, gli terrà la staffa e guiderà il freno? Se si troverà l'imperadore, o un re, avrà egli questo onore; se vi si troveranno presenti l'imperadore ed il re, ovvero due re, il più degno guiderà il cavallo alla man destra, e l'altro alla sinistra per un poco; da poi saranno sostituiti in lor luogo due grandi nobili. *Cum papa ascendit equum, major princeps qui praesens adest, etiamsi rex esset, aut imperator, stapham equi papalis tenet, et deinde ducit equum per frenum, aliquantulum. Si imperator, aut rex soli essent, idest non esset alius rex, soli equum ducerent cum dextera manu; sin vero esset alius rex, dignior a dextera, alius a sinistra frenum tenerent; si non sint reges, digniores ducant equum. Et postquam imperator, rex, sive alius magnus princeps aliquantulum equum duxerunt, substituantur alii duo magni nobiles eorum loco, et mutentur.* Ma se o per vecchiaia, o per qualche altra indisposizione il papa non può cavalcare, sicchè sia d'uopo mettersi in sedia da mano, chi dovrà collarla su le sue spalle almeno per breve cammino? In questo caso devono scegliersi quattro gran prìncipi, e se fra questi vi si troverà l'imperadore, o uno, o più re, devono questi in onore di Gesù Cristo collare sotto l'incarico, e colle proprie spalle sostenerlo e portarlo per picciolo tratto. Indi saranno sostituiti altri quattro familiari del pontefice più validi e robusti. *Si vero pontifex non equo, sed sella veheretur, quatuor majores principes, etiamsi inter eos imperator, aut quivis maximus princeps adesset, in honorem Salvatoris Jesu Chri-*

sti, sellam ipsam cum pontifice humeris suis portare alquantulum debent. In questa cavalcata, siccome in tutti i viaggi che dal papa si fanno, si vuole per cerimoniale che sia accompagnato anche dall'Eucaristia, che dentro una valigia vien adattata sopra un cavallo bianco, mansueto e ben ornato, che deve aver nel collo una campanella ben sonante, guidato da un famigliare del sagrestano vestito di rosso: *Vehitur etiam super equo albo, mansueto, ornato, habente ad collum tintinnabulum bene tinniens, Sacramentum Corporis Christi.* Protesto ancora essergli ben meritati consimili onori, che il cerimoniale pontificale vuole che se gli rendano ne' solenni conviti co' cardinali e prelati Sorgerà in capo della sala un talamo quadrato, sopra il quale sarà collocata la mensa papale, ed al muro si porrà una ornata sede del papa, che avrà un panno d'oro pendente sopra il suo capo. Se nel convito interverrà l'imperadore, *paratur pro eo sedes ad dexteram pontificis, et mensa super plano suggesta, super quam solus comedet imperator. Sedes habebit scabellum parvum viride, et erit ornata panno aureo, non tamen habebit pendentem supra caput.* Se per sua sorte vi si troverà qualche re, non avrà sede a parte, perchè gli converrà sedere nella mensa de' cardinali dopo il primo vescovo cardinale, preparandosegli solo una credenza poco da quella lontana. *Si vero adesset rex aliquis, paratur credentia pro eo paulo remotior ab ea; sedes vero nulla paratur, quia sedet in mensa post primum episcopum cardinalem.* Se vi saranno più re, *mixti erunt cum primis cardinalibus: primo cardinalis, deinde rex*

successive. Si erunt mixtim principes, aut filii, vel fratres regum, si non serviunt papae, debent sedere inter diaconos cardinales, vel post eos, pro eorum dignitate et conditione. Primogenitus autem regis, quia rex futurus putatur, post primum presbyterum cardinalem erit; sed nullo modo inter episcopos. Et hoc tam in conviviis quam in aliis publicis actibus. Qui fa una chiosa l'autor del cerimoniale, e dice: *Quod autem de imperatore dicimus, intelligimus de imperatore Romanorum; non autem Graecorum; nam ille ut rex tractatur.* Ma chi sarà il primo che avrà l'onore di portar l'acqua a lavar le mani al papa? *Nobilior laicus,* ci risponde colui, *etiam imperator, aut rex, aquam ad lavandas pontificis manus primo ferat. Et dum papa lavat manus, praelati et laici omnes genuflectunt, cardinales et praelati stant capite detecto.* Chi sarà il primo a portargli da mangiare? Eccolo: *Primum ferculum portabit nobilior princeps, sive imperator, sive rex sit; secundum alius dignior post eum, et sic successive.* Quali saranno que' favoriti che avran l'onore di servirlo a tavola, fin che quella duri? Eccoli: *Pontifici servire solent nobiliores qui sunt in curia, laici, etiamsi sint fratres, aut filii regum, praesertim in illorum praesentia.* Ora sì che confesso e chiedo a V. P. perdono de' miei trascorsi, se ne' miei libri dell'Istoria civile non ho tenuto del pontificato romano que' concetti che voi e queste pandette mi suggeriscono ed inculcano. Gli detesto ora e gli abbomino, e dirò per l'avvenire che in onore di Gesù Cristo tutto se gli dee.

XI.

Confesso ancora doversi a' suoi cardinali, che sono i grandi senatori di questa reggia universale, maggiori o almeno uguali onori di quelli che si danno a' re della terra. Non solo che ne' papali conviti debbano sedere prima i cardinali vescovi, e poi i re; ma ch'essi sieno, siccome sembrarono all'ambasciadore del re Pirro i senatori romani, tanti re, e che formano il senato ed il concistoro a sì gran principe: che sieno, quando gli sarà data qualche legazione, tanti proconsoli, siccome gli chiamava Clemente V; e che siccome a' proconsoli erano proprie divise ed insegne, così questi legati, quando gli toccherà uscire dalla città di Roma, avranno proprie insegne, come le vesti di porpora, la mazza, il cavallo bianco, il freno e gli sproni d'oro.

XII.

Confesso col vostro cardinal Pallavicino che, per mantenere con decoro e pompa conveniente a' re questi grandi senatori, e per conservar con splendore questa reggia universale del cristianesimo, abbia ben fatto il papa, principe supremo, di tirare a sè tutte le grazie, le dispense, le collazioni de' benefizi, e tanti altri emolumenti per le rassegnazioni, regressi, annate, pensioni e spogli, e siensi a questo fine introdotti con molta sapienza infiniti altri modi per tirar danaro in Roma. Ammetto per veri e ben propri que' paragoni che in conferma di ciò mi suggerisce lo

stesso cardinale, dicendo che, siccome qualunque principe riscuote senza biasimo i diritti per le grazie e per le dispensazioni che egli concede, secondo le tasse del governo, così non debba biasimarsi il papa, principe supremo e monarca, per ciò che esige per le concessioni e dispense nel cristianesimo; e che i mezzi più propri per conservar con isplendore questa reggia sien la copia e l'unione di più benefizi in una persona senza obbligarla a residenza. E che siccome l'erario del principe, per ben governarsi lo Stato, bisogna che sia sempre pieno, così tenere il papa, principe supremo, voto l'erario, è lo stesso « che allentare la disciplina »: onde il riformar la dataría, proibire a' giudici ecclesiastici d'impor pene pecuniarie, ed il levar i diritti delle dispensazioni, è lo stesso che rallentar la disciplina ecclesiastica. E per non annoiarvi con un più tedioso catalogo di consimili articoli, che si leggono sparsi nelle opere di questo vostro insigne dottore, spezialmente nella sua Istoria del concilio di Trento, essendosene già fatta raccolta, che fu impressa a Parigi l'anno 1676 sotto questo titolo: *Les nouvelles Lumiéres Politiques pour le gouvernement de l'Eglise, ou l'Évangile nouveau du cardinal Pallavicini, révélé par lui dans son Histoire du concile de Trente*, e che dopo il disegno e divisione dell'opera comincia: *Chapitre premier. La nécessité, utilité, nature et excellence de la politique religieuse*, art. 1, e prosegue per più capitoli divisi in più articoli, e termina alla pag. 264, fine anche della conchiusione del libro: voglio che di parola in parola que-

sto nuovo Vangelo si abbia qui per inserito *juxta sui seriem, continentiam et tenorem*, secondo il quale intendo di fare la presente professione di fede, per ciò che riguarda questi primari e principali articoli, colle cose a' medesimi annesse, connesse, dipendenti ed emergenti. Scusi la P. V. se queste frasi le sembrassero un poco goffe, perchè essendo io un misero curialetto, non so allontanarmi dalle consuete formole nostre forensi.

ARTICOLI SECONDARI.

Comprendo ancora dalle vostre Riflessioni morali e teologiche, che poco ci debba calere de' vescovi, preti, diaconi ed altri ordini, i quali prima formavano l'ecclesiastica gerarchia. Tutti questi ora spariscono all'apparire di quel gran principe e di que' gran senatori, e non devono riputarsi che suoi ufficiali e servitori. Conosco bene che per ordini di Chiesa, che oggi formano questa nuova gerarchia, voi intendete gli ordini regolari de' religiosi e le nuove congregazioni di tanti monaci e frati, e che a ragione le chiamate alla pag. 148 del tomo 1, lumi e sostegni del cristianesimo. Queste veramente chi può negare, che riuscirono tante legioni per conservare e mantenere la monarchia romana? I pontefici romani non essendo stati mai dagli altri cotanto ben serviti, quanto da costoro, i quali han militato sempre con ogni fervore per innalzare all'infinito e sostenere anche per proprio interesse la loro autorità, a dovere di tanti privilegi e pre-

rogative gli cumularono. Chi può negare ancora che il lor credito, e più le loro ricchezze, importava molto a Roma di accrescerle, perchè finalmente ivi dovevano andare a terminare i loro acquisti? Le tante ricche commende, i tanti doviziosi benefizi, i tributi e le decime, onde di quando in quando sono tassati gli emolumenti delle liti che spesso fra di loro sorgono; i diritti de' privilegi e brevi e bolle che a gara sono richiesti e con danaro conceduti; l'esenzioni, elezioni e tante altre preminenze ambite forniscono questa reggia e di stipendi e di soldati. Perciò detesto i miei primi sentimenti, e per l'avvenire avrò le loro istituzioni e particolari divozioni da essi inventate per pie e sante, come quelle che son indirizzate ad un fine sì giusto e commendabile qual è l'ingrandimento della papale autorità, e lo splendore e la pompa d'una reggia universale del cristianesimo.

Egli è però vero che io non posso darmi in colpa per aver nominati i loro divoti, rosariati, coreggiati, abitinati e cordonati, come se mi fossi valuto di questi vocaboli per derisione. Io gli ho chiamati così, perchè così gli leggevo nominati nelle bolle stesse papali, ne' canonisti e nei curiali stessi di Roma. Il bollario romano è pieno di questi nomi; e il cardinal de Luca, che, essendo avvocato in Roma, ebbe a difender sovente liti istituite in quella curia o dagli uni o dagli altri, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora Tamburino *de jure Abbatissarum*, disp. 7, quis. 3, num. 3, ove rapporta più bolle de' sommi pontefici, che così li chiamano,

con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano *Corrigiatae, quatenus corrigiam S. Augustini cingunt*, e lo stesso ripete nella disp. 7, qu. 10. Il cardinal de Luca *de Regularibus*, p. 2. disc. 50, num. 4, fa un catalogo di questi nomi, che non altronde derivano che da somiglianti ragioni. *Quae appellari solent*, ei dice, *conversae, tertiariae, beguinae, corrigiariae, mantellatae, pinzocheriae, canonissae, jesuitissae*. Ciò che sovente questo medesimo scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente *de Jurisd.*, p. 1, disc. 46, num. 3, ed altrove. Sicchè non dovevate tanto sgridarmi, che ancor me ne duole il capo. E non vorrei che sotto il coreggiare intendeste qualche altra cosa, che forse solo in Napoli potrà fare equivocazione, siccome avete fatto del pronome *costui*, forse da' soli Lombardi preso per indicativo sprezzante, poichè questo sarebbe, in uno che si picca di lingua toscana, un solenne sproposito. E gli scrittori che danno alla pubblica luce le loro opere, non devono guardare agli idiotismi di particolari nazioni, che sono infiniti, e tutti varii e difformi, ma solamente alla forza e proprietà de' vocaboli secondo la propria significazione di quella lingua generale e dominante, colla quale si mettono a scrivere, affinchè sieno da tutti intesi. Sicchè non doveano tanti papi e i canonisti e i curiali di Roma astenersi di chiamar coloro, coreggiati e coreggiate, come fecero, perchè questa voce forse in Napoli poteva essere cagione di qualche equivoco.

Non posso ancora darmi in colpa d'aver io biasimato le istituzioni di queste particolari divozio-

ni, che ne' loro principi poterono essere pure ed innocenti, ma gli abusi che poi cominciarono i frati a farne, indirizzandole a fine di guadagno, esagerando perciò in esse una prodigiosa virtù ed efficacia, e fingendo per accreditarle innumerabili miracoli, sicchè si vede stabilito un nuovo fondo per i loro acquisti. Ed intanto venni a parlarne nell'Istoria civile del Regno, perchè trattandosi dello Stato ecclesiastico, che per questi eccessivi acquisti deformò il civile, e narrandosi l'origine donde sorgessero, perchè non vennero tutt'insieme, e per una cagione, ma in varii tempi, e per varie occasioni; siccome in un secolo crebbero per i pellegrinaggi e per i santuari, in un altro per le crociate, in altri tempi per le decime, che da volontarie si fecero necessarie, in altri per l'uso introdotto di lasciar alle Chiese *pro redemptione animarum*, ed in altri per le particolari divozioni a' santi: ricercava l'istituto dell'opera che si trattasse ancor di queste; onde nel XII secolo, nel quale elle per la maggior parte furono introdotte, se ne parla additandosi i fonti, donde poi i frati derivarono i loro emolumenti con maniere pur troppo sordide e scandalose. Non si biasima l'aver i Domenicani introdotta la divozione del rosario, i Francescani quella del cordone, gli Agostiniani quella della coreggia, i Carmelitani l'altra degli abitini; ma gli abusi che essi ne fecero per arricchire con poco onesti mezzi, procurando seguaci, e mostrandosi gelosi che un ordine non si valesse della divozione dell'altro suo emolo, esagerando ciascuno la propria in depressione dell'altra, con far quindi insorgere

gravi contese fra di loro, sino ad istituirne liti in Roma con formali processi; onde a tal fine i Domenicani impetrarono che di lor soli fosse il rosariare. E di questi abusi per fine di accrescere beni temporali alle loro chiese, si parla, non già dell'istituzione, la quale, quando sia discompagnata dall'interesse, può rimanersi pietosa ed innocente. Nè io sono il primo ed il solo che abbia fatti avvertiti gli uomini di tali abusi. Il mondo n'è già ricreduto, e non mancano speciali libri che gli detestano e condannano per perniciosi, e che tali divozioni, quando non sieno praticate con moderazione e con vera pietà, dieno agio agli uomini di menare una vita tutta libera e licenziosa. Poichè non è mancato chi, anche dei vostri Gesuiti, per infiammare la gente semplice e volgare a valersene, abbia lor dato ad intendere che non possono pericolar mai nè dannarsi, sempre che sieno muniti di queste armi. Quindi son surte in Napoli e nel regno quelle abominazioni di essersene fatto pubblico traffico e mercato, con vedersi aperte tante botteghe, eretti pubblici telonii ed insin dentro le chiese, come se fossero tante dogane, esigersi in ciascun mese dazi dagl'insigniti che sono scritti ne' loro libri. Quindi il far girare attorno tanti pubblicani, i quali, per menar fuori de' chiostri una vita libera e licenziosa, non si curano sottoporsi a gravissimi incarchi con pigliar in affitto le loro cassette, che, esposte al pubblico incanto, non si liberano se non a' più offerenti; onde poi per poter supplire a' gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro dissolutezza, non v'è cosa scelerata ed

empia che non commettano per riscuoter denari; e sovente alla gente semplice minacciano sterminii e calamità, incutono timore d'esser dannati, di non aver più la protezione del santo, sicchè moriranno in miserie; talchè col premere tanto gli riducono, spezialmente le semplici e timorose femminette, o a rubare a' propri mariti e fratelli, ovvero, per non sentirgli debaccar tanto, contentargli ed arrendersi alle loro impudiche voglie, con prostituire o con essi o con altri il proprio onore.

Queste cose mi mossero, padre santo, a scrivere in quella guisa, spinto da ciò, che co' propri occhi vedea, e colle proprie orecchie sentiva. Ma se ora V. P. riputasse che io feci male, sono pronto a chiedervene perdono. E come confesso la mia ignoranza che san Raimondo, scorto dal lume celeste, fosse stato l'istitutore del tribunale del Sant'Uffizio, come m'insegnate nel tomo 2, pag. 102, così non sapeva che di queste particolari divozioni ne fossero stati gl'istitutori gli stessi fondatori delle religioni. Ho creduto che quella del cordone, non san Francesco, ma i suoi frati lungo tempo dapoi l'inventassero; poichè nelle bolle d'Innocenzio III ed Onorio III, che furono suoi contemporanei, per le quali fu ammesso e confermato allora questo nascente ordine, di regole, sue istituzioni e forme si parla, non già di cordone e della sua virtù ed efficacia: dell'altra del rosario, non san Domenico, ma i suoi frati l'introducessero, e così dell'altre. Ora che nel tomo 1, pag. 155 e 165 m'insegnate il contrario, e che furono ispirate da Dio medesimo a

que' loro patriarchi (sebbene al solito senza dirmene il come e il quando, e senza allegarmi legittimo documento di scrittore alcun contemporaneo), io terrò delle medesime altro concetto, ed avrò in maggior credito la lor vantata forza ed efficacia, e che chi n'è armato, sia pur sicuro di non potersi dannare unquemai. Crederò per veri tutti i miracoli che per darle maggior credito si contano nelle loro cronache; e per maggiormente soddisfarvi, mi prenderò la pena di dettarne sopra questo soggetto un particolar simbolo co' seguenti articoli, che intendo che si abbiano ad avere, non per primarii per la nostra salute, ma per secondarii.

I.

Primieramente scorgendo dalle vostre Riflessioni, che vi stieno più a cuore i Francescani, che i Domenicani e i Carmelitani (ed io potrei bene scoprirvene la ragione), comincierò da quei; giacchè cotanto mi sgridate alla pag. 145, tomo 1, che io gli abbia paragonati a' Valdesi, quando io de' medesimi ho maggior venerazione e stima di quel che forse crede la P. V. Ed a torto m'incolpaste, sia detto con vostra buona pace, che io non li distinguessi da' Valdesi, poichè se ben leggeste la pag. 567 del tomo 2 (di questa edizione, pag. 211, tomo 7) dell'Istoria civile, io scrivo così: « Essi riconoscono per lor istitutore san » Francesco d'Assisi, e sursero ne' medesimi tem» pi che i Valdesi ». E facendo confronto tra gli errori de' Valdesi colla vita tutta apostolica di san Francesco, soggiungo, pag. 568 (di questa edi-

zione pag. 213) « che papa Innocenzio III, sicco-
» me rigettò l'istituto de' Valdesi, avendolo co-
» nosciuto pieno di superstizioni e d'errori, così
» nell'anno 1215 approvò la regola di san Fran-
» cesco e l'ordine de' frati Minori, i quali, an-
» corchè non lasciassero di andare a piedi nudi,
» e di far voto di una povertà volontaria (anche
» i Valdesi facean voto di povertà, e andavano a
» piedi nudi con sandali, onde furono detti In-
» sabattati), non aveano quelle tante supersti-
» zioni de' Valdesi ». Qui io escludo da' frati Mi-
nori tutte quelle superstizioni che aveano i Val-
desi; non ch'essi ne ritenessero alcuna; poichè
dico, ch'esaminato il loro istituto dal papa, fu
da Innocenzio come puro e semplice approvato.

Io, di san Francesco, prima delle vostre predi-
che, siccome avrete potuto notare in più luoghi
dell'Istoria civile, tomo 1, pag. 265 (di questa
edizione, tomo 6, pag. 140), e tomo 4, pag. 73
(di questa edizione, tomo 11, pag. 163) ne avea
quel concetto, che si dee di un uomo veramente
apostolico, e che più coll'esemplarità di una vita
tutt'austera ed innocente, che con dispute e con-
cioni procurava ridurre la religione cristiana ai
suoi primi princìpi. De' Francescani, che, secon-
do porta la condizione dell'umana debolezza, de-
viarono in decorso di tempo da' suoi istituti ed
innocenti regole, certamente che non sentiva tan-
to, quanto ora me ne fate accorto; ed a voi devo
l'occasione di avermi spinto a far di loro più di-
ligenti ricerche, e di scorgere più d'appresso i
prodigiosi miracoli da essi registrati nelle loro
cronache, non solo intorno all'infinito valore ed

efficacia del cordone, ma ad altri punti più importanti, l'ignoranza de' quali potea farmi passare per eretico, e così *actum erat* della mia salute. Ora m'avveggo del pericolo nel quale io era, e lo ripenso appunto, come voi, nel chiuder delle vostre lettere, mi consigliate,

« Qual chi campò dall'onda, e all'onda mira ».

Delle cinque piaghe, colle quali si narrava che fosse stato san Francesco in sua vita punto da Cristo Signor Nostro in quelle medesime parti dove fu trafitto in croce, talchè perciò lo sentivo chiamare Gesù Tipico e immagine di Cristo; io solea dire, che ben era pietà di crederle. Ma ora che m'assicurate alla pag. 148, tom. 1, che visibilmente Gesù crocifisso impresse in lui le sue sembianze, e che leggo nelle Conformità francescane, libro autenticato ed autorizzato da più romani pontefici, non pur questa verace istoria, ma tutte le sue più minute ed individuali circostanze, che non possono farmene più dubitare, e che chi tiene il contrario, come eretico da tutti debba riputarsi: *Quare hoc est firmissime tanquam verum tenendum, et oppositum tenentem, ut haereticum ab omnibus dispiciendum* (m'intuona quel libro); lo pongo per primo articolo fra i secondari di questa mia professione, ed ho per vera non solo la stigmatizzazione, ma tutte quelle minute circostanze e maniere colle quali mi viene al vivo dipinta in quel libro, pag. 228. Tengo pertanto in prima, che non solo le mani ed i piedi furono perforati, *sed conclavati, ita quod clavi in eis apparuerunt*. 2. Che le teste di questi chiodi

erano di color nero, *cum tamen carni, vel nervis similes esse deberent, ex quibus facti erant.* 3. *Capita clavorum erant oblonga, et repercussa, cum tamen martellus, nec ictus affuerit.* 4. *In loco ossoso, et non molli stigmata sunt impressa.* 5. *Licet clavi essent carnei, vel nervei, ad instar tamen ferri erant duri, fortes et solidi.* 6. *Ipsi clavi non erant breves, solum acumina habentes et capita, sed erant longi, ad partem aliam resultantes.* 7. *Clavi non stabant ex parte alia longi, sed recurvati, sic ut digitus intra recurvationem arcualem ipsorum immitti valeret.* 8. *Cum clavi essent facti ex carne, vel nervis, et ex utraque parte pedum, et manuum resultarent, et excederent, profecto non erant nec pedes, nec manus deformatae, vel contractae.* 9. *Clavi erant circumquaque a carne alia separati, ut peciae circumcirca ponerentur propter sanguinis restrictionem.* 10. *Clavi movebantur, et tamen a manibus, nec a pedibus removeri poterant, cum B. Clara, et alii hoc facere attentassent.* 11. *Cicatrices clavorum et lateris per tantum tempus non sunt putrefactae, scilicet per duos annos, et ultra.* 12. *Vulnus laterale erat ad instar vulneris lateris Christi. Insuper miraculum erat, quomodo B. Franciscus, cum maximum haberet dolorem ex aperitione corporis in quinque locis, videlicet, manibus, pedibus, et latere, et sanguis jugiter a locis praedictis emanaret, potuerit per tantum tempus vivere, scilicet post biennium, quod supervixerit a stigmatum susceptione.* Di tutto ciò ora non ne dubito punto; poichè, oltre della testimonianza che me ne date, e che lasciarono i maligni spiriti in questo stesso libro, dove si legge che un demonio scongiurato

da un sacerdote in Ravenna a deporre la verità su questo fatto, costretto a forza d'esorcismi, per bocca di una femmina chiamata Zantese, così depose. *In coelo sunt tantum duo signati, scilicet Christus et stomachosus Franciscus. Sciens igitur Christus se daturum illi stomachoso bullam suorum stigmatum, non permisit illi accipere a papa bullam manu hominis fabricatam. Haec diabolus.* Vi sono anche le disposizioni e testimonianze di più papi, i quali, ed alcuni come testimoni di veduta, per più loro bolle così m'impongono di dover credere. *Papa Gregorius IX*, così leggo nel medesimo libro, p. 234, colonna terza, *de sanctitate beati Francisci, et ejus stigmatibus plures bullas fecit, in quibus asserit beatum Franciscum stigmata D. Jesu veraciter in suo corpore impressa a Christo habuisse. Et hoc tenendum mandat fidelibus, et credendum, et sub nota haeresis puniendum oppositum sapientem. Dominus Alexander IV, qui stigmata vidit propriis oculis beati Francisci, ipso beato Francisco adhuc vivente, in bulla sic loquitur: stigmata in ejusdem sancti corpore, dum adhuc vitali spiritu foveretur, viderunt oculi fideliter intuentes, et certissimi contrectantium digiti palpaverunt. Tertio, D. papa Nicolaus III dedit similem bullam. Quarto, D. papa Benedictus XII*, il quale per testimonianza di questo medesimo autore nell'esordio del suddetto libro, pag. 3, *festum de stigmatibus colendum concessit Ordini. Et cum Sanctae Romanae Ecclesiae determinatio* (prosegue alla citata pagina 234) *sit certissima, et verissima, et ipsa Ecclesia Romana declaravit beatum Franciscum stigmatizatum a Christo, ut patet ex bullis*

praefatis; quare hoc est firmissime tamquam verum tenendum, et oppositum tenentem, ut haereticum ab omnibus dispiciendum, et praesertim cum dicti duo summi pontifices Gregorius et Alexander non solum oculis propriis viderint, sed fide dignis testibus hoc esse attestatum dicant expresse. E come volete che io più ne dubiti, quando a tuttociò concorda la testimonianza che me ne dà pure sant'Antonino, arcivescovo di Fiorenza? Questi, nel libro *Historial.*, 3, tit. 24, § 10, narra che papa Alessandro IV nell'anno 1254 sottopose il Monte Alverno, dove accadde la stigmatizzazione, all'immediata protezione della Chiesa romana; e nello stesso anno, *Anagniae existens*, sono sue parole, *misit unum servum Christi fidelibus literas deferentem, juxta seriem literarum Gregorii IX de sacris stigmatibus beati Francisci, in quibus innuit, se illa propriis oculis vidisse. Item alias literas misit archiepiscopo genuensi, praecipiendo ut illos qui de imagine sancti Francisci in Ecclesia Sanctae Mariae, et monasterio Sancti Xisti maliliose deleverant stigmata, citaret personaliter coram ipso, pro meritis recepturos ultionem; inhibendo sub interminatione anathematis, ne quis de caetero similia attentaret. Nicolaus III, papa, circa annum 1280 misit literas universis Christi fidelibus de sacris Francisci stigmatibus certum testimonium continentes.*

II.

Tengo ora per veri tutti i miracoli che si contano di tanti salvati, perchè sol cingevano i loro lombi di quella corda, poichè, che non si possono promettere i cordonati dall'intercessione di

questo santo, quando il suo domicilio in cielo coi suoi frati non è, come gli altri, fra i cori degli angeli e degli altri santi del paradiso? Hanno colà i Francescani il loro nido dentro il torace stesso di Cristo. Narra questo stesso scrittore delle Conformità Francescane, pag. 66, ch'essendo stato rapito in cielo un lor divoto, vide Gesù Cristo colla Vergine Maria e gli altri santi; i quali processionalmente andavano a prestar riverenza a Cristo ed alla sua madre. Non vide fra tanti Francesco co' suoi monaci; domandò perciò all'angelo che lo guidava: *ubi est beatus Franciscus cum suis in isto loco?* L'angelo gli rispose: *Expecta et videbis beatum Franciscum, et quem statum habet. Et ecce Christus elevavit brachium dexterum, et de ipsius vulnere laterali exivit beatus Franciscus cum vexillo crucis explicito in manibus; et post ipsum maxima multitudo fratrum et aliorum. Tunc civis ille bona sua dedit fratribus, et factus est frater Minor.* Cessate dunque ora di sgridarmi, come fate ad alta voce alla pag. 149, tomo 1, e di chiamarmi empio, villano, e che non abbia credenza della Croce. Come volete che io da ora innanzi non abbia viva la divozione verso la santità di un tant'Ordine, quando io lo veggo uscire dalla costa di Gesù Cristo? Come volete che io non creda quei miracoli che ivi aggiungete, se mi fate vedere co' propri occhi i conventi tramutati in fiamme, e sentire colle proprie orecchie tuoni di spaventose voci, che mi sembra udirle, non altrimenti che se io stêssi, come Moisè, nel monte Sinai?

III.

E se non mi sembrassero esecrande bestemmie quelle che si leggono in questo medesimo libro, autorizzato da tanti sommi pontefici, e spezialmente da' due Sisti IV e V, io, perchè conosciate quanto sia grande la mia mansuetudine e docilità, non avrò ripugnanza alcuna di approvare e conformarmi a que' paragoni che ivi si leggono, pag. 18, tra san Francesco e san Giovanni Battista. *Franciscus plus fuit, quam Joannes Baptista, quia Joannes Baptista tantum fuit poenitentiae praedicator, Franciscus fuit praedicator et Ordinis poenitentiae institutor. Ille fuit praecursor Christi; hic praedicator et signifer Christi, qua in re ipsum Joannem excedit. Item Joannem Franciscus praecedit, quia plures ad Dominum convertit, et pluribus in locis, videlicet in toto mundo. Joannes duos annos, et parum plus praedicavit; Franciscus XVIII annos. Joannes verbum de poenitentia accepit a Domino: Franciscus a Domino et a papa, quod plus est. Joannes Baptista, qualis esset futurus per angelum patri, per Spiritum Sanctum, et prophetas fuit declaratus: Sanctus Franciscus vero a prophetis et a Domino Jesu Christo, item per Angelum matri; et famulis in specie peregrini declaratus. Sanctus Joannes in utero, et extra prophetavit: beatus Franciscus in utero, idest in carcere apud Perusium captus, cum gaudio se magnum futurum praedixit. Sanctus Joannes amicus sponsi; beatus Franciscus similis Domino Jesu Christo. Joannes mundo singularissimus fuit sanctitate; Franciscus excellentissimus*

fuit ad Christum prae aliis stigmatisationis conformitate. Sanctus Joannes in ordine Seraphico sublimatus. Beatus Franciscus in ipso ordine Seraphico sublimatus. Beatus Franciscus in ipso Ordine in sede Luciferi collocatus. E se ciò non vi basta, aggiugnerò quegli altri encomii che si leggono alla pag. 39. *Franciscus est melior apostolis, quia illi navem tantum, et alia reliquerunt, non tamen vestimentum, quod in dorso habebant. Beatus vero Franciscus non solum omnium terrenorum facultati abrenunciavit, sed etiam pannos et femoralia rejecit, atque mundum corpore et mente se obtulit brachiis Crucifixi, quod de nullo alio legimus; unde bene poterat Christo dicere: Reliqui omnia, et secutus sum te.*

IV.

Non essendovi voi dimenticato de' Domenicani, nè pur voglio scordarmene io; tanto più che pure li ritrovo collocati in Paradiso in sede a parte; e sebbene non così degna come i Francescani, contuttociò assai più onorevole e distinta degli altri santi, poichè mi assicura un testimonio degnissimo di fede, quale e quanto è un santo Antonino, arcivescovo di Fiorenza, *Hist.* par. 3, tit. 23 e 24, pag. 190, che rapito una notte san Domenico in cielo, vide ivi Gesù, e a destra la sua madre Maria, la quale era ammantata di una gran cappa *coloris saphyrini*, e girando gli occhi intorno, vide una innumerabile moltitudine di religiosi di tutti gli ordini e d'ogni nazione; ma ancorchè diligentemente fissasse il guardo da per tutto, non vide in alcun luogo i suoi figliuoli Do-

menicani; onde tutto contristato e dolente, prostrato a terra si pose amaramente a piangere. Ma il Signore, sentendo questo piagnisteo, fecelo alzare, e lo chiamò a sè interrogandolo: *Cur sic amarissime ploras?* Domenico gli rispose: Come volete che io non versi lagrime, se io guardo nel cospetto della vostra gloria gli uomini di tutte le religioni: *de mei vero Ordinis filiis hic, proh dolor! nullum aspicio?* Il signor gli disse: *vis videre ordinem tuum?* Ed egli: *Hoc desidero, Domine.* Allora Gesù stese la sua mano, e postala sotto lo scapulare di sua Madre, voltatosi a lui, gli disse: *Ordinem tuum Matri commisi.* Ma non rimanendo di ciò Domenico niente soddisfatto, e sempre più mostrando l'ardentissimo desiderio di vedere i frati del suo ordine, di nuovo il Signore gli disse: *omnino vis eum videre?* ed egli: *Hoc affecto, mi Domine.* Ed ecco allora: *Mater Domini complacuit filio, cappamque decoratam, qua operiri videbatur, evidenter patefaciens aperuit, et expandit coram lacrymoso Dominico, servo suo; eratque hoc tantae capacitatis et immensitatis vestimentum, quod totam coelestem patriam amplexando dulciter continebat. Sub hoc securitatis tegmento, in hoc pietatis gremio, vidit ille contemplator sublimium, et perspector Domini secretorum, Dominicus, fratrum sui ordinis innumeram multitudinem. Conversus est ergo luctus in gaudium, et lamentum in jubilum.*

V.

Come potrò ora più dubitare di quel che mi dite alla pag. 166, tomo 1, che san Domenico ri-

cevè dalle mani proprie della Vergine il santo Rosario, in vigor del quale, armandone i soldati del conte di Monfort, furono sconfitti cento e più mila Albigesi combattenti? Come posso ora metter in dubbio l'infinito valore ed efficacia de' Rosarii, e di tutte quelle particolari divozioni che si dispensano a' divoti di quest'ordine, per la cui virtù niuno che l'adopera può dannarsi giammai, quando mi assicura ancora questo santo ed insieme arcivescovo, che dal Signore fu comunicata a Domenico quella stessa potestà che diede al suo figliuolo Gesù Cristo, quando lo mandò in terra per salvar l'uman genere? Ecco ciò che io leggo nel citato tit., capo seg., pag. 187. *Dominus ait: Data est mihi potestas in coelo et in terra. Haec potestas non parum est communicata Dominico, caelestium, terrestrium et infernorum. Nam Angelos sanctos in sui ministerium habebat, sed et ipsi Angeli accedentes in humana specie ad fratres, panes ad escam ministrabant eis. Si de elementis loquimur, vim virtutis suae oblitus est Ignis, etc. Aqua fluminis, etc. Terra quoque, etc. Signo crucis obedivit pluvia ex aëre, etc. Quid de infernalibus dicam? Certe ad nutum ejus daemones contremiscebant, nec imperium ejus recusare valebant. Quod patet, quando apparentem ipsum in forma fratris secum duxit per conventus officinas, scilicet dormitorii, chori, refectorii, locutorii, et postea capituli, et interrogavit de singulis locis, quid cum fratribus ibi lucraretur? quae omnia coactus est explicare.* Come posso dubitare di questa efficacia, quando io leggo pure in questo scrittore, che più facilmente conduce al cielo la via additata da san

Domenico che quella di san Paolo? Narra sant'Antonino, verace in questo luogo, che prima di nascer al mondo san Domenico, si vedevano in Venezia nella chiesa di san Marco dipinte due immagini; in una si rappresentava un religioso vestito coll'abito dell'ordine de' Predicatori, che aveva in mano un giglio: nell'altra era dipinto, come si suole, l'apostolo Paolo, sopra la quale era scritto così: *Agios Paulus;* e sotto i piedi della figura si leggeva: *per istum itur ad Christum.* Nella prima era scritto pure: *Agios Dominicus*; e sotto i piedi: *facilius iter per ipsum.* Qui fa una chiosa l'istorico, e dice: *Nec mireris de scriptura hujusmodi, quia doctrina Pauli, sicut et caeterorum apostolorum, erat doctrina inducens ad fidem. Doctrina Dominici ad observationem consiliorum, et ideo facilius per ipsum itur ad Christum.* E se non vi sembrassero eziandio bestemmie que' paragoni assai più alti, che fa quest'arcivescovo tra san Domenico, non già con san Giovanni Battista o san Paolo, ma con Gesù Cristo stesso, avvisatemelo, poichè tanto io confesserò che sieno ben tirati e propri, e che di valore fra di loro poco sia o nulla di differenza. Lunga e noiosa cosa sarebbe se io volessi qui trascrivere quell'infinibile catalogo ch'ei ne tessè. Ben merita la pena ed il travaglio di leggerlo alla terza parte, negl'intieri titoli 23 e 24, perchè son sicuro che ne riceverete un gran contento ed una celeste consolazione degna del vostro spirito.

VI.

E giacchè nella pag. 157 del tomo I vi met-

tete a parlare anche de' Carmelitani, come posso dubitare io ora di quanto mi narrate dell'istituzione ed infinito valore ed efficacia de' loro scapulari, quando mi assicurate che per autentici documenti (de' quali, ancorchè non ne portiate alcuno, io contuttociò mi rimango sulla vostra fede) costa che la gran Madre di Dio visibilmente collo scapulare in mano fisico e reale apparve a san Simeone Stocco, e colle sue proprie mani glielo pose addosso, dicendogli queste notabilissime e memorande parole: *Dilectissime fili, recipe tui ordinis scapulare, meae confraternitatis signum, tibi, et cunctis Carmelitis, privilegium, in quo quis moriens, aeternum non patietur incendium. Ecce signum salutis, salus in periculis, foedus pacis, et pacti sempiterni.* Come dunque posso più temere ch'io mi abbia a dannare, portando addosso questo scapulare, quando per osservanza di questo contratto irrevocabile ed eterno, la Vergine Maria, che so che con lealtà attende le sue promesse ed i suoi patti, non permetterà che l'anima mia, grave di colpe che fosse, sia assorbita dal Tartaro, a penare ivi eternamente in perpetui incendii? È vero che il patto si ristringe alle sole pene infernali ed eterne, e non può abbracciare quelle del purgatorio, che sono temporanee. Ma chi promette il più, son sicuro che darà il meno; ed i nostri curiali sogliono dire che la somma minore è contenuta nella maggiore: e quando ciò mi si contrastasse, io potrei ben dimostrarlo con una allegazione a parte, e mi farei far giustizia. E che m'importa che il signore Launoi, anzi lo stesso vostro padre gesuita Pa-

pebrochio, reputi questa apparizione e questo scapulare dello Stocco per favolosi, quando voi, oltre di un sì legittimo documento, mi aggiungete anco de' miracoli, per quel che accadde nell'esercito di Lodovico XIII, re di Francia, ad un soldato abitinato? E solo stupisco della trascuraggine di quel re a non fare abitinare all'istante tutti i suoi soldati, i quali, forniti di tali impenetrabili armature, gli avrebbero in poco tempo conquistato tutto il mondo. E poi qual difficoltà posso io più avere quando voi mi aggiungete eziandio la testimonianza di un papa, quanto e quale fu Giovanni XXII, il quale depone che la Vergine stessa per sua viva voce avea pronunciato il riferito decreto, con ingiungergli che non differisse punto di confermare e promover cotal divozione nella Chiesa; onde egli incontanente promulgò la sua prima famosa bolla, che di poi confermarono ben altri sette sommi pontefici, siccome leggo alla pag. 159 del tomo I delle vostre Riflessioni? Ora comprendo che possono pur gridare e il Launoi e il Papebrochio e cento altri loro pari, e l'esperienza stessa ed i fatti perenni, ancorchè chiari e manifesti, che convincono per favolosa non men l'origine de' Carmelitani da Elia, che lo scapulare Stocchiano, che in queste materie devo io credere più al detto di un papa, che a mille riprove ed esperienze in contrario; e conosco che in casi simili bisogna aver sempre in bocca quella risposta che diede colui a chi gli fece toccar con mano l'origine de' nervi procedenti dal cerebro e non dal cuore, dicendogli che così confesserebbe, se Aristotile non avesse scritto il contrario.

VII.

Poichè osservo nelle vostre Riflessioni che de' religiosi degli altri ordini poco o nulla vi cale, e sol di passaggio fate d'alcuni pochi motto, perciò di questi anch'io in un passo men varco, e non già perchè non potessi darvi consimili documenti del profitto che, mercè delle vostre lettere, ho fatto sopra le loro cronache, e non sia ora ben istrutto per tanti prodigiosi miracoli che vi ho letti in loro confermazione, dell'infinito valore ed efficacia delle proprie insegne di ciascun ordine. Piacevi solo accennarmi i Teatini e gli Olivetani; ed in ciò, con vostra buona pace, avete il torto d'incolparmi di poca stima ch'io d'essi abbia fatto, quando de' primi io non condanno il loro istituto di vivere abbandonati unicamente alla divina Provvidenza, senza poter nemmeno cercar limosina, ma ammiro la semplicità e dabbenaggine de' nostri Napoletani, che gli corsero dietro ad arricchirgli per forza ed a loro dispetto. E noto in ciò l'equità del vostro animo spassionato, che con tutto che tra i Teatini e que' della vostra compagnia vi sieno passate non meno antiche che nuove emulazioni, contuttociò mostrate che vi sieno molto a cuore. De' secondi, a torto pure m'accagionate di poco rispetto, quando io non ho tralasciato di commendare la gratitudine che gli Olivetani usarono a' loro benefattori, i re aragonesi, come avrete già osservato nella pag. 564 del tomo 3 dell'Istoria civile (di questa edizione, tomo II, p. 311); virtù che di rado si legge esercitata dagli altri

religiosi nelle loro cronache, e molto meno negli annali della vostra compagnia. Ed infino che non mi risolverete que' dubbi che mi occorrono intorno alla vostra morale, che vi proporrò più innanzi, io crederò che fosse una sfacciata calunnia quella che leggo alla pag. 95 del tomo 1 delle vostre Riflessioni, e che leggo ancora nel vostro Indice tra le proposizioni ingiuriose, dove m'imputate che io gli accagionassi di costumi superstiziosi. Se con animo pacato e non agitato da tanto zelo, che sovente vi fa travedere, aveste ben letto quel che io scrivo nella pag. 359 del tomo 3 (di questa edizione tomo 9, pag. 226) intorno all'istituzione di quest'ordine, avreste scorto che que' tre Sanesi i quali si ritirarono a menar vita solitaria nel monte Oliveto, furono accusati al pontefice Giovanni XXII come inventori di nuove superstizioni; onde furono costretti giustificare il loro istituto a quel pontefice, il quale diede commissione al vescovo d'Arezzo che prescrivesse loro la regola colla quale dovessero vivere, siccome il vescovo fece, dando loro la regola di san Benedetto, e facendogli vestire di un abito bianco. Il qual nuovo ordine fu poi approvato nel 1372 da Gregorio XII, e da Martino V anche confermato. Dove sono dunque i costumi superstiziosi degli Olivetani, quando fu istituito il loro ordine sopra la regola di san Benedetto, dopo che i Sanesi si purgarono delle accuse fattegli d'essere inventori di nuove superstizioni, e giustificarono a papa Giovanni il loro istituto per molto pietoso ed innocente?

VIII.

I vostri Gesuiti sì che vi muovono a parlarne in più luoghi; ed ancorchè non potete negare i fatti, ricorrete da valente avvocato alla legge per legittimare i loro prodigiosi acquisti; onde, scovrendomi i nuovi titoli, io ora gli reputerò non pure non ambiti e procurati, ma miracolosi. E qual maggiore e più stupendo miracolo può essere di questo, che, non ostante un sì solenne decreto diffinito da' vostri Padri in una congregazione generale, per lo quale, siccome me ne assicurate alla pag. 141, tomo 1, *Placuit magno consensu Patribus, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti, et juxta nostras constitutiones, et vota, quae post professionem emittuntur, paupertatem in professis, ac ipsorum domibus retineremus. Et ita cesserunt totius societatis nomine;* e non ostante che il padre Vincenzo Carafa, vostro generale, perpetuamente, e sempre che sedette a mensa, vi ricordasse ciò che dagli altri generali era stato ordinato e proibito, che di niuna maniera trattino o ascoltino chi proponesse di fondar nuovi collegi, se non fosse di fondare qualche nuova casa professa: contuttociò, repugnando i vostri superiori per adempimento delle regole a non fondarne, pure miracolosamente se ne vedono eretti tanti, che le case professe, come che poche, si possono numerare, ma de' collegi, come che innumerabili, non se ne può ora tener più conto, nè ridursi a quinterno? Confesso ora che non già l'eccellente lor condotta in procurare di rendersi padroni non men delle coscienze

che delle case de' nobili e de' popolari, nè le loro congregazioni istituite per tutta sorte e condizion di persone, nè la loro morale adattata alle inclinazioni di tutti i penitenti di qualunque umore, costume o sentimenti che si fossero, produssero tanti e sì prodigiosi acquisti; nè l'aver aperta pubblica scuola di traffico e di mercanzia, siccome tanto in Napoli, non tralasciando di far la mercatura di porci, di panni forestieri, di formaggio e di vino, per cui tengono aperto un pubblico magazzino; nè finalmente per aver in Napoli ed in Roma aperto banco da rimettere in ogni angolo del mondo ogni gran quantità di danaro, talchè non mancò il padre Rainaudo per questa cagione di trattargli da trapeziti e nummularii, gli vennero tante ricchezze, ma piovvero da alto per vie sopranaturali e miracolose. E che sebbene il padre Ribadeneira, il quale per essere stato compagno di sant'Ignazio, scrivendo la sua Vita, dice che sant'Ignazio in vita non facesse alcun miracolo, molti però ne fece dopo la sua morte, e spezialmente quello di arricchire la sua compagnia di tanti beni, non ostante che per adempimento delle regole si facessero da' superiori tutti gli sforzi di rifiutargli.

IX.

Che sebbene que' della vostra compagnia non inclinassero a foggiar nuovi scapulari, e non molto badassero ad istituire particolari divozioni, poichè la loro morale gli ha posti in istato di non aver bisogno di aprire consimili botteghini, contuttociò, scorgendo che pur essi spediscono

patenti di sicurtà e franchigia a coloro che prendono per loro signora e particolar protettrice la gran Vergine Maria, recitandole alcune particolari divozioni, in virtù delle quali è impossibile che possano dannarsi; ammetto ora e mi conformo alla sana dottrina del vostro padre Francesco di Mendozza, gesuita, il quale nel suo *Viridarium sacrae et profanae eruditionis*, al libro. 2, *de floribus sacris*, problema 9, num. 52, proponendosi questo problema: *Utrum Beatae Virginis cultorem in aeternum damnari impossibile omnino sit?* lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare, *dico periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem. Impossibile est damnari eum, qui Beatam Virginem colit;* se poi si riguarda a ciò che sia in realtà, pure, ei soggiunge al num. 53, *dicere possumus, cultores Beatae Virginis esse indamnabiles, quia esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, Beata Maria Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.* E così possono pure tali divoti menar quella vita licenziosa e libera che lor piace, chè saranno sicuri di non morire in peccato, ed infallibilmente si salveranno.

Qui, per non darvi maggior noia, ho stimato finire il mio simbolo, ed in finendolo, ripeto quello stesso di che mi sono protestato nel principio, e torno a concedervi ampia facoltà d'aggiungervi ciò che vi piace, perchè intorno a questi punti di dottrina io non voglio che fra noi vi sia la minima discordanza: uno spirito reg-

gerà i nostri cuori e un sol concetto le nostre menti. E se il demonio vi tentasse (chè io non crederei poter esser d'altri opera, che di lui) a dirmi che in Roma non tutti tengono questa credenza, nè tutti gli scrittori mostrarono nelle opere loro tai sentimenti, ah! non vi fate ingannare. Tollera ella questi mediani, e non ardisce scovertamente nuocergli; ma la lunga esperienza vi dee aver fatto accorto che questa razza è la più mal vista e mal gradita. Non molto essi profittano in questa corte, che abborrisce questi terzi partiti. Li vuole interamente ed assolutamente convertiti; e se non gli ha per eretici, almeno passano per ingegni torbidi, per troppo saputi, per sediziosi e temerari. Voi sapete i guai che passò il vostro cardinale Bellarmino per questa distinzione di potestà diretta ed indiretta; e credo che sappiate ancora il rischio che corse il cardinal de Luca, perchè della giurisdizione ecclesiastica non sentiva sì altamente quanto conveniva. Niente vi dico di Melchior Cano, di Natale Alessandro, del padre de Marca, di Fleury, di Tillemont, del Pagi, di Dupin, che voi non potete nè meno sentir nominare, e di tanti e tanti altri. Per istorici vi vogliono i Baronii e i Battaglini, vi vuole il vostro padre Juvenci, che con tanta veracità scrisse gli affari e le controversie della Cina, ed altri di simil farina, i quali abbiano incalliti i volti in mentire, e addestrate le mani a storcere i passi, e troncarli, mutarli, e sovente anche a fingerli. Per giuristi vi vogliono i Rubeis, i Pignatelli, i Marta: e chi potrebbe rammentarne tanti della turba innumerabile ed in-

finita? Sicchè non mi state in questo a torcere dal mio proponimento, perchè io intendo intorno a questi punti di dottrina più tosto abbondare, che esser posto tra quella disprezzata e mal consigliata razza de' mediani.

DUBBI INTORNO ALLA MORALE.

Le mie difficoltà unicamente si riducono intorno alla morale; e se mi assicurerete di quest'altra via, che ci è, più agevole, amena e spaziosa della nostra salute, che chi crede negli articoli precedenti, per merito d' una tanta fede, acquisti franchezza e libertà di vivere, e regolare le sue azioni come glie ne viene voglia, talchè non se gl'imputerà a peccato qualunque trascorso, allora sì che le mie obbligazioni verso la vostra cordialità ed affezione saranno veramente memorabili ed eterne. Con ragione potrò chiamarvi il mio benefattore, il mio nume tutelare, il mio liberatore. Mi mette in isperanza, che sarà così, l'esempio vostro. Io, ancorchè non avessi avuta la sorte di giammai conoscervi, nè sapere il vostro nome se non in questa occasione, nè mi fossero noti i vostri fatti ed i vostri andamenti, pure da quest'opera delle Riflessioni Morali, che vi è piaciuto dar fuori alla luce del mondo, comprendo che tutte le altre vostre operazioni debbano corrispondere alla medesima, e che le avrete regolate colle stesse massime e colla stessa morale. Sicchè i dubbi che io ora vi propongo, non si restringono solamente a quelle virtù che veggo esercitate in quella, ma a tutte le al-

tre umane azioni, ed in tutto ciò che può occorrere nella società civile degli uomini, ne' contratti, ne' giudizi, ne' traffichi, ed in fine in tutte le umane faccende.

DUBBIO PRIMO.

Primieramente domando, se chi professa una tal dottrina, possa impunemente malignare il suo prossimo presso il principe e' suoi ministri, anche valendosi di menzogne e d' impudenti calunnie.

Me ne mette in dubbio questa vostra opera; poichè, essendo l'unico vostro intento di discreditarmi in questa corte, senza che io vi avessi fatto alcun male, come a me ignoto, e lusingandosi la vostra semplicità e dabbenaggine che qui ed in Napoli fossero uomini simili a voi e così scemi di cervello che non conoscessero il vostro perverso fine e la vostra melensaggine, sicchè vi potesse riuscire farmi cadere nell'abominazione di tutti, veggo a questo fine poste in opera le più sciocche sì, ma che non lasciano d'esser insieme le più nere e sfacciate malignità che da' tristi diavoli dell'inferno possano mai a mente umana suggerirsi. E perchè nell'impudenza non vi sia chi vi oltrepassi, cominciate fino dal dire, tomo I, pag. 3, che nell'Istoria civile parli ingiuriosamente e con molto strapazzo degli Austriaci stessi, e non ho risparmiato lo stesso nostro augustissimo monarca, a cui l'opera fu dedicata e consegrata. Ma buono è che, siccome

queste accuse danno orrore per la loro manifesta malignità, così muovono stomaco per la loro scipitezza, e compassione insieme in vedere sin dove ed a qual estremità di delirii possa arrivar un cervello d'uomo, una volta che forte passione lo alteri e stravolga. Forse io terrò miglior ordine di voi, e perciò senza conturbarlo, siccome vi è accaduto spesso nelle vostre fanatiche lettere, comincerò da Carlo VI, facendomi indietro sino al re Ferdinando il Cattolico.

Parvi dunque che sia ben fatto, e lo possa permettere questa nuova morale, che fra le lodi che io do a questo augustissimo principe avendovi annoverata anche quella « d'aver distinti i » confini tra 'l sacerdozio e l'Imperio, talchè oggi ammirasi la giustizia e la giurisdizione ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al » sacerdozio quel ch'è d'Iddio, ed all'Imperio » quel ch'è di Cesare »: parvi, dico, che questa lode, dopo averla anche trascritta colle mie parole, con inaudita impudenza e malignità siavi permesso di guastarla, torcerla ed interpretarla a sì perverso senso, che ciò fosse lo stesso che « stabilire a Cesare un trionfo, in cui tra le in» segne di tanti regni e province conquistate, la » più bella a vedersi sia la sola del sacerdozio » strascinato in catena? » Queste sono le vostre parole, che si leggono al tomo I, pag. 6 delle vostre Riflessioni. E se per voi, come lo date a sospettare nella pag. 4, il ridurre ad armonia queste due potenze, sia lo stesso che strascinare il sacerdozio in catena, perchè siete nella credenza de' primi articoli fondamentali del precedente

simbolo, che il sacerdozio, non meno nello spirituale che nel temporale, dee signoreggiare, e non avere altri in questo mondo che sudditi; dovevate avvertire che quando allora io scrissi così, non poteva avere questo sentimento, poichè la mia conversione non era ancor seguíta, nè io la devo ad altri che alla vostr'opera, che ultimamente ebbi nelle mani.

Di Carlo II, come, senz'aver punto di rossore e con fronte dura più che un macigno, avete potuto francamente dire nella pag. 9 « che per tutti » gli anni del suo governo, di cui si contano gli » avvenimenti, non meritò aver nome nell'Istoria » civile » quando nella pag. 482 del 4 tomo (di questa edizione tomo 14, pag. 41) che voi stesso additate nel margine (ch'è una forte riprova che nell'impudenza non avete pari), non fu risparmiata alcuna delle sue lodi di pietà, di clemenza, di tenerezza di coscienza e di beneficenza inverso la città di Napoli e il regno, per molti privilegi e grazie concedutegli, e che lasciò pure a noi questo piissimo principe alcune sue leggi? È questa vostra morale dunque che vi ha pure addestrate le mani a malignamente stravolgere e falsificare le mie parole, e trascriverle tutt'altro che sono nell'originale? Io, favellando di Carlo II, scrivo così: « Fra le sue virtù furono am» mirabili la pietà e la religione: giammai se ne » intese parola alcuna ingiuriosa. Avea una som» ma applicazione al dispaccio, privandosi so» vente dell'ore del divertimento per non man» care alla spedizione di quello; nè mai risolvea » cosa senza che precedesse il consiglio de' suoi

» ministri, ed eseguiva i loro dettami con tanta » esattezza, che anche le cose ch'egli ardente» mente desiderava, si asteneva di farle, e soven» te ne ordinava di molte anche contro il pro» prio sentimento, sempre che così gli era da' suoi » ministri consigliato, riputando che, in tal guisa » operando, non avea di che render conto a Dio » dell'amministrazione de' suoi regni ». Or rileggete ora le vostre trascritte pag. 10, dove, oltre i crudeli scempi e troncamenti, vi aggiungete anco quella benigna interpretazione che io « col » proporne la pietà lo fo apparire qual re da » niente ». Sarà pure un fino tratto della vostra morale quello che scopro nella vostra opera, che nell'indice fra le proposizioni ingiuriose notate questa, che « Carlo II condusse nel suo regno la » monarchia a miserabilissimo stato » riportandovi al tomo 1, pag. 10, dove non recate altro che le mie parole del principio del lib. 33, dove, riferendosi l'opinione di alcuni che credettero che la monarchia di Spagna da Filippo II cominciasse a declinare, si prosegue a dire: « onde le » Fiandre si perderono, ed in decorso di tempo » nel regno di Filippo IV, suo nipote, la Catalo» gna, Napoli e Sicilia si videro in pericolo; Por» togallo sottratto, e la monarchia finalmente ri» dotta in quello stato deplorabile che fu veduta » nel regno di Carlo II ». Forse alcuni diranno che questo non sia difetto della vostra morale, ma della vostra logica, credendo esser lo stesso aver Carlo II ridotta la monarchia a stato deplorabile, che, cominciando a declinare sin da' tempi di Filippo II, si fosse poi tratto tratto a' tempi

del suo pronipote ridotta in quello stato che ciascuno co' suoi propri occhi vedea. Ma costoro, immaginando così, mostrano non meno essere ignoranti che temerari. Come posso avere un tal ardimento di attaccare per scimunita la vostra logica, quando in raziocini ben tirati non ha pari al mondo? Ignoranti, perchè non hanno avvertito che voi in quell'indice, per renderlo più orrendo, avete assentata non pur questa, ma moltissime altre proposizioni, le quali, riportandosi anche il lettore alle stesse pagine delle vostre Riflessioni, non si trovano affatto. Essi ripiglieranno: Ma ben matto e scimunito sarà costui che faccia un indice il quale poi non corrisponda coll'opera. Questo appunto è il non sapere la finezza di questa morale, e non intendere i sottilissimi suoi artifizi. Vi riderete della loro semplicità, non sapendo che l'unica vostra fiducia ed appoggio, per potermi discreditare in questa corte ed altrove, era riposto in quest'indice, il quale senza l'opera in una nuova maniera faceste subito volar attorno, ed aveste anche la cura di farne pervenire anche in Vienna in mano de' vostri compagni alcuni esemplari, ma l'opera non mai. Costoro, mostrandogli ad alcuni idioti, dov'è l'ordinaria loro pastura, e ad altri che non avevano letta l'Istoria civile, nello stesso tempo che ne inculcavano l'orrore, non lasciavano, per la loro carità, di compatire il mio stato infelice in vedermi in un baratro d'errori e confusioni. E tengo di certo che quando loro avviserete di questa mia conversione, ne avranno non disuguale piacere e contento di quello che sarà stato il vostro.

Per non rompere il filo di tutti i re austriaci, con Filippo IV avete voluto unire anche Filippo III, e così nell'indice, come nell'opera, pagina 9, dite: « Di Filippo III e IV sarebbe lungo » riferire le maniere dispregievoli con cui spes» so ne fa menzione, fin a dar anche loro nome » di grande, come suol darsi al fosso ». Qui sì che io scuopro apertamente quanto sia grande l'efficacia di questa morale, in virtù della quale io potrò da ora innanzi sicuramente far ciò che voglio. Non additate però contro il vostro costume la pagina ove do io a questi re tal nome. Tacete, so che mi direte all'orecchio, se io scuopro il foglio, la calunnia sarà manifesta: sentite, figlio caro, quando noi trattiamo d'infamare e discreditare qualcuno, poichè lo facciamo per fine di ridurlo in via e di salvargli l'anima, tutto ci lece, tutto si può. È vero che voi nella pag. 355 del tomo 4 (di questa edizione tomo 13, pag. 116) della vostra Storia del solo Filippo IV scrivete, e che del fastoso titolo di grande che gli fece assumere il Conte duca, ne incolpate questo ministro, a cui, e non al re, erano drizzati i motteggiamenti de' suoi emoli, dicendo: « Tanto che » gli emoli del Conte duca con argutezza spa» gnuola solean motteggiarlo, dicendo che il re » era *grande come il fosso*, il quale s'ingrandiva » tanto più quanto più si scemava il terreno del» la sua circonferenza »: contuttociò, quando io a Filippo IV ho aggiunto di mio capriccio anche il terzo, e che questo motteggiare, ancorchè fosse d'altri, io l'ho addossato a voi, e questo niente vi dee importare, e molto meno a me, quan-

do si tratta di salvare un'anima traviata e perduta. Sì, io vi rispondo, tutto va bene, e tanto e non meno si potea sperare dall'efficacia di questa morale; ma come facciamo per quel passo che soggiungete tratto dal tomo 4, pag. 370 (tomo 13, pag. 148 di questa edizione), dove si rapporta ciò che tutti gl'istorici concordemente scrissero del sistema d'allora della corte di Madrid, e che que' reali confessori erano Gesuiti, e, quel che è peggio, che niente l'istorico civile ci pone del suo, ma non fa altro che trascrivere le parole stesse di Battista Nani? Qui la vostra morale certamente non potrà giovarvi, poichè si entra in punti d'istoria; ed io un'altra volta vi ho riverentemente avvertito che non vi lasciate far tirar dentro quest'intrighi. Il vostro forte sia la morale e la logica, in che niuno potrà vincervi, e lasciate andare tutto il resto. Ecco, per non dipartirmi da ciò, voi pure alla pag. 10 declamate contro quello stesso passo, lusingandovi che bastasse a far conoscere «l'odio intestino concepu» to contro la nazione spagnuola; e che non mi » cadesse neppur in pensiero quanto ha Cesare » amore per quell'inclita nazione ». E pure quelle non sono mie parole, ma del Nani stesso, ed i sentimenti sono di quanti mai hanno scritto l'istoria di quei tempi. Che voi per non far manifesta la calunnia abbiate taciuto le lodi che io do a questa nazione al tomo 3, pag. 544 (di questa edizione tomo 10, pag. 311), questo si può difendere colla vostra morale; che voi non sappiate le leggi dell'istoria che prescrivono, nè per amore doversi tacere i vizi delle nazioni, nè per odio

occultar le virtù, si condona alla vostra ignoranza: ma aver allegati in prova dell'impostura quei sentimenti che sono universali di tutti gli storici, e quelle parole che non sono mie, ma del Nani, a questo sì che io non vi trovo scampo. Non mi maraviglio perciò, che notiate quel che non io, ma quanti mai scrissero de' costumi e difetti di questa nazione osservarono; e che non notaste quelle lodi, le quali mi lusingo che non troverete in altro scrittore italiano. Le replicherò qui per farvi divenir rosso, sebbene io fortemente dubito, se questo colore fosse mai noto al vostro volto. «Non vi ha dubbio (son le mie pa» role alla pag. 544 (di questa edizione pag. 312) » che gli Spagnuoli, per ciò che riguarda l'arte » del regnare, s'avvicinassero non poco ai Ro» mani; e Bodino e Tuano, ancorchè franzesi, » siccome ancora Arturo Duck, inglese, portaro» no opinione che di tutte le nazioni che dopo » la caduta dell'Imperio signoreggiarono l'Eu» ropa, la spagnuola in costanza, gravità, for» tezza e prudenza civile fosse quella che più alla » romana s'assomigliasse. Nello stabilir delle leg» gi niun'altra nazione imitò così da presso i Ro» mani, quanto che la spagnuola. Essi diedero a » noi leggi savie e prudenti, nelle quali non vi » è da desiderar altro, che l'osservanza e l'ese» cuzione».

Di Filippo II ve ne sbrigate in poche parole, e di Carlo V un poco più. Ma nel primo vi accade lo stesso, poichè alla pag. 8 non rapportate che alcune parole, le quali troverete pure in quanti hanno scritto delle azioni di quel princi-

pe. Nel secondo sì che vi potrebbe entrare un poco della vostra morale e della logica ancora, poichè alla pag. 6 indefinitamente e generalmente dite che io scrivo, « Carlo V non aver avuto consiglio », e poi la cosa si riduce ad una spedizione particolare, qual fu quella di Tunisi; e chi legge la pag. 56 del tomo 4 dell'Istoria civile (di questa edizione tomo 11, pag. 127) troverà che non io, ma a que' tempi non mancò chi giudicasse quella spedizione aver avuto infelice ed utile successo per poco consiglio di Cesare, che, potendosi fare assoluto signore di quel regno, avesse, col renderselo solo tributario, voluto lasciarlo al re Muleassen. E Tommaso Campanella in que' suoi fantastici discorsi sopra la Monarchia di Spagna non si ritiene perciò di biasimarlo. Ma in ciò in che poi vi siete voluto inoltrare, eccovi caduto ne' medesimi intrighi, poichè quando trascrivete delle somme riscosse da Clemente VII, che si governasse col consiglio di M. Cevres, e de' donativi esatti, credendo declamare contro di me, gridate contro il Guicciardino e contro tutti gli storici di que' tempi; e intorno a' donativi, contro gli scrittori napoletani che han tessuti de' medesimi particolari cataloghi.

Per la stessa cagione io non so trovarvi scampo per ciò che alla pag. 3 riflettete sopra Ferdinando il Cattolico. È vero che per vostra difesa vi potrebbe entrare un poco di morale, primieramente, perchè additate un foglio falso, rimettendo il lettore al tomo terzo, pag. 153, affinchè, non trovando niente in quello, ed all'incontro

trascrivendone le parole, almeno lo mettete in dubbio; e per secondo, perchè vibrate l'accusa nel principio della vostra prima lettera; affinchè i lettori nel cominciare si raccapricciassero nel sentire « correre ingiurie espresse di Carlo e de» gli Austriaci ». Ma quali saranno queste ingiurie espresse? Ah male avveduto! Ecco che, lasciando la morale, non ve n'accorgendo, date di piglio all'istoria, e precipitate nel fosso. Trascrivete quelle parole che non già si leggono alla pag. 153, ma alla pag. 543 del tomo 3 (di questa edizione tomo 10, pag. 310), e credendo di trascrivere le mie parole, non v' accorgete che trascrivete quelle del Guicciardino. Le mormorazioni che s'intese Ferdinando d'Aragona per avere spogliato il casato suo proprio del regno d'Aragona, per far maggiore la grandezza del successore degli altri regni di Castiglia, qual era il re Carlo d'Austria, e consentito contro il desiderio comune della maggior parte degli uomini, che il nome della casa sua si spegnesse e si annichilasse, sono rapportate non pur dal Guicciardino, ma da quanti storici mai scrissero di que' tempi. Ma la vostra disgrazia è stata, che l'autore dell'Istoria civile non si contentò solo di narrarle, ma si è servito, in narrandole, delle parole stesse del Guicciardino; sicchè tutti costoro si sono lasciati in far correre ingiurie sì espresse degli Austriaci. Chiamate voi dunque ingiuria il rapportare che fanno gli storici i varii discorsi che il mondo fa sopra le azioni de' principi grandi? Ma l'intrigo non finisce qui. Quest'infame autore dell'Istoria civile al tomo 4, pa-

gina 481 (di questa edizione tomo 14, pag. 39) narrando le insinuazioni che gli Spagnuoli, e fra gli altri il cardinal Portocarrero, suggerivano al re Carlo II, perchè tutta intiera facesse pervenire la monarchia di Spagna al duca d'Angiò, poichè altrimente essi l'avrebbero veduta lacerata e divisa in mille pezzi, soggiugne queste parole: « Ricordavangli che il savio re Ferdinando il » Cattolico, ancorchè avesse potuto innalzare al » trono, almeno de' regni propri e da lui acqui» stati colle forze d'Aragona, uno del suo casato, » volle nondimeno chiamare alla successione di » tutti Carlo d'Austria, fiammengo, perchè ben » conosceva che nella persona di quel potentis» simo principe, e per quel che era e per quel » che dovea essere, potevano que' regni mante» nersi uniti, formando una ben ampia monar» chia, la quale avrebbe potuto lungamente du» rare, e non dissolversi con iscadimento della » sua gloria e dell'inclita nazione spagnuola ». A quale de' due partiti vi risolverete ora, di lodare il re Ferdinando, o di biasimarlo per quell'azione? Voi, che volete mostrarvi così bravo lodatore degli Austriaci avvertite bene all'inviluppo in cui siete, dal quale nè la vostra morale, nè la vostra logica son sicuro che potran distrigarvene. E così vi lascio in pena della vostra curiosità, di voler fuori del vostro forte spiare ciò che si passa nell'altre professioni, delle quali, e spezialmente dell'istoria, osservo che ne state affatto ignudo, non sapendo nemmeno che obbligazion dell'istorico sia, parlando di qualunque gran principe o nazione, rapportare non

meno le sue virtù che i suoi vizi, niente per amore amplificando, niente per odio detraendo. Queste sono le prime e pur troppo note regole; e pure a voi sono ignotissime. Che dovrò fare? Rimettervi a Luciano in quel suo trattatino, *Quomodo scribenda sit Historia*. Ma voi o avete scrupolo di leggerlo, o difficoltà d'intenderlo. Leggete il Mascardi, e se pur questo, che scrive italiano, non v'aggrada, almanco leggete il don Chisciotte tradotto in nostra lingua, che vi riuscirà più facile insieme e più piacevole.

Vi lascio perciò e v'abbandono in tutto il resto che non sia morale; ed io intanto ho voluto parlarvi delle cose precedenti, perchè potesse con maggior certezza assicurarvi sin dove possa stendersi nel malignare la forza e l'efficacia di quella che voi possedete. Del rimanente so che perderei il tempo in seguir la vostra traccia intorno a ciò che per lo stesso fine soggiungete degli elettori e dell'origine della dignità elettorale. E che dovrei dire intorno a ciò che notate alla pag. 12, additando nel margine la pag. 5, 6 del quarto tomo dell'Istoria civile (di questa edizione tomo 11, pag. 15) dove si parla delle guerre passate per l'elezione all'Imperio tra Carlo V e il re di Francia, e che tutto il successo è narrato quasi colle stesse parole del Guicciardino, di cui pur s'allega il suo libro 13 dell'Istoria d'Italia? Ma ove mi metterei se entrassi a parlare dell'origine del Collegio elettorale, di cui tanto oggi si trova scritto e pubblicato, che è venuto ormai, il più trattarne, a nausea? E pur voi ne siete così digiuno, che chi ne scrive contro il vostro

concetto, credete che l'abbia preso da Mattia Illirico, autore da me neppur veduto nella corteccia, quando, spezialmente de' moderni, ve ne sono delle migliaia assai più accurati e diligenti investigatori di una tale istituzione. Ve ne farò sapere i nomi ed i trattati, quando mi darete più accertati riscontri d'aver fatto miglior profitto in questo mestiere.

Ma fin dove potranno stendersi queste arti maligne che lecitamente possono usarsi presso Cesare e' suoi supremi ministri? Forse al sol fine che il traviato venga corretto con carceri, proscrizioni, ergastoli o esilii, e più oltre ancora insino alla morte, non senza tremar da capo a piedi io leggo alla pag. 17, che, perchè io non sento col Baronio e Bellarmino intorno all'istituzione del Collegio elettorale, dovrebbe « il nostro augusto, mosso da furor giusto, far sentire all'empietà per prova il taglio, non che vedere il lampo di quella spada che cinge a difesa del Vaticano ». Non vi sarà per me spirito di pietate alcuno? Niuno, tornate a replicarmi alla pag. 283. « Bisogna, per far salvo il tempio, recidere il capo indegno ». Oimè! Non vi sarà di perdono speranza alcuna? Una. E qual sarà? Questa vostra conversione. O mio gran liberatore, e come potrò io aver parole bastanti per esprimere i grandi ed eterni obblighi che vi debbo? Voi in un punto salvate il mio corpo da crudel morte, e date vita eterna ed immortale alla mia anima. Il solo pontefice romano, giusto non meno, che liberal dispensiero di premii e di corone, potrà rimunerare questa vostra sì gloriosa, memoranda e pie-

tosa azione. Non vi è umano premio che basti. Vi son dovuti gli eterni, immortali ed incorruttibili; e poichè ve gli avete meritati, giusto è che gli conseguiate ancora, e non frapponga maggior dimora ad introdurvi nella possessione del regno celeste, di cui ne ha egli ambe le chiavi.

DUBBIO SECONDO.

Se chi professa la dottrina contenuta ne' riferiti articoli, possa francamente calunniare il suo prossimo presso tutti gli ordini delle persone, addossandogli delitti gravissimi, sicchè, venuto in odio ed abominazione di quelli, la sua rovina sia certa ed irreparabile.

Mi mette di ciò in dubbio pure la vostra opera, poichè osservo dalla medesima che non si è risparmiata calunnia, sfacciata e nera che si fosse, che non si sia adoperata per rendere abominevole presso tutti l' autore dell' Istoria civile. Osservo che, con tutto che vi mettiate a scrivere contro un' opera, nella quale la più rigida e sforzata censura di Roma non ha potuto trovare alcuna proposizione ereticale, essendosi contenuta nell' *haeresim ut minimum sapientes:* quando ora pare che quelle Congregazioni abbiano ridotto ad un certo formulario le proibizioni de' libri, nel quale con facilità quasi per ogni libro fanno correre eziandio l' *imo etiam haereticas*, siccome si vide in Napoli a' tempi di Clemente XI nelle proibizioni de' libri stampati per difendere l' editto regio intorno al doversi conferire i benefizi ai

nazionali; voi, all'incontro, co' soli gridi e schiamazzi, senza provarle, piantate nel vostro Indice:

PROPOSIZIONI ERETICHE.

E quali sono queste eresie? Eccole. Al tomo I, pag. 52 (p. 140 di questa edizione). « Voi del» l'esterior polizia della Chiesa de' tre primi se» coli, e del governo de' vescovi e del presbite» rio parlate come un Calvinista: date il *repete* a » san Cipriano (il *repete a san Cipriano?*) Vi mo» strate un Presbiteriano; seguite il sentimento » di Grozio intorno al governo delle chiese, che » volete che in ciò seguissero l'esempio delle si» nagoghe ». Miserabile! e non v'accorgete del delirio ben lungo che vi ha sorpreso; perchè dalla pag. 329 del tomo I continua insino alla pagina 355, che vuol dire sino al fine di quella lettera? Come potete parlar tanto di ciò che non intendete, e senza rispondere a san Girolamo, a san Basilio, a sant'Epifanio, a san Cipriano stesso, a Pietro di Marca, ed a tutti quegli argomenti ed autori che si adducono alla pag. 53, 54, 55 e 56 del tomo I dell'Istoria civile, (pag. 141 fino alla 148 di questa edizione) con ispaventosi gridi solamente e con urli credete aver già dimostrato le proposizioni eretiche? Miserabile! e non v'accorgete che, parlando di quel che non intendete, mostrate una prodigiosa ignoranza in non saper distinguere ne' vescovi ciò che sia amministrazione e governo delle lor chiese, e ciò che sia lor proprio ordine ed istituzione? Chi ha mai negato che la lor istituzione ed ordine non siano di

ragion divina? E non avete letto al tomo 1, pagina 66, (170 di questa edizione) « che fu da » Cristo conceduta potestà agli apostoli di sostituire nelle chiese i loro successori », e che con effetto gli apostoli ordinarono molti vescovi, i quali poi dopo la lor morte succederono nella Chiesa in lor vece? Intorno al governo e polizia, non avete voi letto alla pag. 65 (pag. 166 di questa edizione) « che fu anche da Cristo conceduta » agli apostoli questa potestà di far de' canoni » appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubitato che Nostro Signore diede autorità » a' suoi apostoli e loro successori di governare » i fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, » così circa il rischiaramento de' punti della fede, come intorno alla regola de' costumi? » Così governo di Chiesa ed istituzione de' vescovi, tutto procedè per ordinazione divina. Ma non bisogna confondere l'uno coll'altro; e perciò del governo separatamente si trattò alla pag.' 53, 64 e 65 (pag. 141, 165, 166, 167 di questa edizione), e della istituzione alla pag. 66 (pag. 168).

Cristo Signor Nostro diede autorità a' suoi apostoli e loro successori di governare i fedeli; ma qual forma di governo questo si fosse, vario e discorde fu il parere de' teologi. Pietro di Marca disse così: *Juxta receptum ab omnibus theologis axioma, monarchicum Ecclesiae regimen aristocratico temperari.* I Presbiteriani lo vogliono semplice e puro aristocratico, niente più concedendo a' vescovi che a' preti. Questo errore fu dallo storico civile non pur rapportato, ma espressamente confutato e detestato. Ecco le sue parole,

pag. 53 (di questa edizione pag. 143): « Alcuni » han voluto sostenere che in questi primi tem- » pi il governo e polizia della Chiesa fosse stato » semplice e puro aristocratico, presso a' preti so- » lamente, niente di più concedendo a' vescovi » che a' preti, non reputandogli di maggior po- » tere ed eminenza sopra gli altri: ma ben a lun- » go fu tal errore confutato dall'incomparabile » Ugone Grozio; ed il contrario ci dimostrano i » tanti cataloghi de' vescovi che abbiamo appres- » so Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto ed altri, » da' quali è manifesto che fin da' tempi degli » apostoli ebbero i vescovi la sopraintendenza » della Chiesa, e collocati in più eminente grado, » soprastavano a' preti, come loro capi ». E volli in ciò valermi dell'autorità di Grozio, per maggiormente far vedere che l'errore de' presbiteriani fu cotanto enorme che non potè sopportárlo lo stesso Grozio, di cui rimane ancor dubbio se avesse avuti sentimenti in tutto conformi alla nostra cattolica religione.

Si prosegue in appresso, e nella pag. 54 (di questa edizione pag. 144) si soggiugne: « Così » col correr degli anni, disseminata la religione » cristiana per tutte le province dell'Imperio, an- » corchè mancassero gli apostoli, succedettero in » lor luogo i vescovi, i quali, soprastando al pre- » sbiterio, ressero le chiese ». Inoltre alla stessa pag. 54 (pag. 145 di questa edizione) dicesi « che gli apostoli non in ogni chiesa istituirono » i vescovi, ma molte ne lasciarono al solo go- » verno del presbiterio, quando fra essi non v'era » alcuno che fosse degno del vescovato ». Ciò

comprovando colle parole di sant'Epifanio, le quali non danno il *repete* a san Cipriano, siccome, non senza poter contenere il riso, leggo nella vostra lettera decimottava, pag. 333.

Quel signor abate « che ha fatto un grande » studio ne' santi padri, e che non potè contenersi di gridare ben due volte: Oh mio Dio! » Un curialetto di Napoli dà il *repete* a san Ci» priano, il *repete* a san Cipriano! » non già due volte ha fatto rider me e la brigata, ma lo fa sempre, quando vogliamo prenderci spasso a sentirlo tutto spaventato gridare così. Il *repete*, se fossero veri i vostri delirii, non il curialetto di Napoli, ma sant'Epifanio e san Girolamo, de' quali, usando le solite arti, non avete voluto trascrivere le parole, lo darebbero a san Cipriano, di cui anco vi è piaciuto occultar le parole. Ma il fatto sta che il signor abate, con tutto il suo grande studio ne' santi Padri, si vede che non ha letto nè gli uni, nè l'altro, poichè questi Padri in ciò concordano. San Cipriano disse così: *Jam quidem per omnes provincias, et per urbes singulas constituti sunt episcopi.* Sant'Epifanio: *Presbyteris opus erat, et diaconis; per hos enim duos ecclesiastica compleri possunt; ubi vero non inventus est quis dignus episcopatu, permansit locus sine episcopo; ubi vero opus fuit, et erant digni episcopatu, constituti sunt episcopi.* Ciascun vede che l'un detto non distrugge l'altro, poichè san Cipriano dice generalmente che in tutte le province e città furono costituiti i vescovi: il che non esclude, che se in una non si fosse trovata persona degna del vescovato, non avesse potuto rimanere senza ve-

scovo, siccome di Mareote, città dell'Egitto, testifica sant'Attanasio, che fino a' suoi tempi non avea avuto vescovo, e si governava dal solo presbiterio. Onde san Girolamo ebbe a dire che queste chiese *comuni presbyterorum consilio gubernabantur*. Che ve ne pare? Replichi ora il signor abate; e non ridendo, ma da dovero dica: *Confice, namque instat fatum mihi triste.*

Questa fu la polizia di que' primi secoli dello Stato ecclesiastico, e secondo sant'Epifanio a questi tempi non ravvisavasi nella Chiesa altra gerarchia, se non di vescovi, preti e diaconi, riconoscenti per loro capi i vescovi, i quali essendo succeduti in luogo degli apostoli, siccome questi riconobbero san Pietro per loro capo, non già per signore, così essi riconobbero quei che succederono in suo luogo nella sede di Roma.

Tutto ciò si dice, parlandosi del governo della Chiesa de' primi tempi, ne' quali non era stata ancor dichiarata de' canoni la ragione de' metropolitani sopra i vescovi delle loro province, come fu fatto di poi nel quarto secolo, siccome lungamente fu dimostrato nel lib. 2, al capo ultimo della Storia civile, al quale vi rimetterei, se foste capace d'intenderlo.

Della elezione ed ordinazione de' vescovi si parla nell'istoria più innanzi al § 7, pag. 66 (pagina 170 di questa edizione), dicendosi, come mancati gli apostoli, erano quegli ordinati da' vescovi più vicini, i quali, unendosi insieme col presbiterio e col popolo fedele della città, procedevano all'elezione, la quale seguita, tosto il nuovo eletto era da' vescovi consegrato. E perchè

non vi fosse occasione di dubitare o di confondere la loro ordinazione con quella de' preti e de' diaconi, e per far conoscere anche in questo l'eminenza de' vescovi sopra de' medesimi, si soggiugne alla pag. 67 (pag. 172 di questa edizione): « L'elezione de' preti e de' diaconi si ap» parteneva al vescovo, al qual unicamente toc» cava l'ordinazione, ancorchè nell'elezione il » clero ed il popolo v'avessero la lor parte ».

Dove sono adunque le proposizioni eretiche? E se non vi piace il sentimento di Grozio, che questa forma di governo si fosse introdotta ad esempio della sinagoga degli Ebrei, datene voi un altro migliore, e sarò contento di rifiutar quello suspicato da Grozio. Ma da voi non è da pretender tanto. Vorreste forse che il modello si fosse più tosto preso da' Gentili, siccome fa sovente il cardinal Baronio, il quale è più inclinato a derivar molti riti ed istituti da' Gentili, che dagli Ebrei. Ma i più diligenti investigatori delle origini cristiane fanno meglio ad attenersi più agli Ebrei che a qualunque altra nazione, siccome saviamente fecero intorno al governo delle prime loro chiese; poichè gli apostoli, predicando per la Palestina e per le province d'intorno il Vangelo, trovarono in que' tempi molte sinagoghe ben istituite sin da' tempi della dispersione babilonica; e ricevendo queste, per la predicazione degli apostoli, la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d'ogni altro fu predicato il Vangelo, non v'era cagione perchè dovessero mutar polizia, ed allontanarsi da quella che l'esperienza di molti secoli avea approvata e commendata

per buona. Così dagli Ebrei fu presa anche la forma delle chiese materiali, divise in nave, in atrio ed in sagrario: la dedicazione altresì e la memoria del giorno anniversario, le feste della Pasqua e della Pentecoste, la lettura dell'Epistole degli apostoli, conforme a quella de' profeti che si faceva nelle sinagoghe, e tanti e tanti altri riti ed istituti.

Nè il disputare che si è fatto fra' teologi intorno al governo della Chiesa di que' tre primi secoli, se fosse stato misto di monarchico e di aristocratico, ovvero semplice monarchico o pure aristocratico, offendeva punto i principali dogmi della Chiesa e la sua fondamental dottrina. Che da Cristo Signor Nostro avesse avuto la Chiesa potestà di governare sè stessa ed i suoi fedeli, in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento de' punti di fede, come intorno alla disciplina e regola dei costumi, non v'è dubbio alcuno: talchè da divina istituzione ed ordinazione riconosce il suo governo, e perciò non ad altri che a Dio dee riportarlo, da cui direttamente gli venne. Ma qual forma avesse avuto questo governo in que' tre primi secoli, alcuni reputano ciò esser piuttosto quistione di fatto che di diritto. Le forme de' governi, come dipendenti da disciplina, stan sottoposte a variazioni, ma il governo è sempre stabile e fermo. Iddio lo diede alla sua Chiesa, e glielo manterrà in eterno. Parimente Iddio alle somme potestà della terra ha dato egli il potere che esse esercitano in governare e reggere i popoli a sè commessi, e questa potestà lor viene immediatamente da lui, dal

quale solo la riconoscono, ed al quale deono rapportarla. Che poi queste somme potestà sieno sopra la terra variamente rappresentate, quali in forma di repubbliche, o democratiche, o aristocratiche, ovvero miste; quali pure in forma di monarchie pure e semplici, ovvero temperate di aristocratico, questo non toglie che il monarca, o gli ottimati, o il pubblico non esercitino quella potestà assolutamente ed indipendentemente da ogni altro, e che non la debbano che unicamente a Dio, *a quo omnis potestas.*

Avverta V. P. che io parlo così per ispiegare i sentimenti che ebbi allora quando stava componendo quella Storia civile, per far conoscere che in ciò non m'allontanai dalla dottrina degli antichi padri della Chiesa e de' più gravi e serii teologi moderni: sicchè niuna proposizione ereticale mi potea essere scappata, siccome non ve la trovò la Censura di Roma, e solo la vostra finissima morale l'ha scoperta. Del rimanente, dopo questa mia conversione, so che debbo tenere altra credenza, e secondando quella che mi mostrate nelle vostre Riflessioni morali e teologiche, per i precedenti articoli fondamentali devo tener con voi, secondo m'insegnate alla pagina 79 del tomo 2 « che non i prìncipi e le som» me potestà, ma solamente il pontefice romano » tien da Dio potestà immediata; tutti gli altri » l'hanno mediata: che la Chiesa ha il suo mo» narca, e non vi è ora più da disputare del suo » governo, essendo assolutamente monarchico » puro e semplice, niente affatto contaminato di » aristocratico; al qual monarca dee tutta la Chie-

» sa ubbidire, siccome pure m'avverte il vostro » padre Bellarmino ».

Ma d'una cosa, prima di passare ad altro, voglio che mi diate istruzione; perchè dubito che, avendomi fatto avanzar troppo in quella professione, non sia côlto in qualche intrigo. Voi non vi contentate d'aver la Chiesa per isposa del pontefice romano, ma i vostri canonisti e 'l padre Bellarmino la vogliono anche serva. Ora perciò non vorrei espormi al pericolo di dover professare eziandio, in conseguenza di ciò, che dal monarchico si dovesse passar un poco più in là, ed entrare nel turchico. E non vorrei che, siccome voi andate dicendo che io non conosco altra vera ragion d'imperio che l'ottomana, in vece di cercarla in Costantinopoli, non la trovassimo in Roma. E la mia paura nasce non da leggieri sospetti, che forse voi non li avrete, perchè io leggendo il Cerimonial pontificale, veggo di quando in quando sfavillar certi lampi che mi fanno temere del tuono. Sento parlare di marescialli, di soldani della corte e d'altri nomi, che non troppo mi piacciono. Ecco quando cavalca il papa; dice che *circa pontificem, aliquando ante, aliquando post, equitabit marescallus, sive soldanus curiae.* Guardate dunque bene in che mi mettete, e sappiate premunirmi da queste tentazioni, che sarebbero per farmi rinegar la fede che vi ho finora professata.

Nel vostro Indice leggo pure a lettere cubitali scritto:

PROPOSIZIONI EMPIE.

Ma poi, riportandomi alle vostre Riflessioni, osservo che voi, lasciando l'opera dell'Istoria civile, vi rivolgete all'empietà non di quella, ma del suo autore, e contro del medesimo vomitate le più orribili bestemmie che si fossero intese mai da bocca infernale ed esecranda. So che voi di quanto vomitate non ne siete convinto, nè potete convincerne altri; perchè se ne aveste avute prove, non vi sareste astenuto di rapportarle. So che con gridare: All'empio, allo scelerato, al senza Dio e senza Croce, ciò fate per assordar la gente semplice ed idiota, e tirarla dove volete. E poichè avete ben appresso dalla vostra società che bisogna badar più nel mondo al numero de' più che alla qualità de' pochi, sapete con esperienza che que' si tirano per le orecchie, non già con prove e ragioni, delle quali non son capaci, ma con gridi e schiamazzi, e con altre apparenti e strepitose immagini. Ed io di questo appunto vi dimando per mia istruzione, perchè vedendo nell'opera vostra che lo fate a maraviglia, ed in cose gravissime, entro a credere che, facendolo voi, possa ognuno, in virtù di quella fede professatavi, lecitamente farlo, affine di perdere il suo emolo o rivale: anzi non ci bisogna che sia rivale o nemico, ma sia qualunque, anche incognito, e di cui non se ne sappia nè gli andamenti, nè i costumi. Prova evidente ne danno più passi delle vostre lettere; poichè, scrivendo contro uno a voi ignoto, e che

non vi ha fatto alcun male, vi mettete a declamare non solo contro i suoi andamenti e costumi, che non avete mai veduti o scorti, ma anche contro la sua credenza e pensieri, a Dio sol noti.

INTORNO ALLA CREDENZA.

Ecco voi dite alla pag. 205 del tomo 2, che io puto forte d'ateismo; e pur non m'avete ancora fiutato. Dite ancora alla pag. 136, tomo 1, che il sospetto che di me corre, sia o che non creda in Dio, o che pensi non prendersi Dio cura e pensiero delle nostre cose. Fingete perciò nelle vostre tre ultime lettere filosofiche che io sia seguace della dottrina d'Epicuro; eppure donde voi prendiate argomento ch'io segua questo filosofo, e non più tosto Cartesio, o forse qualche altro, non si sa, nè voi lo dimostrate. Ma vaglia il vero, a fingermi tale non fu la sola calunnia cagione, ma vi ebbe ancor parte la vostra vanità. Voi forse per caso vi eravate abbattuto nel Marchetti: vi piacque forse quella traduzione di Lucrezio, e cominciaste a saper qualche cosa di questa filosofia; e siccome è il costume de' poveri novizi, che prendono volentieri ogni occasione che se gli presenti, per mostrare agli altri quel poco che sanno, così voi, non sapendo niente nè di Cartesio nè degli altri filosofi, non voleste perder la congiuntura di fingermi Epicureo, per disputare contro Epicuro e Lucrezio, come farebbe frate Cipolla, e per potere infilzar quelle tante vaghezze, venustà ed argutezze che a ra-

gione porrebbero a riso ed a sollazzo chi vorrà esporsi a rischio del remo nel prendersi il travaglio di leggerle. E mi date meraviglia, come voi che v' intendete tanto e sì bene di attitolar libri, siccome ne date saggio nella lettera 5, pag. 72, e ne avete tanto compiacimento, che lo ripetete nel fine della 7, alla pag. 128, non avete attitolate queste vostre Riflessioni morali e filosofiche, poichè quel teologiche ve lo leggo scritto a disagio, sapendo tanto di teologia questa vostra opera, quanto appunto ne oliva Guccio Imbratta. Almeno quel filosofiche vi calzava meglio; poichè sebbene avrebbe potuto anche in quello farvisi la medesima difficoltà, non vi si poteva negare che vi stava bene riguardandosi almanco la vostra logica.

Voi forse direte: Io vi ho così creduto, perchè tal vi dimostrate nella vostra Istoria civile. Ho detto alla pag. 155 del 1 tomo che davate « prove evidenti di non conoscere religione in » più luoghi delle vostre istorie ». Vi ho ridetto alla pag. 179 « che in que' fogliacci non si per- » dona nè pure a Dio »; e alla pag. 90 del tomo 2 vi torno a dire che « la vostra Istoria dà a » credere che non credete in Dio ». Ma quest'appunto è quello che io torno a domandare, se senza provare ciò che dite, e senza dimostrarlo, si possa gridare impunemente: All'empio, al miscredente, al senza Dio? Voi alla pag. 155, senza volervi impegnare a portar que' luoghi ov' erano le prove evidenti di non conoscere religione, ve ne sbrigate così: « Piacemi tralasciarle per ora ». Di poi saltate (per dimostrar che io non conosca

religione) a' monaci rosariati, cordonati, coreggiati, ec. E di questa religione dunque voi intendete? Or se è così, già siamo fuori d'ogni pericolo: abbiamo saldati già i nostri conti e le nostre partite. I miei precedenti articoli secondarii avranno fatto ora che in ciò forse avrò io più religione che voi. A quelli mi rimetto, e più di lor non dico avante.

Avete contuttociò alla pag. 179 additati i fogliacci, « in cui non si perdona nè pure a Dio ». E quali sono? Eccoli: la pag. 28 del 1 tomo (pagina 88 di questa edizione) Ivi si legge, che nello stabilir savie e prudenti leggi, bisogna che alla romana ceda la gente ebrea, « la cui legal » disciplina essendo molto semplice e volgare, » non fu mai avuta in molta riputazione ». Come? Per legal disciplina degli Ebrei voi intendete forse le leggi eterne ed immutabili del Decalogo, dettate da Dio a Mosè? Par che vi sembri così per quella chiosa che fate alla pag. 182, dove dite: « la disciplina legale degli Ebrei, cioè la divina parola ». E non sapete dunque qual fosse la legal loro disciplina, spezialmente a' tempi di Gesù Cristo, quando, siccome la romana era arrivata al più alto grado di sua elevatezza, così l'ebrea era caduta in mano dei Farisei e de' Sadducei in questo stato miserabile, che Cristo stesso (e se non vi basta, san Paolo e tutti quattro i Vangelisti) ve ne può dare colla sua propria bocca autentici riscontri? Non sapete in qual altro ridicolo e fantastico stato si ridusse poi in mano di que' fantastici Rabini e Cabalisti? A questo io non posso rimediare; e se a voi piace di scri-

ver tantò sopra cose che non intendete, io non vi potrei dare altro consiglio, che di tacere e di mandarvi a scuola a cominciar da capo. Per ora non avete a far altro che fortificarvi bene e non uscir mai dal vostro forte, morale e logica, e non pensate a parlar affatto di altra disciplina.

Poichè quai rimedi potrei io prescrivere a quel delirio che vi ha sorpreso nella lettera decimaprima, parlando delle leggi romane e delle compilazioni de' Codici Gregoriano e Ermogeniano? Che dovrei dire intorno a quegli invincibili argomenti, tomo 1, pag. 202, e tomo 2, pag. 54, tirati così bene dalla vostra logica, che se ne persuaderebbe pure madonna Agnesa? Che di quei vaniloquii sopra la giurisprudenza romana rovinata per i Vangeli di Cristo? E qui veramente cadono a proposito altre riflessioni morali, che le vostre, e che mi fan seriamente pensare alla miserabile condizione delle umane menti, che per niente alle volte sogliono dare in tali frenesie, che arrivan sino a fare sconoscere chi si ha continuamente innanzi agli occhi e tra le mani. Ecco, la vostra professione vi obbliga certamente ad aver sempre in mano gli Evangeli di Cristo; e pur ivi ne parlate come a voi affatto ignoti e sconosciuti, e, quel che è peggio, la forza del delirio arriva sino a non farvi distinguere, non dico due cose diverse, ma a confondere le contrarie. Voi dite, e dite vero, che io abbia scritto che la giurisprudenza in Roma fu in fiore sin a' tempi di Costantino (cosa che a niun altro che a voi dovea parer nuova, perchè è così trita e volgare, che io credo che vada scritta sino ne'

boccali); ma poi, farneticando, soggiungete che io scriva esser decaduta per i Vangeli di Cristo e per la veneranda religione cristiana. Questo è un delirio che a niun altro che a voi potea venire in mente, essendo a tutti notissimo che gli Evangeli di Cristo e la veneranda religione cristiana non furono in altri tempi tenuti in tanta purità ed osservanza, quanto in que' tre primi secoli che a Costantino precedettero, quando appunto la giurisprudenza romana era nel suo bel fiore. Sono forse a voi solo ignoti i comuni voti e desidèri di tutti gli uomini pii e dotti, che non lasciano d'incessantemente pregare Iddio che gli piaccia di ridurre la sua Chiesa in quella santità, in quello spirito ed in quella illibatezza di costumi, ne' quali si mantenne in que' tre secoli? Ne' quali le leggi del Vangelo eran la norma delle azioni de' fedeli, ed in cui espressamente leggevano che il regno che Cristo prometteva a' suoi credenti, non era mondano e terreno, ma tutto celeste; e che perciò egli era stato mandato dal Padre in terra, e non per distruggere l'imperio e le sue leggi, anzi per istringere maggiormente la divozione de' popoli inverso i loro prìncipi, e portarli ad ubbidirgli non solo per timore delle pene che minacciavano, ma per obbligo ancora di coscienza, siccome altamente predicava san Paolo e tutti i Padri antichi di que' tempi. E se a voi era tutto ciò ignoto, e per il furor pazzo che vi ottenebrava la mente, non avete scorti questi stessi sensi nell'Istoria civile, che ne' primi libri non v'ha pagina che non ne sia piena, almeno vi doveva esser impresso quell'inno del-

la Chiesa, che spesse volte avreste dovuto recitare, o sentire almeno cantare, il quale v' intuona le orecchie con quel

Non eripit mortalia
Qui regna dat coelestia.

Non fu dunque un miserabil vostro delirio prendere per cose opposte, e che l'una distrugga l'altra, buone leggi latine ed Evangeli di Cristo? Chi non sa che la giurisprudenza romana cominciò a decadere a' tempi di Costantino? Ma ciò avvenne non per la veneranda religione cristiana, ma per quelle tante cagioni che vi furono additate nel principio del secondo libro dell'Istoria civile, che io non voglio qui ripetervi. Le leggi di Costantino e degli altri imperadori suoi successori sino a Valentiniano III portarono all'antica giurisprudenza cambiamento anche per la religione cristiana, per quella parte che riguardava l'antico jus divino e pontificio de' Romani, che dovea esser certamente tutto vario e diverso, siccome si vede dall'intiero libro 16 del Codice Teodosiano. Si portò anche cambiamento per i nuovi riti e varii istituti introdotti in sequela d'una nuova religione, siccome furono le manumissioni in chiesa, la derogazione delle pene del celibato, la moderazione del concubinato, ne' divorzii, nel dominio de' padroni inverso i servi, lo stabilir nuove feste per il dì di domenica, e l'andar pian piano abolendo l'aruspicina, prima la privata e di poi la pubblica, le naumachíe, i combattimenti con le fiere, le lotte, i giuochi de' gladiatori, ed altri antichi riti e

superstizioni gentili, siccome potrete vedere alla pag. 103 (di questa edizione pag. 247). Giuliano, che volle tornare alla religione gentile, ed ebbe intendimento di ristabilire le cose nello stato primiero, andava perciò cassando quel che Costantino avea innovato; e quindi avvenne che questo principe acquistò varia fama presso i Gentili e presso i Cristiani, questi lodando Costantino, quei biasimandolo come novatore. Or un istorico che rapporta le accuse e le lodi così degli uni come degli altri, e che non vi mette niente del suo, additando nel margine gli scrittori contemporanei, anzi le leggi stesse del Codice Teodosiano, vorrei sapere in ciò che male ha fatto? Rileggete di nuovo attentamente, ma con mente chiara e serena, quando v' accorgerete d'essere in qualche lucido intervallo, tutto l'intiero capo 5 del secondo libro, che lo troverete alla pagina 102 del 1 tomo (pag. 246 di questa edizione), e son sicuro che avrete compassione di voi medesimo, ed orrore insieme di tanti delirii e vaniloquii, de' quali è tessuta tutta intiera quella vostra lettera. Altro scampo adunque non vi resta che la vostra morale, ed in questo siamo d'accordo. Conosco bene che così dovevate fare per far cadere nell'odio e nell'abominazione di tutti gli ordini quell'istorico, affin di perderlo. Presso al popolo non v'è mezzo più efficace per conseguir questo fine, che gridargli all'orecchio fino a stordirlo: All'empio, all'ateo, al senza Dio e senza Croce.

INTORNO A' COSTUMI.

Vi è piaciuto ancora usare delle medesime arti intorno a' miei andamenti e costumi, per farmi creder tale; e come se mi foste stato sempre attaccato a' fianchi, con una franchezza mirabile vi mettete così ad esclamare alla pagina 115, tomo 1: « Si vide pur una volta assistere a' sacri » uffizi? » Alle chiese de' Gesuiti certamente che no, perchè non avendo coro, onde perciò rendete tante benedizioni al padre Claudio, che non ve lo lasciò, non vi era niente ivi da uffiziare; ma presso i Benedettini, e spezialmente la settimana santa, nella lor chiesa di San Severino spessissime volte: e mi maraviglio, com'essendo quella chiesa così prossima al vostro maggior collegio, non ve ne sia stata data notizia. « Ascoltar la divina parola? » Veramente prediche di Gesuiti io ne ho poche intese, poichè non avendo avuto la sorte di nascere a' tempi del vostro padre Lubrani, che era lo spasso de' pulpiti, ed essendo poi succeduti tutti gli altri assai sciapiti e sgarbati, stimai meglio ascoltarle nel duomo, poichè la vigilanza di quell'arcivescovo lo solea provvedere de' più insigni oratori, dove intesi il padre Casaretti, il famoso padre Dollera, ed altri assai celebri e veramente apostolici. « Gli venne mai in pensiero di dar il nome a qualche oratorio? » A niuno certamente de' vostri collegi, o alla casa professa, dove in quelle tabelle che a lettere dorate e cubitali hanno l'epigrafe: *Nomina scripta in libro vitae*, non troverete sicura-

mente scritto il mio nome, ma in quello de' padri Pii Operari, in San Niccolò alla Carità forse lo leggerete ancor oggi; e vi fu scritto, quando vi presedeva il padre Torres, celebre per dottrina e per santità di costumi, e nel quale io, per dirvela con sincerità, vi scorgeva un'altra morale totalmente diversa da questa vostra. Onde tanto più vi prego a risolvermi nettamente questi miei dubbii, e senza equivoci, perchè io non cerco altro che la quiete e la tranquillità della mia coscienza. Del rimanente a quel che soggiungete di non esser io stato veduto « a mondare prima l'anima » a' piè d' un confessore », non ve ne maravigliate, perchè io non mi sono confessato mai a' Gesuiti, ancorchè fossi assicurato che erano indulgentissimi, e che in loro bottega vi era roba per tutta sorte di persone ed a buon mercato. Ora conosco che ebbi in ciò un capriccio bestiale di non appartarmi dal mio parroco, e dal padre Torres, e dagli altri prepositi di quell'oratorio dopo la sua morte; ma da ora innanzi vi assicuro che procederò in altra maniera.

Alla pag. 254 dello stesso tomo I dite: « che » sia stato io veduto piegar bensì il ginocchio » agli altari, ma non altrimenti da quel che pie» gavalo Naaman Siro all'idolo di Remmon, quan» do porgea il braccio al suo re che l'adorava ». Io veramente non posso ricordarmi in qual chiesa fossi stato osservato in tal positura. Ho avuto sempre in costume con ambo le ginocchia a terra pormi innanzi agli altari, e starmi al possibile ritirato in me stesso con quella debita riverenza e divozione che si richiede. Forse avrebbe potu-

to avvenirmi il contrario, quando dalla brigata ero forzato d'entrar nella chiesa del Gesù Nuovo, dove ordinariamente la gente corre o per veder qualche magnifico apparato di tappezzerie, d'argenti, o qualche sorprendente illuminazione, ovvero per sentir qualche eccellente musica; poichè, per dirvela con ingenuità, entrando io in quella chiesa, ho creduto d'entrare in una magnifica e ben ornata galleria, ove il popolo andasse a ricreare gli occhi e l'orecchie in quelle sì vaghe ed aggradevoli apparenze, ed in que' numerosi ed armonici concenti. Non devo tacervi che fui sorpreso in questo passo dalla vostra erudizione, come non sapendo niente degli Ebrei, nè di Scrittura, vi fosse venuta a mente quell'istoria di Naaman Siro. Ma poi m'accorsi che era potuta pervenire a vostra notizia, perchè nella famosa controversia dell'adorazione permessa a' novelli convertiti Cinesi, giovò molto a' vostri Gesuiti quel fatto, e non tralasciarono d'ingrandirlo ed inculcarlo in tutte le contese ch'ebbero co' Domenicani.

Proseguendo l'analisi de' miei andamenti e costumi, vi siete ancora avanzato in dire che io abbia sostenuto esser lecito il concubinato non meno *in jure*, che *in facto*. Dite nella lettera 7, alla pag. 117, che « io manifesto espressamente il mio » concetto che il concubinato non era già disdetto » ne' secoli da noi alquanto remoti, ma che siasi » poi tenuto per mostruoso dal pregiudizio dei » nostri tempi ». Tornate di poi, nella lettera 16, pag. 301, a ripetere lo stesso, con dire: « che io » reputi il concubinato niente disconvenevole, e

» pudica congiunzione che lice, e che vuol chia» marsi secondo maritaggio, come ivi si compro» va a lungo con erudite dissertazioni ».

Intorno al *dritto*, io non intendo disputar con V. P. per quell'attenzione e riverenza che vi si dee, poichè sarebbe lo stesso che farvi bruttamente arrossire della vostra ignoranza. Oltrechè niun profitto ne cavereste, stando in questo stato d'innocenza e di purità, non intendendone nè meno i termini; tanto più che in ciò niente vi potrebbe giovare la vostra logica, e molto meno la morale. E che dovrei dirvi, quando prendete per due dissertazioni ciò che io brevemente accennai in due occasioni, quando ebbi a spiegare che cosa si fosse il concubinato di quegli antichi tempi, del quale fui quasi forzato a parlare per difesa dell'onestà delle leggi longobarde e del nostro Ruggiero, primo re di Sicilia?

Nel primo tomo, alla pag. 357 (di questa edizione tomo 3, pag. 102), fui obbligato parlare, acciocchè niuno si offendesse in leggendo nel secondo libro delle Leggi Longobarde una legge nella quale si vede permesso il concubinato, vietandosi solamente di potersi ritenere in un medesimo tempo moglie e concubina, dovendo ciascuno esser contento o di una sola moglie o di una sola concubina. Additai solamente nel margine gli autori, i canoni e le leggi che lo spiegavano, e soggiunsi di più che, per maggior intelligenza di ciò « meriterebbe un discorso a parte, » ma tanto basterà per ciò che riguarda il nostro » istituto », il quale era d'illustrare quella legge, perchè non sembrasse disonesta e scostumata,

secondo l'idea che si ha presentemente del concubinato de' nostri tempi, affatto diverso da quello del quale parlarono le leggi romane e le longobarde. Forse altri avran riscontrati quegli autori, quei canoni e quelle leggi, e se ne saran persuasi; ma voi, con tutto che vi abbiate presa la briga di confutar quell'istoria, non vi siete nè pur curato di vederne uno, ma tirando avanti giusto il consueto e costante vostro costume, proseguite a gridare ed a declamar solo, ed a parlar maravigliosamente di ciò che non intendete. Io ora mi diffiderei di farvelo capire, anche se vi mandassi quel discorso a parte che io dissi. E che gioverebbe con voi allegarvi i canoni de' concili Illiberitano e Toletano, di cui forse non avete sentito nè pur anche il nome? Che sant'Isidoro, i Capitolari di Carlo Magno e di Lodovico Pio, il Decreto stesso di Graziano? Che le leggi di Costantino e di Giustiniano? Che le Novelle di Zenone e di Marziano? Sarebbe tutta opera perduta. Conosco che per voi dovrebbe esser questo un racconto molto lungo, e si dovrebbe cominciare da' primi rudimenti, con ispiegarvi prima i vocaboli; poichè avete dato manifesto indizio di non solo non intenderne la forza, ma nemmeno il latino. Ecco: io dissi che i Romani chiamavano il concubinato *Semimatrimonium;* e voi alla p. 301 dite che io voglio che si chiami secondo matrimonio. E perchè non vi sia occasione da dubitare d'esservi ciò accaduto per inavvertenza, lo replicate alla pag. 392, dicendo: « So che diffinisce per secondo matrimonio il concubinato ». Ed è veramente da ridere che declamate tanto con-

tro il concubinato, nello stesso tempo che lo fate passare per secondo matrimonio; poichè se non siete seguace della dottrina de' Montanisti, che detestavano le seconde nozze, ognuno dovrebbe credere che ammettete per legittime non solo le seconde, ma anche le terze e quarte nozze. All'incontro, in que' due luoghi, ed in tutte le leggi e canoni che ivi si allegano, si parla del concubinato come di una congiunzoine permessa, serbandosi però que' requisiti che se gli prescrivono dalle leggi; onde fu detta anche legittima, perchè le leggi le davano forma e metodo. Era ancora chiamato semimatrimonio, siccome la concubina semimoglie, perchè, sebbene intorno ai riti ed alle solennità ed al fine della procreazione della prole era dal matrimonio diverso, in moltissime altre cose però era conforme; siccome di non poter aver luogo se non tra sciolta e sciolto, con deliberazione di viver sempre in tale stato con affezione maritale, ed astenersi da altri illeciti congiungimenti, poichè anche nel legittimo concubinato si commetteva adulterio. Or voi altrove lo prendete al rovescio, ed alla pag. 118 lo confondete colla fornicazione, credendolo simile a quella congiunzione colla quale vostro padre si accoppiò con vostra madre, ed alla quale il mondo è cotanto obbligato per aver dato alla luce un tal eroe qual voi siete: dando perciò di piglio a quella sentenza veramente a pochi nota ed assai pellegrina: *Qui jungit se fornicariis*, ec. Or non è questo un delirare ed un parlar più di quello che meno s'intende, che vi porta sino ad infamare la vostra origine ed i vostri natali?

Ebbi un'altra occasione di parlare del concubinato di que' tempi, e fu nel 2 tomo alla pagina 226 (di questa edizione tomo 5, pag. 209) quando ebbi a favellare del nostro Ruggiero, per noi grande non meno, che fu presso i Francesi Carlo Magno. Nella serie de' suoi figliuoli pur di colui se ne annoverano alcuni che lasciò non dalle mogli, ma dalle concubine che successivamente tenne nel suo palazzo. Gli scrittori francesi, per levare i pregiudizi de' quali, secondo i costumi presenti, sono ingombrati comunemente gli uomini che non sanno la differenza tra l'antico concubinato e 'l presente, affin di purgare Carlo Magno dalla macchia d'incontinenza, per aver avuto successivamente, oltre le mogli, anche le concubine, avvertono i lettori a non iscandalezzarsi, se di Carlo Magno, che in più province della Germania non meno che della Francia si vuol far passare per santo, si scrivono tali congiunzioni; poichè a quei tempi non erano come quelle d'oggi, ma permesse e legittime, come quelle alle quali dalle leggi si era prescritta certa forma e metodo, e che poi le leggi stesse ed i nuovi costumi introdotti le abolirono e dannarono. Or questo appunto intesi far io al nostro Ruggiero, di purgarlo cioè da questa taccia, e di far accorti i lettori a non riputarlo per questo un principe dissoluto ed incontinente. Agli altri, che sono intesi d'istorie e d'antichi costumi e leggi, non sembrò questo rapporto cosa strana e nuova; ma voi, che vi mostrate così fanciullo e semplice di queste cose, che mi pare che siate or ora nato, parrà certamente ogni cosa mostruo-

sa e stravagante. Sicchè stimo esser opera perduta il dover trattenermi di vantaggio a parlar con voi di questo concubinato *in jure*, che ricerca un più istrutto ed addottrinato novizio, e che ne sappia almeno i termini.

Ma del concubinato *in facto*, in questo sì che posso accertarvi per maestro; poichè, oltre l'esperienza, potrete colla vostra morale suggerirmi de' bei lumi, come in effetto me ne porgete in queste vostre lettere. E chi meglio che voi poteva istruirmi de' presenti concubinati di fatto (poichè oggi non hanno questi assistenza veruna di legge) quando ne avevate in casa un domestico esempio, anzi ad uno di questi concubinati voi dovete il vostro essere e la vostra nascita? Chi meglio dunque di voi potea esser inteso di tutte le sue minute circostanze, e de' travagli che passò vostro padre bazzicando con vostra madre, e del pericolo che forse corse di vedersi descritto il suo nome nel pubblico cedolone de' concubinari scomunicati? Voi però, senza additar donde di me aveste sì minute e particolari notizie, con una franchezza mirabile addossate a me ciò che forse dovette intervenire in casa vostra; e scrivendo alla pag. 120 della 7 lettera, che io fui mosso a scrivere con que' sentimenti contro i frati per l'amor della libertà di vivere a mio talento, soggiugnete queste parole, per le quali certamente avrete nella rabbia ed impudenza superati quanti sfacciati menzogneri e neri calunniatori fossero stati nel mondo giammai: « Lo » commosse per fine (voi dite) l'onta del non » vedersi per poco descritto il nome indegno nel

» pubblico cedolone de' concubinari scomunica» ti ». Come sapete questo rischio che io era per passare? Eravate forse uno di quei che compongono in Napoli quella particolar congregazione di preti che invigilano sempre con non minor avvedutezza, che stretto e sommo segreto, e per maniere occulte e impenetrabili a sciorre tali congiungimenti e staccar tali coniugati? Certamente che l'esperienza domestica vi dovea far sapere che in quella non vi hanno parte nè frati, nè monaci, e molto meno Gesuiti. Aggiungete appresso: « Ebbe allor egli dall' altrui autorevole inter» cessione il favore di esser sottratto da quell' in» famia ». A me veramente di quella congregazione erano stati fatti rapporti totalmente contrari, che sotto l'arcivescovo Pignatelli era molto severa e rigorosa, che non si perdonava a persona di qualunque condizione, ch'era sbandita ogni connivenza e tolleranza, e si rifiutavano intercessioni di persone, per autorevoli che fossero; e che mai fu veduta in tanta austerità e rigidezza, quanto in questi ultimi tempi, poichè gli arcivescovi passati non molto vi badavano, ed erano in ciò assai indulgenti. Sicchè io certamente non avrei potuto compromettermi quella tolleranza e connivenza che forse a' tempi passati fu praticata con vostro padre da' predecessori arcivescovi. È vero che la vostra morale vi è di grandissimo scampo; ma nel fingere bisogna pur avvertire al verisimile, poichè altrimenti la favola riesce sciocca ed insipida. Questa che avete or tessuta, la potrà difendere la vostra morale, per ciò che riguarda la calunnia e l'impudenza, e to-

glierle quell'orrendo aspetto di protervia e di malignità; poichè secondo le massime di quella si possono usare tutte le arti maligne, quando si indrizzano al fine di perdere un uomo per salvargli l'anima; ma non la potrà difendere per l'inverisimilitudine della sua goffaggine e scipitezza. È vero però che l'eccesso della carità, che veggo praticata in questo particolare, potrà coprire tutti questi ed ogni altro difetto; poichè ad ogni altro che a voi dovea passar in pensiero di parlar di concubinato, per non rinfrescar la memoria de' vostri natali; e se pur aveste voluto entrare a parlarne, dovevate conformarvi almeno in questo a' sentimenti di quell'autore, il quale per altro vi dava in mano cose tali da poter giustificare in qualche maniera la vostra concezione e natività, e non farla credere cotanto inonesta ed obbrobriosa al mondo, quanto oggi si sente. Ma il vostro zelo e l'ardor che avete avuto per salvarmi l'anima, non poteva arrestare per qualunque umano rispetto il corso della vostra penna; e se non curaste nè disonore, nè infamia, molto meno poteva arrestarvi questo vano ed ideal rispetto della legittimità de' natali.

Tanto avete creduto bastare per farmi entrare nell'odio e nella generale abominazione di tutti; ma per far conoscere che la vostra morale era provveduta d'armi più fine e più corte, date ora di piglio alle particolari, e che riputate esser più proprie e adattate per i soli Napolitani. Intorno al miracolo di san Gennaro con vostro dolore avete forse scorto che non si negava alla pag. 25 del tomo 4 (di questa edizione pag. 62, tomo 11),

ma sol si parlava de' pronostici che vi si fanno sopra; onde scorgendo che non v'era da profittar molto, contro il vostro costume, appena nel tomo 2, alla pag. 210, l'accennate, senza spendervi quelle solite vostre esclamazioni e schiamazzi, e passate ad altro. Io non credo che vi siate astenuto da urlare perchè forse avevate letto nel padre Antonio Caracciolo, *Historia Sancti Januarii*, pag. 258, che, sebbene per l'osservazioni fatte o di scioglimento o di durezza, alcuni s'inducono a presagirne o buoni o rei successi, contuttociò il miglior frutto che da tali avvenimenti dee il Cristiano cavarne, sia d'imputare la durezza, che talora si sperimenta, a' nostri peccati, secondo che ci ammoniva pure sant' Odone Cluniacense del cessamento de' miracoli; affinchè, rivoltandoci ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della divina vendicatrice mano. Son sicuro che nè voi avete letto questo autore, perchè è Teatino, nè vi possono entrar in capo questi concetti. Ma vi avrà fatto andar in ciò un poco ritenuto il ricordarvi forse che il vostro padre Francesco di Girolamo nelle pubbliche piazze sopra le botti, con terribile ed ispaventosa voce non inculcava altro a' Napolitani che non bisognava confidar tanto al miracolo fatto in quell'anno, sicchè fosse loro data impunità di vivere con dissolutezza, perchè erano già assicurati di esser esenti da tutti i pericoli, rinfacciandogli che d'un sì gran santo e d'un cotanto lor amoroso protettore, essi, facendone mal uso, volean obbrobriosamente ridurlo a far il mestiere di spione.

Vi riducete adunque, usando delle solite arti, a dire che io avessi scritto de' Napolitani essere mancatori di fede e ladri: che si feriscono ancora in quell'istoria le dame napolitane nell'onore; e che de' loro magistrati e giureconsulti se ne parli con istrapazzo, e spezialmente di Andrea di Capua. Per dar risalto a tali accuse le avete collocate nel vostro Indice sotto la rubrica delle

PROPOSIZIONI INGIURIOSE.

Ma qui è da notarsi cosa forse non ancor intesa, e che fa conoscere che in quell'arte siete giunto all'ultimo punto di perfezione. Quanto sia grande la vostra verecondia e modestia, ben si è potuto vedere dalle cose precedenti; in quest'Indice però ne avete voluto dar un saggio più chiaro, per lo quale non potrà alcuno più dubitarne, poichè in finendolo dite così: « Erano caduti NN. NN. NN. in mille spropositi e laidezze ». Chi legge quelle lettere puntate, certamente che raccapriccerà i capelli ed aggriccerà le carni, credendo che sotto que' caduti in mille spropositi e laidezze saranno nascosti personaggi grandissimi, sacrosanti e d'alto affare, giacchè lo scrittore non ha avuto animo, ancorchè non facesse altra parte che di relatore, di chiamarli per nome. O inudito pudore, o ammirabile verecondia! Temeva il volto dilicato e tenero di non arrossir tutto in nominargli. E quali mai questi saranno, poichè non si cita foglio alcuno per potergli ravvisare? Volete sapergli? Sono suor Giulia di Marco, da Sepino, del terzo ordine di San Francesco, il padre Agnello Arciero, crocifero, e il dot-

tor Giuseppe de Vicariis, « i quali in Napoli, fa» cendo mal uso della *Mistica*, diedero in mille » spropositi e laidezze, ed avean dato principio » ad una abominevol compagnia, alla quale avea» no arrolato più loro discepoli, e maschi e femmine ». Così appunto gli leggerete alla pag. 109 del tomo 4 (di questa edizione pag. 252, tomo 11) dell'Istoria civile. E perchè si è avuto rossore di nominargli? Furono forse i loro delitti occulti, e le loro assemblee sì segrete ed impenetrabili, che non furono a niuno scoperte? Tutto al rovescio. Questa fu una causa in Napoli ed in Roma così strepitosa e, per le forti ed alte protezioni di ciascuna delle parti, così contrastata ed accesa, che durò molto tempo, e non fu terminata se non nel pontificato di Paolo V nel 1615. Furon fabbricati più processi e fatte strepitose esecuzioni. I Gesuiti, che presero la difesa di suor Giulia e degli altri caduti in mille spropositi e laidezze, contrastaron ferocemente co' Teatini, che voleano i rei puniti. In fine, trasmessi i carcerati in Roma nelle prigioni del Sant'Uffizio, « Paolo V con particolar attenzione fece esamina» re con molta diligenza ed assiduità dagli In» quisitori la causa, e, convinti i rei de' loro » falli, furono dichiarati eretici il padre Agnello, » suor Giulia e Giuseppe de' Vicariis, e come tali » furono condannati alla pubblica abiura ed a » carcere perpetuo; onde a' 12 luglio dell'anno » 1615, essendosi fatto ergere nella chiesa della » Minerva un ben solenne apparato, in presenza » del collegio de' cardinali, di molti altri princi» pali signori e d'un infinito popolo, tutti tre

» abiurarono i lor errori, e nelle abiure confes» sarono tutte le sporcizie ed i loro mistici deli» rii; ed affinchè i partigiani di suor Giulia finis» sero di credere la sua falsa santità, per ordine » dello stesso pontefice furono a' 9 agosto letti » nel duomo di Napoli, non senza stupore ed » ammirazione di tutti, i sommari de' loro pro» cessi ». Così pure si legge nell'Istoria suddetta alla pag. 111 (di quest'edizione pag. 256), ed alla seguente (pag. 257) si aggiugne ancora che accaddero altri casi consimili in Napoli, d'essersi trasmessi i rei in Roma: « di che, se non fosse » il rispetto di alcune famiglie che ancor dura» no, potrebbero recarsi molti esempi ». Fu dunque verecondia la vostra di tacer nomi così diffamati e pubblici, ovvero una delle solite finezze della vostra morale per dare orrore a coloro a' quali, senza mandar loro l'opera, avevate trasmessi questi vostri Indici? Venga ora qualunque più fino impostore e maligno che fosse stato al mondo giammai, e veda se può contendere con voi in espertezza di quest'arte?

Non dissimili sono le altre vostre prodezze intorno ciò che notate nella lettera 3 alla pag. 31 e 32, dove la sola vostra logica vi può difendere, la quale sovente da un fatto particolare tira induzioni generali. Così voi, che niente sapete d'istoria, e che la taccia che in quel fatto di Manfredi si diede a' Pugliesi, non v'è scrittore che non la rapporti, volete per quell'avvenimento ch'io faccia passare indefinitamente tutta la « na» zione napoletana per traditrice insigne de' suoi » signori ».

Non imputo io alla pag. 428 del quarto tomo (di questa edizione pag. 269, tomo 13) i Napoletani di ruberia; ma dico che i forestieri viaggianti e riflessivi che vivono in questo mal concetto, vedendo tante ricchezze nelle chiese, maggiormente ci si confermano, sapendo le massime che si fan correre, che si salda con Dio ogni conto, quando chi ruba in vita, lascia alla Chiesa in morte; e molto più vi si confermerebbero, se più d'appresso avessero scorta quella vostra morale.

E che volete ch'io vi dica de' nostri giureconsulti e magistrati, e di Andrea e Bartolomeo da Capua, sopra i quali in quella lettera vomitate tante inezie e scurrilità, che, oltre il riso, muovono anche il dubbio se voi avete veramente letta quell'istoria, la quale per la sua maggior parte non contiene che il pregio e l'eminenza che in giurisprudenza ebber sempre i dottori napoletani sopra tutti gli altri dell'altre nazioni, massimamente nella feudale?. Che vi dovrei dire di Andrea e di Bartolomeo di Capua, de' quali, l'ultimo spezialmente, corre luminoso in tutta quell'istoria, e che non vi era affare di Stato più grave e rilevante del regno, che non si commettesse alla sua insigne dottrina e prudenza? Talchè chi oggi rappresenta questa non meno antica che illustre casa, ne diede espressi e perenni documenti all'autore di suo compiacimento e gratitudine? Che in fine sopra quel che delirate intorno alle dame napoletane? Ed un semplice rapporto delle querele portate da' suoi emuli alla corte contro il duca d'Ossuna, affinchè fosse ri-

mosso dal governo, imputandogli, fra l'altre cose, che si facesse lecito di conversare con troppa libertà colle dame, senza nominare quali fossero, voi tosto lo addossate allo scrittore, quasi che egli volesse in ciò toccarle nell'onore? E non fate voi peggio alla pag. 40, che, quando ivi si parla generalmente, voi venite a particolarizzare, e ci additate « per la sua favorita taluna il» lustre per nobiltà di sangue, ma però unica », e con ciò mettete curiosità alla gente di sapere chi quella si fosse stata, e di qual famiglia?

I favori che poi spargete nelle vostre lettere a Napoli, sono singolari, or ravvisando in quel gran mondo spiriti sublimi e forti, i quali nulla stimano, anzi dispregiano i santi, la Chiesa e l'indulgenze; talora vi ravvisate anche de' libertini; anzi non arrossite alla pag. 208 del secondo tomo di dire che io l'abbia posto in « sospetto di » giudaismo, di macomettismo, d'eresie di va» rie sorti, ed alla fine sin d'ateismo »; ed in fine, per quanto a voi, gli avreste tolto quel pregio onde va gloriosa nel concetto di tutte le nazioni del mondo, di aver avuto sempre in odio ed abborrimento l' orrendo tribunale del Santo Uffizio. E voi, all'incontro, con una inudita impudenza e sfacciata menzogna dite essere ostinazione di pochi il non volerlo accettare. Ora intenderete la forza e la proprietà di quelle parole nel decreto della meritata proscrizione: *Convinciis et contumeliis refertum, et satyram perpetuam contra privatos et publicum agentem;* e del ben dovuto bando: « di lacerarsi crudelmente la » reputazione de' privati e del pubblico ». Almen

per questo fu ben fatto che la vostra opera, condannata a perpetua dimenticanza, giacesse sepolta in tenebre oscurissime, e che, appena nata, dormisse un'eterna e tenebrosa notte.

Ma cade pure qui a proposito quella stessa domanda che si fece nel precedente dubbio. A che tanti ordégni e macchine? A qual fine si mettono in opera arti sì nere e maligne? Per correggere forse il traviato, e ridurlo in via? No. Affinchè questo « istorico curiale si trovi in bando » infame per furor pubblico? » Non basta. Che dunque si avrà da fare? « Bisogna che Napoli in» crudelisca contro sì fervido cittadino. Bisogna, » per far salvo il tempio, recidere il capo inde» gno ». Così gridate alle pag. 282 e 283 della vostra 13 lettera. E questa diminuzione di capo doverà essere civile, o naturale? Naturale, di modo che il capo fisicamente sia separato dal busto. « È forza che viva altrove, se non vuole essere » morto ». Così con voce orrida e tremenda mi sentenziate alla pag. 50 della lettera 4. Chi mi salverà e trarrà fuori dal gran periglio? Questa vostra conversione; per conseguire la quale, e non per altro fine, si sono adoperati tali mezzi giusti, legittimi ed onesti, perchè non altronde derivano, che da una pura, sincera e perfetta carità cristiana. Amen.

DUBBIO TERZO.

Se un tal credente possa impunemente addestrar la bocca a mentire, e le mani a falsificar passi, sensi e date, ancorchè ne possa seguir danno al prossimo o nella stima, o nella roba, o nell' onore.

Più cose mi mettono di ciò in dubbio; poichè, sapendo che avete sempre in bocca gli Evangeli di Cristo, ne' quali non s' inculca altro che schiettezza e sincerità con quell' *Est, Est, Non, Non*, insin a vietarsi perciò il giurare; voi, all' incontro, non so per qual virtù ed efficacia, con una franchezza ammirabile mentite prodigiosamente più, e spesse volte in tutta quella vostr' opera, e sovente avete addestrate le mani così bene a falsar parole e sensi, siccome le avete a storpiar versi e nomi. Intorno a' miei andamenti e costumi ne avete pur dette delle grosse, ma assai maggiori e più impudenti intorno a' miei avvenimenti, che, non sapendogli, franco franco gli narrate nella lettera 4, pag. 45, 46, 47, 48. Non voglio perder il tempo a convincere di falso tutta quella mal tessuta favola, perchè penso che a tutti, fuor che a voi, sarà nota la verace istoria; nè io pretendo giustificar presso di voi la mia condotta, e se la deliberazion presa di venir a presentare in persona la mia opera a Cesare, a cui era dedicata, fosse stata, o no, maggiormente spinta ed accelerata per i rumori e schiamazzi d'alcuni frati parassiti e ghiottoni, i quali, te-

mendo non si dovessero chiudere tosto le loro botteghe, e seccar tutte le sorgive e le miniere de' loro tesori, si posero non pure ne' confessionari, ma nelle pubbliche piazze a guisa di Baccanti a declamare, ed un de' vostri Gesuiti a farlo sin sopra i pulpiti. Solamente intendo di palesarvene le più sfacciate, non ad altro fine, che per sapere se l'efficacia della vostra morale sia così grande, che ci salverà anche da quelle che avranno una simil tempra.

Ecco, voi, parlando della mia opera, francamente dite alla pag. 46: «che io con un sottil ri» trovato andava cercando una maniera di dar» la alle stampe, senza interessarvi l'autorità d'al» cun pubblico magistrato ». E poi soggiugnete alla pag. 47: « che con tali artificiose maniere ot» tenni dalla connivenza altrui la balía di met» ter in effetto quanto avea per appunto avuto in » pensiero ». E state così intrepido e forte in questo, che lo tornate a replicare nel tomo 2, alla pag. 70, dicendo: «che certamente non sarebbe » stata mai messa in campo, s'egli non avea mo» do d'usar torchi privati, ed involarla agli oc» chi dell'uno e dell'altro magistrato ». Che voi non sapeste che io non pretesi mai d'aver licenza dalla curia arcivescovile di stamparla, perchè contenendo quell'opera infinite dispute giurisdizionali che si risolvono contro l'ecclesiastica giurisdizione, distesa oggi prodigiosamente oltre i suoi confini, ho fermamente creduto che non fosse necessaria; e che siccome non era io obbligato cercarla, così quella curia non poteva darmela; giacchè i revisori ecclesiastici il meno

che curano ne' libri, è di vedere se vi sieno cose contrarie alla nostra santa fede ed a' buoni costumi, ma la maggior loro premura, e che se gl'impone, è di spiar diligentemente se occorra cosa contraria all'ecclesiastica giurisdizione, libertà ed immunità, secondo quell'alto concetto che essi ne tengono: non è meraviglia, perchè queste cose vi paiono strane e nuove, e non potevate nemmeno arrivare ad immaginarle. Ma all' incontro, sapendo un fatto così pubblico e notorio, che io ne ottenni dal Collateral Consiglio, precedente revisione fatta, licenza in iscritto di poterla stampare e pubblicare in Napoli, e poi dire francamente che la sottrassi non men dall'uno che dall'altro magistrato; or questo sì, non altro che la vostra morale potea permetterlo. Vi condono pure di chiamar pubblico magistrato quella curia, e tanto più ora, stante questa mia conversione, perchè io in altri tempi avrei stimato offendere i tribunali del re, se avessi dato questo nome, ch'è lor proprio, a' tribunali ecclesiastici.

Dite ancora nella lettera 3, pag. 42: « Che pro-
» postosi alla città di Napoli, ragunata per i suoi
» Eletti in San Lorenzo, di doversi rimeritare
» l'uffizioso autore della Storia napoletana, fu ri-
» gettata la deridevole inchiesta con disprezzo ».
Come? Questa vostra morale suol indurir i volti in guisa che, non ostante che le pubbliche conclusioni registrate ne' libri autentici possano smentire il bugiardo, contuttociò si acquista tal vigore ed intrepidezza, sicchè si possa e vaglia francamente dire il contrario? Ecco che in que-

gli atti si trova non pur conchiuso di doversi rimunerar l'autore, con eleggerlo avvocato ordinario della città, e mandarsegli un dono « in se» gno di gratitudine per il libro composto dell'I» storia civile del regno di Napoli, che può ridon» dare in tanto beneficio di questo pubblico », come sono le parole della conclusione de' 17 marzo 1723, ma di più essersi effettivamente il dono mandato, e l'autore averlo ricevuto; e quel che ora gli sa a male, è di averselo anche speso. Aspetto però con desiderio ardentissimo di sapere in questi casi, la vostra morale che rimedi dà per i perduti e sfacciati mentitori; perchè io, per dirla, mi sconfido altronde poter loro trovare scampo. Soggiugnete alla pag. 48, scordandovi così presto di ciò che avevate detto nella pag. 42, « che rivocarono incontanente il voto accordato » di commettergli l'onorato incarico di avvoca» to »; e pure negli atti medesimi non si legge tal rivocazione, e molto meno quel che con inaudita sfacciataggine aggiugnete: « provvedendo » che non mai si mentovasse l'odiato nome di » lui, non che si avesse considerazione per tal » uomo ». Che ve ne pare? siamo dunque sicuri di poter avanzare le nostre mentite sin a questo grado?

Inoltre tutti sanno, e niun meglio di voi, la mia dimora in questa imperial corte, sostenuta da Cesare con quella stessa benefica mano colla quale clementissimamente accolse me e quel mio umile e basso dono. E pur mentite alla pag. 49 della lettera 4, dicendo: « essermi convenuto pas» sar l'Alpi bandito »; ed alla pag. 282 ripeten-

do lo stesso, dite: « che mi trovo in bando in» fame per furore pubblico ». Ed in sul principio dell'Avviso a chi legge, pag. 9, per far credere maggiormente la calunnia, fingete di non sapere, per la sorte disgraziata avvenutami, dove io mi trovi. Si crederebbero, se co' propri occhi non si leggessero, menzogne sì sfacciate ed impudenti?

Ma un'altra io ne ravviso al tomo 2, alla pagina 73, la quale eccede di gran lunga tutte le precedenti, poichè parmi che assicurate di poter mentire anche sopra i libri sacri, noti eziandio che fossero, e da tutti letti. Puossi dir cosa che più giri fra le mani degli uomini, quanto gli Atti degli Apostoli? E pure osservo che fin qui possiamo avanzarci, ancorchè fosse imminente il pericolo d'esser tosto scoperti. Voi al solito, mettendovi a parlare di quel che non sapete, voleste pure entrare a discorrere nella lettera 24 di proibizioni di libri, ed ecco ci piantate questa carota, e quel che è più gustoso, increpando ed insultando. In quegli Atti al cap. 19, verso 19, si legge, che essendo san Paolo in Efeso, convertì molti; onde alcuni de' credenti, i quali prima avean atteso alle arti di magía e ad altre vane curiosità, da per sè stessi e di loro spontanea volontà bruciarono al cospetto di tutti questi loro superstiziosi libri. Or voi dite così: « Ed » avvegnachè (sono vostre parole alla pag. 73) » lo storico voglia espresso, quei libri esser apo» crifi, non così espresso vorrà che apocrifi sieno » gli Atti scritti da san Luca, ove leggiamo che » ebbero gli Apostoli in costume di far ardere in

» loro presenza i libri di falsa dottrina a' novelli » convertiti ». Ed il mirabile è, che non dite che lo facessero una o due volte, ma che l'ebbero in costume. Andavano dunque gli Apostoli per l'Asia, per la Giudea, per la Galilea e per le altre province d'Oriente bruciando libri a que' tempi? Non citate nè il capitolo, nè il numero dove negli Atti degli Apostoli si legga tal costume. Credevate con ciò uscire d'impaccio; ma dovevate avvertire che quegli Atti si riducono a pochi fogli; e vanno in giro per le mani di tutti, spezialmente degli ecclesiastici, sicchè la menzogna era facile a scoprirsi. Ed io perciò l'ho collocata a questa classe, perchè, per prodigiosa che fosse la vostra ignoranza, non ho potuto mai credere che non gli aveste mai letti, e che per mentire, non per ignorare, la piantaste.

Risolvetemi ancora quest'altro dubbio, se, non ostante i divieti del concilio di Trento e le regole dell'Indice prescritte di suo ordine, si possa mentire nell'edizione de' libri? Io leggo in un decreto di quel concilio, sotto il titolo *de edit. et usu librorum*, che proibisce i libri quali si fossero, impressi *ementito praelo, et quod gravius est, sine nomine authoris*. Voi, all'incontro, in mezzo Roma avete stampato le vostre Riflessioni, con mentir il luogo dell'edizione, facendole apparire impresse a Colonia, e di più, senza mettervi il vostro nome, avete finto quello di Eusebio Filopatro. Scipitamente per altro, perchè voi non potendo mostrare chi fosse vostro padre, perchè i nostri giurisconsulti dicono che *nuptiae patrem demonstrant;* e se questi gli avrete per curialet-

ti, sappiate che lo stesso dice l'imperador Giustiniano; perciò, come a voi ignoto, non potendolo amare, meglio vi sarebbe stato il nome di Filopatride. Ma da voi non è da ricercar tanto. Solamente domando, se, avendo pure soggiunto *con licenza de' Superiori*, nella sola Roma vi sia questa impunità e franchigia, e se colà solamente i superiori sogliano dare contro il prescritto del concilio di Trento tali licenze? Di ciò vi prego risolvermi, e senza equivoci, o restrizioni mentali, a voi cotanto familiari; poichè il mio capo non lo veggo niente disposto nelle cose morali a tali astrazioni.

A questo fine vi lascio al fuoco colle vecchiarelle a raccontare quelle fole onde avete empite le pag. 48 e 49 del primo tomo, perchè son degne di voi e della vostra semplicità. Io non pretendo altro, che d'essere rassodato in questi punti, che io reputo più gravi e più necessari per ottenere la tranquillità della mia coscienza, poichè l'altre menzogne sparse dappertutto, delle quali io non istò qui a far catalogo, non mi danno alcuna pena, perchè o nascono da ignoranza, o da una somma credulità e dabbenaggine.

FALSIFICAZIONI DI PASSI.

Cerco ancora di sapere, come io possa lecitamente addestrar le mani a falsar passi, sensi e ciò che verrà fra loro; e se il solo vostro esempio basti, ovvero vi bisogni qualche altra cosa a me forse ignota. Me ne pose in dubbio, oltre quei troncamenti crudeli su i rapporti di Carlo II e V

e de' Filippi, un'annotazione che trovai nell'esemplare venutomi da Napoli delle vostre Riflessioni, dove nel margine del tomo 2 alla pag. 26 lessi una postilla simile a quella che si trovò nell'Istoria di don Chisciotte, scritta da Cide Hamete Benengeli, storico arabo. Quella dicea così: « Questa Dulcinea del Toboso, che tante volte la » ricorda questa istoria, dicono che per salar porci » ebbe la miglior mano di quante donne nacque» ro mai nella Mancia ». In questa si leggeva così: « L'autore di queste Riflessioni, per storpiar no» mi e versi, variar sensi, troncar parole e falsar » passi, ha le migliori e più diligenti mani di » quanti falsari nacquero al mondo giammai ». Mi posi perciò in sospetto, ed a farne altre ricerche, e trovai che voi in quella pagina, raccorciando quel che io dico alla pag. 50 del tomo 1 (di questa edizione pag. 135 e 136), orridamente falsificate il mio senso e le mie parole. E quando io, parlando della potenza ecclesiastica, dico che non può appartenere agli uomini in proprietà nè per diritto di signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio ed amministrazione, fino a tanto che Iddio commette loro questa potenza sopranaturale per esercitarla visibilmente in questo mondo sotto suo nome ed autorità, come suoi vicari e luogotenenti, ciò che non è della potenza mondana conceduta alle somme potestà, il cui oggetto, consistendo in cose terrene, è capace di ricever la signoria o potenza pubblica, siccome i prìncipi l'hanno ottenuta nei paesi del mondo, de' quali alcuni non solamente hanno ottenuta la signoria pubblica, ma ancora

la privata, riducendo il loro popolo in ischiavitudine: voi malignamente ciò che io dico della potenza mondana di questi ultimi tempi, lo rapportate alla potenza sopranaturale, ed a' vicari e luogotenenti di Dio, e dite che «l'hanno essi guadagnata da gran tempo in tutti i paesi del mondo, ed in molti hanno ottenuto dominio così pubblico, come privato, riducendo il lor popolo in ischiavitudine». Che ve ne pare? quell'annotazione non fu opportuna per avvertirne i lettori?

Alla pag. 362 del primo tomo vedete pure come bruttamente avete falsificato quel passo dell'Istoria civile tomo I, pag. 57 e 58 (di questa edizione pag. 152) per far credere che l'autore fosse del sentimento di Salmasio. Il passo è tale: «il più impegnato per questa parte si vede esser Salmasio (si addita nel margine il luogo, soggiugnendosi»: *de quo admiratur Grotius defendere sententiam a toto orbe destitutam* (Grozio, epist. 53); il quale contro ciò che credettero i padri antichi della Chiesa (e qui s'allegano sant'Ireneo, Tertulliano, san Cipriano, Arnobio, Lattanzio, Caio, Dionisio Corintio ed altri rapportati da Leone Allacci) «e ciò che a noi per antica tradizione fu tramandato dai nostri maggiori, vuol egli per ogni verso che san Pietro non fosse mai stato a Roma, ponendo in disputa quel che con fermezza ha tenuto sempre e costantemente tiene la Chiesa; il che diede motivo a Giovanni Ovveno di credere falsamente che rimanesse questo punto ancor indeciso:

» *An Petrus fuerit Romae, sub judice lis est.*

»Ma checchesia di questa disputa, la quale
» tutta intiera bisogna lasciarla agli scrittori ec-
» clesiastici, che ben a lungo hanno confutato
» quell'errore, ec. ». Or rileggete ciò che farneticate nella citata pagina e nelle susseguenti, e se non arrossirete, sarà perchè avete già indurita la fronte a simili scempii, resivi già pur troppo familiari, siccome lo dimostra la pag. 249, tomo 1, e quasi tutti i vostri trasportamenti, e addestrate le mani a foggiar altre sconciature assai più mostruose, che queste non sono.

Alle pagine poi 379 e 380 del tomo stesso quali scempii e falsità non si vedono praticate? Credevate forse con non citare il foglio dell'Istoria civile di passar libero e franco? Ve lo citerò io. È la pag. 324 del primo tomo (di questa edizione pag. 34, tom. 3). Or rileggetelo, e, se potete, arrossite di vergogna. Vi dispiacque forse di vedere il vostro gesuita Giannettasio tra la folla di quegli eretici e scismatici che in tutte le maniere vogliono che Gregorio II avesse scomunicato l'imperador Leone, avesselo deposto, comandando che non se gli pagasse il tributo, e, quel che è più, che, offerendosegli il principato da' ribellanti Romani, l'avesse accettato. Or via, voglio io ora toglierlo da quella mischia, e doppiamente stringerlo con voi e rendervelo indivisibil compagno. Sappiate che colui non men che voi si dilettava di simile finezze; ed ancorchè in quella sua storia non avesse assunto altre parti che di traduttore, pure di quando in quando faceva delle simili scappate. Ecco che, rapportandosi la permissione che diede l'imperatore Zenone a

Teodorico di scacciare Odoacre d'Italia, concedendogli tutto ciò che domandava, nel partir che fece Teodorico da Costantinopoli, l'imperadore, caricatolo di ricchissimi doni, gli raccomandò sopra ogni altra cosa il senato ed il popolo romano, di cui dovesse avere ogni stima e rispetto. Così questa storia la narrano Giornande, Procopio, ed altri, che avrete potuto pur osservare nell'Istoria civile al tomo 1, pag. 166 (di questa edizione tomo 2, pag. 42). Or questo vostro compagno, sapete come rapporta questo fatto? Leggetelo nella sua storia e consolatevi. Ciò che quegli scrittori dicono che l'imperador Zenone raccomandò a Teodorico il senato e 'l popolo romano, egli invece di S. P. Q. R. scrive che caldamente gli raccomandò il pontefice romano. Ed osservo che in usar queste delicatezze non vi sgomenta che vi sia contraria tutta l'istoria ed i varii cangiamenti delle cose, poichè dovea essere a tutti notissimo che l'imperador Zenone non avea alcuna corrispondenza col papa, nè i pontefici romani nella corte di Costantinopoli erano a quei tempi reputati più che sudditi de' loro Cesari, ed all'incontro del senato romano si aveva tutto il rispetto, siccome è manifesto da' libri di Cassiodoro. Sicchè sempre più cresce la mia curiosità di sapere se tra voi v'è qualche nuovo spirito di morale che dirige e v'assicura di potere impunemente commettere simili attentati.

Ma dove e sotto qual classe porrò gli altri scempii crudeli che si leggono sparsi in tutta l'opera delle vostre Riflessioni? Il loro numero mi sgomenta, e più la loro qualità, non sapendo se

dovrò collocargli sotto quella delle falsità, ovvero delle calunnie. E dove collocherò ciò che farneticate nella lettera 1, pag. 17, e che avete pur piantato nel vostro Indice sotto le Proposizioni sediziose, che io reputi la più giusta elezione dei prìncipi esser quella fatta dagli eserciti e coll'armi? Dove il vaneggiare della pag. 19 intorno all'Imperio ottomano, che pur nel vostro Indice sotto le Proposizioni ingiuriose avete voluto per me farlo passare per il più giusto e legittimo? Dove quel lungo delirio intorno al re Teodorico e l'imperador Federico II, il quale non si sa perchè volete farlo passare per eroe della mia storia? E perchè non far quest'onore fra' Normanni a Roberto Guiscardo, o al gran Ruggiero, primo re di Sicilia? perchè fra gli Angioini non al savio re Roberto; e fra gli Aragonesi al magnanimo Alfonso? Dove quella impudente calunnia sopra Gregorio Magno, non arrossendo di dire alla pag. 249 del primo tomo che nell'Istoria civile « si narra espresso che fra moltissimi mira» coli spacciasse dei falsi, e ne componesse libri a » guadagno? » Dove tante e tante altre, delle quali non mi fido tenerne conto e ridurle in quinterno? Io mi confondo, e per ciò commetto a voi la cura, come espertissimo, d'arrolarne sotto quella classe che stimerete lor dovuta; e dove crederete che siano più propriamente e ben collocate, ponetele, poichè io, per non più lungamente attediarvi, e perchè ho paura che troppo facendomela fra tanti delirii e vaniloquii, non stravolga anco il mio cervello, voglio finirla e passare al

DUBBIO QUARTO.

Se in virtù di una tal morale si acquisti franchigia di poter impunemente conviciare il suo prossimo, ancorchè l' ingiurie fossero gravi, ed offendessero l'onore e la riputazione dell'ingiuriato. E se passando non pure in iscritto, ma in istampa tali libelli famosi, rendano immuni ed esenti i loro autori dalle pene stabilite dalle leggi.

Io cerco essere risoluto di questo dubbio; non perchè pretendessi di andar ingiuriando il terzo e 'l quarto, e quanti, stando forse di mal umore, mi si parassero davanti; perchè la vostra morale, se costoro si trovassero di peggiore umore che 'l mio, non mi potrebbe salvare dalle bastonate; ma unicamente lo voglio sapere per mia regola e per quiete della mia coscienza. Veggo che voi in ciò vi avanzate sino all'ultima estremità, e non risparmiate le ingiurie più orrende e capitali. Non pure sul volto, ma in istampa mi date dell'ateo; che non creda in Dio, nè alla Croce; che non conosca religione; che la mia empietà sia pur troppo chiara e manifesta; che ne' miei fogliacci non la perdoni nemmeno a Dio; che l'Istoria civile dà a credere che io non conosca Iddio, che io sia acciecato da rabbia e furor pazzo contro la Chiesa; che i miei costumi sieno empi e nefandi. Mi volete alla pag. 118 del tomo 2 per calunniatore e bugiardo, e nel primo, alla pag. 120, per un concubinario non meno *in jure* che *in facto*, e per un curialetto. Mi chiama-

te infame, stolto e sbandito; e che il mio cognome racchiuda in sè quante mai ingiurie e villanie si dieno al mondo, e senta più orrendo ed esecrabile che quel di diavolo, o di capo infame, pag. 48. Voi non sapendo il luogo della mia origine, anzi nè meno quello della mia natività, mi fate un villano, ed or volete che io sia nato « in un villaggio non guari da Napoli discosto, » di niun nome » come dite alla pag. 50 del primo tomo; ed ora nel secondo mi fate rinascere in Ischitella nel monte Gargano. Tutto va bene, e tutte queste carezze io rimetto e lascio a voi, a cui bene stanno.

Che faremo però nel resto, e in quel che io vi dimando, dove consiste tutta la mia difficoltà? Potrò dunque io da ora innanzi dopo questa mia conversione far con gli altri il somigliante? Dalle bastonate son certo che non mi potrete campare, nè io lo pretendo; mi salverete almanco dalle pene infernali nell' altra vita, e nella presente dalle pene criminali, che son pur troppo gravissime? Voi mostrate nella terza lettera alla pag. 30 esser inteso che tali libelli appena sortiti alla luce si dieno tosto alle pubbliche fiamme. Però se alla proscrizione e bando de' vostri fossevi stato anche aggiunto il bruciamento, siccome era di dovero, e voi stesso lo confessate, io credo che in quelle fiamme non vi avrebbero arso nemmeno un pelo. Così per dirla con sincerità, me non atterriscono tanto le pene de' libelli, quanto quelle stabilite dalle leggi a' loro autori, delle quali scorgo che voi non ne state a pieno inteso, e perciò non vi avranno spaventa-

to tanto, quanto atterriscono e fanno paura a noi poveri curialetti; onde stimo di accennarvele, affinchè, vedendo il pericolo nel quale mi mettete, possiate meglio e più posatamente consigliarmi, se, ciò non ostante, possa essere assicurato dalla vostra morale che me ne salvi. Delle pene infernali potrei promettermene maggior fiducia, perchè essendo la vostra compagnia una delle legioni, e forse la più distinta e benemerita che militano sotto l'insegne di colui il quale, secondo mi assicura sant'Antonino, può *quantum velit animarum numerum, quae in illis locis cruciantur, per suas indulgentias liberare, et confestim in coelis, et beatorum sedibus collocare*, voglio credere che vi avrà conceduta facoltà, se non di tirarle *ad superas auras*, almeno di trattenerle e non farle precipitare nel Tartaro.

Delle pene criminali che le leggi impongono, è il mio maggior tremore, poichè il magistrato non mi manderebbe tanto lontano, cioè alle Leggi delle dodici Tavole, dove in un frammento presso Cicerone, lib. 4, *de Republica*, rapportato da santo Agostino 2, *de Civitate Dei*, e restituito da Revardo, si legge: *Si quis occentassit, actitassit, sive carmen condidissit, quod infamiam faceret, flagitiumque alteri precaretur, capite poenas luito;* poichè potrei difendermi e dire che per la loro vecchiezza essendo arrugginite, non possono più quelle ora ferire: nè al Codice Teodosiano, dove gl'imperadori Valentiniano e Valente, titolo *de famos. libell.*, la stessa pena impongono; perchè pure potrei difendermi e dire che quel Codice presso noi non ebbe alcuna autorità,

nè uso; ma mi manderebbe al *Corpus Juris*, al Codice di Giustiniano, dove, non senza aggricciar le carni, leggo nella legge unica *C. de famosis libellis*, che per chi compone libelli famosi vi sia pena capitale di morte: *Capitali poena plectetur*. Anzi non men nell'uno che nell'altro Codice ne leggo un'altra più terribile; poichè gl'imperadori Valentiniano e Valente non solo puniscono di pena capitale gli autori di tali libelli, ma anco coloro i quali, trovatigli, subito non gli lacerassero o bruciassero, e non manifestassero l'autore. *Universi, qui famosis libellis inimicis suis velut venenatum quoddam telum injecerint; hi etiam, qui famosam seriem scriptionis impudenti agnita lectione, non illico discerpserint, vel flammis exusserint, vel lectorem cognitum prodiderint, ultorem suis cervicibus gladium reformident.* Ed il peggio sarebbe che, seguitando io l'esempio vostro, non mi potrei giovare di niuna benigna interpretazione di criminalista, nè di qualunque lor distinzione, insegnante doversi attendere se ne' libelli si apponessero delitti gravi e capitali, ovvero leggieri e non capitali; poichè osservo che la vostra morale gli permette sino all'ultima estremità, capitalissimi che fossero, come di non credenza nè a Dio, nè alla Croce, di non conoscere nè Dio, nè religione, di empietà pur troppo chiara e manifesta, ed in fine di ateismo.

Questo è quel che mi sgomenta; tanto più che io non posso in ciò giovarmi dell'esempio vostro perchè voi ed i vostri avete una gran cappa che vi cuopre, e che vi rende *exleges*, la qual non ho io. E perciò vi prego, prima di risolver-

mi, a studiar bene questa materia, passando intanto al dubbio quinto.

DUBBIO QUINTO.

Se tali credenti possano, tuta conscientia, *usar l'arti d'imposturar il prossimo, affettando di apparir dotti e probi, quando non lo sono, e possano francamente parlare di quelle cose che non intendono, e nello stesso tempo insultare altri per sciocchi ed ignoranti.*

Osservo con gran stupore nella vostr' opera che vi date un'aria così franca di parlar di cose che non intendete, di voler essere riputato intendentissimo non men di lingua toscana e latina che d'istoria e d'ogni altra facoltà, mostrando nello stesso tempo una prodigiosa ignoranza che mi mette in dubbio se tal bravura nasca pure da questa credenza. Ecco voi, al tomo 2 nella lettera 22, vi mettete a parlare della monarchia di Sicilia, e pur si vede chiaro, da quanto ne dite, che non sapete che cosa si fusse ed in che consista. E nella pag. 34 mi fate veramente ridere per quella savia postilla che aggiugnete alle mie parole; poichè dicendo io al tomo 2, pag. 99 (di questa edizione tomo 4, pag. 334) che « i papi » non hanno fatta difficoltà di praticarla in più » occasioni, nominando legati, i quali erano sem» plici diaconi, per giudicar materie di fede e » cause di vescovi »; voi mi correggete e dite: « Ignorante, che non soggiugne: Secondo le istru» zioni prima ricevute da' medesimi ». Come se

i papi, mandando legati per giudicar materie di fede e cause di vescovi, non fosse lo stesso che dar loro potestà sufficiente, o per via d'istruzioni, o di brevi e bolle, di poterlo fare. Vi poneste a parlare di leggi romane, e non sapevate che quelle si fossero, nè l'origine, nè l'incremento, nè quando cominciasse il lor declinamento. La disciplina legale degli Ebrei la pigliaste per gli precetti del Decalogo; ed avete sempre in bocca gli Evangeli di Cristo, quando date forte indizio di non avergli mai letti.

Vi piacque di entrar a parlare delle istituzioni delle feste nel tomo II alla pag. 249, e nello stesso tempo che credete di notare gli altrui svarioni, non v'accorgete della propria ignoranza. Notate per errore il non avere io distinto la Circoncisione dall'ottava di Natale; e pure non devono distinguersi, essendo la festa della Circoncisione la stessa che l'ottava di Natale, della quale si ha che fosse istituita nel settimo secolo, nel qual secolo appunto io porto l'accrescimento di questa festa nella Chiesa. Ed i canoni del concilio di Reims, celebrato nell'anno 630, e gli scrittori sacri di que' tempi e de' seguenti chiamano questa festa ora di Circoncisione, ora ottava di Natale. Nel canone del concilio di Reims si legge così: *Festa... celebranda haec sunt: Nativitas Domini, Circumcisio, Epiphania, Annunciatio Beatae Mariae.* Leggete poi Godegrando, vescovo di Metz, che fiorì a' tempi del re Pipino, e troverete che di queste feste, serbando il medesimo ordine, dice così: *In solemnitatibus praecipuis, idest Natali, et in Octava, et in Epiphania Domini.*

Vedete che quella festa che il concilio di Reims chiamò Circoncisione, Godegrando la chiama ottava di Natale. Il concilio di Magonza, celebrato l'anno 813, pur chiamò ottava del Signore ciò che quello di Reims disse Circoncisione: *In Natali Domini* (ei dice) *dies IV, Octavam Domini, Epiphaniam Domini.*

E quel che in voi è ammirabile, è che nello stesso tempo che insultate, e che il vostro Fabio, sorridendo, si maraviglia di tanti svarioni, mostrate in questo stesso soggetto delle feste una ignoranza prodigiosa, poichè non sapete altra esser la festa dell'Epifania, che non si dubita esser più antica e conosciuta nel quarto secolo non pur da san Giovanni Grisostomo, *Homil.* 36, ma dagl'imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, e della quale si fa memoria in molte leggi del Codice Teodosiano, ed altra esser la festa dell'ottava dell'Epifania, della quale io parlo, ch'è di più moderna istituzione, e della quale da' Capitolari di Carlo Magno cominciasi ad aver notizia, poichè riferendosi nel lib. 1, c. 164, le feste che questo imperadore ordinò doversi in ciascun anno venerare, si dice così: *Hae sunt festivitates in anno, quae per omnia venerari debent, Natalis Domini, Sancti Stephani, Sancti Johannis Evangelistae, Innocentium, Octavae Domini* (che qui è lo stesso che la Circoncisione), *Epiphaniae, Octavae Epiphaniae, Purificatio Sanctae Mariae,* ec. E notò in questo passo Giovambattista Thiers, teologo di Parigi, nel suo libro *De Festorum Dierum imminutione,* c. 11, la differenza che vi è tra 'l novero delle feste di Carlo

Magno e quello che quasi nel medesimo tempo fece il concilio primo di Magonza nell'anno 813, poichè in quest'ultimo non vi è la festa dell'ottava dell'Epifania e quella della Litania maggiore, cioè delle Rogazioni, ma vi è quella dell'Assunzione di Maria. All'incontro in quel di Carlo vi sono quelle due; e dell'Assunzione dice l'imperadore così: *De Assumptione Sanctae Mariae interrogandum relinquimus. Contra vero* (sono le parole del Thiers) *Carolus M. Octavam Epiphaniae, Letaniam Majorem, id est Rogationum tres dies percurrit, quos insalutatos dimittit Concilium Moguntinum. Assumptionem Sanctae Mariae apertis verbis nominat Concilium: hanc revocat in dubium imperator, ubi dicit: De assumptione Sanctae Mariae interrogandum relinquimus.* Ciò che mi mosse a chiamar questa festa della morte, siccome altri la chiamavano della dormizione, *Dormitionis Beatae Virginis;* poichè a que' tempi, dell'assunzione se ne dubitava assai, siccome potrete osservare nell'Istoria del padre Natale d'Alessandro, sess. 2, c. 4, art. 3, ¶ unico. E molto meno potevo metterci quella della Concezione, quando (poichè allegate san Bernardo) credo che saprete che questo santo nella lettera 174 scritta a' canonici di Lione, siccome non dubita di quella della Natività, così biasima quella della Concezione. E così vi prego ad avvertire al vostro signor Fabio che non sorrida e si meravigli tanto, perchè il riso e la maraviglia alle volte sogliono nascere da pazzia e da ignoranza; ed a voi di legger meglio quel mio passo, nel quale brevemente accennai l'accrescimento di

queste feste, e dovendolo trascrivere, non lo storpiate di vantaggio, ma lasciatelo stare come si trova scritto così. « Si accrebbero nella Chiesa » le feste, l'ottava di Natale, quella dell'Epifania, » l'altra della Purificazione, dell'Annunciazione » della Vergine, della sua morte, della sua Nati» vità, e finalmente quella di tutt'i Santi ». Dove desidererei che avvertiste che io non intesi che tutte queste feste si restringessero nel settimo secolo, come furono quelle della Circoncisione, ch'è la stessa dell'ottava di Natale, della Purificazione e dell'Annunciazione della Vergine, che pure dagli scrittori è rapportata nel settimo secolo, ma agli altri due seguenti, ottavo e nono: anzi perchè della Tussanti il primo che ne facesse memoria, siccome fu avvertito dal Thiers, c. 13, fu Eraldo, vescovo turonense, che divolgò i suoi Capitoli nella metà del nono secolo l'anno 858, perciò soggiunsi: « E finalmente quella di tutt'i » Santi ». Con voi chiamo questa festa Tussanti, perchè so quanto v'intendete di finezza di lingua toscana. E se il vostro signor Fabio, di quanto sopra ciò brevemente vi scrivo, ne vorrà maggiori riprove, legga questo libretto del Thiers, stampato in Lione l'anno 1668, legga il Tommasino, *De celebrat. Festor.*, lib. 1, c. 4, e se non avrà scrupolo, il Van-Espen, *in Jure Eccl.*, parte 2, tit. 17, c. 2.

Vi piacque ancora di parlar tanto del tribunale del Sant'Uffizio, che par che non ve ne mostrate mai satollo. Non contento di empirne ben centosedici facciate (che tanto dura la vostra lettera 25 del tomo 2) tornate di nuovo nella lettera 30,

pag. 286, ad empirne altre trenta. Chiunque vorrà prendersi la pena di leggerle tutte intiere, avrà certamente bisogno di uno stomaco straordinariamente forte e robusto, perchè è impossibile che agli ordinari o non se gli provochi il vomito, o alla prima non si atterriscano. Scipitamente, e con un delirio non men lungo che forte, volete mostrare non meno la santità che l'utilità, anzi la necessità di quel tribunale: che non se ne debba aver tanta paura; anzi che i Napoletani, toltone alcuni pochi, non l'hanno in orrore, e dite alla pag. 127, che perchè io dica al tomo 4, pag. 97 (di questa edizione tomo 4, pagina 337) « essere per i Napoletani questo tribu» nale cotanto odioso ed abborrito, e che per » questo stesso motivo che io l'abomino, ben si » vede chè si dà poca pena che la gente ci tenga » per nemici dichiarati del Sant'Uffizio ». Volete in fine che sia questa una macchia obbrobriosa, colla quale io pretenda bruttare i Napoletani, quando che essi non l'abborriscono; e nella pagina 208 dite ch'io, riputandogli tali, gli metto « in sospetto, ed anco più che in sospetto di giu» daismo, di macomettismo e di eresie di varie » sorti, ed alla fine sin d'ateismo ». E chi potrebbe annoverare i tanti prodigiosi delirii, per i quali siete stato miseramente sorpreso in distendere tante sconcezze e pazzie? Basterà questa per tutte, che la lor forza è stata tanta, che vi ha spinto alla pag. 210 sin a farvi dire che, impugnando le mie stravaganze circa del Sant'Uffizio, « la città gliene saprà buon grado ».

Qual maraviglia sarà dunque che, oltre al vo-

stro costume di parlar sempre più di quel che manco intendete, un delirio sì forte vi abbia fatto ignorare ciò che tutti sanno, e non sapere che fosse e in che consistesse questo tribunale del Sant'Uffizio? Poichè voi, farneticando, non solo non intendete ciò che parlate, ma togliete affatto una delle singolari e pregiatissime grazie concedute dal nostro monarca alla città e regno: ciò che deve per altro condonarsi, stante il brutto accidente che vi tenne sì lungamente sorpreso. Ecco alla pag. 118, rimproverandomi che io non senza calunnia dica essersi per quest'ultima grazia di Sua Maestà l'Inquisizione affatto sterminata, delirate così: « E smentono il calunniatore » bugiardo, così Carlo II, piissimo re dal cielo, » come altresì con tutto insieme il mondo catto» lico il nostro Augusto dal trono religioso del » sacro Imperio. Fu provvedimento del prenomi» nato re che la Chiesa tenesse il governo delle » cause del Sant'Uffizio per mezzo de' vescovi » ordinari, e non già di straordinario inquisito» re; e questo stesso fu confermato con suo di» ploma dall'Augustissimo. L'esterminio, ch'ei » vanta, niun lo vede; come l'abbia a gloria de' » regnanti cattolici, niun l'intende; e dove si » vedesse, e fosse anche gloria, sarebbe non già » di Cesare, ma di Carlo II, suo antecessore ». Si crederebbero in uno che dice aver letta l'Istoria civile, se co' propri occhi non si leggessero sì portentose mattíe, alle quali io credo che Orlando nel suo maggior furore non arrivasse giammai? E la mia costernazione è questa, che temo che il male non sia insanabile. Orlando pur

trovò chi andasse a raccorgli il cervello, e glielo restituì; ma voi chi troverete? Ben la città stessa di Napoli, ragunata in deputazione del Sant'Ufficio, ha cercato di farvi questa carità con due conclusioni, l'una de' 7 e l'altra de' 23 maggio, nelle quali fu decretato pubblico rendimento di grazie al signor vicerè per la proscrizione e bando delle vostre Riflessioni, avendo in quelle scorto, oltre i molti pregiudizi alla sacra potestà de' sovrani, non meno contro i privati che del pubblico, i vostri delirii, « particolarmente (sono le » parole della conclusione de' 7 maggio) dove » tratta dell'orrendo tribunale del Sant'Ufficio, » tanto odioso a questo fedelissimo pubblico per » l'irregolarità delle sue procedure per via straor» dinaria, dicendo che sia ostinazione di pochi » particolari di questo Comune il non volerlo ac» cettare, per lo che si è determinato e conchiu» so che debba questa Eccellentissima Deputa» zione portarsi da S. E. il vicerè, e sincerarla del» l'universale sentimento ed abborrimento del » detto tribunale, con dargli le dovute grazie per » la data proibizione di un tal libro, la quale anco » ha ridonato in benefizio di questo fedelissimo » pubblico ». Ma contuttociò io ancor temo del vostro ravvedimento, e dubito forte che non vi sia bisogno di forza maggiore per rendervi sano; poichè se non ha bastato l'ignominiosa vostra proscrizione, e del vostro libro, che si qualifica per un libello famoso, e voi per uno scostumato, maligno, sfacciato, satirico, ignorante ed ingiurioso alla sacra potestà de' principi, e per un conviciatore e crudel laceratore della reputazio-

ne de' privati e del pubblico, quale altra speranza mi rimane, se non che ritorni a noi Astolfo, e vada nelle valli della luna a cercar l'ampolla del vostro perduto cervello? E pur temo che non la trovi, poichè egli trovò quella d'Orlando, perchè era ben grande; ma la vostra, che dee essr sì piccola e minuta che appena fra tanti potrà ravvisarsi, chi m' assicura che, con tutta la diligenza che si usi, e dopo mille ricerche, si possa trovar giammai?

Non più ora mi sorprendono quelle tante altre bravure ed insolenze, delle quali è piena la vostra opera, poichè nascono da un furor pazzo che vi ha talmente ottenebrato, che non sapete voi stesso quel che vi dite. Ecco voi, non sapendo che fosse polizia e governo di Chiesa, molto meno polizia dell' Imperio; arrivate a delirare tanto nella pag. 24 del tomo 2, che vi pare aver detto un solenne sproposito Ottato Milevitano, quando scrisse che la Chiesa era nell' Imperio, e non già l'Imperio nella Chiesa. « E se » la Chiesa è nella repubblica (sono le vostre pa» role) come dice Ottato Milevitano, non già la » repubblica nella Chiesa, e dove scrisse questo » santo vescovo un tanto sproposito, che la re» pubblica non sia nella Chiesa? ». Che voi non abbiate mai veduto nè meno nella corteccia questo autore, non fa maraviglia, poichè se non sapete gli altri Padri più noti e famiiliari, come volevate saper questo? Ma che vi sia ignoto questo detto di Ottato, cotanto celebre e famoso, che non v' è libro che non lo rapporti, e poi con tanta franchezza chiamarlo sproposito, oh questo

sì che non solo dimostra la vostra prodigiosa ignoranza, ma molto più la vostra sfacciataggine e inudita impudenza. Delle edizioni di Ottato io ne so due le più emendate e moderne, quella di Parigi del 1679, e l'altra d'Antuerpia, in foglio, del 1702. In questa io lessi nel lib. 3 *de scismate Donatistar.* pag. 56, così: *Non enim respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in republica est, idest in Imperio romano.* Or andate, e, se potete, arrossite per tanta petulanza ed impudenza.

Delirate ancora sin a muover lagrime per compassione alla pag. 252 e 253 del 1 tomo, quando vi mettete a parlare del patriarca di Costantinopoli, e dell'estensione del suo patriarcato, che nel vostro Indice, sotto la rubrica delle Proposizioni scandalose, avete voluto che invadesse anco la Francia. La bravura poi e la franchezza colla quale parlate al tomo 2, pag. 74, delle proibizioni de' libri, è maravigliosa. Come franco asserite ch' ebbero gli apostoli in costume di fare ardere in loro presenza i libri di falsa dottrina a' novelli convertiti! Come franco dite alla pag. 86 del primo tomo, che perchè io scrissi ne' primi tempi esservi stato gran contrasto, se il ricever i monasteri, nell'entrar delle monache, doti e livelli, fosse simonia, fossi « io il primo e il solo » chè con accortezza mirabile scuopro una mali» gnità esecranda »! E nell'istesso tempo che insultate me, mostrate in ciò una prodigiosa ignoranza, di non aver letto, non dico Van-Espen, chè questo autore sarebbe a voi sospetto, ma nè pur uno de' canonisti.

E che dirò della franchezza colla quale ma-

neggiate tutte le altre professioni? Che dirò della filosofia? Basta leggere quelle tre vostre ultime lettere filosofiche, e poi mi dica chi l'avrà lette, se non vi lasciate di gran lunga indietro e Guccio Imbratta e Calandrino, e gli stessi frati Rinaldo e Cipolla. Che dell'istoria? In questo sì che veramente avete superati tutti, poichè ne avete dato un saggio che fa vedere averne somma perizia, e di averle tutte tutte così a memoria, che senza libri avete potuto confutare que' quattro ben grossi volumi dell'Istoria civile. È stato mai al mondo alcuno che avesse potuto darsi questo vanto? Vi è stato mai chi avesse fatto abbattere gli Ussiti da san Domenico e san Francesco, come avete fatto voi nella pag. 131 del primo tomo delle vostre Riflessioni? E chi potrebbe annoverare le singolari prerogative che in ciò possedete, che col solo urlare e declamare, senza impegnarvi ad altro, avete rovinati ed abbattuti quanti storici mai fossero stati al mondo, togliendogli ogni fede ed autorità, siccome avete fatto sopra i miei rapporti di Teodorico e di Federico II?

Intorno poi alla perizia della lingua, e spezialmente della latina, chi poteva dubitarne, quando fu vostra professione propria, e l'avete insegnata a' fanciulli? Perciò vi dilettate spesso di spargere a tempo e luogo così graziosamente per tutte le vostre Riflessioni que' tanti versi di Orazio, di Lucrezio e di Marziale; e mostrate alla pagina 317 del tomo I che sapete ancora foggiarne di pianta. Ma come vi è accaduto che, volendone al vostro intento stirar uno di Giovenale,

nella pag. 330 del tomo stesso vi avete fatto scoprire che non solo avete una buona mano a storpiargli, ma che non v'intendete affatto di latino? Ecco voi guastate un verso di Giovenale, che nell'autore dice così: *Occidit miseros crambe repetita Magistros:* dove *crambe*, che vuol dire *cavolo*, è nominativo greco, e *repetita* è il suo addiettivo, che poi si è detto, per forma d'adagio, *brassica recalefacta*. Or questo verso voi, per acconciarvelo a vostro modo, lo portate così: *Fastidiunt miseri crambe repetita Magistri*. Così in un colpo rovinate la sintassi, dando al verbo *fastidio* due nominativi, e l'arte metrica, perchè *fastidiunt* non è parola che possa capire in verso. Che ve ne pare?

E che dirò finalmente della vostra fina perizia mostrata nella toscana favella? Or in questo sì che bisogna che tutt' i Toscani vi cedano. Vedete se un Salviati, o qualunque altro più esperto maestro di questa lingua può parlare più misterioso e grave, come voi fate alla pag. 56 del secondo tomo? Imputandomi d'aver io con disprezzo parlato di papa Clemente XI, per averlo indicato col pronome *costui*, dite così: « Lascio » l'indicarlo con quel pronome sprezzante *costui*, » perchè dall'uso che ne fa altrove, ho veduto » che nè egli, nè i suoi aiutanti di studio, per » quanto si picchino di finezza di lingua tosca» na, ne sanno la vera forza ». Chi vi sente parlare in questo tuono, non vi crede almeno un Salviati, un Pergamini, o un Castelvetro? E pur mostrate che non avete letta grammatica alcuna italiana, che vi avrebbe potuto insegnare che que-

sto pronome niente dà e niente toglie; ma è solo indicativo della persona, sia illustre, sia infame, che si fosse precedentemente nominata. Ed il peggio è che tutti gli scrittori di questa lingua in ciò concordano, nè vi è stato pur uno a cui fosse venuto in mente un delirio tale. Ma in quanto a me, vi condono questa comunque sia iattanza o ignoranza. Come facciamo, che mi pare che pizzichi anche di calunnia? perchè voi, non contento di mostrar le vostre prodezze in grammatica, vi avanzate a dire che *tal sia l'uso ch' io fo di questo pronome altrove*. Come? Non avete voi letto nell'immediate pagine precedenti, tomo 4, pag. 488, 489 e 490 (di questa edizione tomo 14, pag. 56 e segg.) che io do il *costui* eziandio a Innocenzo XIII, del quale, avendolo prima commendato così: «che ora con somma lode di pru» denza e bontà regge la Sede apostolica », soggiungo immediatamente: « Non ha costui, ec. ». Del nostro incomparabile giurisconsulto Francesco d'Andrea non dissi pur lo stesso alla pag. 490 (di questa edizione pag. 63) e di tanti e tanti altri da me in tutto il corso della mia Istoria lodati e comendati? Questo è l'uso che io ho fatto sempre di questo pronome in tutti i miei libri, perchè il Signore per sua bontà ha voluto preservarmi da simili delirii, a' quali io vedo che voi siete pur troppo soggetto in ogni cosa che vi ponete a dire. E perciò prima di finire mi è entrato in testa quest' altro dubbio che vi propongo, e che io voglio in tutte le maniere, per non più annoiarvi, che sia l' ultimo.

DUBBIO SESTO ED ULTIMO.

Se non vi sia altra pena per tali credenti che la perdita del cervello, e di esser condannati ad un perpetuo delirio.

Questo dubbio, ancorchè lo vedete posto nell' ultimo luogo, non credete però che sia di poca importanza; ed io per me lo stimo di sì gran momento, che questo solo mi potrebbe fare rinnegare tutta quella fede che sin ora vi ho professata. Se si trattasse della sola pena dell' esilio e bando che vi avete meritata e conseguita, a me non graverebbe tanto. La terra è molto larga e lunga, nella quale troverei qualche ricovero, siccome voi l'avete trovato in Roma, la quale per altro suol nudrire altri scioperati scimioni e parasiti, che voi non siete. Ma esser condannato ad un perpetuo delirio, or questo sì che forte mi sgomenta e m'atterisce. E a qual delirio? Al più portentoso e miserabile, qual è quello che si vede nelle vostre lettere. Puossene sentire un altro più sconcio e stravolto di quello che vi prese nella lettera 10 e 11; di quell'altro onde foste agitato e scosso nella lettera 18? E dove lascio quegli altri più orrendi della pazzia stessa d'Orlando, che non senza muover lagrime di compassione si leggono nelle lettere 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del 2 tomo? Dove finalmente quelli onde foste tutto sorpreso nelle tre ultime lettere filosofiche? Se così a caro prezzo doverà comperarsi quell'impunità e franchigia che pro-

mette questa vostra morale, io, per dirvela con sincerità, non mi ci veggo niente disposto finora. È vero che potrete dirmi che quello che presso gli uomini sarà riputato stoltezza, appresso Iddio sarà sapienza. Ma chi mi assicura che ciò non sia anche flagello e gastigo di lui, poichè leggiamo eziandio che *Deus quem vult, dementat*, e che sovente per punir gli uomini permette che siano invasi da spirito di vertigine, che tutto gli scuote e gli contorce? A questo fine, quanto più posso e vaglio, vi scongiuro che con una risposta risoluta e senza equivoci facciate cessare il soffio di venti sì contrari ed impetuosi, che han mossa questa gran tempesta nell'animo mio, e che invece di portargli voi riposo e tranquillità, lo tengono ancora agitato e mosso.

Questi sono i dubbi che mi occorrono, e che vi propongo in sequela della Professione di fede che vi mando, i quali tanto più ho affrettato di tosto mandarveli, perchè mentre io era sull'opera sento che avete qui dirizzata un'altra scrittura, attaccando il decreto regio ed il bando della proscrizione del vostro libro, la qual è di quattro fogli, stampata in Roma, che per voi si chiama Colonia; ed avendola letta, non solo mi confermò nel concetto che il vostro male sia incurabile, ma mi dà maggiori stimoli, e porge altre cagioni di affrettare questa mia conversione.

Primieramente, perchè mi lusingo che dopo averla letta vi leverete ogni collera e stizza, ed avendo rasserenato l'animo e resolo tranquillo, vi quieterete; perchè io temo che se prima che vi giunga, vi pervenisse in notizia che il Comu-

ne di Napoli, rappresentato per la Deputazione del Sant'Uffizio, vi ha pure smentito in ciò che avevate farneticato intorno a questo tribunale, voi contro la città non faceste qualche altra bravura ed insolenza, siccome l'avete fatta contro il Collateral Consiglio di Napoli e suo vicerè.

Per secondo, vedendo che tanto gridate e vi dolete che quel supremo Consiglio abbia riputata la vostra opera per un libello famoso, pieno d'ingiurie e di gravi contumelie, e contra *bonos mores*, maggiormente cresce il mio desiderio d'esser presto risoluto de' dubbi propostivi intorno alla vostra morale; poichè se voi non riputate essere contra *bonos mores* quel tanto che avete vomitato in quell'opera, dunque bisogna che la vostra morale sia tutt'altra di quel che comunemente si tiene: bisognerà veramente mutare i vocaboli, e quelle che sono sceleraggini ed empietà, chiamargli buoni costumi. Sebbene in quel vostro parlare io vi conosco più difetto di logica che di morale, e difetto tale che mi toglie ogni speranza di ravvedimento, e che il vostro delirio veramente sia insanabile. Poichè può sentirsene uno più prodigioso e stupendo, che volere far passare quel vostro Indice per la mia opera, ove volete che il lettore corra di volo? A don Chisciotte nel più forte della sua frenesia le greggi gli sembravano eserciti armati, i molini a vento giganti, e le osterie castelli. Così a voi quel vostro Indice vi sembrano i quattro volumi dell'Istoria civile. Ed affinchè conosciate che il delirio vostro quanto più si sta, più si avanza e si rende insanabile, ecco prima nell'opera vostra ri-

mettevate il lettore alla mia, siccome era di dovere, quando volevate appurare le mie sceleraggini ed empietà, e non le vostre. Da poi nell'Indice rimettete il lettore non alla mia, ma alla vostra opera; ed ora in questa novella scrittura non volete che si ricorra più nè alla mia, nè alla vostra, ma al vostro Indice. Volete far vedere le mie sceleraggini ed empietà subito subito? Eccolo: *Corra di volo il lettore ai titoli dell'Indice:* vedrà ben venti passi dell'Istoria sotto il titolo di *Proposizioni empie*, ne vedrà altri sotto le *temerarie*, altri sotto le *scandalose*. Passi alle *eretiche*, alle *offensive*, alle *ingiuriose*. Non è questo un far ridere i morti? Il lettore troverà in quest'Indice le vostre, non le mie sceleraggini: troverà le più inudite falsità e le più nere calunnie: troverà le più orribili impudenze e malignità: troverà le più sfacciate menzogne e le più impudenti ed infami contumelie. Veda se io mi apposi al vero, che intanto voi senza l'opera mandaste attorno quell'Indice a' vostri emissari, perchè volevate farlo passare per testo autentico, sopra il quale dovessero appoggiarsi tutte le vostre malignità e calunnie; e pretendete farlo ancor oggi, dopo tante riprove della vostra prodigiosa ignoranza, della vostra nera malignità, impudenza ed inaudita alloccaggine e sciocchezza; e credendo che gli altri uomini fossero così matti, come voi, non vi curate di niuno ed imperversate contro tutti.

Ma quello di che a ragione molti stupiscono, è che queste mattíe vi si permetta di farle in mezzo Roma, e, quel che è più, dite alla p. 23 di questa vostra ultima scrittura, che siete sti-

molato a farle *per consiglio di un'autorità pubblica, anzi con qualche cosa di più.* Ed avete pure messo in quella: *Con licenza de' Superiori.* Or voi veramente, e chi vi ha consigliato a questo (poichè non credo esser voi solo matto nel mondo), ci avete divolgato un grande arcano e datoci un bell'esempio. Ciò che voi dunque avete fatto con licenza de' Superiori in quel decreto del Consiglio Collaterale, potremo fare ancor noi in tutti gli altri decreti proibitorii di libri che escono dalle Congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice di Roma, e forse con maggior ragione.

Poichè i vostri Gesuiti stessi, e specialmente il padre Fabbri nel suo *Prodromus veritatis*, pagina 222 (che, sebbene porti il nome del padre Neuser, francescano, non si può metter in dubbio che non sia del Fabbri) insegnano che tali decreti proibitorii, che escono dalle Congregazioni di Roma, non sono decreti di Chiesa, perchè non ci vengono dal papa stabiliti in un concilio, o almeno in concistoro, ma da particolari tribunali eretti modernamente in Roma, i quali riguardano più lo stato politico di quella corte, che la Sede apostolica, e che perciò vi sia gran differenza fra i decreti di queste Congregazioni e quelli della Chiesa: onde i libri proibiti da tali decreti, ancorchè approvati dal papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Quindi il padre Fabbri acremente rimproverò ad Errico, che avea detto, il libro di Pietro Hallois essere stato condannato della Chiesa. *Falsum est, Henrice* (ei dice), *in Petrum Halloix ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam: ejus tantum liber a sacra Congregatio-*

ne confixus est, et prohibitus singulari Eminentissimorum decreto, approbato a papa, non tamen ab Ecclesia et Sede apostolica ex cathedra.

Donde è nato che, non riconoscendo le altre nazioni queste Congregazioni, o sien del Santo Uffizio, o dell'Indice, per loro legittimi e competenti tribunali, quando ne' loro domìni càpitano tali decreti proibitorii di libri, non si ricevono se non precedente l'esame de' loro propri Consigli, e si ributtano, o si ammettono, secondo si troverà convenire a' loro Stati. La Francia è a tutti noto che non riconosce queste due Congregazioni, perchè sono invenzioni nuove di Paolo III e di Sisto V, per render l'autorità del papa più assoluta, e deprimer quella de' cardinali; ed Antonio Arnaldo, nelle *Difficultés proposées à monsieur Steyaert*, pag. 9, diffic. 100, ha ben dimostrato che non meno la Francia che tutti gli altri Stati che non riconoscono i tribunali dell'Inquisizione e dell'Indice, non sono meno cattolici degli altri. In Ispagna, narra il Salgado, *de supplic. ad SS.*, parte 9, c. 38, num. 141, che quei re ordinarono che tali decreti proibitorii di libri fossero portati alla suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' regni fossero ritenuti ed esaminati. Onde quell'Inquisizione non permette che si promulghi Indice proibitorio emanato dalla Congregazione dell'Indice di Roma, ma ne assume ella il peso e l'esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi Indici e nuovi Espurgatorii, niente attendendo ciò che si faccia in Roma; e non solo ciò pratica ne' regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel regno di Sici-

lia, siccome ce ne rende testimonianza lo stesso Salgado, c. 33, num. 145: siccome nelle province di Fiandra, ch'eran sottoposte a quella monarchia, non facevano i re di Spagna valere cotali decreti ed Indici proibitorii che tutto dì escono da queste Congregazioni di Roma, ma gli facean prima esaminare ne' supremi Consigli di ciascuna provincia; siccome infiniti esempi di questa pratica ce ne rapportano gli scrittori fiamminghi.

Nel regno di Napoli pur ciò si è sovente praticato ne' decreti proibitorii che escono dalla Congregazione dell'Indice, siccome fu fatto ne' libri di Camillo de Curte e di Pietro de Uries; poichè quelli ch'escono dalla Congregazione del Santo Uffizio, non solo non sono riconosciuti, ma sarebbe un grave attentato in Napoli, dove questo tribunale si ha in orrore, e dove ora, per la beneficenza del nostro augusto monarca, si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i suoi decreti. Non se gli dà mai *regio exequatur*, perchè sarebbe offendere e contravenire all'ultime grazie che per occasione d'un editto pubblicato in Roma da questa Congregazione nel 1695, e che poi si voleva far osservare nel regno, furono concedute dal nostro re, mentre tenea la sua sede regia in Barcellona, a cui si ebbe ricorso, il quale con sua regal carta spedita ai 28 agosto dell'anno 1709, e dirizzata al cardinale Grimani, allora vicerè, precisamente comandò che non si dêsse esecuzione alcuna a qualunque bolla, breve o altra provvisione che venisse da Roma dalla Congregazione del Sant'Uffizio, concernen-

te affari d'Inquisizione, o che avessero a quelli la minima, anzi la più remota connessione, come si legge nel regal dispaccio al tomo 2 de' Capitoli e Grazie di Carlo VI, pag. 231. Talchè presso i Napoletani quella Congregazione è affatto incognita, siccome lor sono incogniti i tribunali della Cina e del Mogol.

Or voi, che fate il bravo, e credete farlo con licenza de' Superiori, facendo passare sotto il vostro esame un decreto d'un tanto senato, quanto è quello del supremo Consiglio Collaterale di Napoli, riprendendolo, deridendolo, sprezzandolo, e dicendo, pag. 24, che vi sarà poco male, anzi alla pag. 22, colla solita vostra impudenza non vi arrossite di chiamar gli autori, calunniatori: che direste e che direbbero que' Superiori che vi danno queste licenze, se noi facessimo pure lo stesso a' decreti delle loro Congregazioni? E pure avremmo maggior ragione di farlo. Che direbbero, se se gli rinfacciasse che ne' primi tempi la proibizione de' libri s'apparteneva unicamente a' prìncipi ed a' loro magistrati, e la censura era solamente della Chiesa?

Voi pretendete alla pag. 12 che il Collaterale vi dia conto e vi additi quali siano le proposizioni contro la potestà de' prìncipi, che sono nella vostra opera, perchè voi non sapete trovarcene alcuna. Ed in questo dite il vero, perchè nè voi nè i vostri Superiori saprebbero trovarcele. E qual per essi sarà proposizione contro la potestà dei prìncipi, se non le sanno trovare nemmeno nell'opera del Pignatelli, nè in tanti altri libracci che tutto dì escono di Roma e che permettono

stamparsi altrove? Niente per essi è contro l'autorità de' principi, sempre chè tutto quello che si toglie a' medesimi, si rifonda al papa e alle sue Congregazioni. Piacemi ancora che voi ed i vostri Superiori cerchiate che si additino le proposizioni contumeliose, temerarie, satiriche, delle quali sono stati incolpati i vostri libri, poichè da ora innanzi questo stesso potremo noi pretendere de' decreti delle loro Congregazioni, e tanto maggiormente, quanto che i cardinali che le compongono, non esaminano essi i libri, ma gli commettono ad altri, ed ordinariamente a frati, e han ridotte le proibizioni a formolarii, e con un *respective* sogliono gentilmente uscire d'ogni impaccio. Ed in questo avete preso errore, credendo che il Collaterale di Napoli, dovendo proibir qualche libro, commettesse ad altri l'esaminarlo. Non ha questo Consiglio di Napoli revisori, censori, o qualificatori, come hanno le Congregazioni di Roma. In questi casi i reggenti stessi, che han da giudicare, veggono i libri, e sopra ogni altro il delegato della Giurisdizione, che ne è il commessario o sia il relatore, o il ponente, che ha l'incombenza d'esaminargli e proporgli. Nè sono così delicati, che cerchino per amor di Dio sfuggir il travaglio, come si fa in Roma; ma chi giudica, esamina, e non si sta all'informazione de' frati o di altri, ma di chi deve giudicare con essi nella causa stessa. Così que' censori che voi dite, sono i reggenti medesimi a' quali avete fatto grazia di dare quell'onorevole titolo di calunniatore. Ma se l'avete fatto con licenza de' Superiori, state pur sicuro che non possono farvi alcun male.

Minacciate pure alla pag. 16, che se tornate a stampare la vostra opera, vi bisognerebbe aggiugnere più lettere in difesa della giurisdizione ecclesiastica. Fatelo pure, che i defensori della regale ve ne avranno grazia; anzi vi so dire che, senza dispendiare l'erario pontificio, s'impegnerebbero a farvi costituir salario, e farvelo prontamente pagare dalla Camera di Napoli; tanto piacer gli fareste.

In fine par che i vostri delirii tutti finiscano in bravure e rodomontate: pessimo segno di ravvedimento e brutto indizio d'essere il vostro male veramente insanabile; poichè alla pag. 29, ch'è l'ultima di questa vostra scrittura, che non è più che quattro fogli di stampa, dite che «in sì pochi fogli avete messa in breve la sostanza per altro di quattro tomi d'istoria e due di riflessioni, perchè si possa da tutti con miglior agio pesare il merito delle censure napoletane, che nocciono meno al censurato e più a' censori». Che vi pare? È stato mai alcuno nel mondo che abbia potuto darsi questo vanto, di sei ben grossi volumi strignere il sugo in soli quattro fogli, e sì nettamente, che da questi soli può ciascuno e con agio discernere tutto, e dar esatto giudizio di ciò che si passa? Peccato a non aver in Lipsia i compilatori di quegli Atti un sì bravo abbreviatore, ed esser priva la Francia, l'Olanda e l'Inghilterra di uno che ha in ciò le mani sì diligenti, che in minor tempo e con maggior esattezza potrebbe metter a sesto i loro giornali.

Io adunque, vedendo ridotto il vostro male a tale estremità, ho pensato di far quest'ultimo

sperimento, se mai vi fosse qualche altra speranza di ravvedimento, credendo che vi possa giovar molto questa mia conversione. E perciò vi mando questa Professione di fede co' dubbii intorno alla vostra morale; ma con questa indispensabil legge e patto, che non gli palesiate a persona del mondo; poichè intendo che il tutto passi fra noi due soli soli, come voi dite, ed a quattro occhi, senza che altri il sappia. Sol vi dispenso, se vorrete, di potergli comunicare a' vostri Fabii e Marcelli, al vostro Campano, ed a quel signor abbate di cui « per aver fatto un grande studio nei » santi padri », come mi assicurate nella lettera 18, pag. 333, forse potrete giovarvi per una risoluzione pronta ed accertata. Ma se o voi, o i vostri amici per gloria vana d'avermi convertito, foste tentato dal Diavolo, o consigliato da altri a rendergli pubblici, e per maggior mio affronto, che tale io lo reputo, di darli alle stampe, sappiate che per vendicarmi di questa ingiuria, io, senza aspettare alla vostra risposta, comincerò a valermi della vostra morale, e con franchezza non minore della vostra impudenza dirò che voi ne mentite, e che questa Professione e Dubbi sieno tutte vostre invenzioni per vantarvi di aver finalmente debellato e vinto un nimico sì rabbioso della Chiesa, ed un che si era studiato di mettere nei cuori de' principi implacabil odio contro gli Evangeli di Cristo. Così altamente vi protesto e vi grido, e così vi lascio. Addio.

PROIBIZIONE E BANDO.

Del libro italiano di *Eusebio Filopatro*, diviso

in due tomi in 4.°, col titolo di *Riflessioni morali e teologiche sopra la Storia civile del regno di Napoli*, colla data di Colonia, 1728.

DECRETUM

Del Collaterale Consiglio di Napoli toccante la proibizione del libro italiano sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni morali e teologiche sopra la Storia civile del regno di Napoti, esposte al pubblico in più lettere famigliari di due amici*, diviso in due tomi in 4.°, colla data di Colonia, dell'anno 1728.

In causa prohibitionis libri infrascripti die 4 *aprilis* 1729, *Neapoli. Facta de contentis in libro praedicto relatione coram excellentissimo domino regio Collaterali Consilio per illustrem dominum spectabilem regentem D. CAJETANUM ARGENTO, praesidem Sacri Regii Consilii, ac regalis jurisdictionis delegatum, visisque videndis, ac consideratis considerandis:*

Illustrissimus et excellentissimus dominus vice-rex, locumtenens et capitaneus generalis providet, decernit, atque mandat damnari ac proscribi, prout praesenti decreto proscribit et damnat, librum italico sermone impressum, in duos tomos bipartitum sub titulo: *Riflessioni morali e teologiche sopra la* Storia civile del regno di Napoli, *esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro. In Colonia,* 1728. *Con licenza de' Superiori.* Tanquam contra bonos mores, laicae potestati injuriosum, conviciis et contumeliis refertum, et satyram perpetuam contra privatos et publicum agentem; jubetque ne quis in posterum cujuscumque gradus et conditionis librum praedictum, vel quocumque idiomate et inscriptione imprimat, vel sic aut aliter, aut ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrahat, sub poenis relegationis per tres annos contra nobiles, et triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo, et retinentibus praecipit sub eisdem poenis in Regiam Cancellariam deferre. Mandat insuper praesens decretum ad formam Banni redactum per loca solita publicàri; lapsoque triduo post ejus-

dem promulgationem Magnam Curiam Vicariae Regiasque Provinciales Audientias contra secus facientes ad poenarum executionem procedere.

Mazzaccara Regens.
Ulloa Regens. Castelli Reg.
Caeteri Illustres Regentes non intersunt.
Mastellonus, Regius a mandatis Scriba.

Concordat cum suo Originali, penes me esistente, meliori collatione semper salva, et in fidem.

Marianus Mastellonus, Regius a mandatis Scriba.

BANDO

Per esecuzione del sopradetto decreto del Collateral Consiglio di Napoli, toccante la proibizione di detto libro di Eusebio Filopatro.

CAROLUS, Divina favente clementia, Romanorum imperator semper augustus, et Hispaniarum rex.

D. ALOYSIUS THOMAS COMES DE HARRAC, eques insignis ordinis Aurei Velleris, intimus consiliarius status, et conferentiae financiarum, S. C. et C. majestatis senescalcus major hereditarius, provinciarum Austriae inferioris et superioris marescallus, et tribunus militum generalis Austriae inferioris, et in praesenti regno vice-rex, locumtenens, et capitaneus generalis.

La saggia esperienza ha dimostrato che certi libri di niuno o poco conto, i quali troppo per loro stessi, mercè la loro insipidezza o sfacciata malignità, resterebbero negletti, sogliono il più delle volte ricever pregio e corso dalla proibizione, la quale, per un terribile capriccio della umana condizione, non serve che di una piace-

vol cote alla curiosità degl'ingegni cattivi. Su questo piede dovrebbe abbandonarsi nella sua ben degna oscurità un certo libro di consimil farina, o piuttosto un libello famoso che, diviso in due tomi in 4.°, colla data di Colonia dell'anno 1728, sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni morali e teologiche sopra la Storia civile del regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere famigliari di due amici*, si è ultimamente introdotto in questa capitale senza la dovuta permissione regia, ed in fraude del rigoroso divieto di più regie prammatiche. Ma poichè nel medesimo si lacera crudelmente la riputazione de' privati e del pubblico, e si ardisce anche di sacrilegamente attentare alla sacra potestà de' sovrani, e poichè potrebbe all'incontro l'indolenza de' magistrati in questa occasione esser sinistramente interpretata come una tacita approvazione di tutte le false massime e di tutte le ingiurie che nel medesimo si vomitano: convenendo dunque di reprimere l'audacia e la nera malignità di questa satira, abbiamo stimato, col voto e parere del Collateral Consiglio presso di Noi assistente, di fare il presente Bando, col quale condanniamo, proscriviamo e proibiamo il libro suddetto impresso in italiana favella, ed in qualunque lingua o sotto qualunque titolo fosse per ristamparsi: vietando a tutti, di qualunque grado e condizione, di leggerlo, tenerlo, reimprimerlo, venderlo, o di qualunque modo alienarlo, sotto pena di tre anni di relegazione per i nobili, e di galera per gl'ignobili: ordinando e comandando sotto le stesse pene a tutti coloro

che presso d'essi lo ritengono, di portarlo nella Regal Cancellaria fra lo spazio di tre giorni; ed alla Gran corte della Vicaría ed alle regie Udienze Provinciali di procedere irremissibilmente all'esecuzione delle pene contro quelli che contraverranno. Ed a fine che venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che il presente Bando si pubblichi nei luoghi soliti e consueti di questa illustrissima e fedelissima città, e nelle città, terre e luoghi del presente regno, e colla debita relata torni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio, die* 16 *mensis aprilis* 1729.

LUYS CONTE DE HARRAC.

Vidit MAZZACCARA Regens.
Vidit ULLOA Regens.
Vidit CASTELLI Regens.
D. NICOLAUS FRAGGIANNI a Secretis.
MARIANUS MASTELLONUS, Regius a mandatis Scriba.

In Bannor. I, fol. 85. *Imparatus. Banno ut supra.* A dì 16 aprile 1729. Io Luise Moccia, lettore de' Regii Bandi, dico di aver pubblicata la retroscritta prammatica coi trombetti reali ne' luoghi soliti e consueti di questa fedelissima città di Napoli. *Luise Moccia.*

In Napoli, per Secondino Porsile, regio stampatore, 1729 a dì 7 maggio.

Uniti e congregati gli eccellentissimi signori Deputati del Sant'Uffizio in San Lorenzo, luogo solito:

Essendosi discorso sopra la proibizione fatta con pubblico regio bando del libro in due tomi colla data di Colonia dell'anno 1728, sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni morali e teologiche sopra la Storia civile del regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere famigliari di due amici;* nel qual libro si contengono molti pregiudizi alla sacra potestà de' sovrani, non meno che contro de' privati e del pubblico, particolarmente dove tratta dell'orrendo tribunale del Sant'Uffizio, tanto odioso a questo fedelissimo pubblico per l'irregolarità delle sue procedure per la via straordinaria, dicendo che sia ostinazione di pochi particolari di questo Comune di non volerlo accettare: per lo che si è determinato e conchiuso che debba questa eccellentissima Deputazione portarsi da S. E. il vicerè, e sincerarla dell'universale sentimento d'orrore del detto tribunale, con dargli le dovute grazie per la data proibizione di un tal libro, la quale anco ha ridondato in benefizio di questo fedelissimo pubblico. *Et ita conclusum.*

Ascanio Rossi.
Il duca della Rocca.
Francesco di Sangro.
Gennaro Villani.
Michele Caraffa di Monte Calvo.
Il principe di Valle.
Il principe di San Nicandro.
Giacomo Rossi.

Fine del Volume II.

INDICE

DEL PRESENTE VOLUME

APOLOGIA

DELL' ISTORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI

CONTINUAZIONE DELLA PARTE SECONDA

PARTE TERZA

FINE DELL'INDICE